



Bundesministerium
für Umwelt, Naturschutz
und Reaktorsicherheit



Gruppo di verifica
della Convenzione delle Alpi
3ª seduta
28-30.06.2004, Berlino

ImplAlp/2004/3/6/1 Rev.1
7.7.2004
(or.de)

Modello di rapporto

Questionario

Bozza
Questionario

**Modello standardizzato che dovrebbe servire alle Parti contraenti per i loro
rapporti periodici in conformità
con la Decisione VII/4 della Conferenza delle Alpi**

Sommario

Istruzioni per la compilazione del questionario.....	1
Abbreviazioni	2
Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto.....	3
PARTE 1: PARTE GENERALE	4
A Informazioni generali.....	6
B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi	18
I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura....	18
II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale	9
III Art. 2, comma 2, lettera c CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria	56
IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo	73
V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia	91
VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio	113
VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna....	130
VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane	145
IX Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero	153
X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti.....	168
XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia	189
XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti.....	198
C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione.....	204
D Domande integrative.....	218
PARTE 2: PARTE SPECIALE RIGUARDANTE GLI OBBLIGHI SPECIFICI DEI PROTOCOLLI	219
A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994).....	219
B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)	241
C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)	267
D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)	306
E Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)	340
F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)	364

G Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000) 384

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998) 400

Istruzioni per la compilazione del questionario

Lo spazio riservato alle domande è di colore grigio. In linea di massima vanno evitati commenti esplicativi per le domande che richiedono risposte sotto forma di una crocetta. In alcuni casi, però, può rivelarsi utile aggiungere alla crocetta una risposta più esauriente per tener conto di eventuali specificità regionali o comunali. Qualora si dovessero riscontrare delle difficoltà nella compilazione del questionario, cercate di rispondere come meglio potete. E' possibile segnalare tali difficoltà nella rubrica "Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni".

Le risposte alle domande dovranno fornire un quadro quanto mai completo dello stato di attuazione della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le formulazioni utilizzate nel questionario si basano su quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli. Le domande contenute nel questionario non modificano in alcun modo gli obblighi che derivano dalla Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli.

Le informazioni ritenute confidenziali vanno espressamente definite tali dalla Parte contraente che compila il questionario.

Le domande si riferiscono alla Parte contraente che compila il questionario e al suo territorio o all'area alpina che si trova nel suo territorio. Per area alpina si intende l'area di applicazione della Convenzione delle Alpi di cui all'art. 1 della Convenzione stessa.

La Parte contraente che compila il questionario è definita nel questionario "Paese". Per semplicità si è rinunciato ad usare una denominazione specifica per la Comunità europea. Ai fini del questionario la denominazione "Paese" vale per analogia anche per la Comunità europea.

Abbreviazioni

Si utilizzano le seguenti abbreviazioni:

CA	Convenzione per la protezione delle Alpi (Convenzione delle Alpi)
Protocollo Agricoltura di montagna	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna
Protocollo Foreste montane	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane
Protocollo Difesa del suolo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo
Protocollo Energia	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia
Protocollo Protezione della natura	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio
Protocollo Pianificazione territoriale	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile
Protocollo Turismo	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo
Protocollo Trasporti	Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti

Informazioni relative alla provenienza e alla redazione del rapporto

Nome della Parte contraente	ITALIA
-----------------------------	--------

Citate l'istituzione nazionale di contatto:	
Nome dell'istituzione nazionale di contatto	Ministero della Transizione ecologica (già MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE)
Nome e funzione della persona responsabile	PAOLO ANGELINI
Indirizzo postale	Via C. Bavastro, 174 00147 Roma
Telefono	+39 06 57228156
Fax	+39 06 57228172
Indirizzo e-mail	angelini.paolo@minambiente.it

Firma della persona responsabile dell'inoltro del rapporto	
Data dell'inoltro del rapporto	

Citate le istituzioni partecipanti (ad es. organizzazioni non governative, enti territoriali, istituzioni scientifiche).
<p>Le Regioni e Province autonome dell'arco alpino.</p> <p>UNCCEM, Unione Comunità Montane</p> <p>EURAC research, v.le Druso, 1 – 39100 Bolzano</p>

Parte 1: parte generale

Attenzione: alle domande della Parte generale devono rispondere tutte le Parti contraenti della Convenzione delle Alpi.

Per i Protocolli di cui il vostro Paese è Parte contraente, indicate la data di ratifica (o di accettazione o approvazione) e il momento dell'entrata in vigore del rispettivo Protocollo nel vostro Paese. (Indicate la data come nel seguente esempio: 01 gennaio 2003)		
Nome del Protocollo	Ratificato ¹ il	In vigore dal
Protocollo Pianificazione territoriale	5 aprile 2012 ²	6 aprile 2012
Protocollo Difesa del suolo	5 aprile 2012	6 aprile 2012
Protocollo Protezione della natura	5 aprile 2012	6 aprile 2012
Protocollo Agricoltura di montagna	5 aprile 2012	6 aprile 2012
Protocollo Foreste montane	5 aprile 2012	6 aprile 2012
Protocollo Turismo	5 aprile 2012	6 aprile 2012
Protocollo Trasporti	9 novembre 2012 ³	10 novembre 2012
Protocollo Energia	5 aprile 2012	6 aprile 2012
Protocollo Composizione delle controversie	5 aprile 2012	6 aprile 2012

Qualora non tutti i Protocolli fossero ratificati⁴ indicatene il motivo e in che tempi prevedete la ratifica degli altri Protocolli.

--

¹ oppure accettazione o approvazione.

² LEGGE 5 aprile 2012, n. 50 *Ratifica ed esecuzione dei Protocolli di attuazione della Convenzione internazionale per la protezione delle Alpi, con annessi, fatta a Salisburgo il 7 novembre 1991*

³ LEGGE 9 novembre 2012, n. 196 *Ratifica ed esecuzione del Protocollo di attuazione della Convenzione per la protezione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti, fatto a Lucerna il 31 ottobre 2000*

⁴ oppure accettati o approvati.



A Informazioni generali

1. Qual è la quota (in %) del territorio alpino sulla superficie totale del vostro Paese?	17,3%*
---	--------

2. Qual è il prodotto interno lordo del vostro Paese nel territorio alpino?	403.057 M euro (valore aggiunto provinciale, per eccesso)
---	--

3. Qual è la percentuale del prodotto interno lordo del territorio alpino del vostro Paese rispetto a tutto il prodotto interno lordo del vostro Paese?	Circa il 25%
---	--------------

4. Che importanza hanno la Convenzione delle Alpi e i suoi Protocolli per il vostro Paese?
<p>La Convenzione delle Alpi per il territorio italiano ha assunto una rilevanza che potrà essere compresa al meglio in seguito alla lettura delle risposte al questionario.</p> <p>Va premesso che un primo fondamento della rilevanza giuridica della “montanità” si trova all’art. 44 secondo comma: «<i>La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane</i>»⁵.</p> <p>Rispetto a tale disposto una sentenza della Corte Costituzionale (sentenza 2 febbraio 2018 n. 17) chiarisce:</p> <p><i>«L’interesse nazionale in favore della salvaguardia e valorizzazione dei territori montani trova fin da subito giustificazione, sia per le caratteristiche fisiche dell’ambiente montano e dei fattori antropici che ad esse si associano (limitate dimensioni delle comunità locali, dispersione territoriale, isolamento) sia per l’esigenza fondamentale del mantenimento della vitalità socio-economica (e ambientale) di tali zone. La permanenza di popolazione sulle aree di altura risponde a una imprescindibile necessità di presidio del territorio: per curare il patrimonio idrico, per contenere e mediare e “filtrare” i processi erosivi, per scongiurare frane e alluvioni»</i>⁶.</p>

⁵ Costituzione Italiana articolo 44 “*Al fine di conseguire il razionale sfruttamento del suolo e di stabilire equi rapporti sociali, la legge impone obblighi e vincoli alla proprietà terriera privata, fissa limiti alla sua estensione secondo le regioni e le zone agrarie, promuove ed impone la bonifica delle terre, la trasformazione del latifondo e la ricostituzione delle unità produttive; aiuta la piccola e la media proprietà. La legge dispone provvedimenti a favore delle zone montane*”

⁶ sentenza 2 febbraio 2018 n. 17 “GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE + GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE”

* il dato è stato stimato in base alla relazione esistente tra la superficie espressa in kmq di territorio alpino italiano (fonte:http://www.eurac.edu/Org/AlpineEnvironment/RegionalDevelopment/Projects/conventionperimeter_5_it.htm) e la superficie totale del territorio nazionale italiano (fonte:ISTAT).

5. Esistono decisioni dei Tribunali e dell'Amministrazione pubblica che fanno riferimento alla Convenzione delle Alpi e ai Protocolli ratificati dal vostro Paese (e/o alle norme giuridiche che ne mettono in atto gli obblighi)?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, indicate gli ambiti giuridici nei quali vengono prese tali decisioni e citate qualche esempio.

Sì, di seguito si riportano a titolo di esempio (e non esaustive) le principali iniziative e provvedimenti normativi degli ultimi 10 anni in aggiunta a quanto già dichiarato nella precedente verifica del 2009.

Sentenza del Tribunale regionale di giustizia amministrativa (TAR) – Sezione autonoma della Provincia di Bolzano, n. 330/2012

Il tribunale ha sospeso l'autorizzazione alla costruzione delle pale eoliche sul Sattelberg.

Tribunale amministrativo di Bolzano ha accolto il ricorso presentato da diverse associazioni per la protezione dell'ambiente e ha sospeso l'autorizzazione per il parco eolico. La motivazione si basa sul fatto che, secondo una legge della Provincia di Bolzano, le aree montane al di sopra dei 1600 metri di altitudine sono sottoposte a vincolo paesaggistico. Ma anche sulla Convenzione delle Alpi: per i progetti con possibili effetti transfrontalieri sull'ambiente, l'art. 13 del Protocollo Energia afferma: delle osservazioni delle Parti contraenti interessate "si terrà conto adeguatamente nell'ambito del processo autorizzativo". La sentenza prosegue constatando che tale presa in considerazione risulta essere stata effettuata molto parzialmente e con affermazioni discutibili.

Tale sentenza è stata riformata dalla **Sentenza 4775/2014 della VI Sezione del Consiglio di Stato** in materia di impianti eolici, che afferma importanti principi in tema di legittimazione ad agire e valutazione di impatto ambientale resa tra le parti e concernente: "valutazione d'impatto ambientale, approvazione progetto realizzazione parco eolico"

Per citare:

"Come condivisibilmente rilevato dal Tribunale di prima istanza, il parere del Comitato evidenzia una serie di effetti ambientali e paesaggistici negativi del progetto, quali:

– la necessità di realizzare opere secondarie di notevole entità (ampliamento del tracciato esistente delle vecchie strade militari, parziale realizzazione di tracciati nuovi, varie misure di consolidamento statico), non considerate adeguatamente nello studio di impatto ambientale, tenuto conto delle dimensioni e del peso di mezzi di trasporto, delle gru e dei segmenti degli aerogeneratori;

– la necessità, per l'esecuzione dei lavori di costruzione delle strade di accesso, di movimenti terra per un volume di ca. 65.000 mc e, data l'acclività del terreno, la necessità di costruire muri di sostegno dell'altezza da 4 a 6 m e di posare ca. 300 pali di sostegno;

– la necessità di realizzare, per ciascuna torre eolica, una base in cemento del volume di ca. 300 mc, comportante lavori di movimento terra su una superficie complessiva di ca. tre ettari, accompagnata dalla difficoltà della riduzione in pristino delle aree di cantiere e del relativo rinverdimento;

– la distruzione di alcune zone umide di particolare valore sotto il profilo biologico;

– la visibilità a largo raggio degli impianti – posti sulla cresta della zona montuosa del Sattelberg, ad un'altitudine da 1.984 a 2.219 m s.l.m. –, in particolare dalla confinata zona sottoposta a tutela paesaggistica, in territorio austriaco;

– il forte deprezzamento dell'adiacente zona ricreativa e l'incidenza pregiudizievole sulla bellezza degli aspetti visivi del paesaggio, anche tenuto conto dell'ampiezza del bacino visivo del parco eolico (anche dai centri abitati in valle);

– l'inidoneità delle misure di mitigazione a ridurre il rischio di abbattimento degli uccelli, essendo la zona di ubicazione degli aerogeneratori attraversata da un'importante rotta di migrazione dell'avifauna, nonché l'incidenza pregiudizievole sull'habitat di alcune specie di uccelli alpini (gallo forcello, coturnice, pernice, aquila).

A fronte delle molteplici criticità rilevate dall'organo tecnico provinciale, la motivazione della deliberazione della Giunta provinciale risulta alquanto generica ed inidonea a confutare, in modo plausibile, i dettagliati argomenti sviluppati dal Comitato tecnico nel proprio parere negativo, risolvendosi, anche qui, in assunti apodittici (quali: «Sattelberg è un paesaggio significativamente reso accessibile e edificato», «le torri eoliche sono visibili per definizione e pertanto la visibilità non costituisce motivo di rigetto ed inoltre non esistono zone abitate nei paraggi», «tutte le ripercussioni negative sull'ambiente possono essere adeguatamente mitigate adottando apposite misure», «non sono da temere ripercussioni significative sulla zona Natura-2000 Valsertal»), per di più privi di adeguato supporto istruttorio.

Da ultimo, particolare rilevanza può attribuirsi alla circostanza che nella stessa relazione tecnica allegata al progetto la realizzazione del parco è qualificato come «intervento medio-grave nel paesaggio ad oggi in parte intatto» (v. p. 60 della relazione), costituendo un ulteriore indice della fondatezza delle criticità rilevate nelle osservazioni acquisite in sede procedimentale e nel parere tecnico negativo del Comitato ambientale, per le sopra svolte considerazioni minimamente superate dalle motivazioni addotte dalla Giunta provinciale nella propria deliberazione”.

6. Riassumete brevemente che cosa è stato fatto finora e che progetti ci sono per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei Protocolli in vigore nel vostro Paese.

(Qui potete riportare anche altre attività generali che sono connesse alla Convenzione delle Alpi ma che vanno al di là degli obblighi di quest'ultima, oppure attività o programmi che promuovono gli obiettivi della Convenzione delle Alpi al di fuori del vostro Paese).

In Italia sono state adottate leggi, atti amministrativi e misure a livello statale, regionale e locale, mirate a promuovere gli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei principi dei suoi Protocolli.

Inoltre, in Italia si partecipa a reti di cooperazione transfrontaliera a livello Statale, Regionale e Locale, si stipulano accordi internazionali e si aderisce a progetti di carattere transfrontaliero.

Quasi la metà del territorio nazionale è considerato montagna e pur essendo caratterizzato da notevoli diversità (di ordine geologico, climatico, idrologico, ecologico, storico, antropologico, sociale, economico e istituzionale), esso presenta molte specificità e problemi comuni che lo differenziano dal resto del paese, pertanto tali differenze vanno riconosciute in modo adeguato.

Secondo l'art. 117 della Costituzione Italiana la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Nelle materie di legislazione concorrente⁷ spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Tra le materie di legislazione concorrente troviamo anche quelle relative a istruzione, governo del territorio, valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di

⁷ La **Legislazione concorrente** è la normativa disciplinante una certa materia di competenza sia statale che regionale, contenuta nella Costituzione, art. 117 "Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; [armonizzazione dei bilanci pubblici (14) e] coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato."

credito fondiario e agrario a carattere regionale. Più avanti nel questionario si riportano molteplici esempi.

La Convenzione delle Alpi in Italia ha potuto ispirare gran parte dei principi della legislazione nazionale in materia ambientale e di sviluppo sostenibile, non limitandone l'efficacia al solo territorio incluso nel campo di applicazione della Convenzione. Inoltre, nel partecipare ad altre convenzioni internazionali di cui è parte contraente l'Italia porta sempre più la propria esperienza ed i principi elaborati in Convenzione delle Alpi, di cui è parte contraente.

Per sostenere l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi sono stati svolti molteplici progetti di ricerca e di divulgazione, di cui si riportano alcuni tra i più significativi e/o recenti:

Convegno e “Manifesto di Camaldoli per una nuova centralità della Montagna”; Il

Manifesto è stato promosso dalla Società dei Territorialisti/e (www.societadeiterritorialisti.it). La “commissione montagna” della SdT, attiva dall'incontro di Firenze del 29 gennaio 2019, coordinata da Giuseppe Dematteis e Alberto Magnaghi, è composta da Fabio Baroni, Luisa Bonesio, Aldo Bonomi, Enrico Ciccozzi, Pietro Clemente, Federica Corrado, Dimitri D'Andrea, Luciano De Bonis, Lidia Decandia, Carlo Alberto Gemignani, Marco Giovagnoli, Claudio Greppi, Giampiero Lombardini, Giancarlo Macchi Janica, Anna Marson, Diego Moreno, Daniela Poli, Rossano Pazzagli, Marco Revelli, Andrea Rossi, Massimo Rovai, Antonella Tarpino, Camilla Traldi.

Hanno collaborato all'organizzazione del Convegno: tsm|step Scuola per il Governo del Territorio e del Paesaggio, Dislivelli, Rete Montagna, SISEF, Legambiente, FAI, Symbola, CIPRA Italia, DIDA Unifi, DIST-PoliTo, Mountain Wilderness, UNCEM, Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Convenzione delle Alpi, Unimont - Progetto Italian Mountain Lab, AASTER, IAM-PoliTo, Eurac Research, AGEI, Archivio Osvaldo Piacentini, Comitato Scientifico Centrale CAI - Gruppo Terre Alte, NEMO, Carta dell'Appennino, Centro Studi Valle Imagna, Fondazione Franco Demarchi, Fondazione Nuto Revelli, AISRe, IRES Piemonte, SNAI Comitato Scientifico, Accademia delle Alte Terre, ArIA - Centro di Ricerca per le Aree Interne e gli Appennini – Università del Molise, Unione Comuni Montani del Casentino/Ecomuseo del Casentino, Ecomuseo delle Alpi Apuane, Alleanza mondiale per il paesaggio terrazzato, Fondazione Comelico Dolomiti, Ordine degli Architetti della provincia di Arezzo.

Convegno Stati Generali della Montagna, per individuare le priorità di intervento che la Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia adotterà per la legislatura 2018- 2023. Tolmezzo, 23-24 novembre 2018

Conferenza Internazionale “La Green Economy nella regione appenninica”. In particolare, si considera fondamentale l'esperienza svolta nella regione alpina nel contesto della Convenzione delle Alpi, con la Relazione “La green economy nella regione alpina”, che è stata

presentata in occasione della Conferenza. L'obiettivo è fare il punto su un modello per la green economy in aree complesse e comporre, selezionando metodologie e buone pratiche, una cornice per lo studio di una strategia di sviluppo green nella regione appenninica, coerente con i bisogni locali, integrata a livello istituzionale e in linea con gli obiettivi internazionali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, diminuzione del consumo di suolo, spostamento verso le produzioni bio, protezione della biodiversità, ecc.). Camerino 22-23 maggio 2018

Leggere le Montagne 2017 “Luigi Amedeo di Savoia Duca degli Abruzzi, esploratore e pioniere nell'alpinismo moderno”. L'iniziativa è stata promossa dalla Delegazione Italiana della Convenzione delle Alpi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, dal Museo Nazionale della Montagna e dalla Biblioteca Nazionale CAI, dal Gruppo regionale Abruzzo e dalle sezioni di Avezzano e Torino del CAI, dal Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi e da EURAC Research.

Luigi Amedeo di Savoia, Duca degli Abruzzi (1873-1933) è uno dei personaggi più importanti della storia dell'alpinismo e dell'esplorazione. Nato a Madrid, vissuto per gran parte della sua vita a Torino, si è spento in Somalia, nella colonia agricola da lui creata, e alla quale aveva dedicato gli ultimi anni della sua vita. Protagonista in gioventù di importanti ascensioni alpinistiche, compagno di cordata di straordinari personaggi come il britannico Albert F. Mummery e la guida di Courmayeur Emile Rey, Luigi Amedeo è protagonista di una brillante carriera come ufficiale di Marina durante la Guerra di Libia e la Prima Guerra Mondiale. A renderlo celebre nel mondo, però, sono le sue spedizioni esplorative e alpinistiche al Mount Saint Elias (1897), verso il Polo Nord (1899-1900), sul Ruwenzori (Uganda, 1906), in Karakorum e sul K2 (1909). Accanto agli exploit alpinistici, come il record assoluto di quota, 7498 metri, toccato nel 1909 sul Bride Peak (Chogolisa), compiuti grazie alla presenza di Joseph Pétigax e di altre guide alpine di Courmayeur, le spedizioni del Duca danno contributi importanti alla conoscenza dei luoghi visitati attraverso la cartografia, i programmi di ricerca scientifica e le straordinarie fotografie realizzate da Vittorio Sella. All'introduzione di Paolo Angelini, capo della Delegazione italiana presso la Convenzione delle Alpi, sono seguiti i saluti istituzionali dei Consiglieri Annalisa Cipollone e Domenico Di Bernardino in rappresentanza del Comune di Avezzano, di Giuseppe Di Pangrazio, presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo e di Mario Mazzocca, sottosegretario alla Presidenza della Giunta Regionale dell'Abruzzo. 9 e 11 dicembre 2017 – Avezzano e Torino

Carta di Budoia in occasione della Conferenza Internazionale tematica dell'Associazione “Alleanza nelle Alpi”, il 24 giugno 2017 si è svolto il seminario conclusivo durante il quale è stato proposto ai comuni di sottoscrivere un impegno a favore del clima ed in particolare a farsi parte attiva nell'adozione di strategie di adattamento al cambiamento climatico. Tale documento ha preso il nome di “Carta di Budoia”, dal nome del Comune che ha ospitato la manifestazione e del primo Comune firmatario della stessa.

La sezione italiana della Rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”, nell’ambito di una collaborazione con il Ministero dell’Ambiente italiano e il Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi, ha realizzato una serie di seminari, rivolti principalmente ai comuni membri, sul tema delle linee guida per l’adattamento locale ai cambiamenti climatici.

La Carta di Budoia richiama i documenti e le strategie adottate a livello internazionale, europeo ed alpino. Essa riconosce l'importanza e il potenziale dell'azione volontaria da parte di tutti gli enti non statali ai fini di un'efficace attuazione di misure di adattamento ai cambiamenti climatici e alla creazione di resilienza territoriale in contesti montani.

I comuni alpini con la sottoscrizione della “Carta di Budoia” si impegnano ad attuare misure locali di adattamento ai cambiamenti climatici nell’ambito delle attività di pianificazione di competenza dell’amministrazione comunale, a porre in essere azioni volte a valutare i potenziali rischi e opportunità dei cambiamenti climatici per il territorio comunale, a promuovere il dibattito pubblico e aumentare la consapevolezza di cittadini, residenti e visitatori circa rischi e opportunità connesse ai cambiamenti climatici a livello locale.

Alcuni dei comuni italiani firmatari hanno formalmente assunto un impegno attraverso delibere amministrative per ricercare le modalità più adeguate per attuare misure specifiche di adattamento ai cambiamenti climatici nel loro territorio ed è stato avviato, in alcune occasioni, un dialogo istituzionale tra alcune amministrazioni comunali e i rispettivi governi regionali, come ad esempio in Friuli-Venezia Giulia e in Lombardia.

La sottoscrizione della Carta è aperta ai comuni alpini (membri e non della rete di comuni “Alleanza nelle Alpi”).

- **UNFCCC COP-22 Italian Side event: *Voluntary tools for local adaptation: the potential of river contracts*** L’evento si è tenuto durante la 22^a Conferenza delle Parti (COP22) della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, a cui hanno partecipato 197 delegazioni degli Stati membri, a Marrakech (Marocco) dal 7 al 18 novembre 2016. L'evento collaterale ha permesso di sottolineare l'importanza che tutti i livelli di governo lavorino insieme mirando a raggiungere obiettivi concordati a livello internazionale e, ove possibile, anche più ambiziosi. In ogni caso, è necessaria una governance multilivello che consideri prioritari questi obiettivi globali e possa contribuire a coordinare le azioni svolte ai diversi livelli territoriali e dai diversi portatori di interesse, damezzo di meccanismi decisionali più strutturati.

- **La Rete Alpina SAPA alla Conferenza Nazionale sul Monitoraggio della Biodiversità** Conferenza nazionale “Verso un piano nazionale di monitoraggio della biodiversità. I manuali delle specie e degli habitat di interesse comunitario”, si è proposta come una nuova occasione per presentare l’esperienza della Rete SAPA- Sistema delle Aree protette alpine italiane. La rete SAPA è stata avviata nell’ambito del più ampio Tavolo di coordinamento a supporto della Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi ed istituita con Protocollo d’Intesa firmato nel

2012 tra l'allora presidenza italiana entrante e gli enti territoriali interessati a contribuire all'attuazione della Convenzione delle Alpi. Roma 19-20 ottobre 2016

- International Parks Festival: presentazione del sistema delle aree protette alpine (SAPA)

Il meeting, dedicato alla presentazione della Rete SAPA, si è svolto nell'ambito dell'International Parks Festival e in collaborazione con la Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi.

In tale contesto internazionale, è stato presentato e approfondito il Piano d'Azione 2016-2017 della Rete SAPA, che intende mettere al centro i temi della gestione sostenibile delle risorse delle aree protette come veicolo di sviluppo di una green economy; lo studio di innovativi strumenti di gestione per le aree protette e i relativi strumenti finanziari; l'armonizzazione di indicatori e metodologie per il monitoraggio della biodiversità e in attuazione della rete ecologica; l'uso di banche dati e cartografiche comuni, l'intensificazione dello scambio di esperienze tra le aree protette italiane e altre reti di aree protette, come i network Alpino e Carpatico. Trezzo sull'Adda (MI) Maggio 2016

-Evento "Destination Greenitaly. Modelli di governance dalle Alpi al Mediterraneo"

si è proposto di riflettere sulle opportunità di organizzazione e gestione sostenibile del turismo italiano. L'esperienza della Convenzione delle Alpi in materia di turismo sostenibile, così come innumerevoli esempi da altri paesi europei, saranno d'aiuto per disegnare orizzonti possibili per il turismo green in Italia. L'evento si rivolge ai decisori di tutti i livelli politici, alle organizzazioni e alle associazioni turistiche e ambientaliste e a tutti gli operatori del settore interessati. Il risultato atteso è un documento di sintesi che permetta di contribuire ad un percorso di riorganizzazione e sviluppo del turismo italiano in base ai principi di sostenibilità e competitività, guardando alla governance del sistema e alla potenzialità dei prodotti nelle diverse realtà regionali. Tale documento vorrebbe confluire nel processo di pianificazione partecipata del Piano Nazionale del Turismo di Pietrarsa, offrendo un piccolo contributo alla definizione di alcune priorità strategiche e orizzonti operativi. Villa Celimontana 6-8 luglio 2016

- Parlamento dei giovani della Convenzione delle Alpi, (YPAC)

è stato fondato dalla Scuola internazionale di Innsbruck (AT) (Akademisches Gymnasium Innsbruck) e dalla Convenzione delle Alpi, e la prima sessione ha avuto luogo nel 2006 a Innsbruck. Ogni anno il Parlamento dei Giovani è ospitato da una delle scuole partecipanti all'iniziativa. Gli Istituti coinvolti sono: Akademisches Gymnasium Innsbruck (Austria); Gymnasium Sonthofen (Germania); Karolinen Gymnasium Rosenheim (Germania); Lycée Frison Roche de Chamonix (France); Fachoberschule für Tourismus und Biotechnologie »Marie Curie« Meran (Italia); Liceo G. B. Brocchi - Bassano del Grappa (Italia); Gimnazija in srednja šola Rudolfa Maistra Kamnik (Slovenia); II. gimnazija Maribor (Slovenia); Liechtensteinisches Gymnasium Vaduz (Liechtenstein); Kantonsschule Trogen (Svizzera).

La partecipazione di giovani rappresentanti di Carpazi e Appennini promossa dalla delegazione italiana nel quadro del progetto “Nuove Leve” riunisce i giovani di età compresa fra i 16 e i 19 anni provenienti da differenti regioni degli Stati alpini, i quali si incontrano ed operano come un vero “Parlamento” discutendo su temi d’attualità riguardanti le Alpi. Il Parlamento dei giovani mira a fornire le sue considerazioni sulle strutture parlamentari oltre che ad affrontare tematiche alpine come la difesa del suolo (2018), i cambiamenti climatici (2019) o gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile (2020). Inoltre, opera come una vera e propria piattaforma per lo scambio di conoscenze e la creazione di relazioni fra giovani con differenti background culturali.

- **Nuove forme della cooperazione territoriale: Strumenti di cooperazione: Il caso studio dell’area alpina** seminario promosso dal Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture in collaborazione con il Programma Espon al fine di facilitare e rafforzare la partecipazione degli stakeholder nazionali a programmi di cooperazione territoriale, mettendo a fuoco strumenti e strategie per lo sviluppo sostenibile dei territori urbani e di montagna. Roma, Marzo 2016

- **Workshop “Marketing Forests and Water”** promosso dal Ministero dell’Ambiente - Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi in collaborazione con il Working Party della European Forestry Commission della FAO, ha offerto un contributo al dibattito internazionale, approfondendo gli aspetti macroeconomici, economici e finanziari legati alla gestione delle foreste e delle risorse idriche per la produzione di SE. Roma, Marzo 2016

- **Cambiamenti demografici nelle Alpi: popolazione, occupazione, educazione e servizi. Presentazione della Quinta Relazione sullo Stato delle Alpi.** presentazione della Quinta Relazione sullo Stato delle Alpi sui cambiamenti demografici nell’arco alpino, redatta nell’ambito dell’attuazione del programma della Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi 2013-2014 e recentemente portata alla stampa dal Segretariato Permanente. Attraverso l’analisi dei cambiamenti demografici in corso nelle Alpi e dei principali fenomeni socioeconomici che li influenzano, il documento vuole contribuire all’attuazione della Dichiarazione Popolazione e Cultura, con la quale nel 2006 le Parti Contraenti della Convenzione delle Alpi hanno rimarcato la necessità di preservare la presenza della popolazione nella regione alpina e mantenere le caratteristiche uniche di un ambiente montano antropizzato come quello alpino. Comitato delle Regioni - Bruxelles, Febbraio 2016

- **Giornata Internazionale della Montagna: la Letteratura di Montagna nelle lingue alpine minori.** evento promosso dalla delegazione italiana nell’ambito dell’iniziativa “Leggere le Montagne” della Convenzione delle Alpi che vuole diffondere e far conoscere la letteratura di montagna ponendo l’accento sull’importanza di valorizzare la cultura delle “Genti di Montagna”, nella consapevolezza del ruolo primario che queste svolgono nella salvaguardia e nello sviluppo sostenibile del territorio, anche attraverso la conservazione di quelle tradizioni intese anche come tradizioni letterarie (Dicembre 2015 FAO -Roma, 11 dicembre 2015)

- **UN FCCC COP-21 italian Side event: Partnering with non-state actors for climate change adaptation: which potential in different world regions?**

Tra i tavoli di lavoro tematici organizzati alla Conferenza di Parigi al fianco della COP 21 per approfondire i diversi aspetti legati alle politiche sui cambiamenti climatici, mercoledì 2 Dicembre 2015, la Regione Abruzzo e il Ministero dell'Ambiente hanno promosso il tavolo "Partnering with non-state actors for climate change adaptation: which potential in different world regions?" dedicato alle iniziative degli attori non statali in tema di adattamento ai cambiamenti climatici. Durante la tavola rotonda sono state presentate le attività in corso per l'adattamento locale ai cambiamenti climatici a diversi livelli, con interventi dai rappresentanti delle Istituzioni europee, del Ministero dell'Ambiente italiano, della Regione Abruzzo e la partecipazione di un panel di esperti internazionale. Parigi Dicembre 2015

- **La rete per le Montagne del Mediterraneo, spunti e progetti comuni per lo sviluppo sostenibile delle aree montuose nella regione mediterranea**

promosso dalla Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi, presso il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con UNEP Vienna Segretariato della Convenzione dei Carpazi e Regione Liguria. Obiettivo della riunione, rafforzare una rete di partenariati internazionali e programmare azioni comuni di sviluppo sostenibile nelle aree montane della regione mediterranea, partendo dalle esperienze fatte nell'ambito della Convenzione delle Alpi e della Convenzione dei Carpazi per lo sviluppo della cooperazione montana transfrontaliera. Ventimiglia, Novembre 2015,

- **Le Montagne del Mediterraneo: Cambiamenti climatici, Paesaggio e Biodiversità**

il workshop nasce dalla collaborazione tra il Ministero dell'Ambiente, nella funzione di Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi, UNEP Vienna -Segretariato della Convenzione dei Carpazi, il Cluster Bio-Mediterraneo e l'accademia europea di Bolzano –EURAC, durante l'EXPO 2015 che è stato teatro di un interessante incontro tra i rappresentanti di istituzioni, enti universitari e di ricerca scientifica e soggetti della società civile che si sono dati appuntamento a Milano per discutere di sviluppo sostenibile nelle aree montane del Mediterraneo. Il workshop "Le Montagne del Mediterraneo: Cambiamenti climatici, Paesaggio, Biodiversità", promosso nell'ambito della pluriennale collaborazione tra Alpi e Carpazi per la promozione della cooperazione internazionale tra territori di montagna, ha voluto rilanciare il dialogo per le Montagne del Mediterraneo anche al fine di capitalizzare il lavoro fatto negli anni da altre Istituzioni regionali e internazionali come, ad esempio, l'Unione mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN). Settembre 2015

- **Mountain Week - EXPO 2015: gli eventi organizzati dalla Delegazione Italiana nell'ambito della settimana della montagna promossa dalla Convenzione delle Alpi per EXPO Milano 2015**

Nata nel 2013 su iniziativa del Ministero dell'Ambiente italiano nella sua veste di Presidenza di turno della Convenzione delle Alpi, si svolge in collaborazione con la Convenzione delle Alpi e la Convenzione dei Carpazi – i due Trattati internazionali dedicati alla tutela e allo sviluppo sostenibile di aree montane - con la FAO– Mountain Partnership e

l'UNEP-Vienna: il Programma Ambientale delle Nazioni Unite e con il supporto scientifico di EURAC research e l'assistenza tecnica e organizzativa di Earth Day Italia e altri partner. La "Mountain Week" è un palinsesto di eventi (conferenze, mostre, incontri, etc.) dedicati allo sviluppo sostenibile, all'agricoltura, alle produzioni delle montagne di tutto il mondo, promossi dai Paesi montani e dalle Organizzazioni internazionali che hanno aderito all'iniziativa, che si terranno sia all'interno dei Padiglioni dei Paesi espositori che in altre aree della città di Milano, ma anche nei territori montani. Giugno 2015

- La Convenzione delle Alpi a Lima per presentare le linee guida alpine per l'adattamento locale ai Cambiamenti Climatici Si è svolta a Lima in Perù dal 1 al 12 dicembre la ventesima Conferenza delle Parti della Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (COP20 UNFCCC), momento fondamentale per il futuro ambientale del Pianeta che ha visto le delegazioni di oltre 145 Paesi riunite al fine di individuare le condizioni e un documento di lavoro per un accordo comune che fissi obiettivi nazionali per il contenimento del riscaldamento globale entro i 2 gradi C. Il documento finale approvato dalla Conferenza dovrebbe portare all'adozione, il prossimo anno a Parigi, di un accordo universale e vincolante volto a ridurre le emissioni di CO2 ma anche in grado di intervenire sulle misure di adattamento, secondo modalità da definire. Quest'ultime sono spesso più indicate per contrastare gli impatti locali dei cambiamenti climatici e rafforzare la capacità di resilienza di alcuni territori come quelli montani. Dicembre 2014

Carta di Sarnano: Convegno internazionale "La Convenzione delle Alpi e la Convenzione dei Carpazi: esperienze a confronto. Gli Appennini, una catena montuosa europea", evento supportato dalla Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi nell'ambito delle proprie attività di partenariato montano, che ha avuto come primo esito quello di avviare un dibattito sulla cooperazione montana per l'Appennino. Le sessioni di lavoro del Convegno, grazie al contributo di tanti esperti che da decenni studiano l'Appennino da diverse angolature, hanno permesso di porre un primo tassello per il riconoscimento dell'appartenenza degli Appennini ad un sistema montuoso europeo mettendolo in relazione con catene più note ed internazionali come le Alpi e i Carpazi. Sarnano, il 23 e il 24 aprile 2014

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

B Obblighi generali della Convenzione delle Alpi

I Art. 2, comma 2, lettera a della CA - Obblighi generali nell'ambito del settore popolazione e cultura

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera a della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi:

a) Popolazione e cultura – al fine di rispettare, conservare e promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali e assicurarne le risorse vitali di base, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente, nonché al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera a della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Di seguito si riportano a titolo di esempio (e non esaustive) le principali iniziative e provvedimenti normativi degli ultimi 10 anni in aggiunta a quanto già dichiarato nella precedente verifica del 2009.

NORMATIVA NAZIONALE

- **Legge 6 ottobre 2017, n. 158 Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni**, prevede *“misure in favore dei residenti nei piccoli comuni e delle attività produttive ivi insediate, con particolare riferimento al sistema dei servizi essenziali, al fine di contrastarne lo spopolamento e di incentivare l'afflusso turistico”* (art. 1, comma 1).

Motivazione dell'intervento legislativo è lo sviluppo economico, sociale, ambientale e culturale dei piccoli comuni, per radicarvi l'insediamento della popolazione, in aree in cui *«l'insediamento nei piccoli comuni costituisce una risorsa a presidio del territorio, soprattutto per le attività di contrasto del dissesto idrogeologico e per le attività di piccola e diffusa manutenzione e tutela dei beni comuni»*

Sono previsti interventi anche per i territori montani; i piccoli comuni possono beneficiare di un apposito fondo se rientrano in una delle tipologie elencate (disagio insediativo, unioni di comuni montani, comuni rientranti nelle aree periferiche e ultra-periferiche della Strategia Nazionale Aree Interne).

Finalità della legge: sostegno dello sviluppo sostenibile, economico, sociale, ambientale e culturale; promozione dell'equilibrio demografico; tutela e valorizzazione del patrimonio naturale, rurale, storico-culturale e architettonico; sistema dei servizi essenziali

La legge sui piccoli comuni, con specifico riferimento alle aree rurali e montane, prevede:

- la predisposizione di un Piano per l'istruzione, per il collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, l'informatizzazione e la progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative;

- l'inserimento, nell'ambito del Piano Generale Trasporti e Logistica e nei Documenti Pluriennali di Pianificazione, di apposite azioni per il miglioramento delle reti infrastrutturali, il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, e tra questi e i comuni capoluogo di provincia e regione.

Legge 482/99 Lingue di minoranza. *Progetto sulla valorizzazione delle lingue minoranze linguistiche*

Al MIUR è affidata la gestione del piano dei finanziamenti relativi alla tutela e valorizzazione delle lingue di minoranza. Ogni anno prima dell'inizio delle attività scolastiche, con apposita circolare, vengono resi noti alle scuole i criteri per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, ai sensi dell'art. 5 della Legge 482 e le modalità per attuarne il monitoraggio.

Piano di interventi e finanziamenti per la realizzazione dei progetti biennio 2016-2018

Rispetto alla presentazione dei progetti nel campo delle lingue di minoranza, il MIUR promuove e supporta le iniziative progettuali elaborate dalle scuole, incentivando la collaborazione tra reti di scuole. A tal fine, annualmente pubblica i Piani di intervento e di finanziamento per realizzare progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti a una minoranza linguistica. Gli istituti del primo ciclo (comprendendo anche la scuola dell'infanzia) situati in "ambiti territoriali e sub-comunali delimitati in cui si applicano le disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche storiche" sono invitati a presentare percorsi progettuali in rete per un biennio.

Il Ministero fornisce specifiche indicazioni per includere e valorizzare una fattiva cooperazione in rete delle scuole coinvolte in ciascun progetto. Per garantire la continuità di ogni proposta progettuale si richiede un'articolazione biennale, con monitoraggio in itinere e a conclusione del biennio.

I progetti vengono valutati in base ai seguenti criteri:

- insegnamento in orario curricolare della lingua minoritaria attuato da parte dei docenti della scuola, con idonee competenze linguistiche;
- utilizzo del metodo integrato di didattica veicolare che, garantendo il raggiungimento dei traguardi di sviluppo delle competenze a tutti gli alunni, si avvalga della metodologia CLIL;

- produzione di materiali multimediali pedagogici e didattici trasferibili, anche con approccio ludico. La trasferibilità va intesa, non solo come diffusività del prodotto ma soprattutto come innovazione metodologica e innovatività dei processi;
- collaborazione plurilingue al fine di stimolare uno scambio tra realtà linguistiche e culturali diverse presenti in uno stesso territorio o in territori diversi;
- verifica delle competenze e valutazione delle abilità, capacità e conoscenze acquisite, tramite l'utilizzo di modelli come griglie, schede, diari di classe o di bordo, facilmente utilizzabili e trasferibili ad altri contesti minoritari;
- collaborazione in rete e rappresentatività nel territorio attraverso un'ampia e consapevole sinergia con gli Enti locali, attestata da protocolli d'intesa o convenzioni con istituzioni, associazioni, centri di ricerca, università;
- produzione di musiche, suoni e canti che caratterizzano le nostre lingue di minoranza.

Annualmente vengono fornite, con nota del MIUR, indicazioni per la presentazione dei progetti relativi a un biennio. I progetti sono valutati da un apposito Gruppo di lavoro costituito con decreto del Direttore Generale. L'attuale Gruppo di lavoro è stato costituito con decreto del Direttore Generale 700 del 9 luglio 2015.

La **legge n. 221 del 28 dicembre 2015**, collegata alla legge di stabilità 2016, ha introdotto nell'ordinamento italiano numerose "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali" Tra queste, l'art. 72 dedicato alla predisposizione di una "**Strategia nazionale delle Green community**", si dimostra di particolare attenzione per le aree rurali e montane.

Tale articolo prevede, infatti, che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata (art. 8, d.lgs. n. 281/1997) – promuova la predisposizione della Strategia nazionale delle Green community.

La Strategia ha come scopo principale quello di potenziare il valore dei territori rurali e di montagna che «intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane», attraverso l'elaborazione di un piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico e, in particolare, nei seguenti campi:

a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;

- b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
- d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
- e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- h) integrazione dei servizi di mobilità;
- i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

La Strategia, dunque, in linea con lo spirito della green economy e, dunque, col superamento della tradizionale contrapposizione tra esigenze della produzione e tutela ambientale, dovrebbe offrire un quadro di riferimento per quelle Comunità rurali e montane che vogliano puntare alla valorizzazione dei propri territori attraverso l'utilizzo sostenibile del capitale naturale di cui dispongono (in primo luogo, acqua, boschi, paesaggio) e la realizzazione di modelli di produzione e consumo innovativi e sostenibili in determinati settori (energia, trasporti, rifiuti, ecc.).

La norma, tra l'altro, col riferimento al «nuovo rapporto sussidiario e di scambio» con le comunità urbane e metropolitane sembrerebbe aprire alla possibilità di un rapporto di tipo «compensativo» in favore delle Comunità rurali e di montagna che, occupandosi della conservazione delle risorse naturali presenti nei propri territori, svolgono tutta una serie di servizi ecosistemici in favore dell'intera collettività. Basti pensare, come esempio, al bosco e a come la sua corretta gestione produca numerosi servizi ambientali a vantaggio della società intera: la fissazione del carbonio, la protezione del suolo, la regolazione del ciclo dell'acqua, la conservazione del paesaggio e della biodiversità. E non sembra un caso il fatto che l'art. 70 della stessa legge ha attribuito al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi che introducano un sistema di pagamento dei sistemi ecosistemici e ambientali (Psea).

Quanto alla realizzazione della Strategia sul territorio, l'art. 72 prevede che siano le Regioni e le Province autonome a poter individuare, con legge, i tempi, le risorse e le modalità di implementazione della stessa, mentre spetta alle Unioni di comuni e alle Unioni di comuni montani, sulla base di tali leggi, promuoverne l'attuazione concreta sui territori. Sebbene la norma faccia riferimento solo alle Unioni di comuni, verosimilmente anche le Province saranno coinvolte nella Strategia nazionale, dal momento che la legge n. 56/2014 ha conservato in capo a questi nuovi enti di area vasta anche funzioni fondamentali di rilievo per l'attuazione della stessa, come

la “tutela e valorizzazione dell’ambiente” e la “pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale” (art. 85).

- **Strategia Nazionale per le Aree Interne**, definita dall’art. 1, commi 13-17, della **legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di stabilità 2014)**.

Tale Strategia Nazionale mira ad intervenire sui territori fragili, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi, che però coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione. .

Vengono previsti investimenti sulla promozione e sulla tutela della ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzandone le risorse naturali e culturali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità.

Le aree selezionate dalla SNAI sono settantadue; ne fanno parte complessivamente 1077 comuni per circa 2.072.718 abitanti.

Fondo per le Aree Interne. Le risorse finanziarie derivano dai fondi europei gestiti dalle Regioni, ma anche dalle leggi di stabilità. La legge di stabilità 2016 per il triennio 2016 – 2018, ha destinato 10 milioni di euro per l’intervento sulla cittadinanza.

Tale intervento ha permesso di sviluppare nuove modalità di governance locale multilivello volte ad affrontare, attraverso l’adozione di un approccio integrato orientato alla promozione e allo sviluppo locale, le sfide demografiche e dare risposta ai bisogni di territori caratterizzati da importanti svantaggi di natura geografica o demografica.

La strategia interessa territori fragili, che coprono complessivamente il 60% dell’intera superficie del territorio nazionale, il 52% dei Comuni ed il 22% della popolazione, distanti dai centri principali di offerta dei servizi essenziali e troppo spesso abbandonati a loro stessi.

Su tali luoghi la Strategia nazionale punta ad intervenire, investendo sulla promozione e sulla tutela della ricchezza del territorio e delle comunità locali, valorizzandone le risorse naturali e culturali, creando nuovi circuiti occupazionali e nuove opportunità; in definitiva contrastandone l’“emorragia demografica”.

Le aree selezionate dalla SNAI sono settantadue; ne fanno parte complessivamente 1077 comuni per circa 2.072.718 abitanti

- **Finanziamenti a carico del Fondo integrativo per i comuni montani**, istituito dall’art. 1, commi 319- 321, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); **Fondo integrativo per comuni montani** istituito dalla legge stabilità 2013 (legge, n. 228/2012) destinato ai soli comuni classificati interamente montani (con esclusione dei capoluoghi di Provincia). Il Fondo ha avuto una dotazione di 1 milione di euro per il 2013 e di 5 milioni di euro per gli anni successivi, da destinare a progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario e che non possono riferirsi ad attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati.

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione quale elemento di novità nell'ambito dell'istruzione secondaria superiore, innanzitutto, ha attivato nell'ambito territoriale montano il **Polo tecnico professionale dell'economia della montagna** facente capo all'Istituto scolastico F. Solari di Tolmezzo, che punta alla creazione di una rete tra scuole, enti di formazione, imprese ed enti di ricerca e innovazione per lo sviluppo dell'occupazione nelle aree montane, attraverso la creazione di percorsi formativi maggiormente in linea con le possibilità di sbocco professionale ed anche incentivando una nuova imprenditorialità nei settori strategici dell'area montana (quali a d esempio: foresta/legno, agroalimentare, turismo; arredo e bioedilizia, energia e sostenibilità ambientale). Le operazioni del Polo tecnico professionale "Economia della Montagna" sono sostenute dalla Regione attraverso il Fondo Sociale Europeo, che supporterà le fasi di avvio e di rafforzamento della rete e favorisce la continuità didattica e un raccordo più puntuale con il mondo del lavoro e della ricerca scientifica.

Con il **"Piano di interventi per lo sviluppo dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche statali e paritarie"** la Regione sostiene poi l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche e l'integrazione di queste ultime con i soggetti del territorio. Il Piano trova la sua realizzazione attraverso tre Bandi ("Progetti per l'arricchimento dell'offerta formativa delle istituzioni scolastiche – POF", "Insegnamento delle lingue e culture delle minoranze linguistiche storiche", "Progetti speciali") nei quali viene chiesto alle scuole di progettare e realizzare degli interventi relativi a precise Aree tematiche di interesse dell'Amministrazione Regionale. In questo contesto, per l'area montana vi è un aspetto culturale importante rappresentato dalla forte presenza di minoranze linguistiche (friulano, tedesco e sloveno). Inoltre nei bandi per l'arricchimento dell'offerta formativa si prevede un criterio di riparto che ha particolare riguardo alle istituzioni scolastiche ammesse a finanziamento aventi sede legale in territorio montano od in Comune con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti. L'istruzione, sia scolastica che professionale, è oggetto di diverse azioni dei progetti d'area definiti in attuazione della Strategia nazionale per le aree interne.

Contestualmente alla definizione dei contenuti dei suddetti progetti d'area si sono avviate con fondi regionali iniziative rispondenti alle medesime finalità per aree che non potevano beneficiare della strategia nazionale, pur avendone i requisiti territoriali, con riferimento ai servizi. Dei servizi considerati dalla strategia, i progetti definiti con le risorse regionali riguardano prevalentemente la scuola con interventi quali:

- adeguamento dei plessi scolastici ad esigenze particolari (connessioni digitali, locali per il servizio di mensa, palestre per l'attività motoria, ecc.);
- acquisto di dotazioni didattiche (in particolare, informatiche), attrezzature e arredi;

- trasporto scolastico (acquisto di scuolabus e razionalizzazione, miglioramento o estensione del servizio);
- potenziamento e integrazione dell'offerta formativa;
- realizzazione di attività integrative in tempo non scolastico;
- prolungamento dell'apertura delle scuole (pre e post accoglienza scolastica).

Nello specifico, le iniziative sono state due:

- **L.R. 20/2015**, art. 2, commi 46-50 - Programma di interventi rispondenti alla finalità della Strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne nella zona omogenea montana del Torre, Natisone e Collio di cui alla legge regionale 33/2002, limitatamente ai Comuni ricadenti (anche solo parzialmente) nella zona di svantaggio socio - economico "C" di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 3303 del 2000, € 1.260.000;
- **L.R. 45/2017**, art. 2, commi 48-51. Finanziamento straordinario all'UTI delle Valli e Dolomiti friulane per un programma di interventi di miglioramento dei servizi di trasporto, sanità e istruzione in favore dei Comuni dell'Unione non rientranti nella strategia delle aree interne, € 450.000.

LIGURIA

- Legge regionale 11 maggio 2009, n. 18 Sistema educativo regionale di istruzione, formazione e orientamento. Tale legge prevede anche l'Art. 13 su **Sostegno alle scuole di montagna**:

“1. La Regione individua come scuole di montagna i plessi scolastici di scuola dell'infanzia, primaria o secondaria di primo grado ubicati nei Comuni di cui al Titolo IV della L.R. 24/2008 ovvero appartenenti agli ambiti montani definiti dall'allegato "A" della L.R. 24/2008.

2. La Regione individua, nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni definiti dallo Stato, i criteri specifici per l'offerta formativa delle scuole di montagna e fissa i parametri minimi per il mantenimento del servizio fra i criteri del Piano di dimensionamento della rete scolastica di cui all'articolo 57.

3. La Regione può identificare, anche sulla base di specifiche intese con le articolazioni territoriali del MIUR, quote di organico del personale della scuola da destinare al funzionamento delle scuole di montagna.

4. La Regione sostiene specifici progetti promossi dalle ISA per ottimizzare il servizio scolastico nelle scuole di montagna anche attraverso l'uso di tecnologie e di strategie didattiche ed organizzative innovative, utilizzando a tal fine sia le quote di flessibilità dell'orario scolastico disponibili sia articolazioni particolari del calendario scolastico.

5. La Regione promuove le iniziative che migliorano la qualità dell'offerta formativa anche attraverso la gestione associata di determinati servizi scolastici.”

LOMBARDIA

Legge Regionale 7 ottobre 2016 , n. 25 Politiche regionali in materia culturale - Riordino normativo. La presente legge disciplina gli interventi e le attività inerenti alla valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia, alla promozione e organizzazione di attività culturali e dello spettacolo con particolare riferimento a:

- a) beni culturali di interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico, documentario e bibliografico;
- b) espressioni dell'eredità culturale e del patrimonio culturale immateriale, con particolare riguardo al patrimonio culturale immateriale riconosciuto dall'UNESCO;
- c) istituti e luoghi della cultura e loro articolazioni in circuiti, sistemi e reti quali: biblioteche, archivi, musei, ecomusei, aree e parchi archeologici, complessi monumentali;
- d) siti inclusi nella lista del patrimonio mondiale dell'umanità dell'UNESCO;
- e) itinerari e percorsi culturali;
- f) attività tecnologica, scientifica e di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Lombardia;
- g) patrimonio linguistico;
- h) attività culturali ed espositive, eventi, spettacolo dal vivo, cinema e audiovisivi, sale dello spettacolo

Legge Regionale 8 luglio 2015 , n. 19 Riforma del sistema delle autonomie della Regione e disposizioni per il riconoscimento della specificità dei territori montani in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni)

Legge Regionale 5 ottobre 2015 , n. 30 Qualità, innovazione ed internazionalizzazione nei sistemi di istruzione, formazione e lavoro in Lombardia. Modifiche alle L.R.. 19/2007 sul sistema di istruzione e formazione e 22/2006 sul mercato del lavoro

PIEMONTE

Legge regionale n. 6 del 01 marzo 2019 Nuove norme in materia di politiche giovanili.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto delle disposizioni nazionali ed europee in materia di politiche giovanili, riconosce le giovani generazioni come ricchezza del territorio e come risorsa fondamentale della comunità.

Legge regionale n. 11 del 01 agosto 2018 Disposizioni coordinate in materia di cultura.

La Regione riconosce e considera la cultura, in tutti i suoi aspetti, generi e manifestazioni, come valore essenziale e strumento fondamentale di crescita umana, di libera espressione, mezzo di promozione ed educazione sociale, di comunicazione, di insostituibile valore sociale e formativo, in particolare per le giovani generazioni, e quale fattore di sviluppo economico e sociale del territorio e delle comunità che lo abitano.

Legge regionale n. 25 del 05 dicembre 2016 "Disposizioni relative agli indirizzi per l'attuazione degli interventi per il diritto allo studio. Modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 (Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)."

Legge regionale n. 17 del 11 novembre 2014 "Ulteriori modifiche alla legge regionale 28 dicembre 2007, n. 28 **Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa**"

Legge regionale n. 10 del 29 settembre 2014 "Ulteriori modifiche di adeguamento normativo alla legge regionale 18 marzo 1992, n. 16 **Diritto allo studio universitario**".

Legge regionale n. 14 del 18 dicembre 2012 "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 28 settembre 2012 n. 11 (Disposizioni organiche in materia di enti locali). Modifiche alla legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (**Testo unico delle leggi sulla montagna**)"

TRENTINO ALTO ADIGE

LEGGE COSTITUZIONALE del 4 dicembre 2017, n. 1 **Modifiche allo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige/Südtirol in materia di tutela della minoranza linguistica ladina**

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 13 ottobre 2017 n. 13, Modificazioni della legge provinciale sulle attività culturali 2007, della legge provinciale sui beni culturali 2003 e di disposizioni connesse.

Legge Provinciale del 11 novembre 2015, n. 17 Agevolazioni fiscali in materia di promozione di attività culturali del Trentino, di valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio trentino

Legge Provinciale del 17 giugno 2015, n. 12 Disposizioni in materia di scuole musicali: sostituzione dell'articolo 19 della legge provinciale sulle attività culturali 2007 e integrazione della legge provinciale sulla scuola 2006

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale del 24 settembre 2019, n. 8 Modifiche di leggi provinciali in materia di enti locali, assistenza scolastica, istruzione, scuole per l'infanzia, pubblico spettacolo, ordinamento degli uffici e personale, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, utilizzazione di acque pubbliche, urbanistica, caccia e pesca, risparmio energetico, igiene e sanità, politiche sociali, lavoro, artigianato, esercizi pubblici, commercio, cave e torbiere, economia, ricerca e innovazione,

guide alpine, espropriazione per pubblica utilità, rimborso di spese giudiziarie, legali e peritali, appalti pubblici, finanze e bilancio.

Legge Provinciale del 6 luglio 2017, n. 8 Modifiche di leggi provinciali in materia di cultura, procedimento amministrativo, ordinamento degli uffici e personale, istruzione, enti locali, agricoltura, tutela del paesaggio e dell'ambiente, foreste e caccia, sanità, politiche sociali, edilizia abitativa agevolata, apprendistato, trasporti, artigianato, turismo e industria alberghiera, rifugi alpini, commercio, appalti pubblici e altre disposizioni

Legge Provinciale del 27 luglio 2016, n. 9 Ripubblicazione nella lingua ladina (idioma della Val Gardena) "Landeskulturgesetz - Lege provinziela per l'ativiteies cultureles - Legge provinciale per le attività culturali"

VALLE D'AOSTA

Legge regionale 3 agosto 2016, n. 18 Disposizioni per l'armonizzazione della legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti), con l'ordinamento scolastico della Valle d'Aosta.

Legge regionale 18 luglio 2012, n. 22 Interventi regionali in materia di promozione e sviluppo della formazione e cultura musicale in Valle d'Aosta e di valorizzazione e divulgazione del patrimonio musicale tradizionale. Modificazioni alla legge regionale 17 marzo 1992, n. 8.

VENETO

Legge Regionale del 16 maggio 2019 n. 17 Legge per la cultura

Legge Regionale del 08 Agosto 2014 N. 25 Interventi a favore dei territori montani e conferimento di forme e condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla provincia di Belluno in attuazione dell'articolo 15 dello Statuto del Veneto

Legge Regionale del 28 novembre 2014n. 39 Modifiche alla legge regionale 7 aprile 1998, n. 8 "Norme per l'attuazione del diritto allo studio universitario" e successive modificazioni.

Legge Regionale del 28 giugno 2013 n. 15 Modifiche della legge regionale 18 giugno 1996, n. 15 "Istituzione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario, adeguamento degli importi delle borse di studio regionali e determinazione dei limiti di reddito" e successive modificazioni.

Legge Regionale del 27 aprile 2012 n. 16 "Modifica alla legge regionale 2 aprile 1985, n. 31 "norme e interventi per agevolare i compiti educativi delle famiglie e per rendere effettivo il diritto allo studio" e successive modificazioni"

2. Quali misure vengono adottate al fine di rispettare, conservare e/o promuovere l'identità culturale e sociale delle popolazioni locali alpine?

le principali iniziative e provvedimenti normativi degli ultimi 10 anni in addizione a quanto già dichiarato nella precedente verifica del 2009.

Al Ministero dell'Istruzione Università Ricerca è affidata la gestione del piano dei finanziamenti relativi alla tutela e valorizzazione delle lingue di minoranza. Ogni anno prima dell'inizio delle attività scolastiche, con apposita circolare, vengono resi noti alle scuole i criteri per la realizzazione di progetti nazionali e locali nel campo dello studio delle lingue e delle tradizioni culturali appartenenti alle minoranze linguistiche storiche, ai sensi dell'art. 5 della Legge 482 e le modalità per attuarne il monitoraggio.

Sempre a livello nazionale la Legge sui piccoli comuni contiene uno specifico riferimento alle aree rurali e montane, la legge prevede

- la predisposizione di un Piano per l'istruzione, per il collegamento dei plessi scolastici ubicati in tali aree, l'informatizzazione e la progressiva digitalizzazione delle attività didattiche e amministrative
- l'inserimento, nell'ambito del Piano Generale Trasporti e Logistica e nei Documenti Pluriennali di Pianificazione, di apposite azioni per il miglioramento delle reti infrastrutturali, il coordinamento tra i servizi, pubblici e privati, finalizzati al collegamento tra i comuni delle aree rurali e montane, e tra questi e i comuni capoluogo di provincia e regione

Anche le Regioni si muovono su questa linea, ad esempio il **Friuli Venezia Giulia** elabora le *"Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa"*, al cui interno vengono declinati alcuni principi quali l'uguaglianza per tutti i cittadini all'accesso alle diverse opportunità formative, l'armonizzazione delle esigenze di crescita della persona con le necessità e le strategie di sviluppo socio-economico, nel rispetto della storia e della cultura del territorio di riferimento, ma soprattutto l'esigenza di contenere lo spopolamento in atto in alcuni territori della regione. A tale fine si prevedono ancora per le aree montane parametri numerici più bassi per quanto concerne la costituzione di un'autonomia scolastica (400 alunni rispetto alle 600 unità minime) ed il mantenimento dei plessi scolastici (ad es. 20 bambini nella scuola dell'infanzia rispetto a 30) e stabilendo quale criterio di preferenza per l'avvio di un nuovo indirizzo di studi che lo stesso non venga attivato nei capoluoghi di provincia. L'esistenza di autonomie scolastiche con un numero inferiore a 400 studenti dovrà essere motivata da una scarsa densità demografica del bacino territoriale di riferimento o dall'esistenza di condizioni particolari

di isolamento (ad esempio presenza di scarsi collegamenti con mezzi di trasporto pubblici). Inoltre è notevole la presenza di strutture culturali che pure la Regione FVG sostiene finanziariamente. In particolare, un cenno meritano i musei (Civico Museo Archeologico “Iulium Carnicum” di Zuglio, Museo Carnico delle Arti Popolari "Michele Gortani" di Tolmezzo, Palazzo Veneziano di Malborghetto, Museo dell'Arte Fabbile e delle Coltellerie di Maniago, Galleria d'Arte Moderna “Enrico De Cillia” di Treppo Carnico, ecc.), tra cui vanno annoverati anche gli ecomusei (cinque in area montana).

Altro esempio di conservazione e promozione culturale e sociale delle popolazioni alpine è la fondazione del centro Universitario d'Eccellenza “**Università della Montagna**”, un innovativo centro di formazione e di ricerca, specializzato nello studio e nell'analisi delle complessità del territorio montano, che nasce da un lungo percorso frutto della collaborazione tra gli enti territoriali (Comune di Edolo, Consorzio dei Comuni B.I.M. di Valle Camonica, Provincia di Brescia, Unione dei Comuni Alpi Orobie Bresciane e Comunità Montana di Valle Camonica) e l'Università degli Studi di Milano.

L'Università della Montagna ha sede nel cuore della catena alpina, in Valle Camonica, ad Edolo in provincia di Brescia: un piccolo comune montano con meno di 5.000 abitanti. Qui è attivo dal 1996 il corso di laurea dell'Università degli Studi di Milano, in “Valorizzazione e tutela dell'ambiente e del territorio montano” che ha saputo nel tempo raccogliere il consenso e la collaborazione dei più importanti organismi ed enti competenti sulle specificità montane. Sempre a Edolo è nato, nel 2006, il “Centro di Studi Applicati per la Gestione Sostenibile e la Difesa della Montagna (Ge.S.Di.Mont.)” dell'Università degli Studi di Milano, con il compito di coordinare e sviluppare attività di ricerca scientifica applicata inerente al territorio montano nel suo insieme.

3. Quali misure vengono adottate al fine di assicurare le risorse vitali di base delle popolazioni locali alpine, in particolare gli insediamenti e lo sviluppo economico compatibili con l'ambiente?

In tutto il territorio nazionale si prevedono progetti d'area della Strategia Nazionale per le Aree Interne (**SNAI Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016**) e Strategie di Sviluppo Locale della misura 19- Sviluppo locale LEADER del PSR 2014-2020. Quest'ultimo si basa sullo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development, CLLD) denominato L.E.A.D.E.R. che è lo strumento più importante e innovativo delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali. Le strategie e i progetti d'area sono elaborati ed approvati dalle Regioni.

Ad esempio, nella **Provincia Autonoma di Bolzano** la Misura 19 contribuisce alla Priorità 6 "*Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali*", relativamente alla Focus Area 6b "*Stimolare lo sviluppo locale nelle aree rurali*". Al tempo stesso, la misura assume carattere trasversale e contribuirà anche al perseguimento di altre FA in funzione delle diverse strategie di sviluppo locale proposte dai GAL.

Anche la **Regione Lombardia** attraverso la misura 19 ha inteso favorire la costituzione e il rafforzamento dei partenariati locali, capaci di implementare piani e progetti integrati di sviluppo socioeconomico e territoriale, costruiti intorno a temi legati alle identità, ai valori, ai bisogni delle imprese e delle persone e alle risorse di ogni territorio, che vedano la partecipazione degli attori locali, in grado di dare un contributo allo sviluppo equilibrato e sostenibile di ogni territorio.

La Lombardia ha inoltre attivato il percorso *Montagna Futuro* (nella figura del Sottosegretario alle Politiche per la Montagna e alla Macroregione alpina (EUSALP) Ugo Parolo), in collaborazione con ERSAF, per la formulazione delle Linee Guida per il nuovo *Piano della Montagna di Regione Lombardia*.

Con un approccio innovativo, di confronto e dialogo rispetto ai valori e alle criticità di questo articolato contesto, MontagnaFuturo si propone di guardare al territorio in un'ottica sistemica con l'obiettivo di fare sintesi tra le molte e differenti dinamiche sociali, economiche e territoriali che animano la montagna.

L'obiettivo è quello di sostenere azioni interdisciplinari, coerenti con le peculiarità territoriali, per fare sinergia tra gli stakeholders, a favore di tutti coloro che qui vivono, studiano e lavorano, con un occhio di riguardo alle nuove generazioni.

Il percorso di MontagnaFuturo prevede una serie di eventi e approfondimenti tematici, su questi temi:

- Servizi e comunità locali: vivere la montagna
- Attrattività e turismo: la montagna al centro
- Giovani e start up d'impresa: il futuro della montagna

- Ambiente e natura: motore per lo sviluppo della montagna
- Governance e comunità: una rete per la montagna

Gli esiti del percorso sono stati presentati in occasione dell'evento finale di MontagnaFuturo, che si è tenuto il 22 novembre 2017 a Milano.

Nel **Friuli-Venezia Giulia**, la legge regionale 25/2016 (art. 2, commi 56-62) prevede finanziamenti a cooperative e associazioni che svolgono la propria attività tramite una o più unità locali situate nei Comuni montani inseriti nella zona di svantaggio socioeconomica C o, a condizione che comprendano centri abitati in zona C, nella zona di svantaggio socioeconomico B individuate dalla Giunta regionale con la deliberazione n. 3303 del 2000.

L'attività finanziata consiste nella attuazione di progetti triennali per finalità di:

- inclusione sociale e lavorativa;
- fornitura di servizi di prossimità;
- organizzazione di iniziative di vicinato o di volontariato;
- manutenzione e valorizzazione degli edifici e dei borghi, nonché dell'ambiente naturale circostante;
- mantenimento dell'uso agricolo non professionale dei piccoli appezzamenti limitrofi alle abitazioni e ai centri abitati.

In **Valle d'Aosta** è stato elaborato il progetto '**MisMi**' (**Modello integrato di salute per una montagna inclusiva**) che ha come obiettivo favorire lo sviluppo di servizi socio-sanitari per la lotta contro lo spopolamento delle aree montane e rurali. Il progetto si sviluppa nell'ambito del Programma Interreg V-A Italia-Francia 'Alcotra'. Ente capofila è l'Usl della Valle d'Aosta mentre il Comune di Aosta, in qualità di ente capofila del Piano di Zona, partner progettuale, coordina l'azione denominata 'Wp3-Servizi di prossimità reti sociali e sanitarie' con l'obiettivo di *“rendere i territori maggiormente rispondenti ai bisogni e alle istanze dei propri abitanti, prevenendo il disagio e rafforzando la coesione e l'inclusione sociale”*.

Gli attori del progetto MisMi sono gli animatori di comunità e gli infermieri di famiglia e di comunità che opereranno nei distretti di Morgex e Aosta. Altri partner: l'Istituto Superiore Mario Boella, l'Institut Formation Recherche Medicine de Montagne (Ifremmont), le Centre Hospitalier Intercommunal Albertville-Moutiers, le Centre Intercommunal Action Sociale Versant d'Aime e l'Ehpad Bozel.

Nel novembre 2019 si è svolto ad Aosta, presso la sede del Celva (Consorzio degli Enti Locali della Valle d'Aosta), il primo evento di restituzione dei risultati di medio termine del progetto **AdaPT Mont-Blanc**. Quest'ultimo è un progetto strategico dell'Espace Mont-Blanc, rientra tra le priorità definite dalla Stratégie d'avenir du Massif du Mont-Blanc ed è finanziato nell'ambito del Programma europeo di cooperazione territoriale **Alcotra Italia-Francia 2014-2020**.

L'obiettivo generale del progetto è sviluppare strumenti di pianificazione e gestione territoriale per l'adattamento ai cambiamenti climatici che possano essere integrati e adottati dalle istituzioni pubbliche dell'Espace Mont-Blanc ai diversi livelli (locale, regionale), attraverso un percorso partecipato e un approccio intersettoriale.

La conferenza, organizzata dal partenariato valdostano del progetto, ha visto la partecipazione di numerosi amministratori locali della Valle d'Aosta oltre a diversi tecnici e professionisti operanti sul territorio. Soggetti in larga parte già coinvolti nel processo partecipativo di AdaPT Mont-Blanc svoltosi a cavallo tra il 2018 e il 2019 con il coinvolgimento di oltre 200 persone sui tre versanti della frontiera.

Nel corso dell'evento sono stati presentati gli scenari climatici aggiornati per l'area di cooperazione, l'Osservatorio del Monte Bianco, le azioni e le raccomandazioni risultanti dal processo partecipativo e le soluzioni operative, in corso di definizione, per l'adattamento della pianificazione territoriale ai cambiamenti climatici.

Per l'occasione è stata inoltre presentata dai rappresentanti della delegazione italiana in Convenzione delle Alpi la “Carta di Budoia”, dichiarazione volontaria di impegno all'attuazione di misure di adattamento locale ai cambiamenti climatici nei territori alpini elaborata nel quadro della Convenzione delle Alpi, con sottoscrizione della Carta da parte dei primi 19 Comuni valdostani. (sull'argomento Carta di Budoia vedasi la risposta alla domanda n. 6 di 1. Parte generale- A. Informazioni Generali)

La Regione **Piemonte** ha previsto una serie di “Azioni per la montagna”, ovvero interventi finalizzati alla crescita e allo sviluppo dell'area montana piemontese attraverso la realizzazione di una pluralità di azioni volte a valorizzare le esperienze, a salvaguardare, a tutelare e a mantenere i servizi essenziali per le popolazioni residenti. Oltre al consolidato sostegno per la tutela delle scuole di montagna, gli interventi della Regione hanno diversi ambiti di azione, come ad esempio i contributi per il trasporto studenti, i contributi a sostegno di eventi e manifestazioni che promuovano il territorio montano in ambito culturale, turistico e sportivo, i contributi per interventi di manutenzione ordinaria di infrastrutture per la pratica di attività outdoor. Ad esempio la Legge Regionale 14/2019. Interventi a favore dei plessi scolastici montani : una delle finalità dell'**Assessorato per lo Sviluppo della Montagna** è quella di attivare l'indirizzo, la programmazione e il coordinamento degli interventi mirati a stimolare ed incentivare la realtà socioeconomica e produttiva delle zone di montagna. Per raggiungere tale obiettivo diventa fondamentale il mantenimento e lo sviluppo dei servizi essenziali resi alla popolazione residente, in assenza dei quali non è immaginabile poter assicurare la permanenza delle comunità. Nelle aree a domanda debole, infatti, una riduzione nell'offerta dei servizi resi determina necessariamente un'ulteriore diminuzione della domanda, poiché venendo a mancare i servizi essenziali, la popolazione sceglie di trasferirsi altrove.

In particolare, il venir meno dei presidi scolastici, accresce i disagi dei bambini e delle famiglie residenti, fino a costringerli a spostarsi a valle.

La Regione Piemonte ha organizzato, nel 1998, un primo **Osservatorio sulla condizione delle scuole di montagna**, in collaborazione con le Comunità Montane e gli Istituti scolastici, ed ha destinato dei contributi straordinari alle iniziative volte a trovare soluzioni per le situazioni di maggiore sofferenza.

Nel 2001 è iniziata la collaborazione fra la Regione Piemonte e l'allora Sovrintendenza Regionale agli studi per evitare la chiusura di alcuni plessi scolastici in condizione di particolare criticità.

Nel maggio 2003 è stato siglato, tra l'Assessorato alla Montagna della Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte, un "Protocollo di intesa" finalizzato alla salvaguardia ed al miglioramento del servizio scolastico nelle aree di montagna, poi rinnovato con cadenza triennale fino all'anno 2012.

Detto strumento si è rivelato assai utile per permettere l'incontro delle competenze e l'analisi delle necessità provenienti dal mondo della Scuola e degli Enti Montani.

Inoltre, nella Regione Piemonte la **Città metropolitana di Torino**⁸ per la prima volta mette insieme le aree urbane metropolitane con i comuni montani.

Negli anni 2015-2017 l'associazione Dislivelli di Torino ha condotto una ricerca sui flussi di persone, beni, servizi e denaro derivanti dagli scambi tra montagna e città all'interno della Città metropolitana di Torino (Dematteis e Di Gioia 2017). Questo ente territoriale, che nel 2016 ha sostituito la Provincia di Torino, comprende 316 comuni, ha una popolazione di 2,3 milioni di abitanti e una superficie di 6.827 Km². Il 60,5% del suo territorio appartiene a 150 comuni montani. Essi formano una "**montagna metropolitana**" o "**metro-montagna**" che conta 276.102 abitanti (censimento 2011) e che si estende su 4.130 Km², fin a circa 4000 m di altitudine. La Città Metropolitana di Torino con il suo vasto territorio montano offre un esempio significativo delle caratteristiche e delle tendenze evolutive comuni a una larga parte dello spazio alpino che si trova ai bordi delle grandi concentrazioni urbane e metropolitane dell'avampese (Dematteis, 2009).

L'interscambio reciprocamente vantaggioso tra città e montagna che si può instaurare nei sistemi metropolitani alpini fa sì che le politiche per la vivibilità e la fruibilità della metro-montagna siano di fatto anche politiche urbane.

A livello nazionale sono stati portati avanti diversi progetti e studi, di seguito si citano alcune iniziative.

Progetto Creiamo PA In linea con le priorità dettate dalla Strategia Europa 2020, con l'Accordo di Partenariato (AP) che promuove l'integrazione della componente ambientale in tutti gli Obiettivi Tematici (OT) previsti dal Regolamento (UE) n. 1303/2013 e con il PON Governance e Capacità istituzionale 2014-2020, CREIAMO PA si inserisce all'interno dell'Azione 1.3.3 "Interventi per il miglioramento della capacità amministrativa, centrale e regionale, per

⁸ La Città metropolitana è un ente territoriale di area vasta, di secondo livello, istituito dalla legge "Delrio", la n. 56 del 2014, ha sostituito dal gennaio 2015 la Provincia di Torino

l'integrazione della sostenibilità ambientale" ed è in sinergia con gli interventi infrastrutturali a valere sul Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) e sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC). Il processo di modernizzazione della PA è un percorso basato sui tre pilastri dello sviluppo sostenibile (ambientale, socio-istituzionale, economico) e assicura che le capacità, le conoscenze e le competenze acquisite siano capillari e durevoli nel tempo. In tal senso si vuole diffondere una cultura amministrativa orientata a consolidare gli aspetti connessi alla sostenibilità ambientale nelle diverse fasi dell'azione (programmazione e pianificazione, attuazione, gestione, verifica e controllo, revisione) adottando un approccio volto a superare logiche di tipo settoriale o monotematico.

Presentazione della Quinta Relazione sullo Stato delle Alpi. Cambiamenti demografici nelle Alpi: popolazione, occupazione, educazione e servizi. Lo studio sui cambiamenti demografici nelle alpi è andato a costituire la relazione sullo stato nelle alpi nel 2014. Durante il Comitato delle Regioni riunitosi a Bruxelles il 10 febbraio 2016 è stata presentata la Quinta Relazione sullo Stato delle Alpi sui cambiamenti demografici nell'arco alpino, redatta nell'ambito dell'attuazione del programma della Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi 2013-2014. Attraverso l'analisi dei cambiamenti demografici in corso nelle Alpi e dei principali fenomeni socioeconomici che li influenzano, il documento vuole contribuire all'attuazione della Dichiarazione Popolazione e Cultura, con la quale nel 2006 le Parti Contraenti della Convenzione delle Alpi hanno rimarcato la necessità di preservare la presenza della popolazione nella regione alpina e mantenere le caratteristiche uniche di un ambiente montano antropizzato come quello alpino. Bruxelles – Comitato delle Regioni 10 Febbraio 2016

4. Quali misure vengono adottate al fine di favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine?

Le relazioni di collaborazione tra le popolazioni vengono favorite attraverso lo sviluppo di progetti di cooperazione a livello interregionale e transnazionale.

Ad esempio, le Regioni italiane dell'arco alpino partecipano a Gruppi di Cooperazione Territoriale (GECT). Il Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale (GECT) viene istituito con il Regolamento (CE) n. 1082/2006 e rappresenta una novità assoluta nell'ambito dell'implementazione della Politica regionale e di Coesione europea.

GECT EUREGIO SENZA CONFINI R.L. (FVG-VENETO-CARINZIA) Nasce con l'obiettivo dichiarato di facilitare e promuovere la cooperazione transfrontaliera, transnazionale e

interregionale tra i suoi membri al fine esclusivo di rafforzare la coesione economica e sociale. È uno strumento che consente di aumentare il peso specifico dell'area del Nord Adriatico e dell'area alpina limitrofa, all'interno di più ampie dinamiche comunitarie ed europee incluse nel concetto di strategie macroregionali.

GECT Reno-Alpi (Parc européen / Parco europeo Alpi Marittime Mercantour) nasce dalla collaborazione trentennale, consolidata e positiva, tra i parchi transfrontalieri naturale delle Alpi Marittime e national du Mercantour .

La Regione Piemonte è diventata membro del Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale Reno-Alpi dal 2017 (con una pre-adesione già a partire dal 2015). La presenza e la strategia di Regione Piemonte all'interno del GECT Reno-Alpi sono costantemente coordinate con le altre regioni del sistema della Logistica del Nord Ovest, Liguria e Lombardia, che in sede di Cabina di Regia, su proposta della Regione Piemonte, hanno deciso anche esse di aderire, per portare istanze comuni.

Gli obiettivi principali del GECT Reno-Alpi si possono riassumere in 3 filoni principali:

- 1) migliorare la visibilità di quello che è il corridoio di trasporto più importante d'Europa;
- 2) esercitare un'azione di pressione verso le istituzioni competenti a favore della realizzazione del corridoio nel più breve tempo possibile e nel miglior modo possibile;
- 3) realizzare una strategia comune, anche attraverso la realizzazione di progetti che vedano tra i propri partecipanti membri del GECT Reno-Alpi.

GECT GO (Comune di Gorizia - Comune di Nova Gorica - Comune di Šempeter-Vrtojba)

Obiettivo generale è quello di promuovere e sostenere la cooperazione territoriale, estesa a tutte le attività connesse allo sviluppo regionale dell'area considerata e al rafforzamento della coesione economica e sociale tra i componenti nell'area delle tre municipalità. Il GECT GO si pone come unico strumento innovativo per procedere nel percorso di sviluppo di una cooperazione transfrontaliera avanzata, che consenta di raggiungere gli obiettivi strategici delle tre città.

È stato istituito per individuare e affrontare sfide comuni che possano rendere più forte il territorio dell'area transfrontaliera. Attraverso un percorso partecipativo, che ha coinvolto anche cittadini ed esperti in diversi settori quali trasporti, energia, sanità, cultura e formazione, urbanistica e sport, è stato predisposto il piano strategico del GECT GO, basato su tre pilastri: 1. Promozione del patrimonio turistico e delle risorse naturali transfrontaliere;

2. Condivisione di servizi sanitari;

3. Nodo ferroviario di Gorizia- Nova Gorica- Šempeter-Vrtojba.

GECT EUREGIO TIROLO ALTO ADIGE TRENTINO L'euroregione è stata istituita nell'anno 2011 sulla base del Regolamento UE n. 1082 del 5 luglio 2006 come secondo GECT in Italia (il primo in Austria) e come ventunesimo dell'Unione europea nella consapevolezza del processo di integrazione europea ma già nel 2009 è stato aperto un ufficio comune a Bolzano. Il

GECT, quale Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale, ha l'obiettivo di facilitare e promuovere la collaborazione transfrontaliera, transnazionale e interregionale tra i suoi membri. Esso rappresenta una popolazione di circa 1,8 milioni di abitanti su una superficie totale di 26.255 km², costituita dalle due Province a statuto speciale di Bolzano-Alto Adige e di Trento nonché dal Land membro della confederazione austriaca Tirolo.

L'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino è sempre più diventato nel tempo un crocevia ed allo stesso tempo una piattaforma di sviluppo per culture, lingue, valori e mentalità diversi che si incontrano, si integrano ed arricchiscono a vicenda. L'influsso dell'Europa si è diffuso ovunque e l'opportunità di far propri i principi e quindi i benefits dalla cooperazione transfrontaliera in senso culturale, politico ed economico viene colta con convinzione dalla popolazione e dalle istituzioni del territorio. La collaborazione oltre i confini tra province vicine fa sì che su tutto il territorio si generi plusvalore e ne risulti rafforzato in vista delle sfide della crescita economica e del processo di globalizzazione. In concreto l'Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino opera su un ricco raggio di attività che toccano in modo più o meno diretto la vita dei suoi cittadini negli ambiti comunicazione, cultura, formazione e gioventù, oltre a ricerca e sviluppo, economia, turismo fino anche a mobilità, salute, ambiente ed energia.

Per favorire la comprensione reciproca e le relazioni di collaborazione tra le popolazioni alpine ed extra alpine devono essere considerati anche i progetti nell'ambito del programma di cooperazione transnazionale **Spazio Alpino (Interreg-Alpine-Space)2014-2020**. Sono numerosi i progetti che vedono la partecipazione dei territori italiani:

GRETA - Promozione dell'utilizzo di energia Geotermica superficiale nell'area alpina - Partner: ARPA Valle d'Aosta; Politecnico di Torino; EURAC Reaserch; Regione Lombardia

S3-4AlpClusters - Strategie di smart specialisation per un modello innovativo per i cluster alpini - Partner: Regione Veneto; Provincia Autonoma di Trento; Regione Lombardia; Trentino Innovation Hub; PROPLAST; Cluster SCC Lombardia; Veneto Innovazione Spa

SCALE(up)Alps - Miglioramento dell'ecosistema delle start-up nello spazio alpino - Partner: Camera di Commercio di Torino (capofila); Città Metropolitana di Torino; Veneto Innovazione.

DesAlps - Sviluppo di un ecosistema favorevole all'applicazione di strategie di innovazione basate sul Design Thinking - Partner: Città Metropolitana di Torino; Camera di Commercio Padova;

SMART-SPACE - Sviluppo di strategie per rendere smart la manifattura nelle zone alpine - Partner: Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo Delta-Lagunare (Lead Partner); AFIL - Associazione Fabbrica Intelligente Lombardia; CSP Innovazione nelle ICT;

AlpSib - Sviluppo di nuovi modelli di investimento ad impatto sociale - Partner: Associazione Next Level; FinPiemonte

CaSCo - Riduzione delle emissioni di carbonio tramite lo sviluppo di politiche per l'utilizzo di prodotti in legno - Partner: Envipark; Unione Montana dei Comuni della Valsesia; ARPA Piemonte

IMEAS - Sviluppo di modelli energetici multilivello integrati nello spazio alpino - Partner: ENEA Vercelli (capofila); Fondazione per l'Ambiente Fenoglio

ASTUS - Sviluppo di soluzioni nel settore dei trasporti e della pianificazione territoriale per ridurre gli impatti da CO2 legati agli spostamenti giornalieri nelle Alpi - Partner: UNCEM Piemonte; Consorzio BIM Piave di Belluno

AlpFoodway - Modello di sviluppo per le aree periferiche basato sulla valorizzazione del patrimonio gastronomico alpino - Partner: Regione Lombardia; Regione Autonoma Valle d'Aosta; Comunità Montana Valle Camonica; TSM Trentino School of Management; Associazione Dislivelli (Piemonte)

RockTheAlps - Sviluppo di un modello per la prevenzione dei rischi caduta massi e la gestione sostenibile delle foreste - Partner: Provincia Autonoma di Trento; ERSAF Lombardia; Università di Torino; Politecnico di Torino; Università di Padova

Links4Soils - Rafforzamento dei legami tra expertise e governance a vari livelli e settori per lo sviluppo di strategie di gestione del suolo sostenibili - Partner: Università di Torino

ASIS - Sviluppo e promozione dell'innovazione sociale nello Spazio alpino - Partner: Città di Torino; Camera di Commercio di Torino

AlpBioEco - Valorizzazione dei potenziali bioeconomici innovativi del cibo biologico e degli estratti botanici - Partner: Camera di Commercio italiana per la Germania (Italian Chamber of Commerce of Germany (ITKAM)); NOI Techpark Südtirol/Alto Adige; Envipark Spa Torino

trAILS - Sviluppo di una strategia comune e trasferibile per la trasformazione di paesaggi industriali alpini - Partner: Università di Verona; Politecnico di Milano; LAMORO Piemonte

GreenRisk4Alps - Sviluppo di applicativi ecosistemici di risk governance in relazione ai rischi naturali e agli impatti del cambiamento climatico - Partner: European Academy of Bozen-Bolzano – EURAC Research; SFM Safe Mountain Foundation; Università di Torino

CIRCULAR4.0 - rafforzamento delle tecnologie digitali per la transizione all'economia circolare - Partner: Veneto Innovazione SPA; Fondazione Torino Wireless; Confindustria Bergamo; Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Venezia Rovigo

HEALPS 2 - utilizzo delle risorse naturali per lo sviluppo di prodotti turistici innovativi - Partner: CNR STIIMA; Ente di gestione delle Aree Protette dell'Ossola; MOXOFF SpA

LinkingAlps - promozione del cambiamento da un sistema di trasporto individuale a un modello di mobilità low carbon - Partner: South Tyrolean Transport Structures; ARIA Lombardia; Fondazione LINKS; Città Metropolitana di Torino

ALPTREES - utilizzo e gestione sostenibili degli alberi non autoctoni nello spazio alpino - Partner: Comune di Trento; LAMORO Langhe Monferrato e Roero - Società consortile a responsabilità limitata Agenzia di sviluppo del territorio;

LUIGI - rete di infrastrutture ambientali (GIS) tra territori rurali e urbani per uno sviluppo economico sostenibile, basato su servizi ecosistemici - Partner: Città Metropolitana di Milano; Fondazione Lombardia Ambiente; Città Metropolitana di Torino; EURAC Research.⁹

Agenda digitale delle Alpi (2014) Le infrastrutture per l'Information and Communication Technology (ITC) svolgono un ruolo rilevante nella nuova società come mezzo di inclusione e di competitività per la popolazione, per le attività commerciali, l'amministrazione e il turismo. Ad oggi la connessione a banda larga è divenuta dunque una necessità per evitare l'esclusione di una parte della popolazione, ciò è ancora più vero nelle aree remote di montagna ed è per questo che il superamento del digital divide nelle Alpi è considerato un obiettivo importante dalla Convenzione delle Alpi.

La Task Force Agenda Digitale Alpina è stata costituita con l'obiettivo di analizzare il divario digitale nelle Alpi e promuovere lo sviluppo di una Agenda Digitale calibrata sul fabbisogno della popolazione alpina, in tal senso sta implementando un documento che analizza le principali questioni legate all'ITC nelle Alpi e propone alcune soluzioni e best practices. Obiettivo dello studio è quello di favorire lo sviluppo della banda larga nelle aree remote e di alta montagna allo scopo di offrire servizi avanzati sia in ambito sociale, come ad esempio servizi di telemedicina o di educazione a distanza, sia in ambito economico, ad esempio attraverso la strutturazione di reti capaci di sostenere lo sviluppo di start up così da incentivare la permanenza o il rientro della popolazione giovanile in montagna. Il documento propone inoltre di uniformare i servizi digitali dell'amministrazione pubblica al fine di fornire prestazioni innovative ed utili alle popolazioni che vivono in aree isolate. Le priorità individuate dal rapporto costituiscono la base di una proposta per una Agenda Digitale Alpina che si propone di adottare alla XIII Conferenza delle Alpi di Torino.

I meeting:

Bolzano 4-8 Marzo 2013. Prima edizione settimana della primavera alpina -Digital Cocktail - Nota informativa

Domodossola 30 Maggio 2013. Digital agenda on quality life in the Alps - Comunicato stampa

Milano 8 Maggio 2014. A Digital Agenda for the Alps: promoting Competitiveness and Social Inclusion¹⁰

⁹ <https://www.regione.piemonte.it/web/temi/fondi-progetti-europei/programmi-progetti-europei/cooperazione-territoriale-europea-piemonte/progetti-cooperazione-transnazionale-spazio-alpino-territorio-piemontese>

¹⁰ <https://www.alpconv.org/it/home/organizzazione/presidenza/presidenza-italiana/>

Spazio per eventuali e ulteriori informazioni:

II Art. 2, comma 2, lettera b della CA - Obblighi generali nell'ambito della pianificazione territoriale

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera b della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

b) Pianificazione del territorio – al fine di garantire l'utilizzazione contenuta e razionale e lo sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio, tenendo in particolare considerazione i rischi naturali, la prevenzione di utilizzazioni eccessive o insufficienti, nonché il mantenimento o il ripristino di ambienti naturali, mediante l'identificazione e la valutazione complessiva delle esigenze di utilizzazione, la pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera b della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle esistenti non mettono del tutto in atto tali obblighi spiegate il motivo.

La Legge dello Stato individua una gerarchia di strumenti di pianificazione, sulla base dell'organo che li pone in essere ma anche sulla base del contenuto. Sotto il profilo delle competenze degli enti preposti possiamo individuare tre livelli principali di pianificazione:

- Livello regionale
- Livello provinciale
- Livello comunale

In Italia esistono diversi strumenti urbanistici quali ad esempio il Piano Territoriale di Coordinamento (PTC), i Piani Territoriali Paesaggistici (PTP), il Piano Regolatore Generale (PRG), i piani comunali (PUC)

Si riportano di seguito le principali iniziative e gli strumenti previsti per la pianificazione territoriale a livello regionale e locale.

Decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31 *Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata*

LEGGE 28 dicembre 2015, n. 221 *Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*

Decreto legislativo 29 giugno 2010 , n. 128 *Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69*

Decreto Legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 *"Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale", all' Art. 3-ter inserisce il "Principio dell'azione ambientale":*

“La tutela dell'ambiente e degli ecosistemi naturali e del patrimonio culturale deve essere garantita da tutti gli enti pubblici e privati e dalle persone fisiche e giuridiche pubbliche o private, mediante una adeguata azione che sia informata ai principi della precauzione, dell'azione preventiva, della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché' al principio «chi inquina paga» che, ai sensi dell'articolo 174, comma 2, del Trattato delle unioni europee, regolano la politica della comunità in materia ambientale.”

FRIULI VENEZIA GIULIA

La Regione promuove la salvaguardia, la gestione e la pianificazione del paesaggio anche attraverso il coinvolgimento degli enti locali, delle imprese, delle associazioni e dei cittadini.

Il PPR è lo strumento di pianificazione per la salvaguardia e la gestione del territorio nella sua globalità. Il Piano ha lo scopo di integrare la tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale anche nell'ottica della competitività economica regionale.

In attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, la Regione FVG ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG).

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres e pubblicato sul Supplemento ordinario n. 25 del 9 maggio 2018 al Bollettino Ufficiale della Regione n. 19 del 9 maggio 2018 . E' efficace dal 10 maggio 2018.

La Regione ha elaborato il PPR-FVG attraverso un percorso graduale e partecipato considerando sia lo spirito della Convenzione europea del paesaggio che i contenuti del Codice dei beni culturali e del paesaggio. Alla redazione del PPR-FVG ha provveduto il Gruppo di lavoro inter istituzionale (Regione FVG, UNIUD, UTI Carnia, MFSN, ERPAC) in co-pianificazione con il MiBACT. Ai contenuti del Piano hanno contribuito tutti i cittadini attraverso l'Archivio delle segnalazioni on-line, gli enti locali che hanno stipulato gli accordi, istituzioni e portatori d'interesse.¹¹

LIGURIA

Legge regionale 8 luglio 2013, n. 19 *Modifiche alla legge regionale 5 aprile 2012, n. 12 (Testo unico sulla disciplina dell'attività estrattiva) e alla legge regionale 4 agosto 2006, n. 20 (Nuovo ordinamento dell'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Ligure e riorganizzazione*

¹¹ Documento per stati generali della montagna, 2017

delle attività e degli organismi di pianificazione, programmazione, gestione e controllo in campo ambientale).

LOMBARDIA

Il **Piano Territoriale Regionale (PTR)** è lo strumento di supporto all'attività di governance territoriale della Lombardia. Si propone di rendere coerente la "visione strategica" della programmazione generale e di settore con il contesto fisico, ambientale, economico e sociale; ne analizza i punti di forza e di debolezza, evidenzia potenzialità ed opportunità per le realtà locali e per i sistemi territoriali. Il PTR è aggiornato annualmente mediante il Programma Regionale di Sviluppo (PRS), oppure con il Documento di Economia e Finanza regionale (DEFR). L'aggiornamento può comportare l'introduzione di modifiche ed integrazioni, a seguito di studi e progetti, di sviluppo di procedure, del coordinamento con altri atti della programmazione regionale, nonché di quelle di altre regioni, dello Stato e dell'Unione Europea (art. 22, l.r. n.12 del 2005). Il PTR costituisce il quadro di riferimento per l'assetto armonico della disciplina territoriale della Lombardia, e, più specificamente, per un'equilibrata impostazione dei Piani di Governo del Territorio (PGT) comunali e dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciale (PTCP). Gli strumenti di pianificazione, devono, infatti, concorrere, in maniera sinergica, a dare attuazione alle previsioni di sviluppo regionale, definendo alle diverse scale la disciplina di governo del territorio.

PIEMONTE

Il processo di pianificazione urbanistica si realizza attraverso le procedure tecnico-amministrative associate all'approvazione dei Piani Regolatori Generali (PRG) e delle loro Varianti, in attuazione della legge regionale sulla "Tutela ed uso del suolo". I soggetti coinvolti sono: la Regione, le province o la città metropolitana, il Ministero per i beni e le attività culturali, ove previsto, e i comuni o le loro forme associative. Il metodo di lavoro è quello della copianificazione ed è fondato sui principi di sussidiarietà, concertazione e leale collaborazione tra gli Enti coinvolti.

Legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 "*Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana*", definisce nuove misure edilizie ed urbanistiche per riqualificare gli edifici esistenti e limitare così l'uso di nuovo suolo e che entra in vigore il 26 ottobre 2018. Particolare attenzione è dedicata alla ristrutturazione degli immobili compromessi, non più funzionali o in stato di abbandono mediante interventi che mirano a favorire la sostenibilità ambientale e il miglioramento del tessuto edilizio e urbano sotto il profilo strutturale, architettonico, energetico, sociale ed economico. Le disposizioni tecniche per l'attuazione della Legge 16/2018 sono state approvate con:

D.G.R. 16 Novembre 2018, n. 43-7891 - Approvazione dei parametri tecnici e dei criteri per l'applicazione della legge regionale 4 ottobre 2018, n. 16 (Misure per il riuso, la riqualificazione dell'edificato e la rigenerazione urbana).

D.G.R. 16 novembre 2018, n. 42-7890 - Approvazione e aggiornamento del sistema di valutazione della sostenibilità degli edifici denominato "Protocollo ITACA - Regione Piemonte - Edifici".

La Regione Piemonte disciplina con provvedimenti normativi e regolamentari l'attività edilizia, collaborando attivamente con professionisti ed enti locali, attraverso la "community" creata all'interno del progetto "MUDE Piemonte" per svolgere azioni di semplificazione, uniformazione e standardizzazione dei processi edilizi. La Regione, inoltre, promuove e attua politiche e strategie finalizzate a rendere sempre più sostenibile l'attività edilizia.

Con **D.C.R. n. 247-45856 del 28 novembre 2017** il Consiglio regionale ha approvato il nuovo Regolamento edilizio tipo regionale (RET) in recepimento dell'intesa tra il Governo, le Regioni e i Comuni concernente l'adozione del regolamento edilizio tipo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 sexies, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Il nuovo regolamento edilizio tipo regionale sostituisce integralmente il regolamento edilizio approvato con D.C.R. n. 548-9691 del 29 luglio 1999. Il nuovo RET entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale. Entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore i Comuni dovranno adeguarsi, secondo la procedura di cui all'articolo 3 della l.r. 19/1999, e dotarsi di norma transitoria per recepire i nuovi parametri urbanistici ed edilizi in modo graduale.

La Regione Piemonte, consapevole che la tutela del paesaggio può essere efficacemente perseguita solo attraverso la sinergia di strumenti di pianificazione e di valorizzazione, ha approvato il Piano paesaggistico regionale e intrapreso politiche attive per il miglioramento della qualità paesaggistica, anche attraverso il finanziamento di specifici interventi. Nell'ambito delle politiche regionali per la valorizzazione del paesaggio, è on line il sito internet Paesaggiopiemonte, strumento editoriale che mette in rete i saperi e le esperienze sui temi del paesaggio, alla ricerca di uno scambio costruttivo con l'intera collettività.¹²

TRENTINO ALTO ADIGE

Decreto Legislativo 11 gennaio 2018, n. 9 Norme di attuazione dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recanti modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 381, in materia di pianificazione urbanistica.

Decreto Legislativo 7 luglio 2016, n. 146 Norma di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di pianificazione urbanistica del settore commerciale, recante modifiche e integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica del 22 marzo 1974, n. 381, in materia di urbanistica ed opere pubbliche.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La pianificazione territoriale analizza e coordina i processi di trasformazione del territorio provinciale nel medio - lungo periodo a livello strategico; inizialmente legata alla scala

¹² Sito istituzionale Regione Piemonte

d'intervento della città, con il termine di "urbanistica", la pianificazione territoriale comprende oggi sia le forme di pianificazione urbana, sia quelle più ampie a scala comprensoriale e regionale.

I principi che ispirano la pianificazione territoriale si basano sullo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la coesione territoriale, con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle popolazioni presenti e future e di risparmiare risorse non rinnovabili.

Elementi importanti nella gestione delle trasformazioni del territorio sono:

- l'attenzione particolare al consumo di suolo,
- gli effetti di cambiamenti climatici e la resilienza dei territori,
- il rapporto tra centri urbani e aree rurali,
- la gestione della mobilità,
- la corretta allocazione di risorse e la pianificazione delle reti di infrastrutture nonché
- la salvaguardia delle specificità locali e la tutela della biodiversità.

I **piani di settore** sono strumenti della pianificazione territoriale ed urbanistica dedicati a particolari tematiche legate al territorio. I piani di settore in Alto Adige trasformano in concrete pianificazioni gli obiettivi, i principi e le direttive del piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale (LEROP) e sono dedicati ad argomenti specifici che riguardano il territorio della provincia come ad esempio gli impianti di risalita e le piste da sci, la tutela paesaggistica, le acque etc. Il LEROP è il Piano provinciale di sviluppo e coordinamento territoriale. Si tratta di uno strumento programmatico che definisce i principi per assicurare una pianificazione coordinata di livello comunale e comprensoriale con particolare riguardo agli aspetti economici, culturali, sociali ed ecologici.

I piani di settore non devono necessariamente prendere in considerazione l'intera provincia ma possono anche estendersi a parti limitate ma omogenee di essa. In questo senso si può interpretare una qualche analogia con i piani strategici di sviluppo comunale o intercomunale, tra cui sono sicuramente da segnalare Vision Gherdëina, Masterplan Bolzano e Masterplan Merano, che però presentano finalità, contenuti e procedure differenti rispetto ai piani di settore.

Sono in vigore o in corso di elaborazione in provincia di Bolzano anche altri piani di settore che, per le loro particolari caratteristiche, si focalizzano su tematiche da gestire a livello comunale (piano delle zone di pericolo) e sovracomunale (piano di rischio aeroportuale dei Comuni di Bolzano, Laives e Vadena).

I piani di settore previsti dal LEROP gestiti dalla Ripartizione Natura, paesaggio e sviluppo del territorio sono il piano di settore impianti di risalita e le piste da sci e le Linee guida natura e paesaggio in Alto Adige. Gli altri piani di settore previsti dal LEROP sono gestiti dalle ripartizioni provinciali competenti e pubblicati sulle rispettive pagine. L'ufficio pianificazione territoriale gestisce e aggiorna il piano delle piazzole di sosta lungo la rete delle piste ciclabili. Si tratta di uno

strumento non previsto dal LEROP, dedicato alla programmazione e al coordinamento delle piazzole di sosta localizzate lungo le piste ciclabili.¹³

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge Provinciale 4 agosto 2015, n. 15 Legge provinciale per il governo del territorio, Con questa legge la Provincia autonoma di Trento, nell'esercizio della propria competenza primaria in materia di urbanistica, di piani regolatori e di tutela del paesaggio prevista dallo Statuto speciale e in coerenza con i principi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino), detta disposizioni per il governo e la valorizzazione del territorio provinciale, definendo, in particolare:

- a) la tipologia, gli obiettivi, i contenuti, i procedimenti di formazione e gli effetti degli strumenti di pianificazione territoriale e dei piani attuativi;
- b) la disciplina della tutela e della valorizzazione del paesaggio, con l'indicazione delle specifiche competenze di Provincia, comunità e comuni e con l'individuazione degli strumenti volti a garantire elevati livelli di qualità del paesaggio urbanizzato, agrario e naturale;
- c) la disciplina in materia di edilizia.

VALLE D'AOSTA

Legge regionale 5/2018 - L.R. che riforma il testo della L.R. 11/1998 con particolare riferimento alle disposizioni in materia di varianti ai piani regolatori comunali (Titolo III Pianificazione comunale), al procedimento per il rilascio del permesso di costruire (artt. 60 e 60bis), al riordino delle norme riguardanti i centri storici (artt. 52, 52bis, 52ter, 52quater), ai requisiti igienico sanitari (art. 95) e a disposizioni riguardanti altre norme in ambito urbanistico ed edilizio. La tutela mediata è attuata ai sensi della L.R. 6 aprile 1998, n. 11 in materia di Urbanistica e di pianificazione territoriale attraverso la concertazione con le Amministrazioni comunali di quegli strumenti pianificatori che definiscono le strategie di sviluppo edilizio.

Legge regionale 5/2014 - modifiche alle leggi regionali n. 18/1994 (Deleghe ai Comuni della Valle d'Aosta di funzioni amministrative in materia di tutela del paesaggio), n. 11/1998 (normative urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta) e n. 27/1999.

Legge regionale 11/1998 - urbanistica e pianificazione territoriale in VDA (testo coordinato con le successive modificazioni).

Legge regionale 13/1998 – Piano Territoriale Paesistico, strumento di governo del territorio regionale, che si aggiunge a quelli di cui già l'amministrazione pubblica dispone, per indirizzarne e coordinarne le azioni. Esso deve infatti costituire il quadro di riferimento per tutte le attività, pubbliche e private, che investono l'assetto del territorio, gli sviluppi urbanistici, la tutela e la

¹³ Sito istituzionale Provincia Autonoma di Bolzano

valorizzazione del paesaggio, dell'ambiente e del patrimonio storico, secondo quanto stabilito dalla legge regionale n. 1 del 1993 e successive modificazioni.

Il PTP riguarda congiuntamente gli aspetti urbanistico-territoriali e quelli paesistico ambientali, quelli dello sviluppo e quelli della tutela. Il PTP, definendo le linee generali di assetto del territorio regionale, svolge nei confronti della pianificazione dei comuni e delle comunità montane quella essenziale funzione di indirizzo e di coordinamento che era già prevista dalle precedenti leggi nazionali e regionali. Esso quindi, lungi dall'intaccare le autonome competenze delle comunità locali, tende a valorizzarle, fornendo loro un più ampio ed organico quadro di conoscenze e di previsioni, nel quale collocare le scelte operative.

Il PTP costituisce inoltre lo strumento base per impostare una revisione generale delle aree tutelate dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985 e per una revisione delle procedure autorizzative.

Partendo dalla conoscenza del territorio regionale e delle sue specifiche "ricchezze" paesaggistiche riconosciute dal Piano Territoriale Paesistico (L.R. 10 aprile 1998, n. 13), dal D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, dai singoli Decreti Ministeriali e dalla L.R. 10 giugno 1983, n. 56 l'attività di tutela si pone come fine ultimo la ricerca di un giusto equilibrio tra le dinamiche di trasformazione territoriali necessarie per lo sviluppo sociale e la salvaguardia dei contesti paesaggistici vincolati.

Tale obiettivo è raggiunto attraverso l'analisi e la valutazione paesaggistica degli strumenti di pianificazione locale (Piani Regolatori Comunali, Piani Urbanistici di Dettaglio, ecc.) che si pone come atto preliminare dell'iter di approvazione di tali strumenti.

VENETO

La disciplina principale in materia di governo del territorio è costituita da:

Legge regionale 4 aprile 2019, n. 14 Veneto 2050: politiche per la riqualificazione urbana e la rinaturalizzazione del territorio e modifiche alla LR 11/2004

Legge Regionale 6 giugno 2017, n. 14 Contenimento del Consumo di Suolo e modifiche alla LR 11/2004

Legge regionale 23 aprile 2004, n. 11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio
- Atti di Indirizzo

Legge regionale 27 giugno 1985, n. 61 Norme per l'assetto e l'uso del territorio (in parte abrogata).

La pianificazione territoriale paesaggistica si impegna a "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività".

Con queste finalità la struttura regionale redige il **Piano Territoriale Regionale di Coordinamento** in conformità con le indicazioni della programmazione socioeconomica e promuove la valorizzazione del paesaggio, nel rispetto delle competenze proprie della Regione.

Il piano è approvato secondo le procedure previste dalla legge urbanistica regionale del 23 aprile 2004, n.11.

Il governo del territorio è stato profondamente innovato nei contenuti e nelle forme con la legge regionale n. 11 del 2004, che propone accanto ai livelli di pianificazione regionale e provinciale un livello di pianificazione comunale che mira principalmente a valorizzare l'autonomia del Comune e che si articola in disposizioni strutturali con il Piano di Assetto del Territorio (PAT) e in disposizioni operative con il Piano degli Interventi (PI).

Nel 2017 è stato inoltre promosso un processo di revisione sostanziale della disciplina urbanistica ispirata ad una nuova coscienza delle risorse territoriali ed ambientali, riducendo progressivamente il consumo di suolo non ancora urbanizzato, in coerenza con l'obiettivo europeo di azzerarlo entro il 2050. La legge regionale n. 14 del 2017 mette in atto le azioni per un contenimento di consumo di suolo, stabilendo che tale obiettivo sarà gradualmente raggiunto nel corso del tempo e sarà soggetto a programmazione regionale e comunale. La successiva legge regionale 14 del 2019 - Veneto 2050, in coerenza con i principi del contenimento del consumo di suolo, promuove misure finalizzate al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno della città e al riordino degli spazi urbani, alla rigenerazione urbana.

2. Vengono stabilite indicazioni per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o per lo sviluppo sostenibile?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se la risposta è no, spiegate allora in che modo si procede. Se sì, citate degli esempi.

Sì, si riportano di seguito alcune tra le principali iniziative portate avanti negli ultimi 10 anni.
In Italia vengono fissate direttive per lo sviluppo sostenibile e per la pianificazione territoriale sostenibile per aree continue mediante piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e rispettivamente per lo sviluppo sostenibile principalmente per mezzo dei Piani Territoriali Regionali Generali e dei Piani Territoriali Provinciali di coordinamento. I PTRG e i PTPC, infatti,

stabiliscono le linee di indirizzo e di coordinamento dei piani regolatori generali comunali dei singoli comuni di appartenenza.

Vi sono diversi esempi di Piani o programmi che fissano Direttive per la pianificazione territoriale. Il tema del consumo di suolo per la realizzazione di interventi di natura infrastrutturale e civile da parte di amministrazioni pubbliche o di soggetti privati è di stretta attualità, abbinato spesso impropriamente o superficialmente al dissesto idrogeologico e alla tutela dell'agricoltura, per le funzioni che essa svolge sia di approvvigionamento alimentare sia di difesa del territorio. Altre volte più correttamente la questione è legata alla necessità di contenere il consumo di una risorsa esauribile e non rinnovabile e di passare ad un nuovo modello di sviluppo territoriale incentrato prevalentemente sulla riqualificazione e sul riuso del patrimonio edilizio esistente.

A livello regionale, invece, si è assistito all'approvazione di numerose disposizioni finalizzate, da un lato, al contenimento del consumo del suolo e, dall'altro, alla riqualificazione urbana: molte Regioni si sono dotate di leggi o normative apposite ed altrettante li prevedono come obiettivi o principi fondamentali nell'ambito delle leggi sul governo del territorio.

Ad esempio in **Liguria** la LR 36/1997 “Legge urbanistica regionale” come modificata dalla LR 11/2015 “Modifiche alla Legge Regionale 4 settembre 1997, n. 36. La pianificazione territoriale persegue finalità di qualificazione ambientale e funzionale del territorio ligure con prioritario riguardo alle esigenze di riqualificazione degli insediamenti per il conseguimento di più elevati livelli di qualità della vita.

Nel perseguire le suddette finalità, la pianificazione territoriale si ispira al principio del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili, con particolare riguardo a quelle irripetibili e a quelle ripetibili a costi elevati e a lungo termine.

Nella Regione **Piemonte** la LR 56/1977 “Tutela ed uso del suolo” modificata dalla LR 3/2013 e da ultimo dalla LR 3/2015 gli strumenti di pianificazione assicurano lo sviluppo sostenibile del territorio attraverso:

- la riqualificazione degli ambiti già urbanizzati;
- il contenimento del consumo di suolo, limitandone i nuovi impegni ai casi in cui non vi siano soluzioni alternative.

In **Veneto** la L.R. 11/2004 e le modifiche alle LR 4/2015 “Modifiche di leggi regionali e disposizioni in materia di governo del territorio e di aree naturali protette regionali” e LR 14/2017 (sui limiti al consumo di suolo) stabilisce criteri, indirizzi, metodi e contenuti degli strumenti di pianificazione per il raggiungimento delle seguenti finalità:

- promozione e realizzazione di uno sviluppo sostenibile e durevole
- tutela della qualità degli insediamenti urbani ed extraurbani, attraverso la riqualificazione ed il recupero edilizio ed ambientale degli aggregati esistenti

- utilizzo di nuove risorse territoriali solo quando non esistano alternative alla riorganizzazione e riqualificazione del tessuto insediativo esistente

Per la **Provincia Autonoma di Bolzano** i principi che ispirano la pianificazione territoriale si basano sullo sviluppo sostenibile, la tutela dell'ambiente e la coesione territoriale con lo scopo di migliorare la qualità di vita delle popolazioni presenti e future e di risparmiare risorse non rinnovabili. Elementi importanti nella gestione delle trasformazioni del territorio sono: l'attenzione particolare al consumo di suolo, gli effetti di cambiamenti climatici e la resilienza dei territori, il rapporto tra centri urbani e aree rurali, la gestione della mobilità, la corretta allocazione di risorse e la pianificazione delle reti di infrastrutture nonché la salvaguardia delle specificità locali e la tutela della biodiversità.

3. I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano ed armonioso dell'intero territorio prevedono i seguenti punti?	Sì	No
Ampio chiarimento e valutazione degli interessi di uso del territorio	X	
Pianificazione integrata e a lungo termine	X	
Armonizzazione delle misure conseguenti	X	
Se sì, come vengono presi in considerazione questi aspetti?		
<p>A livello sia statale che regionale i piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano e armonioso contengono adeguati chiarimenti e valutazioni sugli interessi di uso del territorio, una pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.</p> <p>La pianificazione territoriale è di per sé integrata poiché coinvolge tutti gli aspetti legati ad un'area determinata: geologici, ambientali, architettonici, ingegneristici, produttivi.</p> <p>Lo scopo di una buona pianificazione territoriale è organizzare una corretta interazione tra le attività umane e il territorio su cui esse sono svolte, in modo da dare vita ad uno sviluppo territoriale sicuro e ad un uso sostenibile delle risorse. Attraverso gli strumenti di pianificazione già citati ai diversi livelli viene garantita la valutazione degli interessi sull'utilizzazione dei territori in un coordinamento costante tra gli enti preposti.</p>		

4. Nelle zone di confine viene armonizzata la pianificazione territoriale con le altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate come, in quale fase del progetto e a quale livello statale.			
<p>Nelle zone di confine ha luogo una ricerca di armonizzazione della pianificazione territoriale, infatti questa può svolgere un ruolo importante tanto nella riduzione della vulnerabilità e</p>			

nell'aumento della resilienza del territorio quanto nell'assicurare uno sviluppo sostenibile “a prova di clima” nelle regioni montane.

Ne sono un esempio i Piani di gestione del rischio alluvioni (PGRA) in attuazione della Direttiva 2007/60/CE. La Direttiva 2007/60/CE cosiddetta “Direttiva alluvioni”, entrata in vigore il 26 novembre 2007, ha istituito “un quadro per la valutazione e la gestione dei rischi di alluvioni volto a ridurre le conseguenze negative per la salute umana, l’ambiente, il patrimonio culturale e le attività economiche connesse con le alluvioni all’interno della Comunità”.

In linea con i principi internazionali di gestione dei bacini idrografici già sostenuti dalla Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Acque), la Direttiva Alluvioni promuove un approccio specifico per la gestione dei rischi di alluvioni e un’azione concreta e coordinata a livello comunitario, in base alla quale gli Stati membri dovranno individuare tutte le aree a rischio di inondazioni, mappare l’estensione dell’inondazione e gli elementi esposti al rischio in queste aree e adottare misure adeguate e coordinate per ridurre il rischio di alluvione.

La Direttiva promuove anche il coinvolgimento del pubblico nel processo di pianificazione, attraverso idonei strumenti di informazione e consultazione.

Ai sensi della Direttiva, tutti gli Stati membri devono dotarsi di piani di gestione del rischio di alluvioni che contemplino tutti gli aspetti della gestione del rischio e in particolare “la prevenzione, la protezione, e la preparazione, comprese la previsione di alluvioni e i sistemi di allertamento”.

Inoltre, gli Stati membri devono coordinare le loro attività di gestione del rischio di alluvione nei bacini idrografici condivisi con i paesi terzi, prestando attenzione a non attuare misure che aumenterebbero il rischio di alluvione nei paesi limitrofi.

La Direttiva delinea un percorso per la redazione dei Piani, definito da una serie di stadi di implementazione, caratterizzati da specifici obblighi e scadenze, all’interno di un ciclo di gestione con periodicità pari a 6 anni. La Direttiva prevede, altresì, che entro 3 mesi dalle scadenze stabilite per ciascuno stadio di implementazione, vengano riportati alla Commissione Europea una serie di informazioni (reporting), secondo modalità e formati ben definiti.

Il 3 marzo 2016 sono stati approvati in sede di Comitato Istituzionale Integrato, ai sensi dell’art. 4 comma 3 del **D.Lgs. 219/2010**, i PGRA adottati il 17 dicembre 2015 ai sensi dell’art. 66 del D.Lgs. 152/2006, e per i quali si è conclusa la procedura di VAS con giudizio positivo di compatibilità ambientale espresso dal MATTM, quale Autorità Competente, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (MiBACT).

Inoltre, in base alle modifiche apportate all’art. 9 del D.Lgs. 49/2010 dalla **Legge 97/2013**, è stata inserita nel decreto la verifica di assoggettabilità del PGRA alla VAS. Il ruolo di autorità proponente è svolto dall’Autorità di Bacino Nazionale a cui è attribuito il ruolo di coordinamento a livello di Distretto Idrografico in virtù dell’art. 4 del D.Lgs. 219/2010.

Durante la procedura di VAS la partecipazione pubblica è garantita sia dopo la trasmissione del Rapporto Preliminare al Ministero dell'Ambiente del Territorio e del Mare (MATTM), quale autorità competente, attivando la procedura di consultazione dei soggetti competenti in materia ambientale per le osservazioni, che a valle della redazione del Rapporto Ambientale (RA) in cui viene dato atto della consultazione svolta in fase preliminare. Il RA, insieme a una sua sintesi non tecnica e al progetto di piano sono pubblicati sul/i sito/i web dei Distretti e delle CA e data comunicazione mediante pubblicazione di apposito avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e sui Bollettini Ufficiali delle Regioni afferenti al Distretto. Il processo di consultazione aperto a chiunque voglia presentare in forma scritta le proprie osservazioni, obiezioni e suggerimenti insieme a eventuali nuovi elementi conoscitivi e valutativi, è avviato con la pubblicazione dell'avviso suddetto.

Nel processo partecipativo, particolare cura deve essere posta nella fase di individuazione e selezione dei portatori di interesse (stakeholder). Adottando il principio della massima inclusione, occorre effettuare una selezione preliminare degli stakeholder, da raggiungere attraverso vari strumenti di comunicazione (forum ed eventi di presentazione, pubblicazione sul web, comunicazione via mail, comunicati stampa, ecc.), in modo da comprendere nella selezione le principali componenti delle amministrazioni, della società civile, delle comunità locali e delle realtà produttive potenzialmente interessate dagli effetti del PGRA, senza escludere la possibilità di estensione degli stakeholder anche in base a segnalazioni pervenute durante i periodi riservati alle osservazioni. La selezione inoltre deve tener conto anche della necessità di condividere e utilizzare conoscenze, esperienze, punti di vista dei vari stakeholder e in generale di chi subisce le conseguenze delle decisioni prese, in modo da consentire che il processo decisionale approdi a soluzioni più largamente condivise possibili ed evitare nel lungo termine conflitti, problemi di gestione e incrementi dei costi.

Inoltre, nelle zone di confine ha luogo una ricerca di armonizzazione della pianificazione territoriale, dello sviluppo economico e delle necessità ambientali con altre Parti contraenti prevalentemente nell'ambito di programmi comunitari : sono da tenere in considerazione sia il processo legato alla strategia macroregionale EUSALP sia i programmi finanziari incidenti sul territorio alpino, come l'Alpine Space Programme e gli altri programmi di cooperazione transfrontaliera.

Interreg- Alpine Space- TRAILS Il progetto mira a generare una conoscenza significativa delle paesaggi industriali alpini (AIL) e a sviluppare e testare strategie di trasformazione sostenibili applicabili e replicabili in tutto lo spazio alpino. In un approccio multidisciplinare e transnazionale, il progetto combina competenze nei settori della pianificazione spaziale e paesaggistica, scienze socioeconomiche e restauro ecologico, cooperando direttamente con le comunità locali in quattro siti pilota in Austria (Eisenerz) , Italia (Borgo San Dalmazzo) , Francia (L'Argentière-la-Bessée) e Slovenia (Tržič).

Attraverso questo processo, il progetto genererà i seguenti risultati: (a) database webGIS di AIL che copre l'intera regione alpina, (b) strumento di valutazione per valutare le condizioni effettive di AIL, (c) strumento di test-design per valutare il potenziale e gli impatti di trasformazione di AIL, (d) piattaforma di scambio di conoscenze, informazioni e supporto decisionale di AIL, (e) modulo di apprendimento di AIL per attività di formazione.

Interreg – Alpine Space- OpenSpaceAlps - Sviluppo sostenibile degli spazi aperti alpini migliorando la governance della pianificazione spaziale - è stato approvato al quarto bando INTERREG VB del Programma Spazio Alpino . Si riferisce spazialmente alla regione alpina e all'area coperta da EUSALP - Strategia dell'UE per la regione dello spazio alpino. Sei istituzioni provenienti da Austria, Francia, Italia, Germania e Slovenia sono coinvolte nell'attuazione del progetto.

Lo scopo del progetto è promuovere lo sviluppo sostenibile dello Spazio Alpino mantenendo gli spazi aperti come parte dell'infrastruttura verde alpina attraverso una governance spaziale transnazionale interconnessa e multilivello che tenga conto dell'integrazione delle funzioni e dei bisogni degli ecosistemi nelle politiche. Miglioriamo le capacità dei pianificatori spaziali e settoriali nel loro ruolo di bilanciare i diversi usi del suolo. Applicando un approccio partecipativo, rafforziamo e coordiniamo i processi di pianificazione del territorio regionale, nazionale e transnazionale. Pertanto, contribuiamo agli obiettivi del programma migliorando l'integrazione dei servizi ecosistemici nel sistema politico dello Spazio Alpino.

Soil4Life è un progetto europeo che ha l'obiettivo di promuovere l'uso sostenibile del suolo in quanto risorsa strategica, limitata e non rinnovabile.

Cofinanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Life, coinvolge partner italiani, francesi e croati, in particolare associazioni ed enti di ricerca.

Oltre a una serie di attività di formazione e informazione rivolte a pubbliche amministrazioni, cittadini, agricoltori e professionisti, il progetto Soil4Life intende promuovere un tavolo di consultazione permanente degli enti implicati nella governance del suolo a livello nazionale (MIPAAF, MATTM, SNPA, CREA, ANCI, etc.) e 21 Osservatori regionali sul consumo di suolo (con il pieno coinvolgimento delle ARPA/APPAs). Tra gli obiettivi vi è la stesura di un Libro Bianco per la gestione sostenibile e della Carta dei principi per l'uso sostenibile del suolo.

L'azione che vede principalmente coinvolto l'SNPA- Sistema Nazionale Protezione Ambientale, riguarda la costituzione degli osservatori regionali sul consumo di suolo che vede coinvolte anche le ARPA/APPAs -Agenzie Regionali/Provinciali Protezione Ambiente.

5. Esistono programmi specifici nel territorio alpino per la protezione dai rischi naturali in particolare alluvioni, caduta massi, valanghe e frane?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, quali?

Gli enti locali e territoriali di tutto l'arco alpino provvedono alla realizzazione di opere di rimboschimento, miglioramento delle condizioni di deflusso negli alvei, protezione della cotica erbosa, stabilizzazione dei pendii, difesa attiva contro le valanghe, consolidamento degli alvei e stabilizzazione dei versanti a difesa di centri abitati, insediamenti produttivi e infrastrutture lineari, regimazione delle acque piovane, ingegneria naturalistica, costruzione di briglie, delimitazione di aree a rischio idraulico ed idrogeologico, miglioramenti fondiari.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)¹⁴, nel quadro delle sue competenze, nella Divisione Sicurezza del suolo e dell'acqua, coordina e cura le attività inerenti alla difesa del suolo nell'ambito di regolamenti, direttive, progetti ed iniziative dell'Unione Europea e di Organismi e/o Convenzioni internazionali.

La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

- a) politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
- b) politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;
- c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole;
- d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorità di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di distretto; monitoraggio e verifica delle attività delle Autorità di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
- e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni;
- f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze, dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione;

¹⁴ oggi Ministero della Transizione Ecologica MiTE a seguito di D.M 26 febbraio 2021

g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e i programmi intergovernativi idrogeologici nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e quelli relativi all'acqua.

La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019.

Sulla materia si rinvia inoltre al D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente), trattato più nel dettaglio nel proseguo del questionario.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

III Art. 2, comma 2, lettera c della CA - Obblighi generali nell'ambito della salvaguardia della qualità dell'aria

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera c della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

c) Salvaguardia della qualità dell'aria – al fine di ridurre drasticamente le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nella regione alpina, nonché la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello che non sia nocivo per l'uomo, la fauna e la flora“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera c della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

La parte V del D.Lgs 152/2006, unitamente ai suoi allegati e con successive modifiche, riassume in sé tutta la normativa riguardante le emissioni in atmosfera.

La qualità dell'aria è uno degli elementi di maggiore criticità ambientale emerso nel corso degli ultimi 10 anni, ed una larga parte della popolazione europea è sottoposta a livelli di inquinamento superiori a quelli previsti dalle attuali normative. Sebbene la qualità dell'aria in Europa negli ultimi decenni sia migliorata significativamente, l'inquinamento atmosferico continua ad essere il principale fattore ambientale legato a malattie prevenibili e mortalità prematura nell'UE e continua altresì ad avere effetti negativi significativi su gran parte dell'ambiente naturale dell'Europa. Secondo l'Organizzazione per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico – OCSE43, l'inquinamento atmosferico è destinato a diventare, entro il 2050, la prima causa ambientale di mortalità a livello mondiale, superando le acque insalubri e la mancanza di servizi igienici. Nel 2010 l'inquinamento atmosferico ha causato più di 400.000 morti premature, oltre a gravi patologie e disagi evitabili, tra cui le patologie respiratorie – come l'asma – e l'aggravarsi di problemi cardiovascolari. L'insieme dei costi esterni di questi impatti, nel 2010, si situava tra 330-940 miliardi di euro, ivi compresi le perdite di produttività e altri danni economici diretti per un valore pari a 23 miliardi di euro annui. Anche nell'ipotesi di una piena attuazione della legislazione vigente, l'UE subirà effetti negativi particolarmente significativi sulla salute e l'ambiente: in termini di mortalità prematura connessa con l'inquinamento, si prevede una diminuzione di poco più di un terzo entro il 2025, e non prima del 2020. Per queste motivazioni, il Parlamento europeo ha adottato la Thematic Strategy on Air Pollution - TSAP - COM(2005) 446 con l'obiettivo di garantire il raggiungimento di due priorità parallele: conseguimento della piena conformità alla legislazione entro il 2020 e preparazione del terreno affinché l'UE consegua l'obiettivo di lungo termine al 2030. Questo secondo obiettivo presuppone di non superare i livelli indicativi per la

salute umana stabiliti dalla WHO – livelli che possono anche evolvere nel tempo – e i carichi e le soglie critiche, che costituiscono i limiti di tolleranza degli ecosistemi. La Strategia si propone, dunque, di affrontare i motivi della generalizzata inadempienza circa il rispetto delle norme sulla qualità dell'aria, attraverso la previsione di disposizioni legislative volte a ridurre le emissioni nocive a lungo termine, mediante il lancio di misure destinate anche ad attenuare gli effetti del riscaldamento atmosferico e dei cambiamenti climatici. Le misure della strategia poggiano sulla Strategia tematica del 2005 sull'inquinamento atmosferico e consentiranno di progredire ulteriormente nel conseguimento degli obiettivi più a lungo termine del 6° e 7° Programma di Azione ambientale. La Strategia è corredata da una proposta di revisione della Direttiva National Emission Ceilings - NEC44 sui limiti nazionali di emissione – che amplia l'orizzonte politico al 2030 con due importanti tappe intermedie: nel 2020, recepimento dei nuovi obblighi internazionali concordati nell'ambito del Protocollo di Göteborg⁴⁵ modificato; e per il 2025, obiettivi non vincolanti di riduzione intermedi per mantenere la traiettoria verso il 2030 – e dalla proposta di una Direttiva⁴⁶, volta a disciplinare le emissioni prodotte dagli impianti di combustione con capacità termica compresa tra 1 e 50 MW. Essa rappresenta un importante passaggio per evitare che la politica in materia di qualità dell'aria e quella relativa alle energie rinnovabili si neutralizzino, anche per via dell'aumento dell'utilizzo della biomassa. Prevede inoltre misure di sostegno non normative, volte a potenziare la capacità e la cooperazione a tutti i livelli politici, identificando alcune aree prioritarie, tra le quali l'inquinamento atmosferico urbano, la ricerca e l'innovazione, e la dimensione internazionale della politica in materia di qualità dell'aria. A breve e a medio termine, l'azione comunitaria ipotizzata per risolvere le attuali gravi violazioni delle norme in materia di qualità dell'aria, riguarda una efficace attuazione della legislazione comunitaria già in vigore, in particolare in materia di emissioni dei veicoli passeggeri e commerciali leggeri diesel, e delle misure complementari a livello nazionale. Con riferimento alle emissioni dei veicoli, negli ultimi anni è risultato infatti evidente che, in conseguenza dell'introduzione sul mercato di generazioni susseguenti di norme euro e di norme circa le qualità dei carburanti, sono state ottenute importanti riduzioni, con una sola eccezione rappresentata dalle emissioni di NOX dei motori diesel dei veicoli passeggeri e dei veicoli commerciali leggeri⁴⁷. Il recente caso Volkswagen ha ancor di più accentuato il problema relativo a tale eccezione dando particolare vigore alla necessità di prevedere meccanismi per il controllo delle emissioni in condizioni reali di guida (Real Driving Emissions - RDEs test) piuttosto che limitate alle prove di laboratorio. In tal senso si è mossa la Commissione europea avviando le attività volte all'introduzione di nuovi cicli di omologazione dei veicoli più rappresentativi delle reali condizioni di guida. Per quanto attiene al rafforzamento delle capacità tecniche e di governance, per il controllo dell'inquinamento atmosferico e per l'attuazione delle misure pianificate, sono stati messi a disposizione degli Stati membri appositi finanziamenti nell'ambito della nuova programmazione European Structural and Investment Funds - ESIF 2014-2020 o del nuovo strumento LIFE per il periodo 2014-2020, rivolte in particolare alle aree urbane.

I soggetti responsabili della valutazione e gestione della qualità dell'aria in Italia sono le Regioni e le Province Autonome. Queste hanno, pertanto, l'obbligo di predisporre un Piano di Qualità dell'Aria, nei casi in cui i livelli in aria ambiente degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e materiale particolato PM10 e PM2,5 superino i rispettivi valori limite o obiettivo stabiliti a livello comunitario. Scopo del Piano è quello di garantire il rispetto dei valori limite entro il minor tempo possibile.

Si riportano di seguito le principali iniziative portate avanti negli ultimi anni.

A dicembre 2015, si è svolta a Parigi la 21° Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro per la Lotta contro i Cambiamenti Climatici - COP21. La Conferenza si è conclusa con l'adozione di un accordo internazionale, finalizzato a regolare le emissioni di gas ad effetto serra, individuate ormai con certezza dalla scienza come maggiori responsabili dell'aumento della temperatura del pianeta. L'accordo, che si affianca al Protocollo di Montreal per l'eliminazione delle sostanze ozono-lesive, ha rappresentato un'occasione eccezionale per orientare le politiche energetiche ed economiche verso un modello di crescita sostenibile.

Successivamente, nel dicembre 2016, i leader riuniti alla COP22 di Marrakech, hanno convenuto di mettere a punto un piano per dare attuazione all'Accordo sul clima di Parigi. Il piano dovrà essere definito entro il 31 dicembre 2018. Un impegno che vedrà unite 200 nazioni, firmatarie di un documento in cui la lotta ai cambiamenti climatici viene ancora una volta reputata urgente e prioritaria.

L'impegno dell'Unione europea - UE, e quindi dell'Italia, è rappresentato dagli obiettivi fissati con il nuovo Pacchetto Clima-Energia al 2030. In particolare dobbiamo ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 40% rispetto al 1990, aumentare fino al 27% il peso delle fonti rinnovabili sui consumi energetici finali, generare risparmio del 27% rispetto ai consumi tendenziali previsti di energia. Per raggiungere questi obiettivi e fronteggiare i cambiamenti climatici è necessario combinare misure di "adattamento" e di "mitigazione".

A giugno 2015, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare – MATTM, ha approvato la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici – SNAC. La Strategia fornisce una visione complessiva dei cambiamenti climatici e dei percorsi da intraprendere per attenuarne gli impatti, in particolare con riferimento all'innalzamento eccezionale delle temperature soprattutto in estate, all'aumento della frequenza degli eventi meteorologici estremi – ondate di calore, siccità, episodi di precipitazioni intense – e alla riduzione delle precipitazioni annuali medie e dei flussi fluviali annui. La SNAC sarà attuata attraverso l'elaborazione del Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici, che individuerà sia le aree e modalità di intervento che la loro possibile declinazione nei programmi nazionali, settoriali, distrettuali e locali.

Le misure per la mitigazione dei cambiamenti climatici prevedono innanzitutto il rafforzamento del sistema europeo Emission Trading System – ETS, che limita le emissioni di gas a effetto serra del comparto industriale. E' in corso una revisione complessiva del meccanismo, al fine di renderlo più efficiente e correggere le distorsioni che hanno contribuito a deprimere il prezzo di mercato della CO2 dando, in ultima istanza, un “segnale” sbagliato alle scelte di investimento del comparto privato. Per ridurre le emissioni dei settori non coperti dal sistema ETS – principalmente edilizia, trasporti e agricoltura – saranno invece rafforzate le misure per l'efficienza energetica, le rinnovabili e la mobilità sostenibile. Sul fronte del risparmio energetico, il potenziale da sfruttare è ampio e può avere importanti ricadute positive sull'occupazione in diversi settori produttivi. Molte soluzioni per l'efficienza, sia sul fronte elettrico che termico, presentano infatti un elevato grado di sostenibilità economica, ma sono ancora scarsamente diffuse a causa di criticità, come i tempi di rientro degli investimenti non sempre immediati o la mancanza di informazione/ expertise per la valutazione degli interventi. Per superare questi ostacoli, oltre alla conferma delle misure di sostegno già operative, come le detrazioni fiscali o i Certificati Bianchi, saranno attivati programmi e strumenti mirati, quali il Piano di riqualificazione degli edifici della Pubblica Amministrazione centrale o il Fondo nazionale per l'efficienza energetica previsti dal D.Lgs. 102/2014.

Sul fronte delle rinnovabili, fermo restando che oggi copriamo una quota di consumi finali superiore al 17%, in linea con l'obiettivo da centrare al 2020, deve essere gestito un passaggio complesso. Infatti, in questo settore è in atto un cambiamento “economico-culturale” nel quale le rinnovabili “dismettono” i panni di “beneficiari di supporto pubblico” ed entrano a pieno titolo nel mercato, in competizione tra loro e con le altre modalità di produzione dell'energia. Il punto è come gestire il cambiamento in atto, centrando i traguardi ambientali stabiliti e difendendo un settore prezioso che è cresciuto molto negli ultimi anni. In questa prospettiva, nel disegnare le politiche di sostegno e incentivazione alle rinnovabili, dovranno essere definite strategie e priorità precise, che implicheranno il sostegno alla generazione diffusa, all'auto-consumo, all'evoluzione tecnologica degli impianti esistenti e all'innovazione, con particolare riguardo a quelle filiere dove l'expertise nazionale è maggiormente consolidata. Sul fronte della mobilità sostenibile, le misure di intervento sono caratterizzate da una forte interazione e necessità di coordinamento con gli enti territoriali. Le azioni sono mirate, da un lato, a favorire modalità di spostamento alternative all'autovettura privata, quali il trasporto collettivo e i servizi ad esso integrativi, come la mobilità condivisa, dall'altro a sostenere la diffusione di veicoli a basse emissioni, a cominciare da quelli elettrici. In questa prospettiva, il 30 dicembre 2015, è stato sottoscritto un Protocollo d'Intesa tra il MATTM, la Conferenza delle Regioni, le Province Autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani - ANCI, atto a definire e attuare misure omogenee di miglioramento e di tutela della qualità dell'aria con interventi prioritari nelle città metropolitane. Nel Protocollo si inquadrano misure specifiche, quali il Programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro previsto dal Collegato Ambientale (Legge 221/2015) e il sostegno alla mobilità elettrica attraverso il Fondo rotativo di Kyoto (D.M. n. 17 del 2 febbraio 2016).

NORMATIVA NAZIONALE

Decreto Clima Legge n.111/2019 *“Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE sulla qualità dell'aria”*

Protocollo di intesa che istituisce il “piano d’azione per il miglioramento della qualità dell’aria” tra Governo, Regioni e Province Autonome. Il Piano è articolato in 5 ambiti di intervento: uno trasversale e quattro tematici. Per ciascun ambito di intervento sono individuate specifiche azioni operative inquadrate in una strategia unica e complessiva.

La definizione degli ambiti d’intervento e delle azioni, che ne costituiscono la specificazione in chiave operativa, muovono dalla consapevolezza che i fattori incidenti sulla qualità dell’aria sono molteplici e richiedono un’attività trasversale e razionale indirizzata alla comprensione e all’individuazione dei problemi e della loro soluzione, attraverso interventi specifici che sia direttamente sia indirettamente possano assicurare un’aria più salubre per i cittadini riducendo le emissioni atmosferiche inquinanti.

Su tale situazione operano le Parti, insieme alle Regioni, in ragione delle specifiche e rispettive funzioni, nel rispetto delle competenze di ciascuna.

Si prevede tra le Azioni l’adozione degli accordi tra Stato, Regioni e Province autonome per il miglioramento della qualità dell’aria.

In tutte le regioni e nelle province autonome di Trento e Bolzano, le Arpa e le Appa gestiscono le reti di monitoraggio della qualità dell’aria che forniscono i dati ufficiali, sulla cui base vengono assunti da parte degli enti locali i provvedimenti previsti dalle normative europee, nazionali e regionali per contrastare le situazioni di inquinamento atmosferico.

In base alla normativa vigente i dati delle valutazioni della qualità dell’aria (consolidati e in tempo reale) devono essere trasmessi tramite la struttura Central Data Repository (CDR) di Eionet secondo le specifiche fornite dalla CE (Decisione 2011/850/EU).

ISPRA, mediante il sistema InfoAria, cura la raccolta dei dataset regionali, e d’intesa con il Ministero dell’ambiente, verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti e la conformità ai formati previsti.

Quindi provvede all’aggregazione dei dataset regionali di monitoraggio della qualità dell’aria e dei piani/programmi regionali e delle province autonome per il risanamento della qualità dell’aria, generando l’envelope nazionale e collabora con il Ministero dell’Ambiente nelle fasi di trasmissione ufficiale dei vari dataset.

Garantisce le attività di manutenzione evolutiva del sistema InfoAria a supporto dell’attività di e-reporting, ed elabora rapporti annuali sul monitoraggio e la valutazione della qualità dell’aria in Italia rendendoli disponibili al pubblico.

Decreto legislativo, 30/05/2018 n° 81, decreto attuativo della direttiva Ue 2016/2284 che promuove il raggiungimento di livelli di qualità dell'aria tali da "non causare impatti negativi significativi e rischi significativi per la salute umana e l'ambiente".

In particolare, il decreto persegue i seguenti obiettivi:

- ridurre il complesso delle emissioni nazionali annue di origine antropica di una serie di sostanze per rispettare specifici livelli entro il 2020 e il 2030;
- attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione delle emissioni;
- ottenere, attraverso un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi.

Tra i destinatari del provvedimento i soggetti sia pubblici che privati.

In particolare, le autorità con competenze in settori responsabili di emissioni oggetto di impegni nazionali di riduzione (come trasporti, industria, agricoltura, energia, riscaldamento civile, ecc.) o in ambiti collegati (qualità dell'aria, clima, ecc.), dovranno realizzare azioni coerenti con l'attuazione del programma nazionale di riduzione delle emissioni.

Per quanto attiene ai soggetti privati, le nuove norme avranno effetto su tutti coloro che, come operatori, utenti o consumatori, saranno interessati dall'attuazione delle politiche e delle misure del programma nazionale.

Tali soggetti potranno essere destinatari di obblighi e divieti o, comunque, di effetti diretti e indiretti dell'applicazione del programma nazionale (limiti di emissione di attività, divieti e limiti di circolazione veicolare, obblighi relativi al riscaldamento civile, ecc.).

Si legge all'art.1 (Oggetto e finalità):

“Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:

a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;

b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;

c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato I;

d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;

e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d);

f) una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.

2. Il presente decreto è finalizzato a perseguire:

a) gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;

b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente;

c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.

Decreto Ministeriale del 26 Gennaio 2017 “Attuazione della direttiva (UE) 2015/1480 del 28 agosto 2015, che modifica taluni allegati delle direttive 2004/107/CE e 2008/50/CE nelle parti relative ai metodi di riferimento, alla convalida dei dati e all'ubicazione dei punti di campionamento per la valutazione della qualità dell'aria ambiente”

Decreto Ministeriale del 5 maggio 2015 “Metodi di valutazione delle stazioni di misurazione della qualità dell'aria di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”

Decreto Legislativo 24 dicembre 2012, n. 250 “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa.”

Decreto Ministeriale del 29 Novembre 2012 “Individuazione delle stazioni speciali di misurazione della qualità dell'aria previste dall'articolo 6, comma 1, e dall'articolo 8, commi 6 e 7 del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155”

Decreto Legislativo 13 agosto 2010, n. 155 “Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa”

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” - Parte V

L'inquinamento è un problema complesso che va affrontato in ottica interregionale.

L'aria alpina, a causa delle particolari condizioni orografiche e meteorologiche, risente dell'inquinamento della Pianura Padana; risale al 2013 il primo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria, da attuare nel Bacino Padano.

Le Regioni del Bacino Padano presentano specifiche condizioni orografiche e meteorologiche (con scarsità di venti, instaurarsi di frequenti situazioni di inversione termica, ecc.), che favoriscono la formazione e l'accumulo nell'aria di inquinanti, con particolare riferimento a quelli

secondari quali le polveri sottili, producendo così situazioni di inquinamento particolarmente diffuse, tali da rendere difficile il conseguimento del rispetto dei valori limite di qualità dell'aria.

Già in data 19 dicembre 2013, per porre rimedio alla diffusa situazione di inadempimento allora esistente anche sul territorio del Bacino Padano, è stato sottoscritto tra le varie regioni e le amministrazioni statali, un Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel Bacino in parola, diretto ad assicurare la realizzazione coordinata e congiunta di misure aggiuntive di risanamento nell'ambito del processo avviato per il raggiungimento dei valori limite di qualità dell'aria.

Al fine di avviare una nuova e più determinata strategia che si integri con quanto già messo in campo dalle Regioni, è stato attivato un nuovo Accordo finalizzato a definire, in un quadro condiviso, importanti misure aggiuntive di risanamento da inserire nei piani di qualità dell'aria da applicare in modo coordinato e congiunto nel territorio del Bacino Padano, anche per effetto del reperimento e del riorientamento delle risorse necessarie a sostenere tali misure.

Le misure congiunte di bacino padano individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazioni veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e al contenimento delle emissioni di ammoniaca dalle attività agricole e zootecniche.

Le azioni degli attori interessati (Comuni, Province e Regioni) pertanto si devono inserire all'interno di questo quadro strategico.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale FVG 17 aprile 2014, n.7 - Disposizioni in materia di dati aperti e loro riutilizzo.

Legge regionale FVG 28 marzo 2014, n.5 Disposizioni urgenti in materia di OGM e modifiche alla legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 (Norme in materia di risorse forestali).

Precisazioni: Regione FVG - Sistema delle Autonomie Locali: Accensione fuochi e L.R. 5/2014. Precisazioni.

Decreto Presidente della Regione 15 marzo 2013, n.47 Lr 16/2007 - Dlgs. 152/2006 - approvazione dell'elaborato recante "Aggiornamento del Piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria", parte integrante dell'approvato piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria

Delibera Giunta Regionale 27 febbraio 2013, n.288 - Lr 16/2007 - Dlgs 155/2010 - approvazione dell'aggiornamento del piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria. Allegato 1 alla Delibera 288/2013.

Delibera Giunta Regionale 16 gennaio 2013, n.36 - Dlgs 152/2006 - aggiornamento del piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria (vas724). [6].

Delibera Giunta Regionale 30 agosto 2012, n. 1487 - Lr 16/2007 - Dlgs 152/2006 - avvio del procedimento di verifica di assoggettabilità a VAS dell'aggiornamento del piano regionale di miglioramento della qualità dell'aria . Allegato 1 alla Delibera 1487/2012. Allegato 2 alla Delibera 1487/2012.

Legge regionale FVG 13 febbraio 2012, n.1 - Norme urgenti per il contenimento delle emissioni inquinanti da benzo(a)pirene, arsenico, cadmio e nichel sul territorio regionale.

Decreto Presidente della Regione 16 gennaio 2012, n.010 - L. 16/2007, art. 2, comma 1. Approvazione definitiva degli elaborati “Piano d’azione regionale” (All. 1), “Rapporto ambientale - valutazione ambientale strategica del Piano d’azione regionale” (All. 2), “Sintesi non tecnica del rapporto ambientale - valutazione ambientale strategica del Piano d’azione regionale”(All. 3) e “Dichiarazione di sintesi relativa al percorso di valutazione ambientale strategica del Piano d’azione regionale (ai sensi dell’art. 17, c. 1, lett. b), del DLgs. 152/2006” (All. 4).

Delibera Giunta Regionale 24 novembre 2011, n. 2271 - Dlgs 152/2006, art 17, comma 1. piano di azione regionale, rapporto ambientale, sintesi non tecnica del rapporto ambientale e dichiarazione di sintesi. acquisizione parere consiglio autonomie locali. approvazione preliminare.

Decreto Presidente della Regione 31 maggio 2010, n. 0124 - Con decreto del Presidente è stato definitivamente approvato il Piano Regionale di Miglioramento della Qualità dell’Aria (PRMQA).

Delibera Giunta Regionale 12 maggio 2010, n. 913 - Lr 16/2007, art 2, comma 1. approvazione definitiva degli elaborati “piano regionale di miglioramento della qualità dell’aria” (all. 1), “rapporto ambientale” (all. 2), “sintesi non tecnica del rapporto ambientale” (all. 3), “la qualità dell’aria della città di Trieste con particolare riferimento alla zona di Servola” (all. 4) e la dichiarazione di sintesi art17 , comma1 , Dlgs 152/2006 (all.5)

Legge regionale FVG 18 giugno 2007, n.16 - Norme in materia di tutela dall'inquinamento atmosferico e dall'inquinamento acustico.

Delibera Giunta Regionale 04 marzo 2005, n. 421 - Piano d'azione per il contenimento e la prevenzione degli episodi acuti di inquinamento atmosferico

LIGURIA

Delibera della Giunta regionale n.941 del 16 novembre 2018 allegato alla delibera della Giunta regionale n.941 del 2018 “Approvazione di misure urgenti per la riduzione delle concentrazioni degli inquinanti in aria ambiente in Regione Liguria”

Legge regionale 6 giugno 2017, n. 12 “Norme in materia di qualità dell’aria e di autorizzazioni ambientali”

Delibera della Giunta regionale n.536 del 10 giugno 2016 Riesame della classificazione delle zone e degli agglomerati di cui all'art. 4 del decreto legislativo n.155 del 2010 attuativo della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e allegato alla delibera della Giunta regionale n. 536 del 10 giugno 2016

Delibera della Giunta regionale n.1613 del 19 dicembre 2014 Approvazione programma di valutazione della qualità dell'aria ex art. 5 del D.lgs. 155/10

Delibera della Giunta regionale n.44 del 24 gennaio 2014 Adozione zonizzazione ex art.3 del decreto legislativo n.155 del 2010 di attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Delibera della Giunta regionale n.1011 del 5 agosto 2013 Approvazione stralcio di piano per l'adeguamento delle azioni di risanamento della qualità dell'aria nella zona "Bormida"

Delibera della Giunta regionale n.1196 del 26 settembre 2008 Monitoraggio ed attuazione del Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra - Valutazione della qualità dell'aria anno 2007

Delibera della Giunta regionale n.946 del 3 agosto 2007 Revisione della zonizzazione e adeguamento disposizioni del Piano di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra di cui alla delibera del Consiglio regionale n.4 del 2006

Delibera del Consiglio regionale n.4 del 21 febbraio 2006 Piano regionale di risanamento e tutela della qualità dell'aria e per la riduzione dei gas serra

Delibera della Giunta regionale n.1175 del 7 ottobre 2005 Approvazione, ex art.6 del decreto legislativo n.183 del 2004, della zonizzazione del territorio regionale per l'ozono e delle azioni finalizzate a valutarne le concentrazioni in aria ambiente

Delibera della Giunta regionale n.1144 del 15 ottobre 2004 Approvazione zonizzazione del territorio ai sensi del decreto ministeriale n.60 del 2002 e adeguamento del sistema di monitoraggio della qualità dell'aria

LOMBARDIA

Con la **delibera di Giunta Regionale n. 2055 del 31-07-2019** a partire dal 1° ottobre 2019 è stato avviato il progetto MoVe-In (Monitoraggio Veicoli Inquinanti), che prevede la possibilità di monitorare le percorrenze dei veicoli tramite l'installazione a bordo di un dispositivo (c.d. "scatola nera") in grado di fornire a Regione Lombardia i dati di percorrenza reale, al fine di introdurre nuove modalità di controllo per limitare le effettive emissioni prodotte dai veicoli stessi. Tutte le informazioni e la procedura per poter aderire sono disponibili sulla web application www.movein.regione.lombardia.it Con la delibera n. 3606 del 28 settembre 2020 si estende la possibilità di aderire a Move-In anche ai veicoli benzina euro 1 e diesel euro 4 (NB: a seguito della sospensione delle limitazioni alla circolazione è stata sospesa l'adesione a Move-in per i veicoli euro 4 diesel).

Sono in vigore le misure strutturali permanenti per ridurre le emissioni inquinanti in atmosfera. In particolare, sono in vigore le limitazioni della circolazione per i veicoli più inquinanti - benzina euro 0 e diesel euro da 0 a 3 - vedi infografiche allegate (permanenti).

Come stabilito dalla delibera di Giunta regionale n. 3606 del 28/09/2020 (allegato 1) le limitazioni permanenti della circolazione per i veicoli Euro 4 diesel non sono attive dal 1° aprile al 30 settembre. Entreranno in vigore dal 1° ottobre fino al 31 marzo dell'anno successivo, dal lunedì al venerdì (esclusi i festivi infrasettimanali), dalle ore 7.30 alle ore 19.30, nei Comuni di Fascia 1 (209 Comuni) e nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti situati in Fascia 2 (Varese, Lecco, Vigevano, Abbiategrasso e S. Giuliano Milanese), salvo vigenza, per ulteriore proroga, dello stato di emergenza sanitario per COVID-19 disposto da provvedimenti nazionali (come disposto dall'Ordinanza del Presidente di Regione n. 675 del 8 gennaio 2021).

Legge regionale 11 dicembre 2006 - n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente".

La presente legge detta le norme per ridurre le emissioni in atmosfera e per migliorare la qualità dell'aria ai fini della protezione della salute e dell'ambiente, in attuazione della direttiva quadro 96/62/CE del Consiglio del 27 settembre 1996 (Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente), nonché delle direttive derivate 1999/30/CE del Consiglio del 22 aprile 1999 (Valori limite di qualità dell'aria ambiente per il biossido di zolfo, il biossido di azoto, gli ossidi di azoto, le particelle e il piombo), 2000/69/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 novembre 2000 (Valori limite per il benzene ed il monossido di carbonio nell'aria ambiente) e 2002/3/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2002 (Ozono nell'aria), in applicazione delle norme statali di recepimento e prendendo a riferimento il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale).

PIEMONTE

D.G.R 57-7628 del 28 settembre 2018, è stata approvata l'integrazione alla D.G.R. 42-5805 del 20 ottobre 2017, "attuazione dell'Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano", che fissa le misure emergenziali antismog in Regione Piemonte con limitazioni alla circolazione, al riscaldamento domestico con legna e pellet

La deliberazione approva:

- l'elenco dei comuni dell'Agglomerato di Torino e dei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni, sostitutivo dell'Allegato 2 alla D.G.R. n. 42-5805 del 20 ottobre 2017;
- lo schema di ordinanza sindacale tipo per le misure strutturali e temporanee da adottarsi nei comuni dell'Agglomerato di Torino e nei comuni con popolazione maggiore di 20.000 abitanti, nei quali risulta superato uno o più valori limite del PM10 o del biossido di azoto

per almeno 3 anni, anche non consecutivi, nell'arco degli ultimi cinque anni, anche al fine di consentire un'attuazione omogenea sul territorio regionale delle limitazioni strutturali e temporanee, previste dall'Accordo di Programma del Bacino Padano.

La deliberazione precisa, inoltre, che i divieti riguardano unicamente i generatori di calore alimentati a biomassa legnosa con potenza nominale inferiore a 35 kWh.

La Regione ha elaborato il **Piano regionale di qualità dell'aria** (Prqa), il documento programmatico che definisce i principi e gli obiettivi su cui dovranno convergere tutti i provvedimenti che avranno impatto diretto o indiretto sulle emissioni in atmosfera. Si tratta di quarantasette misure che interessano i comparti agricoltura, energia e industria, trasporti, riqualificazione urbana e comunicazione. L'obiettivo è portare alla drastica riduzione delle emissioni in atmosfera dei principali inquinanti, primi tra tutti le polveri sottili (Pm 10 e Pm 2,5) e il biossido di azoto.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Delibera n° 1904 del 16/11/2017 e successivamente **Delibera n. 1387/2018**, il **Piano provinciale di tutela della qualità dell'aria** che contiene una serie di strategie e misure per consolidare i risultati ottenuti e per affrontare con maggiore efficacia le criticità.

Il Piano mira ad assicurare un elevato livello di tutela dell'ambiente e della salute umana perseguendo i seguenti obiettivi:

- a) miglioramento generalizzato dell'ambiente e della qualità della vita, evitando il trasferimento dell'inquinamento tra i diversi settori ambientali;
- b) integrazione delle esigenze ambientali nelle politiche settoriali, al fine di assicurare uno sviluppo sociale ed economico sostenibile;
- c) razionalizzazione della programmazione in materia di gestione della qualità dell'aria e in materia di riduzione delle emissioni di gas serra;
- d) modifica dei modelli di produzione e di consumo, pubblico e privato, che incidono negativamente sulla qualità dell'aria;
- e) utilizzo congiunto di misure di carattere prescrittivo, economico e di mercato, anche attraverso la promozione di sistemi di ecogestione e audit ambientale;
- f) partecipazione e coinvolgimento delle parti sociali e del pubblico;
- g) previsione di adeguate procedure di autorizzazione, ispezione e monitoraggio, al fine di assicurare la migliore applicazione delle misure individuate.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Deliberazione della Giunta provinciale del 31 luglio 2018, n. 749 *Programma per la riduzione dell'inquinamento da NO2 2018 - 2023.*

Il programma é stato approvato dalla Giunta provinciale il 31 luglio 2018 e prevede una serie di misure, da attuare a livello provinciale e dai comuni di Bolzano, Merano, Bressanone e Laives al fine di garantire il rispetto del valore limite dell'NO2. Il programma prevede anche le misure da attuare al fine di ridurre le emissioni causate dal traffico circolante sulla A22.

Deliberazione della Giunta provinciale del 10 aprile 2018, n. 320 Approvazione delle disposizioni sulle emissioni degli impianti termici

Decreto del Presidente della Provincia 6 giugno 2012, n. 19 Procedura di autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

Decreto del Presidente della Provincia 15 settembre 2011, n. 37 Regolamento sulla qualità dell'aria.

VALLE D'AOSTA

A livello regionale, la normativa per la qualità dell'aria è costituita dal **Piano Regionale per il Risanamento, il Miglioramento ed il Mantenimento della Qualità dell'Aria**:

L.R. 25 novembre 2016, n. 23 recante l'approvazione dell'aggiornamento del Piano regionale per il risanamento, il miglioramento e il mantenimento della qualità dell'aria per il novennio 2016/2024.

La normativa di riferimento in materia di emissioni in atmosfera è attualmente contenuta nella Parte quinta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e nella **deliberazione della Giunta regionale n. 1430 del 30 agosto 2013.**

Per l'esercizio di alcune attività che possono generare emissioni di agenti inquinanti in atmosfera deve essere richiesta, prima della realizzazione dell'impianto, apposita autorizzazione alla Regione, tramite il S.U.E.L. (Sportello Unico degli Enti Locali della Valle d'Aosta). Analoga richiesta deve essere presentata da chi intende trasferire l'attività in altro Comune o effettuare modifiche sostanziali agli impianti già autorizzati.

VENETO

Deliberazione n. 90 del 19 aprile 2016 con la quale Il Consiglio regionale ha approvato l'aggiornamento del **Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera**. Costituiscono parte integrante del provvedimento:

- Allegato A: Documento di Piano
- Allegato B: Rapporto Ambientale
- Allegato C: Rapporto Ambientale Sintesi non tecnica

- Allegato D:Normativa generale

Con **Deliberazione n. 1909 del 29.11.2016** sono state adottate delle specifiche Linee Guida sulla base di proposte avanzate da Comuni e Province del territorio veneto, con l'obiettivo di fornire una risposta efficace alle problematiche collegate all'inquinamento locale da PM10 con l'attuazione di misure strutturali e misure attivabili al superamento continuativo per almeno 7 giorni del valore limite giornaliero di 50 microgrammi/mc di PM10 e per 3 giorni consecutivi il superamento della media giornaliera di 100 microgrammi/mc di PM10

2. Sono state adottate misure specifiche per ridurre le emissioni inquinanti e i loro effetti negativi nel territorio alpino, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Come già sottolineato in precedenza, il Ministero dell'ambiente ha promosso la sottoscrizione di appositi accordi di programma con le Regioni e gli altri Ministeri volti ad attivare azioni ed iniziative comuni per il miglioramento della qualità dell'aria. La legislazione nazionale in materia di qualità dell'aria si pone quale obbiettiva una riduzione progressiva delle concentrazioni degli inquinanti atmosferici, a tutela dell'ambiente e della salute umana. Vengono infatti fissati dei valori limite di concentrazione per una serie di inquinanti che devono essere rispettati entro specifiche date; il rispetto deve essere assicurato tramite la pianificazione e l'adozione di misure e interventi di risanamento.

Le Regioni hanno competenza primaria in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria e sono tenute ad elaborare piani di risanamento regionali e l'adozione di misure di intervento per il miglioramento della qualità dell'aria a livello locale.

I soggetti responsabili della valutazione e gestione della qualità dell'aria in Italia sono le Regioni e le Province Autonome. Queste hanno, pertanto, l'obbligo di predisporre un Piano di Qualità dell'Aria, nei casi in cui i livelli in aria ambiente degli inquinanti biossido di zolfo, biossido di azoto, benzene, monossido di carbonio, piombo e materiale particolato PM10 e PM2,5 superino i rispettivi valori limite o obiettivo stabiliti a livello comunitario. Scopo del Piano è quello di garantire il rispetto dei valori limite entro il minor tempo possibile.



3. Sono state adottate misure specifiche per ridurre la trasmissione di sostanze inquinanti provenienti dall'esterno, ad un livello non nocivo per l'uomo, la fauna e la flora?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Attualmente i trend emissivi sono decrescenti e la riduzione delle concentrazioni è evidente su tutto il territorio nazionale ma tale miglioramento non è ancora sufficiente ad assicurare il rispetto dei valori limite; il mancato rispetto di tali valori è localizzato in piccole aree, appartenenti perlopiù ai principali centri urbani, ad esempio nel Bacino Padano i superamenti sono diffusi su tutto il territorio anche a causa di condizioni meteorologiche particolarmente sfavorevoli.¹⁵

Il 19 dicembre 2013 è stato sottoscritto *l'Accordo per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento della qualità dell'aria nel Bacino Padano* dai Ministri dell'ambiente, delle infrastrutture e trasporti, dello sviluppo economico, della salute, delle politiche agricole e da otto Regioni e Province Autonome del Bacino Padano e prevede specifici impegni per le parti sottoscrittici, da attuare tramite la predisposizione di misure di carattere normativo e programmatico per il contrasto all'inquinamento atmosferico.

L'azione nazionale è finalizzata a garantire un costante supporto alle amministrazioni locali e in particolare, negli ultimi anni, è stato potenziato il coordinamento finalizzato all'adozione di azioni condivise nelle Regioni che amministrano le aree accomunate da criticità ambientali simili. Al fine di superare le situazioni di superamento e ridurre le concentrazioni degli inquinanti atmosferici al di sotto degli standard per essi stabiliti dalla normativa, le misure adottate con i piani di qualità dell'aria regionali e gli accordi interregionali promossi a livello nazionale riguardano, principalmente, i seguenti settori: - la produzione di energia elettrica e le attività industriali; - la gestione della mobilità e il controllo delle emissioni da trasporto su strada, principalmente in area urbana; - la combustione domestica della legna; - le emissioni di ammoniaca derivanti dalla fertilizzazione dei terreni agricoli e dagli allevamenti.

Sull'argomento interviene anche il già citato **Decreto Legislativo 30 maggio 2018, n. 81** Attuazione della direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE.

All'art 1: *“Il presente decreto è finalizzato al miglioramento della qualità dell'aria, alla salvaguardia della salute umana e dell'ambiente e ad assicurare una partecipazione più efficace dei cittadini ai processi decisionali attraverso:*

¹⁵ ISPRA??

- a) impegni nazionali di riduzione delle emissioni di origine antropica di biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e particolato fine;*
- b) l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione di programmi nazionali di controllo dell'inquinamento atmosferico;*
- c) obblighi di monitoraggio delle emissioni delle sostanze inquinanti individuate nell'allegato I;*
- d) obblighi di monitoraggio degli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi;*
- e) obblighi di comunicazione degli atti e delle informazioni connessi agli adempimenti previsti dalle disposizioni di cui alle lettere a), b), c) e d);*
- f) una più efficace informazione rivolta ai cittadini utilizzando tutti i sistemi informativi disponibili.*

2. Il presente decreto è finalizzato a perseguire:

- a) gli obiettivi di qualità dell'aria e un avanzamento verso l'obiettivo a lungo termine di raggiungere livelli di qualità dell'aria in linea con gli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità;*
- b) gli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi, in linea con il Settimo programma di azione per l'ambiente;*
- c) la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti ai settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.”*

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA - Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera d della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

d) Difesa del suolo – al fine di ridurre il degrado quantitativo e qualitativo del suolo, in particolare impiegando tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo, utilizzando in misura contenuta suoli e terreno, limitando l'erosione e l'impermeabilizzazione dei suoli“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera d della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

La disciplina nazionale della difesa del suolo è contenuta nel D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente) la cui Parte Terza è dedicata alle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse.

La difesa del suolo viene definita all'art.54, lett.u) come *il complesso delle azioni ed attività riferibili alla tutela e salvaguardia del territorio, dei fiumi, dei canali e collettori, degli specchi lacuali, delle lagune, della fascia costiera, delle acque sotterranee, nonché del territorio a questi connessi, aventi le finalità di ridurre il rischio idraulico, stabilizzare i fenomeni di dissesto geologico, ottimizzare l'uso e la gestione del patrimonio idrico, valorizzare le caratteristiche ambientali e paesaggistiche collegate.*

Il consumo di suolo è monitorato dal **Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente** che ogni anno realizza il Rapporto nazionale *“Consumo di suolo, dinamiche territoriali e servizi ecosistemici”* È un fenomeno associato alla perdita di una risorsa ambientale fondamentale, dovuta all'occupazione di superficie originariamente agricola, naturale o seminaturale. Il fenomeno si riferisce, quindi, a un incremento della copertura artificiale di terreno, legato alle dinamiche insediative. Un processo prevalentemente dovuto alla costruzione di nuovi edifici e infrastrutture, all'espansione delle città, alla densificazione o alla conversione di terreno entro un'area urbana, all'infrastrutturazione del territorio.¹⁶

La prima proposta di legge per la limitazione del consumo di suolo risale al 2012 quando l'allora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presentò il Rapporto *“Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione”* e il disegno di legge *“valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo”*, non approvato a causa della fine anticipata della

¹⁶ Fonte ISPRA <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo>

Legislatura. Un nuovo disegno di legge di iniziativa governativa fu presentato nel 2014 e, dopo oltre due anni di discussione, approvato alla Camera il 12 maggio 2016. Forti critiche arrivarono, tuttavia, al testo finale che, a detta di molti, risultava poco efficace e non in grado di assicurare un reale contenimento del consumo di suolo a causa delle numerose deroghe previste, della complessa procedura di definizione dei limiti e del fatto che non erano stabilite le percentuali di riduzione da raggiungere nel corso degli anni fino al 2050. Rimanevano, inoltre, disattese molte aspettative legate alle esigenze di rilancio dell'attività edilizia verso una strategia di riqualificazione dell'esistente, così come quelle di rigenerazione di tessuti urbani finalizzata al miglioramento della qualità della vita dei cittadini, al miglioramento dell'ambiente e del paesaggio urbano e suburbano, al recupero di funzioni ecosistemiche e all'adattamento ai cambiamenti climatici. Anche sulla base dei dati contenuti negli ultimi rapporti ISPRA e delle considerazioni legate ai riconosciuti limiti della legge, le Commissioni riunite Territorio e Ambiente e Agricoltura del Senato, tra il 2016 e il 2017, a seguito di un approfondito ciclo di audizioni, arrivavano alla revisione significativa di alcuni articoli del testo di legge e all'introduzione di importanti elementi innovativi in grado di rendere più efficace la norma, con particolare riferimento al sistema delle definizioni, adeguate a quelle comunitarie e internazionali, all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio dei limiti progressivi al consumo di suolo, al riuso e alla rigenerazione urbana, alla tutela delle aree verdi in ambito urbano. In particolare, il testo prevedeva una riduzione progressiva del consumo di suolo almeno pari al 15 per cento ogni tre anni. Anche in questo caso, però, la fine della legislatura non consentì di arrivare all'approvazione finale. Manca ancora oggi, quindi, nel nostro Paese, una legge fondamentale per la tutela dell'ambiente, del territorio e del paesaggio italiano, indispensabile anche per assicurare un futuro adeguato ai cittadini di oggi e di domani, in un'ottica di sviluppo sostenibile dell'uso del suolo e di aumento della resilienza delle aree urbane di fronte a vecchie e nuove sfide, dovute sia alla nota fragilità del nostro territorio, sia alla necessità di adattamento ai cambiamenti climatici in atto (Come, del resto, ribadito anche dalla Corte dei Conti con la deliberazione del 31 ottobre 2019, n. 17/2019/G in cui si ribadisce che il consumo di suolo contribuisce a rendere sempre più fragile il nostro Paese e a esporlo a una spesa pubblica crescente).

L'importanza di una gestione sostenibile del suolo e di politiche che monitorino gli impatti derivanti dall'occupazione del suolo ha indotto a definire l'obiettivo, stabilito a livello europeo, di raggiungere un consumo netto di suolo pari a zero per il 2050.

In questa cornice, ora rafforzata dal Green Deal presentato dalla Commissione UE, il legislatore italiano ha adottato interventi legislativi; nel quadro dell'attività legislativa più recente, numerosi sono gli interventi di recente apportati nella sfera dell'uso del suolo e degli strumenti di gestione del territorio, anche attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Il tema dei limiti al consumo di suolo è da tempo all'attenzione del Parlamento, in un quadro regolatorio complesso che vede la necessità di individuare, in primo, definizioni unitarie, e coordinare, poi, i diversi livelli di governo sulla materia. Il Senato ha in tal senso all'esame - presso

le Commissioni riunite 9a (Agricoltura e produzione agroalimentare) e 13a (Territorio, ambiente, beni ambientali) - diversi disegni di legge in materia di consumo si tratta di tredici disegni di legge all'esame congiunto: specificamente, gli atti Senato nn. 63, 86, 164, 438, 572, 609, 843, 866, 965, 984, 1044 e 1177.

Si segnala inoltre la recente costituzione da parte delle Commissioni del Senato 9a e 13a di un Comitato ristretto per addivenire alla stesura di un testo unificato sui disegni legge all'esame, che trattano - in materia anche divergente - i temi relativi al consumo di suolo, e ai suoi limiti, comunque postulando la considerazione del suolo quale risorsa non rinnovabile, che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, nonché della riduzione dei fenomeni che causano perdita di materia organica e di biodiversità.

In assenza di una normativa di livello nazionale, il quadro della normativa regionale risulta piuttosto eterogeneo, comprendendo disposizioni, normative o principi inseriti in leggi finalizzate al contenimento del consumo del suolo e alla rigenerazione urbana.¹⁷

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

LR 6/2019, che abroga la LR 21/2015, con lo scopo di semplificare il Codice dell'edilizia di cui alla LR 19/2009. Il suo punto focale rimane il settore urbanistico ed edile, preservando, tuttavia, la riduzione del consumo di suolo e l'obiettivo di promuovere ed incrementare gli interventi di recupero e di ristrutturazione del patrimonio edilizio esistente. Altresì, su impulso e su indicazione della Giunta Regionale, si istituiscono (art. 63 quinquies comma 2) attività di monitoraggio. La norma concede autonomia ai Comuni su varianti di livello comunale agli strumenti urbanistici che prevedano anche nuova viabilità e strutture per servizi pubblici e prevede ampliamento di strutture turistiche fino al 40% (art 39 ter nuove strutture ricettive ecocompatibili in aree naturali e art 31 bis), che se pur ecocompatibili per materiali e tecniche di bioedilizia possono comunque essere fonte di impatti e disturbo nelle aree naturali, in particolar modo quelle sensibili.

LR 29/2017 ha tra gli obiettivi il recupero e la riqualificazione del patrimonio immobiliare esistente, privilegiando soluzioni mirate al contenimento del consumo di suolo e che, in particolare, prevede misure per il contenimento del consumo di nuovo suolo, attraverso misure per il miglioramento della qualità energetica o igienico-funzionale degli edifici e limiti agli interventi in deroga alle distanze, alle superfici o ai volumi previsti dagli strumenti urbanistici.

¹⁷ ISPRA Rapporto sul consumo di suolo 2019
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/documenti/48730_

LR 21/2015, successivamente abrogata, ha rappresentato un'evoluzione nella pianificazione: si introducono, infatti, i principi dello sviluppo sostenibile e il paradigma della rigenerazione urbana, mediante il contenimento del consumo di suolo, attraverso il recupero delle aree industriali e commerciali non utilizzate e il riuso del patrimonio edilizio esistente. Gli stessi principi e obiettivi di sviluppo sostenibile sono stati richiamati nella LR 3/2015 e tracciati dalla LR 19/2009, poi modificata dalla **LR 13/2014**.

LR 5/2007, oggetto di frequenti modifiche nel corso del tempo, prevede (art. 36 comma 1) che “la Regione pubblichi annualmente il Rapporto sullo stato del Territorio” con il quale si dà conto della sua condizione nell'anno precedente. Questo dispositivo è stato integrato e modificato con **LR 12/2008**, mediante la quale vengono introdotti come indirizzi per la pianificazione (art. 1 comma 1) “vincoli di inedificabilità”.

LIGURIA

L.R. 23/2018 in materia *Rigenerazione urbana e recupero del territorio agricolo*, ha introdotto una normativa organica che individua la rigenerazione urbana quale alternativa strategica al consumo di nuovo suolo e fissa l'obiettivo di edificazione su nuove aree pari a zero, da raggiungere entro il 2050, con individuazione degli ambiti urbani in condizioni di degrado urbanistico ed edilizio demandata ai Comuni.

DGR n.321 dell'11 maggio 2018 *Linee guida contenenti criteri e modalità per la redazione del Piano urbanistico comunale PUC e del PUC semplificato*.

LR 1/2017 vengono apportate modifiche sia all'legge urbanistica regionale sia alla LR 13/14, testo unico in materia di paesaggio.

LR 22/2015 stabilizza il piano casa precedentemente introdotto dalla LR 49/2009

LR 16/2008 disciplina l'attività edilizia regolando gli interventi sul patrimonio edilizio.

LR 36/1997 *Legge urbanistica regionale* persegue gli obiettivi di qualificazione ambientale e funzionale del territorio basandosi sul principio del minimo consumo delle risorse territoriali e paesistico-ambientali disponibili. La legge urbanistica è stata più volte aggiornata con diversi interventi, tra cui la **LR 11/2015**, **LR 29/2015** e la **LR 29/2016**.

LOMBARDIA

LR 17/2018 modifica l'art. 5 della LR 31/2014 per consentire ai Comuni che hanno il Documento di Piano del PGT di prorogare lo stesso fino alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) dell'Integrazione del PTR.

LR 31/2014 si occupa della necessità di protezione del suolo e introduce norme tese a limitare il consumo di suolo e a favorire la rigenerazione delle aree già urbanizzate, anche attraverso

procedure semplificate e la previsione di incentivi specifici. La LR 31/2014, inoltre, modifica in più punti la LR 12/2005, prevedendo l'adeguamento di tutti gli strumenti di pianificazione territoriale, in conformità alla strategia di “*concretizzare sul territorio il traguardo previsto dalla Commissione europea di giungere entro il 2050 a una occupazione netta di terreno pari a zero*”¹⁸. Il monitoraggio (art. 3 comma 1) è in capo all'Osservatorio permanente regionale.

LR 4/2012 è rivolta principalmente alla riqualificazione del patrimonio edilizio esistente: all' art. 3 comma 2, infatti, si prevede – anche in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali vigenti ed adottati – una volumetria aggiuntiva premiale del 5% rispetto a quella preesistente per interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza energetica. Il provvedimento, inoltre, istituisce (art. 8 comma 1) l'attività del monitoraggio, in capo alla Regione, per la quale i comuni comunicano alla stessa Regione quali provvedimenti sono stati assunti e quali interventi sono stati assentiti.

Legge 12/2005 attraverso la definizione dei nuovi strumenti di pianificazione e gestione del territorio, si propone l'obiettivo prioritario della riduzione del consumo di suolo e della rigenerazione urbana.

PIEMONTE

LR 16/2018, all' art. 2 comma 1, definisce come consumo di suolo il “*cambiamento del suolo mediante interventi di copertura del terreno con l'impiego di pavimentazione o di altri manufatti permanenti, entro o fuori terra, che impediscono alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente la falda acquifera*”. Lo stesso testo, inoltre, stabilisce (art. 3 comma 1) un incentivo volumetrico per la sostituzione edilizia e prevede il preventivo coinvolgimento delle comunità interessate dalla realizzazione degli interventi da concertare pure con gli operatori privati.

Nel Disegno di Legge regionale 302/2018, l'obiettivo prioritario (art. 3 comma 1) è perseguito agendo sia con riferimento alle previsioni non ancora attuate contenute negli strumenti urbanistici vigenti sia limitando progressivamente le nuove previsioni di occupazione di superfici libere. Il provvedimento, infine, prevede che l'attività del monitoraggio (art. 10 comma 1), intesa come strumento conoscitivo di riferimento per le politiche regionali, sia realizzata dall' ISPRA, integrandosi con il SIT regionale. Dal 2020, ogni 10 anni, la Regione aggiornerà il monitoraggio per la verifica delle soglie (art. 3 comma 3).

Il Piano Paesaggistico Regionale del 2017 pone un'attenzione alle aree ad elevato interesse agronomico ed enuncia per più morfologie del territorio il principio del riuso e del contenimento del consumo di suolo.

¹⁸ La LR 31/2014 è, attualmente, ancora soggetta a vaglio della Corte Costituzionale, richiesto dal Consiglio di Stato con sentenza non definitiva n. 5711/2017 pubblicata il 4 dicembre 2017, in relazione alla “rilevante e non manifestamente infondata” questione di legittimità costituzionale dell'art. 5 commi 4 e 9 della legge in questione

LR 3/2013, nata per indirizzare i processi di rigenerazione urbana secondo i dettami della sostenibilità ambientale e sociale, da un lato (art. 13 comma 9) prevede l'istituto della perequazione, per una più coerente riorganizzazione territoriale delle destinazioni d'uso; dall'altro, introduce misure di compensazione ecologica per mitigare gli effetti del consumo di suolo, in ragione anche della previsione di soglie massime di impermeabilizzazione possibile per categorie di comuni (art. 34 comma 5).

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

L.P. 9/2018 "Legge provinciale territorio e paesaggio", che sostituisce la legge urbanistica provinciale 13/1997 ed entrerà in vigore dal 1/1/2020, prevede una riduzione del consumo di suolo attraverso l'individuazione da parte dei Comuni dell'area insediabile, al di fuori della quale costruire sarà consentito solo in pochi casi eccezionali definiti per legge.

D.P.P. 31/2018 *Criteria applicativi per il contenimento del consumo di suolo*, viene introdotto un sistema per la delimitazione dell'"area insediabile" da parte dei Comuni sulla base del rilievo dell'esistente, la determinazione del fabbisogno, l'identificazione delle aree non edificabili all'interno delle aree insediabili (aree verdi urbane o soggette a vincoli e tutele). I comuni definiscono nel programma di sviluppo comunale, il contingente massimo di consumo di suolo ammesso nel periodo di pianificazione per le future aree insediabili e le infrastrutture di trasporto, tenuto conto del fabbisogno totale di aree. La rilevazione e il monitoraggio del consumo del suolo sono effettuati dal Comune, unitamente alla distinzione delle aree permeabili e impermeabili e delle superfici la cui permeabilità può essere ripristinata, nonché le aree destinate alla rinaturalizzazione permanente, quali le aree di compensazione.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

LP 15/2015 favorisce la realizzazione di uno sviluppo sostenibile del territorio attraverso la limitazione del consumo di suolo, l'incentivazione delle tecniche di riqualificazione e definisce il consumo di suolo come il fenomeno di progressiva artificializzazione dei suoli, generato dalle dinamiche di urbanizzazione del territorio, da monitorare attraverso specifici indici.

VALLE D'AOSTA

L.R. 5/2018 in modifica della legge urbanistica principalmente dedicata alla definizione di procedure di formazione e adozione dei piani urbanistici e relativa VAS, introduce per i PRG l'obiettivo del contenimento del consumo del suolo per mezzo della conservazione e della riqualificazione degli insediamenti abitativi esistenti.

LR 11/1998 La normativa urbanistica e di pianificazione territoriale regionale promuove uno sviluppo sostenibile orientato a perseguire il pieno recupero del patrimonio edilizio evitando l'edificazione sparsa e favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

VENETO

LR 14/2019 promuove misure volte al miglioramento della qualità della vita delle persone all'interno delle città e al riordino urbano mediante la realizzazione di interventi mirati alla coesione sociale, alla sostenibilità ed efficienza ambientale con particolare attenzione all'economia circolare e alla bioedilizia, alla valorizzazione del paesaggio, alla rinaturalizzazione del territorio veneto, alla implementazione delle centralità urbane, nonché alla sicurezza delle aree dichiarate di pericolosità idraulica o idrogeologica (art. 1 comma 1).

DGR 668/2018, la Giunta regionale ha approvato la definizione della quantità massima di consumo di suolo ammesso nel territorio regionale e la sua ripartizione per ambiti comunali o sovracomunali omogenei

LR 14/2017 si propone di revisionare in profondità la disciplina urbanistica sulla base della nuova coscienza ecologica e in relazione alla disposizione comunitaria di azzerare il consumo di suolo entro il 2050. La norma si prefigge gli obiettivi della rigenerazione urbana e della riqualificazione del patrimonio edilizio esistente, nello sviluppo di tipologie edilizie urbane a basso impatto energetico e ambientale.¹⁹

2. Si promuove l'uso parsimonioso del suolo?

Sì

X

No

Se sì, come?

Il riferimento al consumo di suolo riguarda la materia del "governo del territorio", cui afferiscono i profili dell'urbanistica e dell'edilizia, ricompresa nel novero delle materie di legislazione concorrente (articolo 117, comma terzo, della Costituzione) per le quali "spetta alle regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione esclusiva dello Stato"; in tali materie spetta dunque alle regioni la potestà regolamentare.

¹⁹ ISPRA Rapporto Consumo di suolo 2019

In tale quadro di principi e assetti dettati dalla Costituzione, le Regioni italiane hanno adottato diverse leggi regionali.²⁰

Le discipline dei singoli contesti regionali sono state analizzate dal Servizio Studi del Senato (dossier n. 109 di marzo 2019) che ha elaborato un quadro della normativa con riferimento al tema del consumo di suolo, della rigenerazione urbana, delle regole in materia urbanistica e di pianificazione territoriale. Tale analisi ha permesso di evidenziare una varietà di previsioni in ordine all'attività programmatica, con riguardo alle attività volte alla riqualificazione e al contenimento delle espansioni urbane, anche in un'ottica di limitazione dell'ulteriore urbanizzazione del territorio. In alcune normative regionali viene espressamente previsto l'obiettivo dello sviluppo sostenibile, che risulti orientato a perseguire il recupero del patrimonio edilizio e ad evitare un'edificazione sparsa, favorendo una distribuzione equilibrata della popolazione sul territorio.

Si segnalano, di seguito, in sintesi, taluni aspetti di particolare rilievo nell'ambito dell'insieme dei disegni di legge all'esame congiunto del Senato, disegni di legge che toccano un ampio spettro di misure e diversi profili, già partitamente evidenziati nelle dettagliate relazioni illustrative svolte ai provvedimenti in sede parlamentare:

- L'indicazione del suolo quale bene comune e risorsa non rinnovabile che esplica funzioni e produce servizi ecosistemici, anche in funzione della prevenzione e della mitigazione degli eventi di dissesto idrogeologico, delle strategie di mitigazione e di adattamento ai cambiamenti climatici, della riduzione dei fenomeni che causano erosione, perdita di materia organica e di biodiversità.

- Evidenziazione del ruolo fondamentale svolto dal suolo per la sopravvivenza degli esseri viventi e della indifferibilità di azioni volte a preservarlo da ulteriori possibili trasformazioni; tali azioni - si indica nelle proposte normative - devono tenere conto della conformazione geomorfologica del territorio nazionale e della cementificazione di alcune aree del Paese, con la responsabilità delle istituzioni pubbliche e dei singoli cittadini in ordine alla tutela e alla salvaguardia del suolo.

- Subordinazione del ricorso a nuovo consumo di suolo alla preliminare valutazione di alternative consistenti nel riuso e nella rigenerazione delle aree già urbanizzate.

- Indicazione del tema delle aree ad uso produttivo dismesse da riqualificare, anche al fine di promuovere e tutelare l'attività agricola, il paesaggio e l'ambiente; con deroghe ai vincoli imposti dal patto di stabilità interno, per gli enti locali che attuano ambiti di rigenerazione urbana, inclusi piani adeguati per la messa in sicurezza del proprio territorio contro i rischi derivanti dal dissesto idrogeologico, per la valorizzazione e la tutela dei terreni agricoli e per contenere il consumo di suolo.

²⁰ (si vedano, su tale ambito, le sentenze Corte Cost. n. 303 e 362 del 2003)

- Previsione che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegui alle norme dettate dalla legislazione nazionale, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana, l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, nella finalità del contenimento del consumo di suolo.
- Sul piano del rapporto tra livelli di governo, si specifica in alcune proposte che la pianificazione territoriale sia regolata dalla normativa regionale, nel rispetto degli indirizzi statali.
- Indicazione, comunque, della priorità del riuso del patrimonio edilizio esistente.
- Indicazione per i comuni dell'obiettivo di costituire, attorno alle aree urbanizzate esistenti, una «cintura verde», caratterizzata da "funzioni" agricole, ecologico-ambientali e ricreative, coerente con la conservazione degli ecosistemi, nell'obiettivo di favorire l'assorbimento delle emissioni di anidride carbonica dall'atmosfera tramite l'incremento e la valorizzazione del patrimonio arboreo, l'efficienza energetica, l'assorbimento delle polveri sottili, nonché di ridurre l'effetto «isola di calore».
- Individuazione di una serie di adempimenti a carico dei comuni, singoli o associati, quali: l'individuazione, negli strumenti di pianificazione comunale, delle aree o degli immobili da sottoporre prioritariamente a interventi di riuso e di rigenerazione urbana; la redazione di una planimetria che individui e delimiti l'area urbanizzata esistente; un'attività di censimento che consenta la costituzione di una banca dati del patrimonio edilizio pubblico e privato da recuperare, aggiornata sullo stato del consumo di suolo; la segnalazione annuale alla regione o alla provincia autonoma delle proprietà immobiliari che versano in uno stato di degrado tale da arrecare danno al paesaggio, ad attività produttive o all'ambiente.
- Fissazione di specifici traguardi, che vanno dall'immediato azzeramento alla riduzione progressiva del consumo di suolo, ad esempio del 15 per cento ogni tre anni rispetto al consumo nei tre anni precedenti, sia per la componente di consumo irreversibile, sia per la componente di consumo reversibile.
- Nell'ambito delle procedure di valutazione d'impatto ambientale, di valutazione ambientale strategica e di verifica di assoggettabilità degli insediamenti produttivi e delle opere pubbliche e di pubblica utilità, diverse dalle infrastrutture stradali e ferroviarie e da altri interventi del settore dei trasporti e della logistica, previsione altresì dell'obbligo della priorità del riuso e della rigenerazione urbana, che comporta la necessità di una valutazione delle alternative di localizzazione che garantiscono un bilancio ecologico positivo.
- Per le infrastrutture stradali e ferroviarie di interesse sovracomunale, previsione di un conteggio a livello regionale del relativo consumo di suolo.

- Obbligatorietà che la pianificazione territoriale, urbanistica e paesaggistica si adegui alle norme contenute nella legge, privilegiando il riuso e la rigenerazione urbana nonché l'utilizzo agroforestale dei suoli agricoli abbandonati, ai fini del contenimento del consumo di suolo.
- Previsione di un monitoraggio del consumo del suolo grazie all'ISPRA e in collaborazione con le Agenzie per la protezione dell'ambiente delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano.
- Incentivazione degli interventi di rigenerazione urbana, sulla base di criteri direttivi proposti dai disegni di legge, con apposite disposizioni delle regioni, nell'ambito delle proprie competenze in materia di governo del territorio, anche mediante la creazione di un Fondo nazionale per la rigenerazione urbana. - In diversi dei testi all'esame, si reca una delega al Governo per l'adozione di una disciplina in materia di rigenerazione delle aree urbane degradate, individuando i relativi principi e criteri direttivi. Norme di delega al Governo sono altresì previste per l'adozione di decreti legislativi volti a definire misure di incentivazione di natura fiscale finalizzate a compensare i comuni che, avendo previsto una riduzione di consumo del suolo nei loro piani urbanistici, siano incorsi in mancati introiti.
- In taluni testi, si prevede un Piano del verde e delle superfici libere urbane, che deve essere adottato dai comuni e realizzato sulla base di criteri e modalità definiti dalle regioni.
- Previsione di divieti di mutamento di destinazione per le superfici libere censite nell'anagrafe delle aziende agricole all'interno del SIAN (Sistema Informativo Agricolo Nazionale), per le quali siano stati erogati contributi dell'Unione europea nell'ambito della PAC (Politica agricola comune) o della Politica di sviluppo rurale.
- Disciplina di misure di incentivazione per gli interventi di recupero e di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati, nonché per interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti o abbandonati.
- Vincoli in relazione agli incentivi, che devono garantire elevati livelli di qualità, sicurezza idrogeomorfologica e sismica, minimo impatto ambientale e risparmio energetico, attraverso l'indicazione di precisi obiettivi prestazionali degli edifici, di qualità architettonica perseguita anche attraverso bandi e concorsi rivolti a professionisti con requisiti idonei, di informazione e di partecipazione dei cittadini. Misure di fiscalità di vantaggio sono altresì previste per gli interventi di rigenerazione nelle aree urbane degradate.
- Previsione, tra l'altro, di un credito d'imposta in favore delle imprese di costruzione e delle cooperative edilizie, per i periodi di imposta 2019-2027, in caso di acquisto da parte delle stesse di un intero fabbricato, oggetto di interventi di restauro, risanamento conservativo, recupero e ristrutturazione (purché in assenza di contratti di locazione).
- Estensione dei poteri d'intervento dei comuni ai fini del risparmio del suolo e della salvaguardia delle aree comunali non urbanizzate, in particolare stabilendo che i comuni

possano prevedere interventi per il recupero dei terreni pubblici periurbani, classificati nel piano regolatore generale come zone agricole, abbandonati, incolti e a rischio di incendi e deposito di rifiuti e promuovere la realizzazione, anche attraverso la stipula di specifiche convenzioni con enti pubblici o ecclesiastici o organizzazioni di beneficenza, di parchi agricoli periurbani dotati di orti sociali a uso e servizio della comunità cittadina e per l'esercizio di attività di agricoltura sociale previste dalla legge, nonché per la coltivazione e la conservazione di ecotipi locali, orticoli e frutticoli, assicurandone l'approvvigionamento idrico (con un attestato di qualità della terra (AQT) per le tipologie di terreni indicate).

- In materia di destinazione dei proventi dei titoli abilitativi edilizi, previsione che questi, unitamente a quelli derivanti dalle sanzioni previste dal testo unico delle disposizioni in materia edilizia (DPR n. 380 del 2001), siano destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria (nella formulazione di taluno dei testi, si precisa che dette opere devono non comportare nuovo consumo di suolo), nonché al risanamento di complessi edilizi e alla riqualificazione ambientale e paesaggistica.

- Previsioni di sanzioni per gli enti territoriali incorsi nella accertata e persistente violazione dell'obbligo di adeguare i propri strumenti urbanistici alle disposizioni in materia di arresto del consumo di suolo ovvero del divieto di realizzare interventi edificatori in contrasto con le medesime disposizioni.

- La precisazione che i principi fondamentali recati dalla normativa nazionale determinano 'livelli essenziali di prestazioni' che, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, vanno garantiti in tutto il territorio nazionale, con l'indicazione che la pianificazione territoriale costituisce lo strumento principale per un uso razionale del suolo e delle risorse naturali, promuovendo il riuso del patrimonio edilizio esistente quale migliore strumento per arginare il consumo di suolo²¹

²¹ Ispra pagina 22 e ss

3. Esistono misure che limitano l'impermeabilizzazione del suolo?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Come precedentemente illustrato sono ancora in fase di discussione i disegni di legge nazionali che riguardano la disciplina del consumo di suolo. Si riportano di seguito, a titolo di esempio non esaustivo, alcune misure adottate a livello regionale.</p> <p>Tra le normative regionali rileva quella del Piemonte, la LR 3/2013, nata per indirizzare i processi di rigenerazione urbana secondo i dettami della sostenibilità ambientale e sociale, da un lato (art. 13 comma 9) prevede l'istituto della perequazione, per una più coerente riorganizzazione territoriale delle destinazioni d'uso; dall'altro, introduce misure di compensazione ecologica per mitigare gli effetti del consumo di suolo, in ragione anche della previsione di soglie massime di impermeabilizzazione possibile per categorie di comuni (art. 34 comma 5). Il Piano Paesaggistico Regionale del 2017 pone un'attenzione alle aree ad elevato interesse agronomico ed enuncia per più morfologie del territorio il principio del riuso e del contenimento del consumo di suolo.</p> <p>La Regione Lombardia, ha attuato con la Legge Regionale 4 del 15/03/2016 una revisione della normativa vigente in materia della difesa del suolo, cercando di avviare una corretta gestione del rischio idrogeologico; nello specifico, al fine di prevenire i fenomeni di dissesto idrogeologico (provocati dall'incremento dell'impermeabilizzazione dei suoli) e di garantire elevati livelli di salvaguardia ambientale ed idraulica, tale norma ha stabilito una regolamentazione che contiene criteri e metodi per attuare il principio di invarianza idraulica ed idrologica.</p> <p>In Veneto (LR 14/2017): è la giunta regionale a definire la soglia massima di consumo del suolo (con un provvedimento a revisione almeno biennale). Fino all'emanazione del provvedimento, i Comuni possono prevedere nuovo consumo di suolo solo per opere pubbliche e di interesse pubblico. Fino all'adeguamento degli strumenti urbanistici e territoriali nei Comuni, i limiti definiti dal provvedimento della Giunta regionale prevarranno, se più stringenti, su quelli comunali.</p>			

4. Viene promosso l'impiego di tecniche di produzione agricola e forestale che rispettino il suolo?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			

La conoscenza dei fattori che regolano l'insieme dei processi e dei fenomeni che agiscono nel suolo e sul territorio riveste un'importanza strategica per l'elaborazione di politiche di pianificazione territoriale attuate nell'ottica dello sviluppo sostenibile e, quindi, miranti a coniugare i fabbisogni e le esigenze della comunità (fattori socioeconomici), in termini anche di sicurezza, con la gestione oculata e rispettosa del patrimonio naturale e delle risorse a esso associate (fattori ambientali).²²

Il DDL164, presentato nel 2018 e a tutt'oggi in fase di discussione, precedentemente citato, definisce per la prima volta nell'ordinamento italiano il Consumo di Suolo. Per la prima volta vengono fissate le definizioni di:

- **consumo del suolo**, la variazione tra il suolo non consumato e quello consumato;
- **impermeabilizzazione**, il cambiamento della natura o copertura del suolo attraverso interventi che non siano connessi all'attività agricola tali da eliminarne la permeabilità;
- **superficie agricola**, naturale o seminaturale, ovvero terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici e altre superfici non impermeabilizzate;
- **area urbanizzata**, la parte del territorio formata dai centri storici, aree edificate con continuità a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, parchi urbani, lotti e spazi inedificabili interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
- **rigenerazione urbana**, l'insieme di interventi urbanistici, edilizi nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana come gli orti urbani e gli orti didattici.

Divieto di Consumo di Suolo in presenza di alternative
Il consumo del suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate.

Registro MIPAAF degli Enti Locali virtuosi
Prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un registro dove sono iscritti i Comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo o è prevista la riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità definita dalla Regione di appartenenza.

Moratoria

Assicurata la sospensione delle trasformazioni che comportano nuovo consumo di suolo, in attesa che i meccanismi disegnati dal disegno di legge entrino pienamente in funzione. La disciplina transitoria va applicata dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo del suolo, non oltre il termine di 3 anni.

Finanziamenti statali e regionali per i comuni

Attribuita la priorità ai Comuni, iscritti nel registro degli Enti locali, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati e agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso sfruttati ai fini agricoli.

Divieto di mutamento di destinazione per i terreni che ricevono contributi europei

Le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla Politica Agricola Comune (PAC) e alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di 5 anni dall'ultima erogazione, essere destinate ad uso diverso da quello agricolo; essere oggetto di interventi di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione delle opere pubbliche.

Tutela e promozione dell'attività agricola

Le politiche di sviluppo territoriale regionali e nazionali devono favorire la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole, perseguendo così la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo del suolo.

Rigenerazione delle aree urbanizzate degradate

Semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socioeconomico, paesaggistico e ambientale per garantire forme di intervento attraverso progetti organici basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili.

Banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato

I Comuni sono chiamati a redigere un censimento degli edifici e delle aree dismesse non utilizzate o abbandonate esistenti. Il censimento in questione servirà agli Enti comunali a verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo del suolo possono essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tutte le informazioni saranno pubblicate sui

siti internet istituzionali dei Comuni interessati.²³

Di seguito si riportano alcuni esempi di misure adottate a livello regionale e provinciale.

Ad esempio la **Provincia Autonoma di Bolzano** ha adottato una legge sul *Maso Chiuso* **Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171** *Legge sui masi chiusi*, modificata da **Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 51** *Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale*. Con *maso chiuso* si indica un'area agricola con unità abitativa caratterizzata dall'indivisibilità. Il maso chiuso rappresenta una unità che assicura il sostentamento a una singola famiglia contadina. Sulla indivisibilità della proprietà vigila la commissione locale per i masi chiusi, e ogni modifica all'assetto deve essere autorizzato da questo organismo. La legge sul maso chiuso evita dunque la frammentazione dei masi nella successione ereditaria. La sopravvivenza delle aziende agricole in Alto Adige si deve anche alla legge sul maso chiuso.

Ad esempio in **Veneto**, precisamente sulle Dolomiti a Cortina d'Ampezzo, esistono le **Regole d'Ampezzo**, una comunione familiare montana. In molte località europee sopravvivono delle proprietà collettive. Vicinie, regole, partecipanze, consorzierie sono alcuni dei nomi che le contraddistinguono. Qui boschi e pascoli sono da secoli proprietà collettiva della comunità originaria. La proprietà e l'uso collettivo delle risorse forestali e pascolive rappresentò per lunghi secoli la fonte essenziale dei mezzi di sopravvivenza per la popolazione ampezzana; regolamentò, inoltre, il rapporto fra l'uomo e l'ambiente, permise un uso sostenibile del territorio naturale della valle. Questo ordinamento dalle origini antiche stabilisce diritti collettivi di godere e di gestire il territorio. Le terre non possono essere vendute, né sono soggette a mutamenti di destinazione: è un patrimonio naturale, culturale ed economico. Un patrimonio in comproprietà, da trasmettere ai figli dove uso conservativo e produttivo coincidono.

5. Vengono adottate misure per contenere l'erosione del suolo?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Oltre ai vari Disegni di Legge già citati e in fase di esame, a livello nazionale vengono adottati degli strumenti di governance partecipativi territoriali per la difesa del suolo e il contenimento dell'erosione.

²³ MIPAAF 2016 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10099>

In primis i **Contratti di fiume**, che in quanto strumento di ampia portata sono trattati più dettagliatamente nel proseguo del questionario, si ispirano nei loro elementi fondanti alla Direttiva Quadro 2000/60/CE, che prefigura politiche sistemiche di riqualificazione delle acque superficiali e sotterranee, creando obiettivi comuni con altre normative europee che promuovono l'utilizzo di strumenti di governance e sussidiarietà per attuare le politiche ambientali, quali: la Direttiva Habitat 92/42/CEE, che prevede la creazione di una Rete ecologica europea; la Direttiva 2007/60/CE, relativa alla gestione del rischio alluvioni, e la Proposta di Direttiva Quadro per la Protezione del Suolo, SFD - Soil Framework Directive, avente l'obiettivo di "proteggere il suolo dall'erosione e dall'inquinamento".

A livello nazionale, i riferimenti sono costituiti dal D.Lgs 152/2006, che si configura come normativa quadro sull'Ambiente, e dal Codice dei Beni culturali e del Paesaggio (D.Lgs. 42/2004 e successive modifiche).

Nel D.Lgs. 42/2004 il concetto di tutela trova un'adeguata collocazione nella previsione che il Piano Paesaggistico possa salvaguardare il paesaggio sia sotto il profilo della sua rilevanza naturalistica ed ambientale, sia come paesaggio artificiale, opera dell'uomo; prevede inoltre che le Regioni possano individuare gli ambiti fluviali di bacini/sottobacini come ambiti/aree da sottoporre a specifiche misure di salvaguardia e utilizzazione.

Nella parte III del D.Lgs 152/2006 riguardante "i distretti idrografici e i servizi idrici ad uso civile", si ripristina l'integrazione tra difesa del suolo e tutela delle acque, riprendendo un concetto cardine della legge 18 maggio 1989 n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo); l'ispirazione di fondo è quella di "*coordinare, all'interno di un'unità territoriale funzionale, il bacino idrografico inteso come sistema unitario, le molte funzioni settoriali della difesa del suolo, recuperando contributi tipici di altre competenze di intervento pubblico di tutela ambientale.*"

I Contratti di fiume possono essere identificati come processi di programmazione negoziata e partecipata volti al contenimento del degrado eco-paesaggistico e alla riqualificazione dei territori dei bacini/sottobacini idrografici. Tali processi si declinano in maniera differenziata nei diversi contesti amministrativi e geografici in coerenza con i differenti impianti normativi, in armonia con le peculiarità dei bacini, in correlazione alle esigenze dei territori, in risposta ai bisogni e alle aspettative della cittadinanza. In un sistema di governance multilivello, dunque, i Contratti di fiume si configurano come processi continui di negoziazione tra le Pubbliche Amministrazioni e i soggetti privati coinvolti a diversi livelli territoriali e si sostanziano in accordi multisetoriali e multiscalari caratterizzati dalla volontarietà e dalla flessibilità tipiche di tali processi decisionali. I Contratti di fiume non hanno un termine temporale prefissato, ma restano in essere fino a che rimane viva la volontà di aderire all'accordo da parte degli attori. Il cuore propulsivo di processi di tal fatta è la ricostruzione di una visione condivisa del bacino idrografico. Tale rappresentazione deve essere capace di guidare i sottoscrittori del contratto ad elaborare un progetto coerente con le reali potenzialità

che il territorio esprime. La comunità è chiamata a elaborare una visione condivisa facendo emergere i conflitti, gli interessi, ma anche le vocazioni territoriali e le capacità di “fare sistema”, promuovendo il dialogo tra i soggetti a vario titolo portatori di interesse e l’integrazione dei diversi strumenti di programmazione, di pianificazione territoriale e di tutela ambientale.²⁴

²⁴ Carta Nazionale dei Contratti di Fiume

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

V Art. 2, comma 2, lettera e della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'idroeconomia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera e della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

e) Idroeconomia - al fine di conservare o di ristabilire la qualità naturale delle acque e dei sistemi idrici, in particolare salvaguardandone la qualità, realizzando opere idrauliche compatibili con la natura e sfruttando l'energia idrica in modo da tener parimenti conto degli interessi della popolazione locale e dell'interesse alla conservazione dell'ambiente“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera e della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

L'ambiente alpino presenta tratti peculiari per caratteristiche morfologiche, climatiche, geomorfologiche quindi anche l'applicazione delle direttive richiederebbe un trattamento specifico. L'attuazione combinata della Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE o WFD) e della Direttiva sulla gestione del rischio alluvioni (Dir. 2007/60/CE o FD) dovrebbe essere la prassi per qualsiasi intervento di pianificazioni sul corso idrico, al fine di attuare misure di win-win vantaggiose per entrambe le direttive. Gli obiettivi di entrambe le direttive, la protezione delle acque per la WFD e la mitigazione del rischio di alluvioni per la FD, sono infatti strettamente correlati (Flood Directive (2007/60/CE) and Water Framework Directive (2000/60/CE) in the Alpine context, 2014).²⁵

Risulta inoltre di elevata importanza predisporre un impegno comune tra le parti contraenti dell'arco alpino che riguardi anche l'attuazione dell'art. 8 della Direttiva in oggetto, che prevede che per i bacini idrografici transfrontalieri, condivisi con altri Stati Membri o Esteri, sia effettuato un coordinamento internazionale al fine di predisporre un unico Piano di gestione del rischio di alluvioni.

Risulta a questo punto necessario trovare soluzioni radicate sui territori e accettate dalle popolazioni locali nella gestione dei bacini idrografici; a tal proposito sono da guardare con particolare attenzione anche strumenti di governance definiti di "soft law" che favoriscano la cooperazione tra i diversi stakeholder, enti locali, cittadini, esperti.

I **Contratti di Fiume**, già citati in precedenza nella parte relativa al rischio di erosione del suolo, ne sono un esempio, infatti contribuiscono al perseguimento degli obiettivi posti dalla normativa vigente, con particolare riferimento alle direttive 2000/60/CE (direttiva quadro sulle acque - e agli

²⁵ [1] https://www.alpconv.org/fileadmin/user_upload/fotos/Banner/Topics/watermanagement/FD_WFD.pdf

strumenti normativi che da questa derivano), 2007/60/CE (direttiva alluvioni), 42/93/CEE (direttiva habitat) e 2008/56/CE (direttiva quadro sulla strategia marina), divenendo di conseguenza un utile strumento volto alla prevenzione e alla riduzione dell'inquinamento, all'utilizzo sostenibile delle acque, alla protezione ambientale e degli ecosistemi acquatici, alla riduzione del rischio di alluvioni e siccità. Hanno inoltre lo scopo di coordinare le azioni e gli interventi relativi all'attuazione delle suddette normative e di garantirne la reciproca coerenza.

La disciplina nazionale sulle acque è per la maggior parte disciplinata dalla parte III del D.lgs 152/2006 (codice dell'ambiente): il bene acqua viene unitariamente inteso, quale risorsa strategica per la tutela complessiva dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile.

La disciplina nazionale ha previsto la costituzione di **Distretti idrografici** (complessivamente 8) e in ciascun distretto idrografico è istituita l'Autorità di Bacino Distrettuale, il cui principale compito è quello di predisporre e far approvare il Piano di Bacino Distrettuale: attraverso tale documento sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo e alla corretta utilizzazione delle acque. Prima di essere approvato il Piano di bacino viene sottoposto all'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri e a una valutazione strategica in sede statale e le sue disposizioni sono immediatamente vincolanti. Inoltre, sono previsti degli strumenti di attuazione dei piani di bacino, ovvero piani triennali di intervento. I piani di distretto hanno anche la funzione di delimitare le aree a rischio, di sottoporle a misure di salvaguardia e prescrizioni d'uso.

La qualità dell'acqua destinata al consumo umano è disciplinata dal Decreto Legislativo n.31 del 2001, che recepisce la Direttiva 98/83/CE e che si applica a tutte le acque destinate all'uso potabile, per la preparazione di cibi e bevande, sia in ambito domestico che nelle imprese alimentari, a prescindere dalla loro origine e dal tipo di fornitura.

La dizione "qualità dell'acqua destinata al consumo umano" implica, oltre all'uso potabile, anche il contatto dell'acqua con il corpo umano durante le varie pratiche di lavaggio, tenendo conto sia della popolazione media, adulta e sana, che delle fasce sensibili quali bambini, anziani e malati.

L'attuazione, perciò, di tutte le disposizioni descritte nella norma ed il rispetto dei valori di parametro dell'allegato I, nel punto in cui le acque sono messe a disposizione del consumatore, determinano la valutazione di "idoneità" dell'acqua al consumo umano in condizioni di sicurezza per l'intero arco della vita. I parametri e i valori massimi consentiti, di cui all'allegato I, sono in genere fondati sugli orientamenti stabiliti dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e sul parere del comitato scientifico della Commissione Europea, mentre, valori più restrittivi e parametri supplementari, ad esempio "clorito" e "vanadio", sono determinati dall'Istituto Superiore di Sanità, sentito il Consiglio Superiore di Sanità.

Per completezza del quadro normativo va citato anche il Decreto ministeriale 174 del 6 aprile 2004, relativo ai materiali che possono essere utilizzati negli impianti di distribuzione dell'acqua

e, da ultimo, il regolamento che disciplina le apparecchiature destinate alle modifiche delle caratteristiche organolettiche dell'acqua potabile.

Va segnalato anche il Decreto legislativo 15 febbraio 2016, n. 28, che stabilisce i requisiti per la tutela della salute della popolazione relativamente alle sostanze radioattive presenti nelle acque destinate al consumo umano. Sono in corso di elaborazione, da parte del Ministero, le linee guida contenenti indicazioni operative a carattere tecnico-scientifico di cui all'art. 8 del medesimo decreto legislativo, finalizzate a facilitare un'applicazione uniforme sul territorio nazionale.²⁶

A febbraio 2016, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e il Dipartimento Protezione Civile ha promosso la costituzione di un sistema di "*Osservatori permanenti in tutti i distretti idrografici come supporto tecnico-specialistico alle decisioni politiche sul problema della siccità che interessa i laghi e i corsi d'acqua italiani*". A partire da luglio 2016, con opportuni Protocolli di Intesa, sono stati istituiti per ciascuno dei sette Distretti Idrografici individuati dalla L. 221/2015 (in vigore dal 2 febbraio 2016), gli Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici ai quali, oltre alle Autorità di Distretto, partecipano come soggetti attivi il MATTM, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, il DPC, l'ISPRA, l'ISTAT, il Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria, il Consiglio Nazionale delle Ricerche, le Regioni, l'Associazione Nazionale delle Bonifiche, delle Irrigazioni e dei miglioramenti fondiari, i consorzi di regolazione dei laghi, le aziende idriche energetiche e ambientali e le imprese elettriche.

Come specificato nei protocolli che ne accompagnano l'istituzione, l'Osservatorio costituisce una struttura operativa permanente di tipo volontario e sussidiario a supporto del governo integrato dell'acqua che, in particolare, cura la raccolta, l'aggiornamento e la diffusione dei dati relativi alla disponibilità e all'uso della risorsa idrica nel Distretto Idrografico. Scopo dell'Osservatorio è quello di fornire indirizzi per la regolamentazione dei prelievi e degli usi e delle possibili compensazioni, in particolar modo in occasione di eventi di siccità e/o di scarsità idrica, nel rispetto degli obiettivi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico e del controllo dell'equilibrio del Bilancio Idrico, tenendo altresì in considerazione la Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC).

All'operato dei sette Osservatori si affianca quello del Comitato tecnico di coordinamento nazionale, istituito presso il MATTM nell'ottobre 2016, con lo specifico compito di "promuovere l'armonizzazione, su tutto il territorio nazionale, dei criteri per la determinazione dei livelli di severità dei fenomeni di scarsità, per l'identificazione dei parametri di riferimento (idrologici, idraulici, agronomici, ambientali di siccità e impatto economico) necessari al monitoraggio e alla

26

https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=4456&area=acque_potabili&menu=norme#:~:text=Normativ a%20di%20riferimento,- I%20temi%20di&text=La%20qualit%C3%A0%20dell'acqua%20destinata,disciplinata%20dal%20Decreto%20L egislativo%20n.&text=28%2C%20che%20stabilisce%20i%20requisiti,acque%20destinate%20al%20consumo% 20umano.

valutazione delle condizioni ambientali e degli effetti delle misure adottate e per la definizione delle procedure di trasmissione e validazione dei dati". Il Comitato, presieduto dal MATTM, vede la partecipazione dei rappresentanti delle Autorità di Distretto, nonché quella del DPC, dell'ISPRA, dell'ISTAT, del CREA, dell'ANBI e del CNR e ha definito come sue prime attività:

- l'individuazione dei dati necessari alla gestione delle risorse idriche, in particolare in merito a quelli relativi a prelievi e usi, delle modalità di trasferimento degli stessi tra gli Osservatori e i soggetti che devono acquisirli e conservarli. Tale attività è coordinata da ISTAT, in collaborazione con ISPRA, CREA e ANBI e con la partecipazione di tutte le Autorità che costituiscono il Comitato;
- l'individuazione degli indicatori utili al monitoraggio degli eventi di siccità e scarsità idrica, con particolare riguardo alla definizione di un protocollo/set di indicatori comune da adottare in ogni Osservatorio. Tale attività è coordinata da ISPRA, in collaborazione con DPC, CREA, ANBI e IRSA-CNR e con la partecipazione di tutte le Autorità che costituiscono il Comitato.

Le Linee guida sugli indicatori di siccità e scarsità idrica da utilizzare nelle attività degli Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici sono state predisposte dall'ISPRA e dall'IRSA-CNR, con il supporto dei componenti del Comitato tecnico. Le Linee guida sono state sviluppate tenendo in considerazione quanto già analizzato, sviluppato e utilizzato per il monitoraggio della siccità e degli eventi di scarsità idrica a livello europeo (v. EC Communication on drought and water scarcity COM/2007/0414; e attività correlate in ambito della Common Implementation Strategy per la Direttiva Quadro Acque 2000/60/CE e la Direttiva Alluvioni 2007/60/CE), a livello nazionale (ad es., attività ISPRA in ambito di meteorologia, idrologia, idromorfologia, attività IRSA-CNR in ambito di supporto ai Distretti Idrografici) e a livello locale (attività dei Centri Funzionali di Protezione civile che si occupano di monitoraggio idro-meteorologico e dei Distretti Idrografici).

Sebbene a livello di ciascun Distretto Idrografico sussistano delle peculiarità fisico-ambientali che hanno comportato nel corso degli anni l'adozione di indicatori e strumenti di monitoraggio specifici per il relativo territorio, che sono illustrati anche essi nella Linee guida, con la creazione degli Osservatori e mediante il lavoro di supporto e coordinamento del MATTM nell'ambito del Comitato Tecnico di Coordinamento Nazionale, si è proceduto all'individuazione di un set comune di indicatori da aggiungere, ove non già presenti, a quelli già popolati in modo da avere una visione e un monitoraggio omogeneo a livello nazionale della situazione in materia di siccità e scarsità idrica.

La presentazione delle Linee guida è avvenuta nel corso del Workshop "Osservatori distrettuali permanenti sugli utilizzi idrici: prevenzione e gestione degli eventi di scarsità idrica", che si è tenuto a Roma il 28 giugno 2018 nell'ambito delle attività del Progetto CREIAMO PA del MATTM, finanziato dal PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020.

L'attività nazionale in tema di monitoraggio della siccità è stata anche oggetto di diverse presentazioni. Tra quelle recenti si ricorda la presentazione "*Drought monitoring in Italy: Focus on the network of River Basin District Observatories for water resource uses*", tenutasi nel corso del "*Water and Land Conference 2019*" del network IMPEL–European Union Network for the Implementation and Enforcement of Environmental Law, e la presentazione "*Gli indicatori per il monitoraggio della siccità e della scarsità idrica nelle attività degli Osservatori permanenti per gli utilizzi idrici*", tenutasi in occasione della "*Giornata informativa sulla gestione della risorsa distrettuale*" organizzata presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare nell'ambito del Progetto CREIAMO PA, in collaborazione con l'Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Centrale.

Il tema del monitoraggio degli eventi di siccità e di scarsità idrica e della gestione delle crisi idriche nell'ambito degli Osservatori è stato anche oggetto di una specifica pubblicazione di UTILITALIA, a cui, tra gli altri, hanno contribuito proprio i membri nazionali del Comitato tecnico di coordinamento nazionale degli Osservatori, ossia il MATTM, l'ISPRA, il DPC, l'Istat e l'IRSA-CNR. La pubblicazione, dal titolo Note tecniche su crisi idriche, siccità e servizio idrico integrato, è stata ufficialmente presentata durante la sessione "Gestione delle emergenze nel servizio idrico" del Festival dell'Acqua tenutosi a Venezia il 10-11 ottobre 2019.

Una panoramica sulle attività condotte dall'ISPRA nell'ambito degli Osservatori distrettuali e del Comitato Tecnico di Coordinamento è stata recentemente presentata nel corso della riunione della Commissione Grandi Rischi – Settore Rischio ambientale e degli incendi boschivi, tenutasi l'8 maggio 2020, insieme alle presentazioni delle attività condotte dal DPC e dall'IRSA-CNR²⁷.

Le Regioni individuano i corpi idrici, per ciascuna classe di tipo, tenendo conto nell'analisi delle pressioni e degli impatti (D.M. 131/2008), provvedono alla designazione dei corpi idrici artificiali e fortemente modificati, sulla base dei criteri tecnici emanati dal D.M. 156/2013 attuano i programmi di monitoraggio delle acque, sulla base dei criteri tecnici emanati dal MATTM con decreto n. 56/2009, provvedono alla classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, secondo i criteri del DM 260/2010, provvedono alla valutazione dello stato chimico e dello stato quantitativo delle acque sotterranee (D.Lgs. 30/2009).²⁸

FRIULI VENEZIA GIULIA

Il Piano regionale di tutela delle acque (PRTA) è lo strumento previsto all'articolo 121 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 attraverso il quale le Regioni individuano gli interventi volti a garantire la tutela delle risorse idriche e la sostenibilità del loro sfruttamento per il conseguimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva comunitaria 2000/60/CE. Il PRTA ha lo scopo di descrivere lo stato di qualità delle acque nella Regione (ANALISI

²⁷ Fonte ISPRA ISPRA: Idrologia, Idromorfologia, Risorse Idriche, Inondazioni e Siccità (isprambiente.gov.it)

²⁸ https://www.isprambiente.gov.it/pre_meteo/idro/idro.html#inizio

CONOSCITIVA) e di definire le misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità, attraverso un approccio che integri sapientemente gli aspetti quantitativi della risorsa, come ad esempio il minimo deflusso vitale ed il risparmio idrico, con quelli più tipicamente di carattere qualitativo. In particolare nel PRTA sono individuati i corpi idrici superficiali e sotterranei che rappresentano l'unità base a cui fare riferimento per la conformità con gli obiettivi ambientali imposti dalla Direttiva Quadro Acque. Le categorie di acque sono:

- acque sotterranee: sorgenti montane e falde freatiche e artesiane;
- acque superficiali: fiumi, laghi/invasi, acque lagunari, acque marino-costiere.

Per ciascuna categoria di acque è stato realizzato un piano conoscitivo finalizzato a quantificare gli impatti che insistono sui singoli corpi idrici (prelievi d'acqua, scarichi, ...) e a monitorare attraverso indicatori biologici, chimici, quantitativi e morfologici lo stato di salute di ciascun corpo idrico.

Sulla base delle criticità emerse ed evidenziate nella fase conoscitiva sono state individuate le azioni necessarie per poter raggiungere gli obiettivi di qualità imposti dalla Direttiva Quadro Acque. La parte propositiva del PRTA è suddivisa in due sezioni distinte:

- gli INDIRIZZI DI PIANO, dove sono riportate misure già attuate o indirizzi che devono essere tenuti in considerazione per la realizzazione di nuovi interventi/opere che possono influire sulle caratteristiche qualitative e quantitative della risorsa idrica, comprese le aree di pertinenza dei corpi idrici;

- le NORME DI ATTUAZIONE, dove per alcuni indirizzi di piano sono state definite delle specifiche norme cogenti.

Di seguito si riportano i principali passaggi amministrativi. Con Delibera n. 2000/2012, dopo aver acquisito il parere del Consiglio delle Autonomie locali, la Giunta Regionale ha adottato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque e individuato le Norme in salvaguardia, attualmente in vigore.

Successivamente il Progetto di Piano è stato sottoposto al parere della IV Commissione Consigliare ed è stato approvato il 19 gennaio 2015 con decreto del Presidente n. 013, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 2641/2014.

Al fine di garantire la partecipazione e la consultazione pubblica è stato fissato il termine di sei mesi a decorrere dalla pubblicazione degli avvisi sul Bollettino Ufficiale della Regione e sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana per la presentazione di osservazioni scritte sul Progetto di Piano di Tutela delle Acque. Tali consultazioni valgono sia ai fini della valutazione del Piano ai sensi dell'articolo 10 commi 6 e 7 della LR 11/2015, sia ai fini della Valutazione Ambientale Strategica ai sensi dell'articolo 14 comma 3 del D.Lgs 152/2006. Con Delibera n. 2091/2017 la Giunta Regionale ha espresso il parere motivato di VAS favorevole sul Progetto di Piano regionale di tutela delle acque e ha espresso parere favorevole in merito al documento "Valutazione delle osservazioni al PRTA", relativo all'esame delle osservazioni pervenute, al loro motivato accoglimento o respingimento, dando le relative indicazioni per le modifiche da apportare al progetto di piano ai fini della revisione del Piano.

Con Delibera n. 2673/2017 la Giunta Regionale ha adottato il Piano regionale di tutela delle acque. Con medesima delibera sono individuate, al punto 2, le misure di salvaguardia delle Norme di attuazione del Piano che trovano applicazione dalla data di adozione della delibera. Il Piano adottato è stato quindi trasmesso al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e all'Autorità di bacino distrettuale per le verifiche di competenza.

Il Piano regionale di Tutela delle Acque è stato approvato il 20 marzo 2018 con decreto del Presidente n. 074, previa deliberazione della Giunta Regionale n. 591/2018. Il D.P.Reg 74/2018 è stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 22 del 4 aprile 2018 al BUR n. 14 del 4 aprile 2018

LIGURIA

Piano di Tutela Acque 2016-2021 L'aggiornamento del Piano di Tutela delle acque, di cui alla deliberazione del Consiglio regionale n.11 del 29 marzo 2016, è costituito da:

- Individuazione dei Corpi idrici
- Reti di monitoraggio
- Valutazione delle pressioni significative
- Classificazione dei Corpi Idrici Superficiali
- Classificazione dei Corpi Idrici Sotterranei
- Criteri per la delimitazione delle aree di salvaguardia
- Sintesi delle analisi quantitative e dei criteri di determinazione del DMV
- Monografie dei corpi idrici
- Relazione Generale
- Analisi economica
- Obiettivi di Piano
- Sintesi del Programma delle Misure
- Misure individuali
- Norme di Attuazione
- Rapporto Ambientale
- Quadro di riferimento normativo (allegato A al Rapporto Ambientale)
- Contesto socioeconomico ed ambientale di riferimento (allegato B al rapporto Ambientale)
- Studio di incidenza (allegato C al Rapporto Ambientale)
- Piano di monitoraggio ambientale VAS (allegato D al Rapporto Ambientale)
- Sintesi non tecnica (allegato E al Rapporto Ambientale)
- Dichiarazione di Sintesi

– Cartografie

– Raccolta dei provvedimenti attuativi e di aggiornamento del Piano di Tutela delle acque

DGR n.1047/2016 - "Art. 92, c. 7 D.lgs. n. 152/2006 - Approvazione Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021"

DGR n.1114/2016 - "Art. 18 c.3 delle Norme attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Individuazione corpi idrici superficiali interessati da presenza sostanze di cui tab. 1A e 1B D.Lgs. 152/06 e definizione modalità autocontrollo scarichi da parte gestori impianti trattamento acque reflue urbane"

DGR n.1154/2016 - "Art. 9 c. 1 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione Criteri per l'aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati"

DGR n.1313/2016 - "Art. 33 Norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Approvazione Criteri e modalità di misura delle derivazioni anche ai fini del recepimento delle Linee guida quantificazione volumi idrici uso irriguo DM 31/07/2015"

DGR n. 505/2017 - "Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "Approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo" e della DGR 1313/2016"

DGR n.994/2017 - "Art. 9 c. 1 Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque - Aggiornamento dell'individuazione degli agglomerati: ATO Est"

DGR n.995/2017 - "Approvazione "Modalità di adeguamento delle opere di presa esistenti al rilascio del DMV ambientale"

DGR n. 1096/2017 - "Art. 92, c. 8 bis D.lgs. n. 152/2006 - Aggiornamento Programma di Azione Nitrati per le zone vulnerabili di Albenga e Ceriale e di Arma di Taggia per il sessennio 2016-2021"

DGR n.446/2018 - "Approvazione modifiche non sostanziali al piano di Tutela delle Acque e classificazione intermedia dei corpi idrici liguri ai sensi del D.Lgs. n. 152/06 per il triennio 2014-2016"

DGR n.609/2018 - "Deliberazioni n.4/2017 delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di distretto idrografico del fiume Po e dell'Appennino Settentrionale di adozione della "Direttiva Deflussi Ecologici" - Adempimenti conseguenti" modificata successivamente dalla Dgr n. 961/2018

DGR n.961/2018 - "Modifica alla DGR n.609/2018 relativamente alla definizione del fattore correttivo N nella determinazione del minimo deflusso vitale (DMV) relativo al Piano di Tutela delle Acque" Allegato 1 - Testo coordinato

DGR n.691/2018 - "Deliberazioni n.3/2017 delle Conferenze Istituzionali Permanenti dell'Autorità di distretto idrografico del fiume Po e dell'Appennino Settentrionale di adozione della

"Direttiva per la valutazione del rischio ambientale delle derivazioni - Adempimenti conseguenti"
Allegato - Valutazione delle derivazioni idriche da acque superficiali

DGR n.189/2019 - "Approvazione modifiche al piano di Tutela delle Acque - Elaborato di Piano
"Criteri per la delimitazione delle Aree di Salvaguardia"

DGR n.955/2019 - "Modifica D.G.R. n. 1047/2016. Art. 92, c. 5 D.lgs. n. 152/2006. Ampliamento
della Zona Vulnerabile ai Nitrati di origine agricola di Arma di Taggia"

LOMBARDIA

Il **Piano di Tutela delle Acque (PTA)** è lo strumento per regolamentare le risorse idriche in Lombardia, attraverso la pianificazione della tutela qualitativa e quantitativa delle acque. La legge regionale n. 26 del 12 dicembre 2003 individua le modalità di approvazione del PTA previsto dalla normativa nazionale.

Il PTA è formato da:

- Atto di Indirizzo, approvato dal Consiglio regionale, che contiene gli indirizzi strategici regionali in tema di pianificazione delle risorse idriche
- Programma di Tutela e Uso delle Acque (PTUA), approvato dalla Giunta regionale, che costituisce, di fatto, il documento di pianificazione e programmazione delle misure necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale

Il PTUA 2016 è stato approvato con d.g.r. n. 6990 del 31 luglio 2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia n. 36, Serie Ordinaria, del 4 settembre 2017. Il PTUA 2016 costituisce la revisione del PTUA 2006, approvato con d.g.r. n. 2244 del 29 marzo 2006.

PIEMONTE

D.G.R. n. 14 giugno 2018, n. 28-7049 - Disposizioni relative alla "Direttiva per la determinazione dei deflussi ecologici a sostegno del mantenimento/raggiungimento degli obiettivi ambientali fissati dal Piano di Gestione del distretto idrografico e s.m.i

D.D. n. 582 del 23 dicembre 2015 Approvazione della classificazione delle criticità quantitative dei comprensori irrigui piemontesi.

D.G.R. n. 39-1625 del 23 giugno 2015 Linee guida in merito alla omogeneizzazione delle modalità di esecuzione dei controlli sugli scarichi industriali e derivanti dai sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue urbane.

D.G.R. n. 28-1194 del 16 marzo 2015 Linee guida per la valutazione e il monitoraggio della compatibilità ambientale degli impianti idroelettrici con l'ecosistema fluviale.

Regolamento regionale 9 marzo 2015, n. 2/R Abrogazione del regolamento regionale 14 marzo 2014, n. 1/R e revisione della disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica di cui al regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R. (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)

D.G.R. n. 35-6747 del 25 novembre 2013 Modalita' di invio delle schede relative alle portate ed ai volumi prelevati e restituiti ai sensi dell'articolo 13 del regolamento n. 7/R del 25/06/2007. Prima definizione degli obblighi concernenti la misurazione dei prelievi e delle restituzioni di acqua pubblica. Legge regionale 29/12/2000, n. 61.

D.G.R. n. 80-1651 del 28 febbraio 2011 Linee guida per la redazione del programma di rilascio del deflusso minimo vitale ai sensi dell'articolo 7 del regolamento regionale 17 luglio 2007 n. 8/R.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Con deliberazione n. 1174 del 30.12.2019 la Giunta provinciale ha approvato il Progetto di Piano di Tutela delle Acque. Il Progetto di Piano contiene disposizioni volte alla tutela e al miglioramento delle acque, al fine di mantenere anche in futuro la buona qualità ed assicurare il raggiungimento degli obiettivi ambientali.

Decreto del Presidente della Provincia 13 dicembre 2019, n. 34- Modifica del regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile

Decreto del Presidente della Provincia 18 ottobre 2018, n. 28- Standard minimi delle misure di sicurezza per la protezione degli impianti di approvvigionamento idropotabile pubblico

Decreto del Presidente della Provincia 6 novembre 2017, n. 40- Modifiche al regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile

Decreto del Presidente della Provincia 16 agosto 2017, n. 29- Regolamento d'esecuzione relativo alle tariffe per l'acqua potabile

Legge provinciale 13 febbraio 2013, n. 1- Proprietà dell'impianto di depurazione di Bronzolo

Decreto del Presidente della Provincia 21 gennaio 2008, n. 6- Regolamento di esecuzione alla legge provinciale del 18 giugno 2002, n. 8 recante "Disposizioni sulle acque" in materia di tutela delle acque

Decreto del Presidente della Provincia 24 luglio 2006, n. 35- Regolamento sulle aree di tutela dell'acqua potabile

Decreto del Presidente della Provincia 20 marzo 2006, n. 12 - Regolamento sul servizio idropotabile

Legge provinciale 18 giugno 2002, n. 8- Disposizioni sulle acque

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Delibera n° 891 del 14/6/2019 Ricognizione dello stato qualitativo delle acque nel triennio 2014-2016 ai sensi dell'art.11 c.3 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle acque.

Delibera n° 890 del 14/6/2019 Classificazione delle acque dolci superficiali destinate alla vita dei pesci salmonicoli e ciprinicoli: revisione del campionamento e allineamento con il monitoraggio di cui all'art.77 del D.Lgs 152/06.

Delibera n° 736 del 12/5/2017 Attuazione delle misure di tutela dell'ambiente acquatico di cui alla scheda n. 5 dell'allegato "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)" - deliberazione della Giunta provinciale n. 369 di data 9 marzo 2015.

Piano di tutela delle acque 2015 Il Piano di tutela delle acque è stato approvato con Deliberazione della Giunta provinciale n. 233 di data 16 Febbraio 2015

Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti - decreto presidente Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. Approvazione del testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti” parte I – titolo III (articoli da 13 a 30bis) “Disciplina degli scarichi” parte I – titolo IV (articolo da 31 a 34) “Disposizioni di coordinamento” parte I – titolo V (articoli da 35 a 45) “Organizzazione degli interventi” parte I – titolo VI articolo 48 “Sanzioni amministrative inerenti al titolo III” parte II (articoli da 54 a 62) “Piano provinciale di risanamento delle acque”

Deliberazione Giunta provinciale 23 marzo 2012, n. 546 Direttive e prescrizioni per l'adeguamento delle metodologie di controllo e di autocontrollo degli scarichi provenienti da impianti di trattamento delle acque reflue urbane. Modifica della tabella 1 allegata al Testo unico provinciale sulla tutela dell'ambiente dagli inquinamenti, approvato con decreto del Presidente della Giunta provinciale 26 gennaio 1987, n. 1-41/Legisl.”

Deliberazione Giunta provinciale 3 febbraio 2012, n. 132 Art. 14, comma 5 ter, del d.P.G.P. 26 gennaio 1987, n. 1-41/Leg. (Testo unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti): assimilazione alle acque reflue domestiche degli scarichi di acque reflue derivanti da lavanderie e da impianti di trattamento a servizio degli acquedotti idropotabili”

Deliberazione Giunta provinciale 27 gennaio 2012 n. 81 Modifica del disciplinare per il conferimento ed il trattamento presso gli impianti di depurazione della Provincia autonoma di Trento dei reflui ai sensi dell'articolo 95, comma 5, e 96, comma 2, del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti. Direttive e prescrizioni per la gestione degli impianti di pretrattamento dei rifiuti liquidi di cui all'art. 95, comma 5, del Testo Unico delle leggi provinciali in materia di tutela dell'ambiente dagli inquinamenti”

VALLE D'AOSTA

Legge regionale 14 aprile 2015, n. 8 Modificazioni alle leggi regionali 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), e 6 aprile 1998, n. 11 (Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta).

Decreto Legislativo n. 31/2001 attuazione della Direttiva 98/83/CE relativa alle acque destinate al consumo umano come modificato ed integrato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27.

Delibera della Giunta regionale 29/12/2006 n. 4172 Approvazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera a, del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31, della direttiva regionale per l'approvvigionamento di emergenza di acqua da destinare al consumo umano.

Deliberazione di Giunta Regionale n. 581 dell' 11 marzo 2011

VENETO

DGR 1023 del 17/07/2018 “Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018”.

DGR 1023 del 17/07/2018 “Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto in materia di aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano, adeguamento terminologia, aggiornamento di riferimenti temporali ed adeguamento di alcune disposizioni relative agli scarichi. Art. 4 comma 3 delle Norme Tecniche del Piano di Tutela delle Acque approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. DGR/CR n. 22 del 13/3/2018”.

DGR 360 del 22/03/2017 "Modifica del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto (art. 121 D.Lgs. 152/2006) approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009 e successive modifiche e integrazioni. Aggiunta di un comma all'art. 11. DGR n. 3/CR del 27/01/2017".

DGR 225 del 03 marzo 2016 " Linee guida e indirizzi per la corretta applicazione dell'art. 40 del Piano di Tutela delle Acque (PCR n. 107 del 5/11/2009) come modificato con DGR n. 1534 del 3/11/2015".

DGR 1534 del 03 novembre 2015 "Modifiche e adeguamenti del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA) art. 121 D.Lgs. 152/2006. Artt. 33, 34, 37, 38, 39, 40, 44 e Allegati E, F. DGR n. 51/CR del 20/7/2015".

DGR 691 del 13 maggio 2014 "Modifiche all'art.34 del Piano regionale di Tutela delle Acque (PTA), relativamente all'assimilabilità alle acque reflue domestiche degli scarichi provenienti da ospedali e case di cura"

DGR 1770 del 28 agosto 2012 "Precisazioni sul Piano di Tutela delle Acque"

DGR 80 del 27 gennaio 2011 "Linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del Piano di Tutela delle Acque"

--

2 Vengono adottate misure adeguate, comprese misure su tutto il territorio per lo smaltimento delle acque reflue, al fine di salvaguardare la qualità delle acque?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Sì, si riportano di seguito i principali riferimenti normativi e le misure previste su tutto il territorio nazionale.

D.Lgs 4/2008 che modifica il D.Lgs 152/2006 (Codice dell'Ambiente)

D.Lgs 49/2010 recepisce direttiva su valutazione e gestione dei rischi di alluvioni²⁹

D.Lgs 219/2010 "Attuazione della direttiva 2008/105/CE relativa a standard di qualità ambientale nel settore della politica delle acque, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 82/176/CEE, 83/513/CEE, 84/156/CEE, 84/491/CEE, 86/280/CEE, nonché' modifica della direttiva 2000/60/CE e recepimento della direttiva 2009/90/CE che stabilisce, conformemente alla direttiva 2000/60/CE, specifiche tecniche per l'analisi chimica e il monitoraggio dello stato delle acque"

In Italia, la normativa di riferimento sulle acque reflue è il D.Lgs 152 emanato l'11 Maggio 1999 "Disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento e recepimento della direttiva 91/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane e della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole." Oltre a disciplinare gli scarichi fissando i valori limite di concentrazione per le varie sostanze in essi contenute, il D.Lgs 152/99, si dedica alla qualità del corpo idrico destinato a riceverli, prevedendo lo sviluppo delle attività di monitoraggio ed eventualmente di quantificare il danno ambientale esercitato dall'uomo.

Va poi ricordato il D.M. 198 entrato in vigore il 18 settembre 2002, "Modalità di attuazione sullo stato di qualità delle acque, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.Lgs. 11 maggio 1999, n. 152". Esso prevede in particolare la trasmissione ad APAT dalle Regioni e Province Autonome dei dati conoscitivi, di tutte le informazioni e delle relazioni riguardanti lo stato di qualità delle acque.

²⁹ P. 755 codice ambiente S.Maglia

Il 3 aprile 2006 è entrato in vigore il D. Lgs 152/06 «Testo Unico Ambientale» che, riprendendo quanto già introdotto con il precedente D. Lgs 152/99, modifica il panorama normativo in materia di inquinamento idrico, in particolare per quanto riguarda le definizioni di:

SCARICO DI ACQUE REFLUE: (art. 74 lettera ff, D. Lgs 152/06)

“Qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Sono esclusi i rilasci di acque previsti all’art. 114”.

ACQUE REFLUE URBANE: (art. 74 lettera i, D. Lgs 152/06)

“acque reflue domestiche o il miscuglio di acque reflue domestiche, di acque reflue industriali, ovvero meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie, anche separate, e provenienti da agglomerato”.

ACQUE REFLUE DOMESTICHE: (art. 74, lettera g, D. Lgs 152/06)

“acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche”.

ACQUE REFLUE INDUSTRIALI: (art. 74, lettera h, D. Lgs 152/06)

“qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od installazioni in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque reflue meteoriche di dilavamento”.

3. Esistono norme o vengono adottate misure specifiche per salvaguardare le sorgenti di acqua potabile?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Per conservare le caratteristiche qualitative delle acque destinate al consumo umano, il Decreto Legislativo 152/2006 stabilisce che le regioni individuino le aree di salvaguardia distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, nonché le zone di protezione, all'interno dei bacini imbriferi e delle aree di ricarica della falda.

La **zona di tutela assoluta** è costituita dall'area immediatamente circostante le captazioni o derivazioni e deve:

- avere un'estensione di almeno dieci metri di raggio dal punto di captazione
- essere adeguatamente protetta
- essere adibita esclusivamente a opere di captazione e infrastrutture di servizio.

La **zona di rispetto** è costituita dalla porzione di territorio circostante la zona di tutela assoluta da sottoporre a vincoli e destinazioni d'uso tali da tutelare qualitativamente e quantitativamente la risorsa idrica captata; può essere suddivisa in zona di rispetto ristretta e zona di rispetto allargata, in relazione alla tipologia dell'opera di presa o captazione e alla situazione locale di vulnerabilità e rischio per la risorsa.

In particolare, nella zona di rispetto sono vietati:

- la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati;
- l'accumulo di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi;
- lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi, salvo che l'impiego di tali sostanze sia effettuato sulla base delle indicazioni di uno specifico piano di utilizzazione che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche;
- la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche proveniente da piazzali e strade;
- le aree cimiteriali;
- l'apertura di cave che possono essere in connessione con la falda;
- l'apertura di pozzi, ad eccezione di quelli che estraggono acque destinate al consumo umano;
- la gestione di rifiuti;

- lo stoccaggio di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive;
- i centri di raccolta, demolizione e rottamazione di autoveicoli;
- i pozzi perdenti;
- il pascolo e la stabulazione di bestiame.

Per gli insediamenti o le attività preesistenti, ad eccezione delle aree cimiteriali, sono adottate le misure per il loro allontanamento e, in ogni caso, deve essere garantita la loro messa in sicurezza.

Nelle zone di rispetto sono disciplinate queste strutture e attività:

- fognature;
- edilizia residenziale e opere di urbanizzazione;
- opere viarie, ferroviarie e infrastrutture di servizio;
- pratiche agronomiche e contenuti dei piani di utilizzazione.

In caso d'inerzia da parte delle regioni circa l'individuazione della zona di rispetto, la medesima conserva un'estensione di 200 metri di raggio rispetto al punto di captazione o di derivazione.

Le **zone di protezione** devono essere delimitate dalle regioni e delle province autonome per assicurare la protezione del patrimonio idrico. Possono essere adottate misure relative alla destinazione del territorio interessato, alle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agro-forestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici territoriali.

Ai fini della protezione delle acque sotterranee, le regioni e le province autonome individuano e disciplinano, all'interno delle zone di protezione, le aree:

- di ricarica della falda;
- emergenze naturali e artificiali della falda;
- zone di riserva.³⁰

Nell'ambito di ciascuna Regione e Provincia Autonoma sono elaborate ed approvate dalle Autorità regionali le Linee Guida Regionali per l'attuazione del Decreto legislativo 31/2001. Le linee guida relative alla qualità delle acque destinate al consumo umano, generalmente adottate con Delibere regionali e pubblicate su bollettini ufficiali, definiscono in termini applicativi le funzioni che il decreto (art. 13) assegna alle Regioni, includendo specificamente gli aspetti:

- previsione di misure che rendano possibile un approvvigionamento idrico di emergenza per fornire acqua potabile rispondente ai requisiti previsti dall'allegato I, per la quantità ed il periodo minimi necessari a far fronte a contingenti esigenze locali;
- esercizio dei poteri sostitutivi in casi di inerzia delle autorità locali competenti nell'adozione dei provvedimenti necessari alla tutela della salute umana nel settore

³⁰ https://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?lingua=italiano&id=4237&area=acque_potabili&menu=acque

dell'approvvigionamento

idrico-potabile;

- concessione delle deroghe ai valori di parametro e gli ulteriori adempimenti di cui all'articolo 13 del decreto;
- adempimenti relativi all'inosservanza dei valori di parametro o delle specifiche contenute nell'allegato 1, parte C per i parametri indicatori;
- adozione di piani di intervento per il miglioramento della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- definizione delle competenze delle Aziende unità sanitarie locali.

Le Linee guida regionali costituiscono, nella diversa specifica connotazione territoriale ed istituzionale in cui vengono elaborate ed applicate, norme di indirizzo fondamentali per definire le competenze, gli interventi e le procedure per perseguire gli obiettivi e le azioni stabilite dal Decreto legislativo 31 del 2001.

A seconda dei contesti sito-specifici e degli assetti locali, le linee guida regolano, tra l'altro, i programmi di vigilanza e controllo della qualità dell'acqua su tutto il territorio regionale prevedendo controlli sulle acque immesse e distribuite negli impianti di acquedotto, utilizzate nelle imprese alimentari, fornite mediante cisterne e confezionate in bottiglie o contenitori.

Le linee guida regionali, elaborate in ogni caso sulla base dei requisiti del decreto nazionale, possono richiamare i ruoli dei diversi soggetti coinvolti sulla sorveglianza e controllo e nella gestione di non conformità, come sindaco, ASL, Ente di Governo d'Ambito, gestore; aspetti tecnici trattati nelle linee guida riguardano in molti casi le procedure di campionamento ed analisi, i requisiti di laboratori e metodi.

Diverse azioni nelle linee guida regionali sono anche orientate alla prevenzione dei potenziali pericoli, i criteri e le procedure per il controllo della qualità delle acque, in alcuni casi trasponendo i principi di Piani di sicurezza dell'acqua elaborati a livello nazionale.

Aspetti di trattazione delle linee guida regionali possono anche attenersi al giudizio di idoneità al consumo delle acque ed i controlli sulle acque utilizzate nelle imprese alimentari. Per le zone che non possono essere servite dal pubblico acquedotto le linee guida definiscono le modalità con le quali l'approvvigionamento idrico può avvenire in modo autonomo.

LIGURIA

Deliberazione Giunta regionale 505 del 13/05/2011 D.Lgs. 2 febbraio 2001, n. 31 "Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano" - Approvazione linee di indirizzo comportamentali per l'organizzazione dei controlli esterni

LOMBARDIA

Decreto dirigente unità organizzativa 9 luglio 2001 - n. 16544 Linee guida della Regione Lombardia per l'organizzazione del controllo sulla qualità delle acque destinate al consumo umano e la gestione dei casi di non conformità

PIEMONTE

Linee Guida per l'attuazione del D.lgs. 2 febbraio 2001, n. 31, integrato dal D.lgs. 2 febbraio 2002, n. 27

4. Il vostro Paese realizza opere idrauliche compatibili con la natura?

Sì

X

No

Se sì, come?

Oltre a quanto già specificato altrove in questo questionario, uno dei principali esempi è quello del **Friuli-Venezia Giulia**, dove la tutela e la salvaguardia della pubblica incolumità dai rischi idrogeologici e dai danni derivanti da eventi calamitosi è assicurata mediante la realizzazione di interventi volti alla mitigazione del rischio. La Regione pianifica, finanzia e realizza opere di difesa idrauliche, idraulico-forestali e da frana. Nei casi di imminente rischio e in situazioni di emergenza interviene per mezzo della Protezione Civile. (Legge regionale 28 agosto 1982, n. 68 *“Interventi regionali in occasione del verificarsi di eventi calamitosi ed eccezionali avversità atmosferiche.”* e ss. modifiche)

Per interventi di difesa si intendono la realizzazione e le manutenzioni ordinarie e straordinarie di opere. Tale attività comprende opere idrauliche (soglie, briglie, pennelli, difese di sponda e arginature), manufatti idraulici mirati alla prevenzione delle esondazioni (canali scolmatori, bacini di laminazione) e opere di difesa da frana (barriere paramassi, valli, tiranti e chiodi, briglie selettive e vasche di deposito).

Le strutture regionali competenti nella tutela del territorio hanno realizzato un Catasto delle opere di difesa finalizzato a disporre di un'ampia base di dati che, attraverso una gestione informatizzata, consenta di pervenire a una corretta e attenta pianificazione dell'attività sistematoria, di programmare una razionale e tempestiva attività manutentoria delle opere esistenti, nonché di sviluppare la ricerca applicata su aspetti particolarmente significativi della rete idrografica regionale e sull'efficacia delle opere di difesa per la mitigazione del rischio.

Ad Esempio nella Regione **Veneto**, il progetto **LIFE+ "Colli Berici Natura 2000"**, cofinanziato dall'Unione Europea, sviluppa azioni che contribuiscono in modo significativo a conservare o a ripristinare gli habitat e a tutelare le specie minacciate, concorrendo al mantenimento della biodiversità. Una vasta area dei Colli Berici rientra nel Sito di Importanza Comunitaria (SIC) denominato "Colli Berici", cod. IT3220037, appartenente alla Rete Europea Natura 2000. La ragione della designazione dell'area a Sito di Importanza Comunitaria è motivata sia dalla presenza di habitat, la cui salvaguardia è considerata prioritaria dalla Direttiva "Habitat" (92/43/CEE), sia al fatto che, al suo interno, sono presenti numerose specie faunistiche e floristiche rare o minacciate e, per questo, di interesse comunitario. Tale ricchezza in termini di biodiversità deriva dall'azione combinata di fattori naturali e antropici, in particolare le attività agricole soprattutto di tipo tradizionale.

L'azione C8 del progetto LIFE vuole costituire un piccolo ma significativo esempio concreto di realizzazione e gestione di corpi idrici in un ambiente agrario caratterizzato dalla monocoltura e dalla semplificazione ecosistemica. Per questa ragione l'azione è stata pensata, progettata e realizzata con l'accordo di più soggetti quali il Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, Veneto Agricoltura ed il Comune di Orgiano. L'area di progetto è ubicata in comune di Orgiano, in un'area esterna al SIC "Colli Berici" per la quale, in virtù degli interventi realizzati, è stata proposta l'inclusione nel sito Natura 2000. La scelta dell'area di intervento per l'azione C.8 è ricaduta in un'area di proprietà del Comune di Orgiano ubicata in località Palù. L'azione ha per oggetto la rinaturalizzazione di un tratto di circa 2 km della "Fossa di mezzo" e la realizzazione di una zona umida. I lavori, realizzati a cura del Consorzio di Bonifica Alta Pianura Veneta, sono iniziati nel quarto trimestre del 2011 e si sono conclusi nel mese di febbraio 2013.

Ad esempio nella **Provincia Autonoma di Trento** nell'ambito del progetto **Life+ T.E.N. "Trentino Ecological Network"** (LIFE11/NAT/IT/000187) ha sviluppato delle linee guida. Il progetto si propone di realizzare sul territorio provinciale una Rete ecologica polivalente. Tale Rete sarà basata sulle "Reti di riserve" previste dalla Legge Provinciale 11/2007 così da valorizzare la biodiversità trentina attraverso una sua gestione decentrata che coinvolga le comunità locali secondo il principio della cosiddetta "sussidiarietà responsabile". La Rete ecologica polivalente sarà inoltre "aperta" verso i territori circostanti il Trentino e diventerà così un tassello importante delle reti ecologiche continentali, alpina e di quella nazionale. In sintesi T.E.N. si propone di attuare un nuovo modello di gestione a livello regionale per la Rete Natura 2000 impostato su di una visione strategica di lungo periodo che sia economicamente sostenibile e socialmente ben accettata, basato sui tre concetti chiave di sussidiarietà responsabile, partecipazione e integrazione. Un'azione specifica all'interno del Progetto Life+ T.E.N. riguarda la definizione di linee guida provinciali per la gestione dei boschi umidi di cui all'Habitat prioritario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" e della vegetazione lungo i corsi d'acqua. Questa esigenza nasce dalla constatazione del generale cattivo stato di conservazione delle formazioni riparie in Trentino, situazione condivisa con molti altri territori, e causata in primo luogo dall'occupazione da parte delle attività antropiche degli spazi naturalmente

destinati allo sviluppo di queste formazioni vegetali e dalla conseguente semplificazione e artificializzazione dei sistemi fluviali. A questo impatto primario fondamentale, che ha ridotto drasticamente lo spazio a disposizione per tutto l'ecosistema fluviale, di cui la vegetazione è solo una delle componenti, si sovrappongono gli interventi di taglio finalizzati alla riduzione del rischio idraulico. L'impulso alla stesura di queste linee guida nell'ambito del Progetto Life+ T.E.N. è la conservazione di habitat e specie nel quadro delle direttive europee Habitat e Uccelli (rispettivamente 92/43/CEE e 2009/147/CE). In questa prospettiva i corsi d'acqua possono essere visti sia di per se, come sede di importanti e significativi habitat, che ospitano specie animali e vegetali di grande valore, che come fondamentale ossatura della rete ecologica del territorio, quindi al servizio della conservazione di specie che trovano il proprio habitat di elezione anche al di fuori dei corsi d'acqua. La gestione della vegetazione, però, investe anche il tema, parallelo ma non coincidente, del raggiungimento del "buono stato ecologico" di cui alla Direttiva Quadro sulle Acque (2000/60/CE). La valutazione dello stato ecologico di un corso d'acqua rimanda direttamente alla valutazione della funzionalità di tutti i processi e funzioni che lo caratterizzano sia di tipo ecologico che idromorfologico.

5. Si tiene conto degli interessi della popolazione locale nei processi decisionali?

Sì

X

No

Se sì, come?

Sì, ad esempio nei **Contratti di Fiume** il coordinamento tra attori istituzionali si sviluppa in due diverse forme, una di carattere orizzontale, ovvero tra soggetti istituzionali di pari livello, ma che operano in differenti aree territoriali e/o in ambiti di competenza eterogenei; una di carattere verticale, cioè tra autorità che esercitano i propri poteri su scale territoriali di diversa ampiezza. Il coordinamento orizzontale presuppone innanzitutto che, su scala locale, si diffondano forme efficaci di collaborazione tra amministrazioni e cittadini, loro associazioni o categorie; il coordinamento verticale si basa sul principio di sussidiarietà tra istituzioni (Comuni, Comunità Montane, Parchi, Province, Regioni, Autorità di bacino/distretto, Stato, Unione Europea), anche con modalità che coinvolgano contestualmente più livelli territoriali superando le difficoltà talora indotte dalla frammentarietà delle competenze istituzionali e territoriali.

6. Esistono norme e incentivi per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia idroelettrica?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Sì, di seguito si riportano i principali esempi delle misure previste a livello nazionale negli ultimi anni.

Con le modifiche introdotte dal Decreto FER 1 (Fonti Energie Rinnovabili), in vigore dal 10 agosto 2019, si prevedono requisiti per l'accesso ai meccanismi di incentivazione a sostegno della produzione di energia da fonti rinnovabili. In particolare, agevola i piccoli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili (fino a un megawatt di energia prodotta) quali impianti fotovoltaici, eolici, idroelettrici e a gas di depurazione.

Le tariffe incentivanti arrivano fino a 150 euro a MWh per l'eolico, a 155 euro per l'idroelettrico, a 110 euro per i gas prodotti da processi di depurazione e a 90 euro per i piccoli impianti di solare fotovoltaico. Per le istanze di agevolazione, ci saranno trenta giorni di tempo a partire dalla data di pubblicazione del bando. La graduatoria verrà pubblicata sul sito del GSE – Gestore Servizi Energetici entro novanta giorni dalla data di chiusura dei bandi.

Fondo Nazionale Efficienza Energetica Istituito presso il Ministero dello Sviluppo Economico, il Fondo Nazionale Efficienza Energetica è regolato dal Decreto interministeriale 22 dicembre 2017. Supporta economicamente gli interventi di efficienza energetica portati a termine dalle imprese – comprese le Energy Service Company – e dalla Pubblica Amministrazione, su immobili, impianti e processi produttivi

Le risorse finanziarie erogate ammontano a 310 milioni di euro, suddivise in questo modo: 30% garanzie, 70% finanziamenti agevolati. Le agevolazioni concesse alle imprese possono essere cumulabili con agevolazioni contributive o finanziarie previste da altre normative comunitarie, nazionali e regionali. Mentre, le agevolazioni concesse alla Pubblica Amministrazione sono cumulabili con altri incentivi, nei limiti di un finanziamento complessivo massimo pari al 100 per cento dei costi ammissibili.

Ad esempio, nell'Alta Valtellina gli impianti idroelettrici sottendono un bacino imbrifero di circa 990 km², ovvero tutto il territorio della provincia di Sondrio, da Sernio ai confini della provincia stessa (Svizzera, province di Bolzano, Trento e Brescia).

Il salto totale disponibile, utilizzato su 10 centrali, si estende dalla quota di 2.100 msm circa (canale Gavia-Forni-Braulio), sino alla centrale di Stazzona, a quota 394 msm, che costituisce il punto più basso dell'intero sistema idroelettrico. Il salto complessivo è dunque pari a oltre 1700 m.

La potenza efficiente dell'intero sistema è di circa 800 MW. Le centrali di Premadio, Grosio e Lovero totalizzano più del 90% dell'intera potenza installata.

Gli impianti si caratterizzano per un altissimo valore della capacità d'invaso a quote elevate (serbatoi di S. Giacomo e Cancano con capacità complessiva utile di oltre 180 Mm³ corrispondenti a 620 GWh di energia accumulata).

L'elevato pregio degli asset A2A della Valtellina si evince dall'alto valore del rapporto energia invasata/produzione.³¹

Altro esempio è il **CIP6**, una delibera del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992. Stabilisce i prezzi incentivati per l'energia elettrica da fonti rinnovabili (che hanno un peso modesto) e soprattutto "assimilate" (in particolare, i grandi impianti costruiti nelle raffinerie). Grazie al Cip6, chi produce energia da fonti rinnovabili o assimilate ha diritto a un prezzo superiore a quello di mercato. I costi vengono finanziati con un sovrapprezzo sulle bollette elettriche.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA - Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera f della CA:

(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

f) Protezione della natura e tutela del paesaggio – al fine di proteggere, di tutelare e, se necessario, di ripristinare l'ambiente naturale e il paesaggio, in modo da garantire stabilmente l'efficienza degli ecosistemi, la conservazione della flora e della fauna e dei loro habitat, la capacità rigenerativa e la continuità produttiva delle risorse naturali, nonché la diversità, l'unicità e la bellezza della natura e del paesaggio nel loro insieme“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera f della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Lo Stato e le Regioni si sono dotati di strumenti di gestione ai fini della tutela e conservazione del patrimonio naturale in linea per altro con i più recenti principi europei e delle Nazioni Unite.³²

Tali norme di protezione sono necessarie per garantire a tutti il diritto a fruire del territorio e i principi che fondano la legge quadro sulle aree protette si ispirano alla tutela, conservazione, valorizzazione e promozione del territorio naturalistico e geologico e sottolineano l'importanza di una responsabilità individuale nel rispetto e ove possibile nel miglioramento di questi territori e degli equilibri ecologici, che rappresentano un'eredità insostituibile da preservare per le future generazioni.

Oggi le aree protette in Italia sono 871 per un totale pari al 10,5% della superficie del nostro Paese e un 8,82% dello sviluppo costiero italiano.

La L.394/1991 “Legge quadro sulle aree protette” ss. modifiche (v. Codice Beni Culturali) rappresenta la legge fondamentale per l'istituzione di aree protette in Italia e classifica le aree protette definendone all'art.2 i principi istitutivi di natura giuridica e determinando le competenze attribuite a Stato e Regioni. Si può affermare che questa legge sia ispirata al principio di leale cooperazione e coordinamento tra Stato, regioni ed enti locali, inteso come l'affermazione dell'interesse globale di una collettività per la tutela delle aree dall'enorme valore naturalistico e

³² Queste ultime, infatti, nello stilare la lista degli SDGS ovvero degli obiettivi mondiali di sviluppo sostenibile hanno riservato alcuni goal esclusivamente al rispetto e la tutela della vita sott'acqua (Goal 14) e della vita sulla terra (Goal 15) invitando a proteggere, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre, rilevando, in maniera trasversale, il tema della protezione della biodiversità, nonché della tutela della flora e della fauna negli ecosistemi. La strategia dell'Agenda individua, tra gli altri, l'obiettivo di realizzare azioni efficaci ed immediate per ridurre il degrado degli ambienti naturali, arrestare la distruzione della biodiversità e proteggere le specie a rischio di estinzione.

paesaggistico, temperato e non confliggente con gli interessi, anche economici ed occupazionali, delle popolazioni locali.

Attualmente, l'elenco e l'istituzione dei parchi nazionali e delle riserve naturali statali, terrestri, fluviali e lacuali, è effettuata d'intesa con le Regioni (cfr. art. 2, comma 7, L. n. 394/1991), mentre restano di competenza regionale la classificazione e l'istituzione dei parchi e delle riserve naturali di interesse regionale e locale.

La classificazione della L. n. 394/1991 è stata successivamente integrata con una Deliberazione del Ministero dell'Ambiente del 2 dicembre 1996 che ha incluso ZPS ("Zone di Protezione Speciale" ai sensi della Direttiva 79/409/CEE sulla conservazione degli uccelli selvatici) e ZSC ("Zone Speciali di Conservazione" ai sensi della Direttiva Habitat 92/43/CEE).

Le sanzioni contenute nella L. 394/91 sono di natura penale e mirano ad assicurare la massima tutela delle aree protette, impedendo o limitando le attività che, anche solo potenzialmente, possano rappresentare un pericolo per l'integrità delle stesse.

L'EUAP (Elenco Ufficiale Aree Protette) è periodicamente aggiornato dal Ministero dell'Ambiente e raccoglie tutte le aree naturali protette, marine e terrestri, ufficialmente riconosciute. Attualmente il sistema si suddivide in parchi nazionali e riserve naturali statali istituiti dallo Stato ai quali si aggiungono aree protette istituite a livello regionale attraverso la creazione di parchi e riserve naturali regionali dotati di autonomi statuti regolamentari e aree marine protette. Su questo scenario si stanno ora affacciando anche le Province con la creazione di ulteriori aree protette. L'art. 2 di suddetta Legge, definisce i parchi nazionali, regionali e interregionali come "costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti [...], una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo nazionale o internazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future" e stabilisce che questi possono essere istituiti solo da decreto del Presidente della Repubblica e sono dei veri e propri enti con personalità giuridica

Attualmente il sistema delle aree protette è classificato nel seguente modo:

Parco Nazionale

Oggi, sul territorio italiano, sono registrati 24 parchi nazionali che si estendono in totale per oltre un milione e mezzo di ettari arrivando a ricoprire circa il 5% del territorio nazionale. I parchi sono istituiti per garantire la protezione di specie o ambienti unici in tutto il territorio nazionale e l'accesso al pubblico è consentito previa autorizzazione, per scopi ricreativi, educativi e culturali.

Parco Regionale

I parchi regionali in Italia al momento sono 134 e coprono una superficie di circa un milione di ettari. La differenza concettuale tra parco nazionale e parco regionale, secondo quanto si rileva dall'art.2 della legge 394/91, dovrebbe risiedere essenzialmente nel fatto che in quest'ultima area

protetta si dà maggiore risalto alla fruizione antropica strettamente collegata, e vissuta con intima aderenza con i valori che esprimono il territorio e le popolazioni locali.

Riserva Naturale dello Stato e Riserva Naturale delle regioni a statuto speciale

Sono aree di estensione limitata di importanza significativa sotto il punto di vista scientifico, rappresentative di particolari aspetti di determinati territori. Vengono divise in diverse categorie a seconda dei livelli di protezione ad esse accordati, si distingue infatti tra: riserve naturali integrali, in cui è vietato l'accesso ai visitatori e la presenza umana è limitata a scopi prettamente scientifici e di sorveglianza; riserve naturali orientate, in cui la presenza umana è limitata ad una fruizione controllata; riserve naturali speciali e infine riserve naturali biogenetiche, istituite principalmente per conservare le caratteristiche genetiche di alcuni esseri viventi considerati in pericolo di estinzione. A differenza dei parchi, dunque, l'istituzione delle riserve si basa esclusivamente su esigenze protezionistiche che non si interessano delle attività antropiche.

Zone Umide

Si tratta di paludi, torbiere, zone di acqua marina e simili, che per le loro caratteristiche possono essere considerate di importanza internazionale secondo quanto stabilito dalla Convenzione di Ramsar. La maggioranza delle zone umide riconosciute dalla Convenzione viene classificata come riserva naturale.

Aree marine protette

Tra queste vi è un'ulteriore suddivisione in tre tipologie di zone caratterizzate da diversi gradi di tutela. Si tratta di tratti di mare, costieri e non, in cui le attività umane vengono limitate parzialmente o in toto. Le aree marine protette oggi sono 32, per un'estensione di circa 222mila ettari e ad esse bisogna aggiungere due parchi sommersi ed il Santuario internazionale dei mammiferi marini, con altri 2.5 milioni di ettari protetti. Si ricorda che nell'ambito degli obiettivi dell'Agenda ONU 2030, l'obiettivo 14 prevede la conservazione del mare e delle risorse marine contemplando l'obiettivo di proteggere l'ecosistema marino e costiero per evitare impatti particolarmente dannosi e rafforzarne la resilienza, in modo da ottenere oceani salubri e produttivi. Ci si riferisce dunque a un utilizzo più sostenibile delle risorse marine, compresa la gestione della pesca, dell'acquacultura e del turismo.

Altre aree protette

Rientrano nelle Aree Naturali Protette Regionali, si tratta generalmente di monumenti naturali, parchi suburbani o provinciali, oasi di associazioni ambientaliste come il WWF o Legambiente. Possono essere a gestione pubblica o privata (come nel caso del sistema delle aree protette gestito dal WWF), si tratta di oasi di rilevante importanza per il loro scopo di conservazione di campioni rappresentativi di ecosistemi considerati particolarmente rari o di aree di eccezionale valore naturalistico perché habitat di specie a rischio di estinzione.

Rete Natura 2000

Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione Europea, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie a rischio di flora e fauna a livello comunitario. In Italia i SIC, le ZSC e le ZPS coprono complessivamente circa il 19% del territorio terrestre nazionale e più del 7% di quello marino. La loro individuazione è opera delle singole Regioni e Province autonome, in un processo coordinato a livello centrale.

DM 27 novembre 2020 Sostegno alle Zone Economiche Ambientali (ZEA) Le Zone Economiche Ambientali (ZEA) corrispondono ai parchi nazionali e prevedono agevolazioni e vantaggi fiscali per i comuni ricadenti nelle aree del parco e per chi volesse aprire al loro interno attività imprenditoriali, chiaramente ecosostenibili. Il decreto istituisce un fondo presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, per il riconoscimento di un contributo straordinario alle attività economiche operanti nelle ZEA, che svolgano attività economiche eco-compatibili.

Le micro e piccole imprese svolgono attività economica eco-compatibile ove in possesso di una delle seguenti certificazioni: a) sistema di ecogestione e audit Emas, di cui al regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; b) marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, di cui al regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 novembre 2009; c) sistemi di gestione ambientale ai sensi della norma internazionale UNI EN ISO 14001; d) sistemi di gestione dell'energia ai sensi della norma internazionale UNI CEI EN ISO 50001; e) regimi di qualità per prodotti biologici, ai sensi del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio; f) certificazioni di catena di custodia FSC (Forest Stewardship Council) e PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes); g) certificazione Carta europea per il turismo sostenibile (CETS) Fase II.

Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della **flora** e della **fauna** selvatiche.

Il decreto del Presidente della Repubblica n.357 del 1997 (e ss. Modifiche) attribuisce inoltre alle Regioni competenze in materia di:

misure di conservazione (art. 4): la Regione ha l'onere di assicurare opportune misure di conservazione, che implicano all'occorrenza piani di gestione dei siti della Rete Natura 2000, "per evitare il degrado degli habitat naturali e degli habitat di specie, nonché la perturbazione delle specie per cui le zone sono state designate";

valutazione di incidenza (art. 5): la Regione, ai fini della valutazione di incidenza e per quanto di propria competenza definisce le modalità di redazione degli studi per piani e interventi; è responsabile della valutazione di incidenza dei piani di rilevanza regionale, interregionale, provinciale, comunale e dei progetti che autorizza o sui quali esprime pareri;

monitoraggio delle specie e degli habitat di interesse comunitario (art. 7): la Regione disciplina l'adozione di misure per il monitoraggio dello stato di conservazione delle specie e degli habitat sulla base di linee guida emanate dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

regolamentazione dei prelievi (art. 10): la Regione stabilisce misure per il prelievo delle specie di flora e di fauna selvatica;

immissioni (art. 12): la Regione autorizza la reintroduzione o il ripopolamento delle specie autoctone sulla base dei criteri individuati con decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 - Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali.

I parchi e le riserve sono istituiti con legge regionale che, in particolare, ne definisce il perimetro provvisorio e, limitatamente ai parchi, istituisce il relativo Ente gestore. La legge istitutiva contiene le norme di salvaguardia vigenti fino all'approvazione dei Piani di Conservazione e Sviluppo.

I biotopi naturali sono individuati, in aree esterne ai parchi e alle riserve, con decreto del Presidente della Regione, che precisa il perimetro dei biotopi e le norme necessarie alla tutela dei valori naturali individuati. Con lo stesso decreto si individuano le eventuali modalità di gestione dei biotopi, che di norma avviene mediante convenzione tra l'amministrazione regionale ed il Comune interessato.

Piani di conservazione e sviluppo

Per ogni singola riserva o parco istituito, l'amministrazione regionale provvede alla formazione di un Piano di conservazione e sviluppo (PCS), che contiene la perimetrazione del territorio del parco o della riserva e lo suddivide in zona di tutela naturalistica, zona di tutela generale e zona destinata ad infrastrutture e strutture funzionali al parco o alla riserva. Il Piano di conservazione e sviluppo specifica gli interventi proposti per lo sviluppo socioeconomico e culturale del parco, individua i beni immobili da acquisire alla proprietà pubblica, necessari al conseguimento degli obiettivi del Piano, definisce i rapporti e le interazioni con gli elementi strutturali territoriali interni ed esterni al parco e alla riserva, individua le attività oggetto di incentivazione da parte dell'Ente gestore del parco o dell'Organo gestore della riserva.

Regolamenti

I parchi e le riserve sono dotati di regolamento che disciplina l'esercizio delle attività consentite entro il loro ambito territoriale e, in particolare, contiene le norme per l'esercizio delle attività agro-

silvo-pastorali, la gestione della flora e della fauna selvatica, le attività scientifiche, didattiche, educative e di promozione, le attività sportive, ricreative e turistiche compatibili con la tutela dell'ambiente, la circolazione dei veicoli a motore.

Gestione

La gestione del parco è affidata ad un Ente, che è costituito allo scopo di perseguire le finalità indicate dalla legge istitutiva, svolgere le funzioni tecnico-operative necessarie ad attuare il Piano di conservazione e sviluppo e applicare il regolamento del parco. Gli organi dell'Ente parco sono il Presidente, il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei conti e la Consulta, che è l'organo costituito dai rappresentanti delle associazioni e delle categorie economiche maggiormente rappresentative nel territorio del Parco, che esprime parere sui programmi e gli interventi dell'Ente parco. La gestione delle Riserve naturali è affidata, con specifica convenzione e previo accordo di programma, ai Comuni, in forma singola o associata, nei quali ricade la Riserva. La gestione può essere affidata ad uno degli Enti parco nel caso in cui la Riserva presenti caratteristiche simili al territorio del Parco. L'organo gestore provvede anche alla predisposizione di appositi piani annuali e pluriennali per la gestione della fauna e degli habitat naturali, la divulgazione e l'educazione ambientale, la manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni utilizzati.

LIGURIA

La Regione Liguria ha individuato sul proprio territorio gli habitat e le specie da tutelare con la costituzione di 7 ZPS e 126 ZSC di cui 99 terrestri e 27 marine.

D.G.R. 626/2013 Approvazione delle Linee guida per la revisione decennale dei piani dei parchi

D.G.R. n. 304 del 09/02/2010 (Criteri per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Osservatorio regionale per la biodiversità – art. 14 l.r. 28/2009)

L.R. 10 luglio 2009, n. 28 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”

LOMBARDIA

Legge Regionale 17 novembre 2016, n. 28 Riorganizzazione del sistema lombardo di gestione e tutela delle aree regionali protette e delle altre forme di tutela presenti sul territorio

In Lombardia circa il 22,83 % del territorio è racchiuso in aree protette (parchi nazionali, parchi regionali, riserve naturali, monumenti naturali e parchi locali di interesse sovracomunale) che ne salvaguardano l'ingente patrimonio naturale, ricco di varie tipologie di habitat e di biodiversità vegetale e animale, che comprende numerose specie di interesse comunitario e/o inserite in liste di attenzione (IUCN, liste rosse nazionali, ecc.) nonché un numero elevato di endemismi. E' con la legge regionale 30 novembre 1983 n. 86 che viene istituito un "Sistema delle Aree Protette

Lombarde", che comprende, ad oggi, 24 parchi regionali, 105 parchi di interesse sovracomunale, 3 riserve naturali statali e 66 riserve naturali regionali, 33 monumenti naturali e 242 siti Rete Natura 2000.

Questa "rete" rappresenta un patrimonio inestimabile di ricchezze naturali, storiche e culturali, non solo da tutelare, ma da promuovere e comunicare, in quanto bene di ogni cittadino. I 24 parchi regionali istituiti ad oggi con una parte del Parco dello Stelvio il più grande d'Europa, rappresentano senz'altro la struttura portante della naturalità lombarda, costituendo la superficie maggiore di territorio protetto. La loro funzione è legata all'esigenza di tutelare la biodiversità, l'ambiente, il paesaggio, le attività agricole, silvicole e pastorali e di promuovere il recupero delle colture tradizionali strettamente collegate al territorio rurale.

L'ampia diversificazione morfologica e strutturale del territorio lombardo ha comportato la scelta di classificare i parchi stessi nelle seguenti categorie, in base alle caratteristiche ambientali e territoriali prevalenti: parchi fluviali, parchi montani, parchi agricoli, parchi forestali, parchi di cintura metropolitana.

Le 3 Riserve naturali statali e le 66 Riserve Naturali regionali sono zone destinate prevalentemente alla conservazione e alla protezione degli habitat e delle specie presenti, mentre i parchi locali di interesse sovracomunale (PLIS) costituiscono un elemento decisivo per la connessione e l'integrazione tra le aree protette regionali, contribuendo in particolare al potenziamento della Rete Ecologica Regionale e svolgendo un importante ruolo di corridoi ecologici

PIEMONTE

Legge regionale 27 marzo 2019, n. 11. Modifiche normative e cartografiche alla legge regionale 29 giugno 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità).

Legge regionale n. 19 del 29 giugno 2009 "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità"

Piani d'Area:

Per le aree naturali protette classificate parco naturale è redatto un piano di area che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello, fatta eccezione per il piano paesaggistico, di cui all' articolo 135 del decreto legislativo del 22 gennaio 2004 n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio).

Il piano di area è redatto tenendo conto delle relazioni ecosistemiche, socioeconomiche, paesistiche, culturali e turistiche che legano l'area al contesto territoriale e definisce, in particolare, i seguenti aspetti:

- organizzazione generale del territorio e sua articolazione in zone caratterizzate da forme differenziate di uso e tutela in relazione alle diverse caratteristiche territoriali e naturalistiche;
- vincoli e norme di attuazione relative alle diverse zone;
- sistemi di accessibilità veicolare, ciclabile e pedonale con particolare riguardo alle esigenze dei disabili;
- sistemi di attrezzature e servizi per la gestione e la fruizione sociale del parco, musei, centri visita, aree attrezzate;
- recupero e rinaturazione delle aree degradate;
- tutela e riqualificazione del patrimonio storico-culturale ed architettonico.
- interventi in materia di sviluppo delle attività turistico-sostenibili e di accoglienza.

I piani di area sono adottati dai soggetti gestori che, a seguito dell'adozione, garantiscono:

- la trasmissione degli elaborati di piano agli enti territoriali interessati con richiesta della pubblicizzazione dell'avvenuta adozione mediante notizia sui rispettivi albi pretori;
- la notizia sul BUR dell'avvenuta adozione del piano di area con l'individuazione della sede in cui chiunque può prendere visione dei relativi elaborati al fine di far pervenire nei successivi quarantacinque giorni motivate osservazioni;
- l'esame delle osservazioni pervenute.

Dalla data di adozione dei piani di area si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

Piano naturalistico:

Le aree naturali protette di qualsiasi livello di gestione sono soggette al piano naturalistico che contiene le analisi geologiche e biologiche nonché le indicazioni e le normative per la conservazione e la gestione degli aspetti naturalistici delle singole aree protette.

I piani naturalistici sono adottati dal soggetto gestore delle aree protette interessate e sono approvati dalla Giunta regionale a seguito di consultazione degli enti locali coinvolti e delle associazioni ambientaliste e di categoria interessate.

I piani naturalistici specificano le norme di tutela e di salvaguardia, relativamente agli aspetti naturalistici, ed hanno valore di piano gestionale dell'area protetta, le cui previsioni sono recepite dagli strumenti di pianificazione territoriale e urbanistica, fatta eccezione per il piano paesaggistico di cui al d.lgs. 42/2004, nonché dai programmi e dagli interventi pubblici o privati.

I piani naturalistici hanno valore di piano gestionale dell'area protetta e le norme in essi contenute sono vincolanti ad ogni livello.

Per le riserve speciali i piani naturalistici sono sostituiti da piani di gestione.

Dalla data di adozione dei piani naturalistici e dei piani di gestione si applicano le misure di salvaguardia previste per gli strumenti di pianificazione territoriale dalla normativa vigente in materia di tutela ed uso del suolo.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Decreto del presidente della provincia 21 gennaio 2010, n. 3-35 Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dei parchi naturali provinciali, nonché la procedura per l'approvazione del piano del parco (articoli 42, 43 e 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11)

Legge Provinciale sulle Foreste e sulla Protezione della Natura

Legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 Governo del territorio forestale e montano, dei corsi d'acqua e delle aree protette

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge Provinciale n. 9/2018 “Territorio e paesaggio” in Alto Adige e disposizioni attuative

VALLE D'AOSTA

Deliberazione della Giunta Regionale 16 dicembre 2011, n. 3061 Misure di conservazione per i siti di importanza comunitaria della rete ecologica europea Natura 2000

Deliberazione della Giunta Regionale 18 aprile 2008, n. 1087 Classificazione delle zone di protezione speciale (ZPS)

Deliberazione della Giunta Regionale 6 luglio 2007, n. 1815 Approvazione della disciplina per l'applicazione della procedura di valutazione di incidenza

Legge Regionale 21 maggio 2007, n. 8 Norme concernenti la conservazione degli uccelli selvatici

Legge Regionale 30 luglio 1991, n. 30 Norme per l'istituzione di aree naturali protette

VENETO

La Regione attribuisce molta importanza ai parchi e alle riserve naturali, la loro presenza e salvaguardia non favorisce solamente un'importante condizione per la conservazione della biodiversità, ma diventa elemento imprescindibile di benessere sociale e di crescita economica solidale.

La valorizzazione di tali aree porta ad un accrescimento della competitività di territori spesso

marginali per localizzazione rispetto al tessuto organizzato della Regione, garantendo per le genti che vi risiedono uno sviluppo sostenibile ed un benessere equilibrato con la natura. La condizione speciale di questi territori è stata voluta e sancita con leggi regionali, che hanno permesso l'istituzione di parchi ed aree protette. In particolare, in Veneto ci sono cinque parchi regionali, a cui si aggiungono il Parco Nazionale delle Dolomiti Bellunesi, numerose riserve naturali e Parchi di Interesse Locale istituiti dalle amministrazioni locali ai sensi della L.R. 40/1984.

Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 58 del 24 aprile 2019 Nomina delle Consulte dei Parchi Regionali. Legge regionale n. 23 del 26 giugno 2018.

Legge Regionale n. 23 del 26 giugno 2018 Norme per la riorganizzazione e la razionalizzazione dei parchi regionali.

Legge Regionale n. 20 del 17 luglio 2014 Istituzione delle Riserve naturali regionali del Monte Baldo denominate "Lastoni-Selva Pezzi" e "Gardesana Orientale".

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta)

Ripristino, per quanto possibile, di particolari elementi strutturali, naturali o quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali	X
Impiego mirato di misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale e altri usi del territorio	X
Creazione di zone in cui viene garantita priorità alla protezione dell'ambiente naturale e del paesaggio rispetto ad altri beni	X
Collegamento di habitat	X
Altro	

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Ad esempio, la Regione **Friuli-Venezia Giulia**, in attuazione al Codice dei beni culturali e del paesaggio e della Convenzione europea del paesaggio, ha approvato il Piano Paesaggistico Regionale (PPR-FVG).

Il Piano paesaggistico della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia è stato approvato con Decreto del Presidente della Regione del 24 aprile 2018, n. 0111/Pres. Il Piano ha lo scopo di integrare la

tutela e la valorizzazione del paesaggio nei processi di trasformazione territoriale anche nell'ottica della competitività economica regionale.

Ad esempio la **Provincia Autonoma di Trento** con il progetto **Life+ i T.E.N. "Trentino Ecological Network"** si propone di attuare un nuovo modello di gestione a livello regionale per la Rete Natura 2000 impostato su di una visione strategica di lungo periodo che sia economicamente sostenibile e socialmente ben accettata, basato sui tre concetti chiave di sussidiarietà responsabile, partecipazione e integrazione. Un'azione specifica all'interno del Progetto Life+ T.E.N. riguarda la definizione di linee guida provinciali per la gestione dei boschi umidi di cui all'Habitat prioritario 91E0* "Foreste alluvionali di *Alnus glutinosa* e *Fraxinus excelsior*" e della vegetazione lungo i corsi d'acqua.

Ad esempio in **Veneto**, precisamente sulle Dolomiti a Cortina d'Ampezzo, esistono le **Regole d'Ampezzo**, una comunione familiare montana. Questo ordinamento dalle origini antiche stabilisce diritti collettivi di godere e di gestire il territorio. Le terre non possono essere vendute, né sono soggette a mutamenti di destinazione: è un patrimonio naturale, culturale ed economico. Un patrimonio in comproprietà, da trasmettere ai figli dove uso conservativo e produttivo coincidono.

Inoltre nell'arco alpino esistono delle Riserve Naturali Integrali, come ad esempio la **Riserva Naturale Integrale di Monte Faverghera**, che si estende sul versante nord-orientale del Monte Faverghera che appartiene alla catena delle Prealpi Venete all'interno del comprensorio sciistico del Nevegal in comune di Belluno.

Il terreno è di natura calcarea ed il territorio è di tipologia carsica, caratterizzato dalla presenza di doline, grotte e pozzi.

Il clima risente della vicinanza del mare, che influisce sull'umidità, e della posizione rilevata che comporta notevoli escursioni termiche, ventosità e repentine variazioni delle condizioni meteo.

Tutti questi particolari elementi determinano un'interessante diversificazione degli habitat naturali che rappresenta una condizione importante per lo sviluppo e la permanenza di un'eterogenea flora e fauna.

La flora: negli ampi prati dove sono presenti anche alcune rocce: campanula cespugliosa, campanula della Carnia, sassifraga crostata, sassifraga alpina, asplenio ruta di muro, coclearia delle rupi; numerose specie di orchidee tra cui la nigritella comune, la manina rosea, l'orchide bruciacciata e l'orchide dei pascoli; nelle doline: arnica montana, genziana di Koch e brugo; sulle rocce: arabetta alpina, valeriana delle rocce e pederota comune; nelle zone di pascolo: ortica dioica, aconito, veratro comune, senecione alpino; nella parte inferiore della Riserva si trovano cespuglietti di salice appendicolato, salice di Waldstein spesso associati anche a rododendro irsuto; boschi di larice, betulla e abete rosso.

La fauna: il gallo forcello, il francolino di monte, la coturnice, il picchio nero; rapaci quali il gheppio, la poiana, il nibbio bruno, l'astore e la civetta nana; mammiferi come la volpe, l'arvicola (o ratto d'acqua), il topo campagnolo, il toporagno. Importante la presenza del non comune

ermellino insieme al capriolo e alla lepre; le umide depressioni dei pascoli sono popolate dalla rana rossa, dalla rana agile e dal rospo comune; tra i rettili: l'orbettino, la biscia d'acqua e l'aspide; altri animali che vivono nelle cavità sotterranee come i coleotteri carabidi rinvenuti nella cavità carsica denominata "Bus del Giardino Botanico".

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di conservare la flora e la fauna nonché i loro habitat? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).

Emanazione di regolamenti che prevedono una verifica delle misure e dei progetti che possono compromettere notevolmente o a lungo termine gli habitat di fauna e flora.	X
Divieti o disposizioni su impatti e compromissioni evitabili degli habitat di fauna e flora	X
Istituzione di parchi nazionali e/o altre aree protette	X
Istituzione di zone di rispetto e di quiete nelle quali viene garantita la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi	X
Rinaturalizzazione di habitat compromessi	X
Divieti di prelievo e di commercio per le specie animali e vegetali selvatiche protette	X
Reintroduzione di specie autoctone	X
Divieto di introduzione di specie animali e vegetali che, a quanto risulti, non sono mai stati presenti nella regione in modo naturale	X
Valutazione dei rischi in caso di rilascio di organismi geneticamente modificati	X
Altro	X

Riportate i dettagli delle misure adottate.

Come sottolineato in precedenza, nelle alpi italiane esistono alcune Riserve Naturali Integrali nella quale non sono ammesse attività antropiche di nessun tipo, ad eccezione della ricerca scientifica. Perciò, non vi si eseguono interventi di alcun genere. Rispetto alla istituzione di zone di quiete nelle quali è garantita la priorità a specie animali e vegetali, un esempio è **Riserva naturale Rocca San Giovanni – Saben** che si trova nel Parco Alpi Marittime nella Regione Piemonte, in cui su gran parte del territorio protetto vige il divieto di accesso per tutelare le diverse specie animali e vegetali presenti, molte delle quali sono rare e particolarmente fragili e sensibili al disturbo umano.

Altro esempio è la **Riserva Naturale Integrale di Bosco Nordio** in Veneto, un bosco antico più di mille anni, che si distingue per la forte presenza di lecci, ereditati dalle foreste diffuse in passato nel litorale alto adriatico e dai querceti, che si trovano tra le dune che caratterizzano l'area. La Riserva naturale integrale Bosco Nordio, a Legnaro, ospita altre specie mediterranee come pungitopo o la Lonicera etrusca, e altri esemplari inseriti nelle "Liste rosse regionali delle piante d'Italia", di piante rare o rarissime della flora italiana (lilatro, *Osyris alba*, elleborina palustre). Nella riserva naturale vivono parecchi gufi (quello comune e quello di palude).

Per quanto riguarda la reintroduzione di specie autoctone, in Italia esistono delle Linee guida per la reintroduzione delle specie e ci sono stati diversi progetti, anche di cooperazione, per la reintroduzione e la rinaturalizzazione di alcune specie diventate rare e a rischio estinzione.

Ad esempio, il **Gipeto Barbuto**, uno dei rapaci più grandi e più rari d'Europa, che fino all'inizio del XX Secolo, era presente in quasi in tutte le zone montuose dell'Europa meridionale, da cui è in seguito scomparso a causa della pressione antropica. Il progetto internazionale di reintroduzione nell'arco alpino è stato avviato nel 1978, nell'ambito del quale i Parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour costituiscono i siti di rilascio più meridionali: ad anni alterni, una delle due aree protette ospita una coppia gipeti reintrodotti. A partire dal 1993, sono stati liberati 41 uccelli: nel 2012 l'operazione ha avuto luogo nel Parco delle Alpi Marittime e avviene nel Mercantour nel 2013. In questi ultimi anni, si è formata una coppia stabile nell'alta Valle dell'Ubaye, che è riuscita a riprodursi per la prima volta nel 2008.

Altro esempio è quello dello Stambecco, la cui prima reintroduzione è avvenuta nel 1920 sulle Alpi Marittime. Il progetto **Interreg- ALCOTRA Lemed-ibex** del 2017 prevede la diffusione delle conoscenze acquisite sullo stambecco delle Alpi tramite la pubblicazione di lavori scientifici rivolti agli operatori delle aree protette. Presso i cittadini e i bambini delle scuole delle aree partner sono inoltre implementate azioni di sensibilizzazione. Fra queste: conferenze, un cortometraggio di animazione, un documentario di 25min, una mostra (bilingue italiano-francese) che si tiene alla Maison du parc de Briançon e una app che permette ai cittadini di seguire in tempo reale gli spostamenti degli stambecchi dotati di collari GPS. Infine, strumenti di sensibilizzazione espressamente dedicati alle interazioni con le attività umane, sono destinati ai professionisti del turismo e del settore agricolo.

In Italia l'Orso bruno è presente con la sottospecie marsicana in Appennino, mentre la popolazione alpina è sempre stata recentemente connessa con le popolazioni dei Carpazi e delle Alpi Dinariche e dei Balcani. A fronte di una riduzione dei numeri negli anni '90 si arrivò a sfiorare la completa scomparsa di questa specie dal nostro territorio alpino, vennero istituiti piani di introduzione e conservazione dell'orso bruno: attualmente si contano circa 100 esemplari sulle Alpi e il loro areale di distribuzione sulle Alpi italiane comprende Trentino, Alto Adige, Lombardia, Veneto e Friuli. Nel 1999, per salvare il piccolo nucleo di orsi sopravvissuti da un'ormai inevitabile estinzione, il Parco Adamello Brenta con la Provincia Autonoma di Trento e l'Istituto Nazionale della Fauna Selvatica, usufruendo di un finanziamento dell'Unione Europea, ha dato avvio al Progetto **LIFE**

Ursus, finalizzato alla ricostituzione di un nucleo vitale di orsi nelle Alpi Centrali tramite il rilascio di alcuni individui provenienti dalla Slovenia.

Sulla base dei risultati del monitoraggio genetico della popolazione dei monti dinarici e delle Alpi sud-orientali, sono state fatte le scelte gestionali che prevedono l'introduzione di nuovi animali provenienti dai Carpazi: nel 2019, il progetto **LIFE Lynx** ha traslocato le prime due linci carpatiche dalla Romania alla popolazione dinarica. Almeno altri 12 individui dovrebbero seguire questo iter al fine di ripristinare una variabilità genetica sufficientemente ampia. Il monitoraggio della lince è quindi molto vasto. I dati così raccolti diventano la base per tutte le scelte gestionali e le misure di conservazione. Oltre a ciò va ricordato che l'attività di monitoraggio è un mandato istituzionale, ovvero va fatto per legge.

Un altro progetto, **LIFE WolfAlps EU** riguarda azioni coordinate per migliorare la coesistenza fra lupo e attività umane a livello di popolazione alpina. La popolazione di lupo è in espansione naturale sulle Alpi a partire dagli anni Novanta. Oggi ha raggiunto ogni Paese alpino e le prime aree a bassa quota, in collina e in pianura. Per affrontare i problemi innescati dalla presenza del lupo per alcune attività c'è bisogno di un approccio coordinato, capace di superare i confini nazionali e regionali. Dove non vengono utilizzati strumenti di prevenzione adeguati, i danni da lupo sul bestiame sono importanti e generano tensione. Antichi pregiudizi e cattiva informazione contribuiscono ulteriormente a fare del lupo un argomento di conflitto sociale. Migliorare la coesistenza fra il lupo e le persone che vivono e lavorano sulle Alpi costruendo e realizzando soluzioni condivise insieme ai portatori di interesse è la scommessa e l'obiettivo principale del progetto, per garantire la conservazione a lungo termine del lupo sulle Alpi.

Nell'ambito della cooperazione transfrontaliera **Interreg V-A Italia-Francia Alcotra 2014-2020** si trovano diversi progetti sulla tutela e valorizzazione della biodiversità dei sistemi alpini, quali ad esempio quelli di seguito riportati:

Il Piano Integrato Tematico (PITEM) "BIODIVALP - Proteggere e valorizzare la biodiversità e gli ecosistemi alpini attraverso una partnership e una rete di connettività ecologiche transfrontaliere" è dedicato alla protezione, alla gestione e alla valorizzazione della biodiversità alpina ed è stato avviato nel 2019 (la sua conclusione è prevista entro il 2023).

Il partenariato raggruppa le cinque Regioni del Programma Alcotra, due parchi nazionali, due agenzie regionali per la protezione dell'ambiente e un ente gestore di aree naturali, oltre a numerosi soggetti attuatori e beneficiari franco-italiani. Tra i partecipanti italiani la Regione Piemonte, la Regione Liguria e la Regione Valle d'Aosta.

I partecipanti si impegnano nella creazione di una partnership transfrontaliera volta a condividere strategie, metodologie e azioni concrete, utili alla conservazione di habitat e specie, anche attraverso il coinvolgimento dei soggetti economici presenti sul territorio.

Ad esempio la Regione autonoma **Valle d'Aosta** partecipa attivamente, attraverso la Struttura Biodiversità e aree naturali protette, a 3 dei 5 progetti che costituiscono il Piano: COBIODIV, PROBIODIV e BIODIV'CONNECT

COBIODIV *“Conoscere la biodiversità e gli ecosistemi per proteggerli meglio insieme”*. E' stato avviato nel 2019 e la sua conclusione è prevista nel 2022. L'obiettivo del progetto è migliorare le conoscenze sulla biodiversità e sugli ecosistemi alpini in un contesto transfrontaliero al fine di creare strumenti di lavoro comuni e piani d'azione condivisi. Le azioni principali sono volte a definire un elenco comune di specie e habitat, condividere protocolli comuni per il monitoraggio della fauna, della flora e degli habitat, realizzare inventari della biodiversità nascosta e strutturare i database in una logica di interoperabilità. L'amministrazione regionale partecipa ai gruppi di lavoro tematici su flora, habitat e fauna e, grazie al supporto di professionisti esperti, sperimenterà l'applicazione delle metodiche di monitoraggio ISPRA per habitat e specie vegetali e animali ricomprese negli allegati della Direttiva Habitat, significativi per il territorio regionale. Alcune azioni di monitoraggio faunistico nella ZPS Mont Avic-Mont Emilius sono attuate dal Parco naturale Mont Avic in qualità di soggetto attuatore.

PROBIODIV *“Promuovere la biodiversità e gli habitat come fattore di sviluppo sostenibile dei territori: attuazione di una governance per la valorizzazione e la protezione attiva e partecipativa della biodiversità transalpina”*. Il progetto, avviato nel 2019, intende contribuire alla valorizzazione della biodiversità e degli ecosistemi alpini attraverso una governance integrata transfrontaliera per la tutela attiva, la sperimentazione di modelli economici sostenibili, basati sul valore aggiunto portato dall'alta qualità ambientale e l'implementazione di reti per migliorare l'integrazione tra soggetti pubblici-privati. Diverse le azioni previste dall'Amministrazione regionale, alcune delle quali affidate a Fondazione Montagna Sicura in qualità di soggetto attuatore. Saranno organizzati eventi formativi, rivolti ai tecnici e gestori della rete Natura 2000, sulle misure di conservazione e sul valore della biodiversità e, altri, indirizzati alle guide alpine e guide escursionistiche, sulla fruizione sostenibile in montagna. Un altro settore di indagine sarà quello dei servizi ecosistemici, con la realizzazione della cartografia dei Servizi ecosistemici nell'area del Monte Bianco e di appositi interventi formativi per i professionisti del settore.

BIODIV'CONNECT *“Proteggere le specie e gli ecosistemi attraverso una connettività ecologica transalpina dinamica e innovativa”*, è stato avviato a fine 2019 e la sua conclusione è prevista nel 2022. Il progetto intende acquisire strumenti metodologici e strategici, condivisi a scala transfrontaliera, per preservare e rafforzare la continuità ecologica nell'arco alpino occidentale. Sono previste azioni, a livello regionale e locale, per acquisire conoscenze (caratterizzazione, mappatura) o ripristinare la continuità ecologica in aree identificate di interesse transfrontaliero. Le attività principali riguardano la definizione dello stato dell'arte sulla connettività ecologica e sulle esperienze di reti ecologiche regionali, lo scambio di buone pratiche, lo studio di casi concreti e la realizzazione di interventi migliorativi della continuità ecologica. Nell'ambito di BIODIV'CONNECT, l'Amministrazione regionale ha previsto specifiche azioni funzionali

all'individuazione della rete ecologica a scala regionale e della sua rappresentazione cartografica, attraverso il coinvolgimento di gruppi di lavoro di naturalisti e dei diversi portatori di interesse locali. Saranno inoltre identificati alcuni interventi di miglioramento della connettività ecologica locale e realizzate iniziative di comunicazione e sensibilizzazione sul tema.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera g della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

g) Agricoltura di montagna - al fine di assicurare, nell'interesse della collettività, la gestione del paesaggio rurale tradizionale, nonché una agricoltura adeguata ai luoghi e in armonia con l'ambiente, e al fine di promuoverla tenendo conto delle condizioni economiche più difficili“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera g della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Considerando il territorio italiano l'agricoltura praticata nelle aree montane è significativamente diversa da quella delle aree collinari e pianeggianti, in quanto per le peculiarità e le dotazioni dei differenti territori si sono sviluppate le attività produttive che meglio si adattano ai contesti.

La montagna, più che ogni altro territorio, è legata all'agricoltura e alla forestazione e il permanere dell'agricoltura e il suo sviluppo sono cruciali: di conseguenza sono essenziali anche per la gestione e la provvista dell'acqua, per la riserva di biodiversità e di paesaggio, per l'adattamento e il contrasto al cambiamento climatico.³³

La **Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC)** del 2014 fornisce una visione per affrontare l'adattamento, azioni e linee guida per costruire la capacità di adattamento e proposte concrete per un adattamento efficace in termini di costi misure e priorità.

In Italia sono individuate sei regioni macroclimatiche coerenti con le variazioni attese in termini di temperatura e fenomeni fisici, nonché con gli impatti del cambiamento climatico classificate come minacce e opportunità (ovvero quelle negative e positive) per ciascuno dei macroregioni e settori. Ad ogni impatto è stato assegnato un livello di intensità (da basso ad alto). In linea con la prassi dell'UE e internazionale, le misure di adattamento sono suddivise in tre tipi (morbido, grigio e verde).

Le misure nazionali di adattamento per i settori forestale e agricolo comprendono la fornitura sostegno a soluzioni basate sui servizi ecosistemici, promuovendo la pianificazione forestale per prevenire e gestire i rischi, semplificare e armonizzare le leggi e la pianificazione forestale, migliorando la resilienza a diversi tipi di stress o impatti che possono aumentare a causa dei

³³ <https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/34/lo-sviluppo-imprenditoriale-agricolo-nelle-aree-montane>

cambiamenti climatici, e investire in impianti e infrastrutture (ad es. strade forestali) che possano facilitare l'implementazione della gestione forestale sostenibile, produzione e consumo in settore (PNACC).

Nell'ambito della politica agricola attuata a livello nazionale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali coordina le attività di pianificazione e programmazione sulla base della Politica Agricola Comune (PAC). Il Ministero adotta il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), che è stato approvato nel 2015, mentre le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a adottare i propri Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). La pianificazione agricola è comunque principalmente orientata verso le politiche produttive e di qualità, oltre che a promuovere la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura.

A livello locale, alcune regioni e province hanno adottato dei provvedimenti, linee guida o atti di pianificazione, volti a regolamentare lo sviluppo rurale del territorio, spesso coordinati con la pianificazione forestale. Tali atti sono spesso inseriti all'interno della pianificazione urbanistica territoriale, anche in considerazione del fatto che in molte zone italiane le coltivazioni agricole, o comunque la produzione alimentare, vengono considerate parte della composizione paesaggistica locale e delle sue caratteristiche ambientali. Inoltre, all'interno della nuova Politica Agricola Comune (PAC), i programmi di sviluppo rurale - nazionali e regionali - devono tenere conto della gestione del rischio quale una delle linee direttrici della Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Tra i rischi oggetto di gestione vi è il rischio legato al cambiamento del clima nei confronti del quale sono richieste attività di prevenzione e adattamento.

Le misure di adattamento previste nella Strategia rientrano nelle politiche ambientali nazionali di protezione, prevenzione dei disastri naturali, gestione sostenibile delle risorse naturali e tutela della salute, nonché nell'ambito della condizionalità di inverdimento (*greening*) e rurale dei programmi di sviluppo (PSR) della Politica Agricola Comune (PAC).

Lo scopo è la protezione del suolo attraverso la riduzione dei fenomeni erosivi, la conservazione delle sostanze organiche dello stesso, la protezione della struttura e il mantenimento del terreno in condizioni idonee alla coltivazione, qualità ambientale in genere, gestione e tutela delle risorse idriche e della loro qualità. Inoltre miglioramento dell'istruzione e della formazione sulle nuove tecniche agricole nel settore (compresa la selezione di genotipi e razze resistenti al clima) nonché sono state indicate alcune misure significative orientate alle imprese. Da menzionare, il miglioramento dell'efficienza aziendale, della loro sostenibilità economica e ambientale e integrazione territoriale anche attraverso la multifunzionalità, la valorizzazione delle assicurazioni e investimenti per migliorare la prevenzione e la gestione dei rischi in agricoltura, regionale valutazione economica dei benefici e dei costi delle misure di adattamento attuate (PNACC 2017).

Si tratta di misure adottate a scala locale e diversificate dal punto di vista tecnico a seconda del contesto in cui sono applicate. Attualmente le opzioni di adattamento rientrano all'interno delle politiche nazionali di tutela dell'ambiente, di prevenzione dei disastri naturali, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di tutela della salute, nonché all'interno della Condizionalità del greening e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) della Politica Agricola Comune. Nel complesso sono mirate alla tutela del suolo assicurata mediante la riduzione dei fenomeni erosivi, la conservazione della sostanza organica del suolo, la protezione della struttura ed il mantenimento del complesso suolo in condizioni idonee alla coltivazione ed all'ambiente in genere, e inoltre alla gestione ed alla protezione delle risorse idriche e della loro qualità.³⁴

L'agricoltura e la zootecnia rappresentano fonti rilevanti di produzione di gas a effetto serra, costituiti principalmente da metano, ammoniaca e protossido di azoto. Le emissioni di ammoniaca sono determinate principalmente dalla gestione delle deiezioni animali e dall'utilizzo dei fertilizzanti. Le emissioni di protossido di azoto sono originate dalle reazioni di nitrificazione e denitrificazione parziale dell'ammoniaca presente nelle deiezioni, dallo stoccaggio del letame, dall'uso dei fertilizzanti, dalle coltivazioni di suoli organici, dai residui di gestione agricola e dalle condizioni micro-aerofile tipiche delle lettiere permanenti. Le emissioni di metano sono causate dalla gestione delle deiezioni, dalla combustione delle biomasse, dalle coltivazioni di riso, dalle fermentazioni enteriche (ruminanti) e dalle fermentazioni a carico della sostanza organica non digerita ed escreta nelle deiezioni. Sul piano settoriale, nel caso del comparto zootecnico, la gestione degli effluenti (bovini, suini e avicoli) è la fase aziendale in cui si generano circa il 50% del totale delle emissioni agricole. Più nel dettaglio, in ambito zootecnico le emissioni di ammoniaca sono generate dalle fermentazioni microbiche a carico dell'azoto presente nelle deiezioni (feci e urine) e avvengono in tutte le fasi di gestione, dal momento dell'escrezione nel ricovero fino alla distribuzione in campo. Per il comparto agricolo, invece, le emissioni di ammoniaca sono generate dall'utilizzo dei fertilizzanti organici e di sintesi.

Per quanto riguarda il settore agricolo e quello zootecnico sono state individuate le seguenti azioni:

• Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca Il codice, che sarà inserito nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, prende in considerazione gli aspetti seguenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca:

- gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;
- strategie di alimentazione del bestiame;
- tecniche di stoccaggio e di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;
- sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;

³⁴

- possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali.

Il codice prevede misure obbligatorie per la mitigazione e per l'abbattimento dell'ammoniaca tramite: diverso uso dei fertilizzanti; tecniche di spandimento delle deiezioni e stoccaggi. Le misure di mitigazione facoltative sono finanziabili tramite fondi europei riconducibili alle politiche di sviluppo rurale.

• Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027 Le misure indicate nel citato codice nazionale trovano una risposta finanziaria e applicativa negli strumenti della Politica Agricola Comune (PAC), che, rispetto alla PAC 2014-2020, è maggiormente orientata al miglioramento dell'ambiente. Tali misure saranno attuabili nel periodo 2021-2027 e prevedono:

- il rafforzamento della condizionalità che vedrà pagamenti diretti subordinati a requisiti ambientali più rigorosi;

- l'obbligo per gli Stati membri di introdurre regimi ecologici che abbiano un impatto positivo su clima e ambiente, ma il cui utilizzo è facoltativo per le singole aziende agricole, nel primo pilastro (sostegno diretto al reddito degli agricoltori e misure di mercato);

- i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, nel secondo pilastro (sviluppo rurale).

• Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano L'accordo del bacino padano 2017 individua interventi e azioni comuni per contrastare le emissioni, incluse quelle a effetto serra, e le polveri sottili.

Nel campo agricolo e zootecnico si prevedono delle misure per cui le Regioni hanno l'obbligo, nell'ambito dei piani di qualità dell'aria, di applicare pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

Per il biogas di origine agricola va considerato il sistema di gestione dei reflui zootecnici e la destinazione d'uso del digestato, di rilievo specie nelle aree vulnerabili ai nitrati e affette da problemi di qualità dell'aria dovuti alla formazione di inquinanti di natura secondaria provenienti dalla ricombinazione dell'ammoniaca rilasciata in prevalenza in atmosfera dall'agricoltura.

• Promozione di misure per il sequestro della CO₂ nei suoli agricoli e nei sistemi forestali - Si valuteranno, in linea con quanto emerso anche dalla consultazione pubblica, eventuali azioni per la promozione di iniziative volte al sequestro della CO₂ nei suoli agricoli e nei sistemi forestali (suoli, biomassa ipogea, epigea, legno, ecc.), considerando anche potenziali misure di pagamento dei servizi ecosistemici per la silvicoltura e collegati ai suoli agricoli e ai sistemi colturali sia erbacei (seminativi, ecc.) che arborei.

Col Decreto 20 luglio 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 6 agosto 2018, il Ministero ha fornito le linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all'**origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale**.

Col Decreto 2 agosto 2018, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 29 settembre 2018, il Ministero ha infine istituito il **logo identificativo** per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017.

Decreto Mipaaf 26 luglio 2017, consente l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "**prodotto di montagna**" e permette l'ingresso di questa tipologia nella grande famiglia dei prodotti di qualità per i quali l'Italia continua a mantenere un forte primato in Europa.

Questa rappresenta un'ulteriore interessante opportunità per i produttori della montagna, ma anche per la collettività, poiché rilanciare e valorizzare un prodotto tipico locale spesso favorisce la valorizzazione della biodiversità autoctona ovvero il recupero di razze o varietà dimenticate, che rischiano l'estinzione. Oggi si nota il successo presso i consumatori del cibo di qualità proveniente da queste aree, con rilevanti benefici anche per l'ambiente e la conservazione del patrimonio genetico autoctono. In montagna la percentuale di aziende con attività connesse è più elevata che in altre aree del paese e questo indica la maggiore propensione alla diversificazione delle aziende che trasformano, offrono servizi anche ai turisti, gestiscono il territorio.

Nelle Alpi italiane siamo di fronte alla sfida di realizzare forme di produzione, distribuzione e uso efficienti e compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio agricolo alpino.

In tale contesto l'agricoltura biologica è oggi un settore in espansione: lo stesso regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, disciplinato in Italia dal D.M. sul biologico 6793 del 18 luglio 2018 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, sottolinea come "la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali."

La produzione biologica è qui intesa come uno strumento dalla duplice funzione sociale: quella di risposta alla crescente domanda da parte dei consumatori e contemporaneamente di distribuzione di beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

Dunque più spazio al biologico legato alle aree montane e alle buone realtà italiane. Con questo obiettivo nascono i **Distretti Bio**, strumento innovativo per promuovere la qualità delle produzioni e la tutela del territorio montano e dei suoi abitanti.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Al fine di contrastare l'abbandono dei territori montani secondo quanto previsto dalla legge regionale 24/2019, la Regione concede contributi a sostegno di iniziative di valorizzazione delle produzioni agricole realizzate dalle imprese in forma congiunta ed integrata localizzate nei territori montani, per la realizzazione di progetti di investimento diretti a favorire la continuità dell'offerta, migliorare la logistica e concentrare, conservare, trasformare e commercializzare i prodotti agricoli.

Beneficiari degli aiuti sono i soggetti, quali a titolo esemplificativo associazioni di imprese, società, consorzi o reti d'impresa, costituiti da imprese che operano in almeno una delle seguenti attività:

- a) produzione di prodotti agricoli, allevamento e attività connesse;
- b) trasformazione di prodotti agricoli anche in prodotti non agricoli.

I beneficiari devono essere costituiti da almeno dieci imprese agricole con unità tecnico-economica nel territorio montano, cioè localizzate nei comuni o centri abitati classificati come zone A, B o C nell'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 3303/2000, di cui almeno sei devono avere un'unità tecnico-economica nelle zone B e C.

I contributi sono concessi a titolo "de minimis", secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande, per le seguenti spese ammissibili: a) acquisto, costruzione, adeguamento, manutenzione straordinaria, ristrutturazione o ampliamento di beni immobili; b) acquisto di macchinari e di attrezzature; c) spese di promozione nel limite massimo del 10% delle spese di cui alle lettere a) e b); d) spese tecniche, generali e amministrative, nel limite massimo del 10% delle spese di cui alla lettera a); e) costo dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alle spese di cui alle lettere da a) a d), nel caso in cui la stessa non sia recuperabile ai sensi della legislazione vigente.

LIGURIA

Al fine di promuovere il **recupero produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate**, il cui stato di degrado costituisce fattore di rischio per l'integrità del territorio, Regione Liguria con DGR n.1456 del 21 novembre 2014 ha attivato, presso la struttura Politiche della Montagna, la **Banca Regionale della Terra** (BRT). In questo modo si è dato attuazione di quanto previsto dall'articolo 6 della Legge regionale n. 4 dell'11 marzo 2014 (*Norme per il rilancio dell'agricoltura e della selvicoltura, per la salvaguardia del territorio rurale ed istituzione della Banca Regionale della Terra*).

Tramite la BRT la Regione si prefigge di **aumentare la superficie agricola e forestale** utilizzata, **attraverso processi di ricomposizione e riordino fondiario** utili ad accrescere la competitività delle aziende agricole e forestali operanti in Liguria.

La BRT consta di una **base dati informatizzata** in cui sono inserite le coordinate catastali e le ulteriori informazioni riguardanti i terreni situati in Liguria, i cui proprietari, o aventi causa, si dichiarino disponibili a cedere la detenzione o il possesso a terzi ovvero ad aderire a forme di gestione consorziata o associata dei fondi.

In una apposita sezione della BRT sono inoltre inserite le **coordinate catastali** e le ulteriori informazioni riguardanti i terreni, di cui sia stato segnalato il presunto stato di abbandono ai fini dell'eventuale attivazione delle procedure di cui alla Legge regionale n.18 del 11 aprile 1996 "*Norme di attuazione della legge 4 agosto 1978, n. 440: Norme per l'utilizzazione delle terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate*" (Art. 6 comma 3 L.R. 4/ 2014).

Le coordinate delle particelle, rispondenti ai requisiti previsti dalla normativa di riferimento, sono inserite nella base dati informatizzata e pubblicate con aggiornamenti periodici per la consultazione da parte di tutti i soggetti interessati.

LOMBARDIA

Per accrescere il valore e la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari di montagna, ERSAF – in collaborazione con la DG Agricoltura di Regione Lombardia - ha proposto ad alcuni alpeggi regionali di sperimentare concretamente l'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna", istituita dalla Commissione Europea e specificata a livello nazionale dal MIPAAF, allo scopo di valutare la sua efficacia. Una interessante opportunità che ERSAF, consolidando la propria missione volta a promuovere le filiere agroalimentari di montagna e le caratteristiche qualitative tipiche e identitarie di luoghi e tradizioni, ha voluto promuovere attraverso un percorso di accompagnamento e supporto ai produttori, individuando in particolare alcuni alpeggi all'interno di ambienti tutelati e paesaggisticamente di valore come le Foreste Regionali e il Parco Nazionale dello Stelvio.

Le malghe rappresentano dei luoghi storici dell'economia rurale e centrali nella cultura delle comunità alpine. Nascono per esigenze produttive e per arricchire l'alimentazione del bestiame di pascolo, ma nel tempo stesso hanno acquisito altri valori e sono diventati nuovi e alternativi modelli di vita, oltre che detentrici di saperi tradizionali e presidi territoriali. Non solo, il fatto che l'alimentazione degli animali al pascolo sia composta esclusivamente da foraggi freschi contribuisce a caratterizzare i prodotti d'alpe dal punto di vista qualitativo e organolettico, rendendoli espressione delle peculiari condizioni dell'ambiente montano.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la manifestazione di interesse finalizzata ad attuare la strategia di rilancio economico e di sostegno al sistema rurale e ambientale per i territori montani, da attuarsi attraverso lo strumento dell'Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (Arest).

Il percorso consente l'azione integrata e coordinata tra Regione e un partenariato istituzionale pubblico-privato utile a far emergere le potenzialità di rilancio economico, sociale e territoriale presenti nell'ecosistema regionale. L'obiettivo è di promuovere una sinergia pubblico-privato in grado di valorizzare l'agricoltura di montagna, partendo dalla filiera lattiero-casearie e dall'innovazione nelle filiere tradizionali. Interesse anche per il recupero e valorizzazione di produzioni locali quali castanicoltura, olivicoltura, frutticoltura e agrumicoltura di particolare rilevanza anche per gli elementi storici del paesaggio agrario e della biodiversità.

PIEMONTE

La Regione Piemonte, nell'ambito del PSR 2014-2020, con l'attuazione della misura M13 – operazione 13.1.1 “Indennità compensativa”, si propone di incentivare l'uso continuativo delle superfici agricole, la cura dello spazio naturale, il mantenimento e la promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili e, di conseguenza, di contrastare l'abbandono del territorio montano. Le indennità a favore degli agricoltori operanti nelle zone montane sono erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata.

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA TRENTO

Frutticoltura e viticoltura sono per il Trentino i settori più rappresentativi dal punto di vista produttivo, mentre la zootecnia ha invece un importantissimo ruolo, nella gestione del territorio attraverso il mantenimento dei prati e la pratica dell'alpeggio. Anche se minori dal punto di vista economico, le altre attività agricole presenti, hanno comunque come comune caratteristica, quella di fornire prodotti di qualità espressione di un ambiente naturale unico. Annualmente viene stilato un disciplinare di produzione da parte del Dirigente del Servizio Agricoltura.

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

Legge provinciale 22 giugno 2018, n. 81 Agricoltura sociale La Provincia autonoma di Bolzano sostiene e rafforza la struttura sociale del territorio rurale e promuove, quindi, l'agricoltura sociale, volta a favorire lo sviluppo socioeconomico e la permanenza degli agricoltori nelle zone rurali, nonché la multifunzionalità e la diversificazione dell'agricoltura, in conformità con i programmi di sviluppo rurale dell'Unione europea.

L'agricoltura sociale è da intendersi come supporto e integrazione dell'offerta di assistenza da parte della Provincia e come intervento di prevenzione o promozione della salute delle persone mediante l'impiego degli animali, delle piante e della natura allo scopo di sostenerne o migliorarne il benessere sociale, fisico, psichico e/o pedagogico.

VALLE D'AOSTA

Legge Regionale 3 Agosto 2016, N. 17 “Nuova disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale”

La legge regionale 17/2016 prevede, nel rispetto della nuova normativa europea di riferimento, un'unica e organica disciplina degli aiuti regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale, in sostituzione del titolo III (Disciplina degli interventi regionali in materia di agricoltura e di sviluppo rurale) della legge regionale 12 dicembre 2007, n. 32 e delle leggi regionali 4 settembre 2001, n. 21, e 2 aprile 2002, n. 3, recanti, rispettivamente, “Disposizioni in materia di allevamento zootecnico e relativi prodotti” e “Incentivi regionali per l'attuazione degli interventi sanitari a favore del bestiame di interesse zootecnico”.

Nello specifico, la legge prevede aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato, per gli investimenti nel settore della produzione primaria, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (artt. 5 e 6); in alternativa ai mutui sarà possibile stipulare contratti di leasing a canone agevolato. Nelle medesime forme sono previsti aiuti agli investimenti anche per il settore dell'acquacoltura (art. 7).

Sempre sotto forma di mutuo saranno concessi agli enti locali e alle loro forme associative, ai consorzi di miglioramento fondiario, alle consorzierie e ai soggetti privati aiuti per la tutela e riqualificazione dei villaggi e del patrimonio rurali, l'avvio e lo sviluppo di attività turistiche (artt. 14 e 15).

Il tasso d'interesse a carico dei beneficiari sarà fisso per tutta la durata del mutuo e stabilito con deliberazione della Giunta regionale, in base all'andamento del mercato. L'equivalente sovvenzione lorda, calcolata sulla base del tasso di riferimento e di attualizzazione in vigore al momento della concessione dell'aiuto sotto forma di mutuo a tasso agevolato e l'equivalente sovvenzione lorda degli aiuti concessi sotto forma di contratti di leasing a canone agevolato non potranno essere superiori ad un'intensità massima d'aiuto pari al 20 per cento della spesa ammissibile.

Tra le principali novità sul piano del procedimento amministrativo per la concessione degli aiuti, si segnala l'istituzione di uno sportello unico per l'agricoltura, al fine di garantire una corretta informazione agli utenti circa le opportunità offerte dalla normativa regionale in materia di aiuti al settore agricolo, una gestione informatica unitaria delle domande e il coordinamento tra gli aiuti agli investimenti previsti dalla legge 17/2016 e le corrispondenti misure cofinanziate nell'ambito del Programma di sviluppo rurale.

La concessione degli aiuti, sotto forma di mutui a tasso agevolato o mediante contratti di leasing a canone agevolato sarà subordinata alla valutazione economico-finanziaria positiva circa il merito creditizio del beneficiario e l'adeguatezza delle garanzie offerte da parte di FINAOSTA S.p.A., nel caso dei mutui, e da parte della società di leasing appositamente convenzionata con la medesima società finanziaria regionale, nel caso del leasing.

La concessione dei mutui a tasso agevolato in favore dei consorzi di miglioramento fondiario e delle consorterie sarà subordinata al previo accertamento della sostenibilità dell'investimento, tenuto conto della valenza infrastrutturale e comprensoriale e della rilevanza del medesimo ai fini della preservazione del territorio agro-silvo-pastorale, accertate dalla struttura competente, nonché della capacità di rimborso e dell'adeguatezza delle garanzie, verificate da FINAOSTA S.p.A..

Sono, infine, disciplinati in maniera più dettagliata e funzionale rispetto alle precedenti leggi i casi di revoca delle agevolazioni e le modalità di restituzione degli aiuti a fondo perduto erogati, del capitale residuo del mutuo o delle somme erogate nel periodo di preammortamento. Tali previsioni rispondono all'esigenza di garantire una normativa chiara e puntuale sia per i soggetti beneficiari degli aiuti, sia per gli uffici chiamati a vigilare circa il rispetto dei vincoli e divieti cui sono soggetti i beni oggetto di agevolazione.

VENETO

DGRV 931 del 23.06.2017 Linee di indirizzo e direttive per l'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario ai sensi dell'articolo 4 della LR n. 37 del 28 novembre 2014

Legge Regionale n. 37 del 28 novembre 2014 Istituzione dell'Agenzia veneta per l'innovazione nel settore primario.

2. Quali misure vengono adottate per la conservazione del paesaggio culturale tradizionale?

Oltre quanto già sottolineato in precedenza si riportano degli esempi di conservazione del paesaggio culturale tradizionale.

A seguito dell'approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012, relativo all'istituzione dell'**Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR)**, il paesaggio rurale e le pratiche tradizionali ad esso associate, hanno trovato una giusta collocazione nell'ambito della politica dello sviluppo rurale.

L'Osservatorio ha iniziato ad elaborare i principi generali e le linee guida per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale per quanto attiene agli interventi previsti dalla politica agricola comune con particolare riferimento allo Sviluppo Rurale.

L'ONPR ha il compito di censire i paesaggi, la conservazione e valorizzazione delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, intese come sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad essi associati e di promuovere attività di ricerca che approfondiscano i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione, anche al fine di preservare la diversità bio-culturale.

L'Osservatorio:

- Identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate presenti sul territorio nazionale, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
- Organizza e gestisce la raccolta, l'analisi e la classificazione dei dati assicurando la loro conservazione per le generazioni future e l'accessibilità, anche attraverso un apposito sito internet, ai potenziali fruitori;
- Seleziona dal Registro le eventuali candidature di paesaggi rurali per l'iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO nonché le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO. Ove ne sussistano le condizioni, l'Osservatorio seleziona dal Registro i paesaggi rurali da inserire nella Rete UNESCO delle Riserve di Biosfera nell'ambito del Programma MAB, nel rispetto delle procedure internazionali vigenti.³⁵

³⁵ <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14404>

3. Quali delle seguenti misure riportate come esempio vengono adottate al fine di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficoltose di produzione ? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	X
Incentivazione degli allevamenti adatti ai siti e al terreno disponibile	X
Incentivazione degli allevamenti tradizionali e della biodiversità tradizionale delle razze di bestiame	X
Incentivazione e sostegno del mantenimento della diversità genetica delle piante coltivate	X
Sostegno della commercializzazione di prodotti tipici dell'agricoltura di montagna e tutela della qualità e delle proprietà tipiche di questi prodotti	X
Incentivazione della formazione e dello sviluppo di fonti di reddito supplementari in zone in cui ciò è necessario al fine di mantenere l'agricoltura tradizionale	X
Garanzia dei servizi necessari per superare le condizioni svantaggiose nelle regioni montane	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Sono state citate in precedenza le cosiddette “indennità compensative” destinate agli agricoltori operanti nelle zone montane, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per risarcire in tutto o in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in montagna.</p> <p>Inoltre, rispetto all'incentivazione e al sostegno dell'agricoltura di montagna nelle zone alpine vanno citati i cosiddetti Distretti Bio, strumento innovativo per promuovere la qualità delle produzioni e la tutela del territorio montano e dei suoi abitanti. I Distretti Bio sono il frutto del protocollo d'intesa siglato, nell'ambito della Convenzione delle Alpi, dal Ministero dell'Ambiente e l'associazione “Città del Bio”, associazione di Comuni, che unisce quanti condividono la scelta di promuovere l'agricoltura biologica. Grazie al nuovo accordo, saranno individuate sul territorio italiano le realtà su cui definire il modello più adeguato alle zone montane con lo scopo di avviare progetti di filiera dedicati al bio; secondo l'ultimo censimento dell'agricoltura, infatti, le aziende agricole biologiche sono localizzate prevalentemente nei territori collinari (61%) e montani (21%), a dimostrazione del fatto che le aree in apparenza meno favorevoli sono oggi quelle più portate a valorizzare i propri prodotti.</p>	

Le iniziative comprenderanno pertanto, la produzione agricola, la trasformazione dei prodotti, il commercio specializzato fino alla ristorazione e all'ospitalità. Contestualmente l'intesa prevede la promozione di **“Adotta una Valle Bio”**, progetto atto a favorire un'alleanza tra territori urbani e montani attraverso un diverso rapporto tra produttori e consumatori. *“L'obiettivo – si legge nel protocollo – è sostenere le realtà che si impegnano nel recupero e la salvaguardia ambientale delle aree, la difesa di varietà vegetali e animali a rischio di estinzione, la conservazione di sistemi di produzione storici di particolare pregio, favorendo la nascita di 'comunità del cibo' parteciate dai co-produttori”*. Il punto di forza sarà quello legato al rafforzamento del binomio **“agricoltura biologica-turismo responsabile”**, definito nel testo dell'intesa *“la chiave per una crescita economica locale sostenibile”*. *“Un turismo – osservano le parti – che non sia solo consumo di territorio, provvisoria e illusoria alternativa al degrado metropolitano, ma che sia strettamente legato alle culture locali”*

Sono numerosi i progetti di cooperazione che vedono le regioni italiane dell'arco alpino tra i partecipanti e che si propongono di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficoltose di produzione. Di seguito si citano due esempi nell'ambito della cooperazione interregionale in materia di agricoltura e filiere produttive:

Progetto ARGE ALP “Patrimonio alimentare, filiere e paesaggi produttivi” Nell'ambito del progetto si intende mettere a disposizione di tutte le Regioni Arge Alp la piattaforma dell'Inventario del Patrimonio Immateriale delle Regioni Alpine www.intangiblesearch.eu, uno strumento per la salvaguardia e la valorizzazione, che coinvolge direttamente le comunità per lo storytelling del proprio patrimonio immateriale. L'inventario è gestito da Regione Lombardia - D.G. Autonomia e Cultura - Archivio di Etnografia e Storia Sociale che ha sviluppato questa piattaforma attraverso progetti europei.

La metodologia che si propone di adottare per le attività di progetto è in linea con le Direttive UNESCO e metterà in relazione, su un tema comune, le policy delle Regioni Arge Alp, al centro di un processo partecipativo innovativo e multisettoriale.

Il progetto prevede l'organizzazione di workshop con le comunità e con i policy maker per l'individuazione di una filiera produttiva comune a tutte le Regioni Arge Alp coinvolte. Il progetto si propone quindi di raccontare e valorizzare filiere produttive alpine peculiari, non solo per tipologia e per cultura identitaria, ma anche per un rilancio in chiave di risorsa economica e sociale, come fattori di resilienza in periodi di emergenza e post-emergenza Covid-19, e settori di nuova occupazione per i giovani. Verranno prodotti materiali video per il racconto della filiera individuata.

Tutti gli attori coinvolti nel processo, scuole alberghiere e istituti di formazione che operano nei settori dell'alimentazione saranno coinvolti come parte attiva per la disseminazione dei risultati del progetto.

Obiettivi del progetto:

- Valorizzare il patrimonio alimentare alpino attraverso processi di governance e di salvaguardia partecipata. Verrà individuata una filiera produttiva che evidenzii le specificità territoriali e i tratti comuni delle Regioni alpine coinvolte
- Rafforzare il senso di appartenenza e il valore dei patrimoni comuni aumentando la consapevolezza delle comunità, delle amministrazioni locali e dei policy maker. Attraverso la metodologia dei workshop di capacity building UNESCO partecipativi si affronteranno i bisogni delle comunità locali per la valorizzazione e la salvaguardia di questi beni comuni
- Potenziare la collaborazione attraverso un modello di cooperazione intersettoriale. Mediazione per la cooperazione strategica e politica di settori quali cultura, agricoltura di montagna, ambiente, sviluppo economico
- Implementare network esistenti sul tema del patrimonio alimentare alpino per il suo riconoscimento nelle Liste UNESCO ICH³⁶

Interreg ALCOTRA - FINNOVER fornisce un supporto alle filiere verdi del territorio transfrontaliero e propone un percorso tecnico-economico indirizzato alla produzione ed impiego di sostanze di origine naturale ottenute dalla biodiversità del territorio ALCOTRA ed impiegabili nel campo nutraceutico (principi nutrienti contenuti negli alimenti che hanno effetti benefici sulla salute), terapeutico e fitofarmaceutico. FINNOVER riunisce un partenariato pubblico-privato che favorisce un processo di trasferimento di conoscenze e competenze tra il mondo della ricerca e le piccole-media imprese (PMI).

In particolare, il progetto sviluppa e supporta quattro filiere verdi:

- Filiera “Gemme” che affronta la valorizzazione del settore della gemmoterapia (medicina alternativa che utilizza come rimedi i germogli vegetali)
- Filiera “Funghi” che supporta le imprese indirizzate alla coltivazione di funghi saprofiti (in grado di nutrirsi con materie organiche non-viventi) per l’alimentazione e le proprietà terapeutiche
- Filiera “Lavanda” che intende evidenziare le proprietà farmacologiche, nutraceutiche e bio-pesticida della lavanda, una coltura tipica della tradizione transfrontaliera
- Filiera “Microorganismi” che vuole proporre nuovi prodotti naturali fruibili nella gestione sostenibile delle colture

³⁶

<https://www.argealp.org/it/progetti/d/kulinarisches-erbe-ketten-und-landschaften-der-nahrungsmittelproduktion>

Ad esempio la **Provincia Autonoma di Bolzano** ha adottato una legge sul MASO CHIUSO Legge provinciale 28 novembre 2001, n. 171 Legge sui masi chiusi, modificata da Legge provinciale 19 aprile 2018, n. 51 *Modifiche della legge provinciale sui masi chiusi e della legge urbanistica provinciale.*

Con maso chiuso si indica un'area agricola con unità abitativa caratterizzata dall'indivisibilità. Il maso chiuso rappresenta una unità che assicura il sostentamento a una singola famiglia contadina. Sulla indivisibilità della proprietà vigila la commissione locale per i masi chiusi, e ogni modifica all'assetto deve essere autorizzato da questo organismo. La legge sul maso chiuso evita dunque la frammentazione dei masi nella successione ereditaria. La sopravvivenza delle aziende agricole in Alto Adige si deve anche alla legge sul maso chiuso.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA - Obblighi generali nell'ambito delle foreste montane

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera h della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

h) Foreste montane - al fine di conservare, rafforzare e ripristinare le funzioni della foresta, in particolare quella protettiva, migliorando la resistenza degli ecosistemi forestali, in particolare attuando una silvicoltura adeguata alla natura e impedendo utilizzazioni che possano danneggiare le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche più difficoltose nella regione alpina“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera h della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Per quanto riguarda il comparto forestale sono state individuate le seguenti azioni:

• **Predisposizione del Rapporto Annuale sulle Foreste Italiane (RAF)** Il rapporto prevede il rafforzamento della conoscenza puntuale delle foreste italiane in ogni loro aspetto: naturalistico, produttivo, economico, ecc. Inoltre, è prevista la raccolta delle informazioni da tutti gli stakeholders coinvolti, ivi incluse le Regioni, gli enti territoriali, l'Istat, nonché il settore economico e scientifico.

Il 1° Rapporto Nazionale sullo stato delle Foreste e del Settore Forestale è stato presentato il 21 marzo 2019, in occasione della Giornata internazionale delle foreste dal Ministero delle politiche agricole alimentari forestali e del turismo. Il rapporto ha coinvolto 214 esperti di Enti, Istituzioni, Amministrazioni e Associazioni nazionali e regionali, producendo 105 notizie, 8 focus, 109 indicatori e 8 buone pratiche. Scopo del RaF Italia è raccogliere in un unico contenitore le conoscenze e le informazioni inerenti le foreste le sue filiere forestali nazionali dando avvio ad un nuovo processo di aggiornamento per le indagini statistiche in materia, con specifica attenzione alle necessità conoscitive europee e internazionali.

• **Testo Unico Foreste e Filiere Forestali (TUFF)** Il 3 aprile 2018 è stato promulgato il nuovo Testo Unico in materia di Foreste e filiere Forestali (TUFF) con il D.Lgs. n.34/2018, che abroga il D.Lgs. 227/2001 recante “orientamento e modernizzazione del settore forestale”.

Il TUFF fornisce indirizzi e linee guida a supporto delle Amministrazioni regionali in materia di gestione forestale. Il TUFF aggiorna le disposizioni di coordinamento e indirizzo nazionale in materia di Gestione Forestale Sostenibile (GSF) e sviluppo delle filiere forestali. Al fine di rendere concreta e unitaria la politica forestale nazionale vengono previsti 9 decreti attuativi per identificare criteri e indirizzi minimi per il settore, quali ad esempio la formazione degli operatori,

l'iscrizione agli albi delle imprese competenti, il riconoscimento dello stato di abbandono colturale del bosco, gli indirizzi di gestione e pianificazione forestale. Con tale provvedimento si intende riconoscere la Gestione Forestale Sostenibile quale strumento volto a garantire un aumento nell'assorbimento del carbonio, anche nella produzione di prodotti legnosi di qualità. In questo contesto si prevede, nell'arco di dieci anni, una progressiva variazione dei tassi di utilizzazione finora registrati, con un passaggio dall'attuale 30-33% annuo al possibile 40-45% di utilizzo.

• **Libro bianco dei boschi d'Italia** Al fine di supportare il processo di redazione della nuova strategia forestale nazionale, è stato pubblicato e messo in consultazione il Libro bianco dei boschi d'Italia, elaborato tra il 2017 e il 2019, con lo scopo di fornire un supporto alla definizione della nuova Strategia Forestale Nazionale (SFN). Il libro bianco raccoglie e sintetizza le percezioni, le esigenze e le necessità della società civile e imprenditoriale, del mondo scientifico e istituzionale sul ruolo del settore forestale. L'obiettivo è quello di contribuire a rendere la nuova SFN coerente ed efficace nel perseguimento delle necessità del settore forestale, coerentemente con le indicazioni europee e gli impegni internazionali in materia di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, al fine di garantire la stabilità e il benessere per le generazioni presenti e future. Strumenti trasversali e altre misure. Oltre a quanto previsto a livello settoriale, si riportano di seguito ulteriori politiche e misure che contribuiscono agli obiettivi ESR.

• **Recepimento Direttiva (UE) 2016/2284** Il D.Lgs. 81/2018 di recepimento della Direttiva (UE) n. 2016/2284 prevede la riduzione di alcuni inquinanti atmosferici (biossido di zolfo, gli ossidi di azoto, i composti organici volatili non metanici, l'ammoniaca e il particolato fine) attraverso: - l'elaborazione, l'adozione e l'attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico in coordinamento con le politiche adottate in materia di cambiamenti climatici; - la realizzazione di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni; - il monitoraggio delle emissioni non soggette a obbligo di riduzione; - il monitoraggio degli impatti sugli ecosistemi.³⁷

Il 5 maggio del 2018 è entrato in vigore il Decreto legislativo 3 aprile 2018 n. 34, dal titolo Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (Tuff), pubblicato in Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 92 del 20 aprile 2018. In un contesto socioeconomico e ambientale sempre più globale, il patrimonio forestale italiano rimane il più ricco d'Europa per diversità biologica, ecologica e bio-culturale e assume insieme alle sue filiere produttive (prodotti legnosi e non legnosi), ambientali e turistico ricreative un ruolo strategico e trasversale tra le politiche ambientali e di sviluppo del nostro Paese. I boschi italiani e di tutta Europa in controtendenza al resto del pianeta, sono da diversi decenni in una fase di forte espansione dopo aver rappresentato per secoli la principale fonte di approvvigionamento energetico, industriale e infrastrutturale. Il loro utilizzo e sfruttamento ha conosciuto nel tempo diverse tipologie e intensità, raggiungendo nella propria estensione un minimo storico tra il XIX e il XX secolo (12% di coefficiente di boscosità). Il quadro generale è oggi profondamente mutato.

³⁷ https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf

Il progressivo aumento della superficie forestale nazionale (triplicata negli ultimi 60 anni raggiungendo il 39% della superficie territoriale nazionale – dati Iuti, 2017) è avvenuto principalmente a discapito di aree agricole e pascolive abbandonate per la prima volta dopo secoli, (la superficie forestale ha quasi superato quella utilizzata a seminativi – dati Iuti, 2017). Contemporaneamente è aumentata non solo la domanda di beni e servizi ma anche la vulnerabilità e i rischi a cui i boschi e il settore forestale italiano - le cui responsabilità per una tutela e utilizzo sostenibile sono sempre maggiori - sono sempre di più esposti.

Il TUFF rappresenta la nuova Legge Quadro nazionale in materia di silvicoltura e filiere forestali, definendo gli indirizzi normativi unitari e il coordinamento di settore per le Regioni e i Ministeri competenti. La materia foreste, nella legislazione italiana è contemporaneamente sottoposta alla competenza di differenti amministrazioni: Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali e del turismo (MIPAAFT) e delle Regioni per gli aspetti concernenti la gestione del territorio e la produzione e trasformazione di beni; del Ministero dell'ambiente (MATTM), con competenza primaria in materia di tutela e conservazione dell'ambiente e della biodiversità; e del Ministero dei beni e delle attività culturali (MIBAC) per la parte primaria inerente la conservazione del paesaggio. Il MIPAAFT, a differenza del MATTM e del MIBAC, svolge solamente una funzione di indirizzo e coordinamento, in quanto la competenza primaria in materia di gestione territoriale e forestale rimane alle Regioni ed alle Province Autonome (Decreti delegati n. 11 del 1972 e n. 616 del 1977, Legge Costituzionale n. 3 del 2001). In questo contesto e per questo motivo il *“riordino e semplificazione normativa in materia di agricoltura, selvicoltura e filiere forestali”*, è stato delegato dal Parlamento al Governo con la Legge del 28 luglio 2016, n. 154, per essere quindi sviluppato attraverso il concerto dei tre Ministeri con le Regioni e le Province Autonome. Il prodotto di questa delega è il D.lgs. del 3 aprile 2018, n. 34 che abroga il D.lgs. del 18 maggio 2001, n. 227 dal titolo *“Orientamento e modernizzazione del settore forestale”* aggiornandone le disposizioni nazionali alla luce dei profondi mutamenti economici, sociali e soprattutto normativi e istituzionali che il contesto forestale nazionale, europeo e globale ha subito negli ultimi 17 anni. Dal 2001 ad oggi, infatti, l'ordinamento nazionale ha recepito direttive europee, attuato numerosi regolamenti e sottoscritto altrettanti impegni internazionali in materia di clima, ambiente e biodiversità, paesaggio, economia e bioeconomia, energia, sviluppo socioeconomico locale, cooperazione e commercio e cultura. Tematiche che prevedono sempre di più un coinvolgimento diretto del “settore forestale” e un ruolo “attivo” della Gestione Forestale Sostenibile. Inoltre, sempre più complesso è diventato il sistema istituzionale di ruoli e competenze, si sono accresciuti i limiti invalicabili posti dallo Stato alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, e soprattutto sono cambiate le esigenze socioeconomiche del territorio e le necessità del settore, con una sempre più crescente richiesta di beni “green” e servizi ambientali.

In questo contesto il TUFF, senza prevedere nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, si propone di realizzare un'operazione di semplificazione dell'intero corpus normativo afferente alle sole competenze del MIPAAFT garantendo la conservazione, la tutela e la gestione sostenibile dei

boschi Italiani. Le finalità del TUFF rimangono infatti quelle del D.lgs. di settore n. 227 del 2001, ovvero: *“migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l’interesse pubblico come limite all’interesse privato”*, nei limiti di tutela e conservazione del patrimonio, garantiti e definiti in altro corpus normativo. Il D.lgs. n. 227 del 2001, per molti versi innovativo e precursore, pur avendo anticipato la riforma costituzionale (Legge Cost. n. 3 del 2001) che attribuisce chiaramente alle Regioni, su indirizzo nazionale, la competenza esclusiva in materia di boschi per la sola funzione economico-produttiva, risultava sempre più inadeguato a garantire un efficace perseguimento degli impegni internazionali e degli obiettivi strategici europei. Soprattutto non sembrava soddisfare il complesso sistema istituzionale di ruoli e competenze e, nei limiti invalicabili posti dallo Stato alla tutela dell’ambiente e del paesaggio, le crescenti esigenze socioeconomiche del territorio e le necessità del “settore forestale” quale strumento strategico sempre più riconosciuto a livello internazionale dalle politiche di sviluppo locale, conservazione ambientale e lotta al cambiamento climatico. A partire dal 2012 è stato quindi, intrapreso dal MIPAAFT un difficile processo partecipativo tra tutti i soggetti istituzionali, pubblici e privati legati alla “materia foreste” e alle sue filiere per individuare proposte utili all’aggiornamento e adeguamento della normativa nazionale vigente in materia. Obiettivo del processo avviato con il Tavolo di Filiera legno (D.M. Mipaaf n. 18352 del 14 dicembre 2012) era il riconoscimento politico e sociale delle funzioni ambientali, economiche e socioculturali svolte dalle foreste, nonché del ruolo della Gestione Forestale Sostenibile intesa quale strumento di responsabile tutela “attiva” di territorio e paesaggio, conservazione degli ecosistemi e diversità biologica, prevenzione dei processi di degrado da cause antropiche e naturali, salvaguardia della risorsa idrica, contenimento del cambiamento climatico e anche approvvigionamento delle filiere produttive nazionali e locali legate alla risorsa legno e quindi, per lo sviluppo socioeconomico delle aree interne del nostro Paese. La prima proposta di articolato, presentata nel 2015 dal Tavolo di filiera ha costituito la base di partenza per il Tuff, incontrando da subito i limiti di concerto interministeriale e di tempi e metodi di consultazione imposti dalla Legge delega n. 154/2016. Nella sua natura di norma settoriale, la proposta è stata quindi integrata con le istanze del confronto pubblico promosso dal Mipaaf con il Forum Nazionale delle Foreste (2016-2017), pur non richiesto dalla delega. L’iter di approvazione del decreto ha previsto in primo luogo il concerto del nuovo testo (evoluzione della prima proposta normativa rivista dagli uffici tecnici e legislativo del Mipaaf) da parte di Mipaaf e ministeri della semplificazione, dell’Economia e Finanze, dell’Ambiente e dei Beni culturali. La nuova proposta modificata alla luce del concerto è stata quindi acquisita con Intesa dalla Conferenza unificata (Stato-Regioni-Autonomie locali) e ha previsto il parere del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari competenti, subendo ulteriori modifiche nonché compromessi tecnici e politici fino ad arrivare alla firma del Presidente della Repubblica il 3 aprile 2018.

A tutto questo si aggiunge inoltre un passaggio molto importante e delicato per il settore forestale

nazionale che ha visto nel 2017 la soppressione del Corpo Forestale dello Stato e l'accorpamento all'Arma dei Carabinieri (D.lgs. del 19 agosto 2016, n. 177) per le funzioni di controllo e vigilanza, e l'istituzione presso il MIPAAFT con compiti di programmazione e coordinamento, con la conseguente necessità di ridefinire compiti e ambiti di competenza, di una nuova Direzione generale foreste (DIFOR) che ha coordinato il processo istituzionale previsto dalla Legge delega.³⁸

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale 7 novembre 2019, n. 17 Disposizioni per la difesa dei boschi dagli incendi

Legge regionale 16 giugno 2010, n. 10 Interventi di promozione per la cura e la conservazione finalizzata al risanamento e al recupero dei terreni incolti e/o abbandonati nei territori montani

Legge regionale 23 aprile 2007, n. 9 Norme in materia di risorse forestali

PIEMONTE

La pianificazione forestale in Piemonte è oggi articolata su più livelli.

- REGIONALE: Piano Forestale Regionale (PFR), documento programmatico pluriennale della Regione, redatto sulla base dei dati contenuti nel Sistema Informativo Forestale, in particolare l'inventario e le carte tematiche dove vengono individuati gli obiettivi settoriali da perseguire, gli interventi e le risorse necessarie per raggiungerli.
- AREA FORESTALE: Piano Forestale Territoriale (PFT), documento previsto e già predisposto a livello di studio per la valorizzazione polifunzionale del patrimonio forestale e pastorale. Riguarda ciascuno dei 47 ambiti omogenei, denominati Aree Forestali (AF), in cui è stato suddiviso il territorio regionale.
- LOCALE: Piano Forestale Aziendale (PFA), strumento assimilabile ad un piano d'asestamento forestale, particolareggiato e coordinato con il PFT, di cui le singole proprietà più significative, pubbliche, private, consortili, singole o associate, possono dotarsi per assicurare maggior dettaglio conoscitivo e continuità gestionale del proprio patrimonio. Il PFA è affidato dalla proprietà a tecnici forestali i quali, seguendo gli indirizzi metodologici predisposti dagli uffici forestali regionali, inquadrano l'elaborato nell'ambito di destinazioni, obiettivi e prescrizioni contenute nel PFT. Anche i Piani Forestali di Aree Protette e di Siti della Rete Natura-2000 sono assimilabili a particolari PFA.

³⁸ <https://agriregionieuropa.univpm.it/it/content/article/31/54/il-testo-unico-materia-di-foreste-e-filiere-forestali>

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di migliorare la resistenza degli ecosistemi forestali, attuando una silvicoltura adeguata alla natura? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Impiego di metodi naturali di rinnovazione forestale	X
Creazione/mantenimento di un patrimonio forestale ben strutturato, con specie arboree adatte al relativo sito e all'altimetria	X
Garanzia di priorità per la funzione protettiva	X
Realizzazione di progetti di gestione attiva e di miglioramento delle foreste a funzione protettiva	X
Definizione di riserve forestali naturali	X
Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Si è già sottolineata in precedenza l'importanza della recente normativa nazionale di riordino forestale, il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF) costituisce la legge quadro di indirizzo e coordinamento in materia di selvicoltura e filiere forestali le cui finalità sono volte all'aggiornamento della normativa nazionale di settore (abrogando il d.lgs.18 maggio 2001, n. 227) e, in particolare, a: <i>“migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l'interesse pubblico come limite all'interesse privato”</i>. In questa ottica, la gestione del bosco è intesa quale espressione di scelte strategiche e operative consapevoli, che trovano appropriata articolazione e implementazione mediante la pianificazione forestale. La pianificazione forestale è indispensabile per poter tutelare e valorizzare le funzioni ecosistemiche di ciascun bosco in una prospettiva di lungo periodo (Ciancio et al., 2002; Ciancio, 2005; Nocentini et al., 2017), nonché per poter alimentare in modo sostenibile le filiere produttive di beni e utilità.³⁹</p> <p>Il gruppo di lavoro ARGE ALP ha elaborato il progetto «Economia ed Ecologia nel bosco di protezione» che è stato avviato nel 2009 su iniziativa del cantone di San Gallo (Svizzera) e rientra nelle numerose attività svolte dalla Comunità di Lavoro Regioni Alpine Arge Alp.</p> <p>Il progetto ha le seguenti finalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trasferimento di know-how sulle operazioni di coltivazione del bosco di protezione, con particolare riferimento all'economia e all'ecologia - Best practice per le utilizzazioni con linee teleferiche nel bosco di montagna 	

³⁹ Fonte Elementi orientamento pianificazione forestale Rete Rurale Nazionale <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21957>

- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito al bosco di protezione

Nell'ambito del **Programma UE Spazio Alpino Interreg-AlpineSpace** è stato finanziato il progetto **ROCKTHEALPS** si occupa delle foreste che proteggono gli insediamenti umani e le infrastrutture dalla caduta di massi e dalle valanghe.

Il progetto raggruppa 15 partners provenienti dalle regioni alpine di 6 nazioni europee (Italia, Francia, Austria, Germania, Slovenia e Svizzera): si tratta di università, enti di ricerca, amministrazioni regionali preposte alla gestione forestale e alla prevenzione dei rischi naturali, tra le quali appunto il Servizio Foreste e fauna della PAT.

Confrontando ed armonizzando i dati e le conoscenze dei 15 soggetti partners (università, enti di ricerca, amministrazioni regionali preposte alla gestione forestale e alla prevenzione dei rischi naturali), e sviluppando ulteriormente le più recenti metodologie di modellizzazione dei fenomeni naturali di caduta massi si svilupperà una cartografia specifica dei boschi di protezione da caduta massi dell'arco Alpino.

3. Sono state adottate misure al fine di evitare un uso dannoso per le foreste, tenendo conto delle condizioni economiche sfavorevoli nel territorio alpino?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Sì, ad esempio la Regione **Friuli-Venezia Giulia** ha stipulato una *Convenzione Studio con il Dipartimento di Scienze Agrarie ed Ambientali dell'Università di Udine*. La collaborazione tra il Servizio gestione forestale e produzione legnosa e l'Università di Udine ha consentito di mettere a punto uno strumento software, su base GIS, capace di definire quantitativamente il ruolo specifico che la vegetazione, nelle sue diverse forme, esercita sulla protezione del territorio in termini di stabilizzazione dei pendii e regimazione dei deflussi, in relazione al diverso peso che le componenti morfologiche, geologiche e climatiche assumono localmente e territorialmente. L'utilizzo di tale strumento consente una classificazione del territorio in base ad un parametro di "fragilità", quantificando, punto per punto, la funzione attiva della vegetazione esistente sulla protezione del territorio. Una mappa così ottenuta costituisce una base oggettiva per una eventuale

riperimetrazione delle aree da sottoporre a vincolo idrogeologico ed è, in ogni caso, uno strumento di ausilio nelle procedure autorizzative per i mutamenti d'uso del suolo.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA - Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera i della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

i) Turismo e attività del tempo libero - al fine di armonizzare le attività turistiche e del tempo libero con le esigenze ecologiche e sociali, limitando le attività che danneggino l'ambiente e stabilendo, in particolare, zone di rispetto“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera i della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Il fenomeno turismo a livello nazionale viene considerato e analizzato valutando gli impatti economici, sociali e ambientali dello stesso, avendo particolare attenzione verso la possibilità e la capacità di gestione e valorizzazione delle risorse naturali e ambientali, attraverso il turismo sostenibile.

Dal punto di vista legislativo per il settore turistico esistono una molteplicità di norme di natura diversa che impediscono di definire in modo preciso la disciplina: sia del settore turistico che delle professionalità operanti in tale ambito.

L'intervento statale, in materia di turismo, deve rispettare tre condizioni: essere giustificato, proporzionato ed essere attuato d'intesa con le Regioni. (Sentenza della Corte costituzionale 24 giugno 2005, n.242).

La competenza regolamentare piena spetta alle Regioni (ex art. 117 co. 6 Cost.), così le funzioni amministrative conferite o trasferite, con legge statale o con legge regionale, e, comunque, attribuite in base ai principi sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. La competenza legislativa delle regioni è prevalentemente di carattere amministrativo. In proposito, come già ricordato, la Corte costituzionale con la sentenza del 5 aprile 2012 n. 80 ha dichiarato, tra gli altri, l'illegittimità costituzionale dell'art. 2 dell'allegato 1 del d.lgs. n. 79 del 2011, per violazione degli artt. 76 e 77, primo comma, in relazione all'art. 117, quarto comma, Cost., in relazione al dispositivo: «necessarie all'esercizio unitario delle funzioni amministrative» e «ed altre norme in materia».

La diffusione e la permanenza dell'attività turistica nelle località alpine va seguita con attenzione e con l'indicazione di linee guida molto chiare, che traducano in azione le strategie localmente migliori per raggiungere un equilibrio fra le diverse componenti sia della comunità locale, sia

dell'offerta turistica. Il turismo alpino contribuisce sia all'economia dell'area ma anche alla valorizzazione delle identità storiche, culturali, sociali e ambientali della specifica destinazione.

Il modello di destinazione alpina caratterizzato da una vita preesistente (Community Model) costituisce un fattore competitivo molto forte delle Alpi rispetto ad altri contesti. Di qui il ruolo fondamentale che viene assunto dal sistema delle "reti relazionali" fra pubblico e privato, fra i diversi operatori turistici e più in generale economici, fra questi e i residenti e infine fra tutta la comunità locale e i turisti, che vanno incoraggiate e sostenute.

Durante il mandato 2016-2019, il Gruppo di lavoro Turismo Sostenibile si è concentrato su due temi principali: la promozione del turismo sostenibile nelle Alpi, con particolare attenzione alle iniziative volte a ridurre le emissioni di anidride carbonica nel settore turistico, e l'identificazione di strategie per lo sviluppo di prodotti turistici innovativi nelle destinazioni alpine.

In particolare le attività sviluppate sono state:

- Raccogliere e condividere conoscenze ed esperienze riguardanti la gestione sostenibile delle destinazioni, con un focus specifico sulla riduzione delle emissioni di CO₂
- Identificare le principali sfide e gli scenari futuri per le destinazioni alpine con l'obiettivo di sviluppare strategie per la competitività e la gestione sostenibile delle risorse e del paesaggio alpino
- Istituire una rete di destinazioni turistiche alpine per lo scambio di informazioni e buone pratiche
- Esplorare la fattibilità di un premio per l'innovazione nelle destinazioni del turismo alpino sostenibile

Il 22 agosto 2018 il Ministero dell'Ambiente, in collaborazione con l'ente Cortina 2021 e il Comune di Cortina d'Ampezzo ha organizzato il Workshop "Il ruolo della donna per lo sviluppo di un turismo sostenibile dei territori di montagna - Sport & Turismo nella Carta di Cortina" a Cortina d'Ampezzo (Italia).

Nel 2016 infatti era stata redatta da un composito gruppo di portatori di interessi, una dichiarazione volontaria relativa alla gestione sostenibile di un evento sportivo montano potenzialmente di significativo impatto ambientale, sociale ed economico nella regione alpina: la **Carta di Cortina sulla sostenibilità degli Sport Invernali**.

Essa nasce dalla volontà di diverse località alpine di intervenire per ridurre l'impatto che gli sport invernali hanno su territori ricchi di biodiversità e che costituiscono un importante patrimonio naturale e culturale, a partire dall'occasione rappresentata dai Campionati Mondiali di sci alpino del 2021, manifestazione internazionale che si svolgerà proprio in alcune località dolomitiche – territorio riconosciuto Patrimonio dell'Umanità dall'UNESCO soggetto attuatore della Convenzione delle Alpi. Gli enti coinvolti sono: Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), Comune di Cortina, Regione Veneto, ANCI (Associazione

Nazionale Comuni Italiani), ANEF (Associazione Nazionale Esercenti Funiviari), FIS (Federazione Italiana Sport Invernali), CONI, Fondazione Dolomiti UNESCO e sprecozero.net.

L'obiettivo è rafforzare un modello di sviluppo turistico green-oriented fondato sull'efficienza nell'uso delle risorse come acqua e suolo, sulla limitazione delle emissioni di gas serra e dei costi energetici.

In concreto, la Carta di Cortina si impegna ad agire su più fronti: inserisce la sostenibilità ambientale e la valorizzazione consapevole del territorio al centro della programmazione dei Mondiali 2021 (che sono stati assegnati alla città nel giugno 2016); avvia un processo partecipato con le istituzioni e le comunità locali per identificare le principali cause degli impatti ambientali connessi agli sport invernali, le possibili soluzioni e gli ambiti di intervento; promuove l'istituzione di Programmi Nazionali rivolti al tema degli sport invernali, affiancati da campagne di sensibilizzazione e di educazione allo sviluppo sostenibile rivolte ai cittadini.

La Carta di Cortina insiste sul coinvolgimento dei cittadini, ribadendo la necessità di un impegno condiviso che riguardi non soltanto gli enti e le istituzioni, ma anche gli abitanti e le imprese del territorio.⁴⁰

NORMATIVE NAZIONALI

Decreto Ministro Delle Politiche Agricole E Forestali 13 febbraio 2013. *Determinazione dei criteri omogenei di classificazione delle aziende agrituristiche.*

Decreto legislativo del 23 maggio 2011 n. 79 *Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio. - La Corte Costituzionale, con sentenza n. 80 del 5 aprile 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di alcuni articoli del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice del turismo), a seguito di ricorsi promossi dalle Regioni Toscana, Puglia, Umbria e Veneto, notificati il 29 luglio-3 agosto 2011, il 4-12 agosto 2011 e il 5 agosto 2011, depositati in cancelleria il 5, il 9 e l'11 agosto 2011, ed iscritti, rispettivamente, ai nn. 75, 76, 80 e 82 del registro ricorsi 2011.

D.Lgs. 23 maggio 2012, n. 79 *Codice del turismo Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo*, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio.

Decreto Legislativo 6 novembre 2007, n. 206 "Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua

⁴⁰ Fonte Gruppo di Lavoro: Il gruppo non è più operativo ma i suoi obiettivi strategici sono rimandati alla ricerca promossa da ogni paese a livello internazionale

determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania"

NORMATIVA REGIONALE

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge Regionale 9 dicembre 2016, n.21 Disciplina delle politiche regionali nel settore turistico e dell'attrattività del territorio regionale, nonché modifiche a leggi regionali in materia di turismo e attività produttive.

La Regione con tale legge riconosce il ruolo strategico del turismo promuovendo l'attrattività del territorio regionale attraverso l'attuazione di politiche di miglioramento degli standard organizzativi dei servizi turistici e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori del settore, dell'offerta dei servizi turistici da parte delle strutture ricettive turistiche, dell'organizzazione turistica regionale e della qualità delle strutture e dei servizi.

Deliberazione della Giunta regionale del 30 maggio 2014, n. 993 Piano del Turismo 2014-2018 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia

Si tratta del documento di pianificazione strategica per l'intero territorio e per il complessivo settore turistico della Regione, in una logica di sistema che consente di unire turismo, agroalimentare, cultura, trasporti, artigianato e industria. L'obiettivo del Piano è fare del Friuli-Venezia Giulia una destinazione turistica slow in grado di offrire turismi tematici ad alto valore aggiunto. L'importante obiettivo a cui tende il Piano è trasformare il territorio in un sistema turistico integrato, facilitando la fruizione dell'esperienza di vacanza e costruendo, insieme agli operatori, prodotti turistici differenziati.

Il modello turistico da raggiungere si basa su tre concetti-chiave: competitività, attrattività e sostenibilità.

Legge regionale n. 2 del 16 gennaio 2002 "Disciplina organica del turismo". Modificata da: L. R. 13/2002; L. R. 18/2003, L. R. 18/2004; L. R. 1/2005, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera da art. 6, comma 84, L. R. 15/2005; L. R. 29/2005; L. R. 7; L. R. 30/2007.

Il DPR Regione Friuli-Venezia Giulia 0173 del 1° luglio 2009 ha modificato l'allegato A - Visto il decreto del 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei Ministri e L.R. n. 2 del 2010. Dall'articolo 112 all'articolo 151

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 9 agosto 2002, n. 0241/Pres. Regolamento di attuazione delle disposizioni contenute nel Titolo VIII della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2, concernente le professioni turistiche, ai sensi dell'articolo 138 della legge regionale 2/2002.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 aprile 2004, n. 0132/Pres. Regolamento di esecuzione delle disposizioni di cui agli articoli 147 e 148 della legge regionale 16 gennaio 2002, n. 2 (Disciplina organica del turismo) e successive modifiche, in materia di operatori per la prevenzione, soccorso e sicurezza sulle piste di sci. Guida turistica - accompagnatore turistico e guida naturalistica o ambientale escursionistica- guida alpinamaestro di alpinismo e aspirante guida alpina - guida speleologica - maestro di speleologia e aspirante guida speleologica - maestro di sci

LOMBARDIA

Legge regionale 25 gennaio 2018, n. 7, Integrazione alla legge regionale 1° ottobre 2015, n. 27 (Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo). Istituzione del codice identificativo da assegnare a case e appartamenti per vacanze.

Legge Regionale del 1 ottobre 2015, n.27, “Politiche regionali in materia di turismo e attrattività del territorio lombardo” ha riformato la disciplina in materia di turismo.

La Regione si è posta la finalità di attivare politiche di sviluppo e valorizzazione della filiera per promuovere la destinazione Lombardia attraverso iniziative in grado di promuovere l’immagine unitaria del turismo in Lombardia.

Le principali priorità sono:

- qualificare la ricettività lombarda;
- rendere più efficace e moderna la comunicazione attraverso azioni di marketing territoriale;
- costruire prodotti e servizi turistici innovativi, esperienziali e di qualità;
- attrarre nuovi investimenti e grandi eventi sul territorio;
- promuovere il capitale umano e l’aggiornamento continuo degli operatori;
- sostenere l’innovazione e digitalizzazione della filiera turistica .

VENETO

Oltre al Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo, riportiamo la disciplina speciale dei settori: aeroportualità turistica; adesione al Ciset; interventi a favore delle imprese turistiche in provincia di BL; campeggi educativo-didattici; attività agriturismo.

Legge regionale n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto" L'articolo 50 "Disposizioni finali e transitorie" indica quanto resta confermato e conserva validità con riferimento alla l.r. n. 33/2002. L'articolo 51 "Abrogazioni" indica sia le norme che dal 3 luglio 2013 risultano abrogate, sia quelle che saranno abrogate con successivi provvedimenti della Giunta regionale.

1. La Regione del Veneto:
- a) riconosce il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico ed occupazionale del Veneto, nel contesto nazionale e internazionale;
 - b) si attiva per promuovere iniziative atte a stimolare positive relazioni con l'organizzazione turistica nazionale e con le altre regioni e province autonome.
2. Nell'ambito di quanto previsto dal comma 1, la Regione del Veneto disciplina, indirizza e organizza lo svolgimento delle attività economiche del turismo, con le seguenti finalità:
- a) promozione dello sviluppo economico sostenibile, nell'ambito della valorizzazione delle risorse turistiche, e garanzia della fruizione del patrimonio culturale, storico, artistico, territoriale ed ambientale;
 - b) accrescimento della qualità dell'accoglienza turistica e incremento dell'accessibilità, della tutela dei diritti e del rispetto dei doveri degli operatori e degli utenti;
 - c) crescita della competitività delle singole imprese e della complessiva attrattività del Veneto quale meta turistica, anche avvalendosi di società a partecipazione o controllo regionale ai sensi della vigente normativa;
 - d) innalzamento degli standard organizzativi dei servizi e delle infrastrutture connesse all'attività turistica e del livello della formazione e della qualificazione degli operatori e dei lavoratori;
 - e) elaborazione di nuovi prodotti, sviluppo della gamma di prodotti, di attività ed aree turistiche e miglioramento della qualità delle destinazioni turistiche;
 - f) promozione del Veneto quale marchio turistico a livello nazionale e del marchio "Veneto/Italia" a livello internazionale e sviluppo di una politica di marchio regionale;
 - g) sostegno alle imprese turistiche, con particolare riguardo alle piccole e medie imprese;
 - h) sviluppo della qualità e dell'innovazione di processo e di prodotto e delle moderne tecnologie dell'informazione e della comunicazione;
 - i) sviluppo di una gamma completa ed efficiente di strumenti economico finanziari a supporto dello sviluppo delle imprese del settore.
3. La Regione, nella realizzazione delle iniziative in materia di turismo, adotta e applica il principio della sussidiarietà e attua il confronto con gli enti locali, le autonomie funzionali e con le parti economiche e sociali.

Regolamento regionale 10 settembre 2019, n. 2 (BUR n.105/2019 - Testo vigente (aggiornato con il Regolamento n. 7/2020) Disciplina degli obblighi informativi riguardanti gli alloggi dati in locazione turistica (art. 27 bis, comma 4, della legge regionale 14 giugno 2013, n. 11)

Legge regionale n. 34 del 22 ottobre 2014 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco"

Legge regionale n. 28 del 10 agosto 2012 "Disciplina dell'agriturismo, ittiturismo e pesca turismo"

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Legge provinciale 4 ottobre 2012, n. 19 Disciplina della ricezione turistica all'aperto e modificazioni della legge provinciale 28 maggio 2009, n. 6, in materia di soggiorni socioeducativi
Regolamento: Decreto del presidente della provincia 15 luglio 2013, n. 12-114/Leg e Decreto del presidente della provincia 20 ottobre 2015, n. 16-30/Leg

Deliberazione della Giunta Provinciale n. 2008 del 23 settembre 2011

Le Linee Guida per la politica turistica provinciale sono previste dall'art. 2 della L.p. 8/2002 e dalla successiva legge del 17 giugno 2010 n. 14, affidano alla Giunta provinciale per il periodo della legislatura il compito di indicare gli indirizzi generali della politica turistica provinciale e informare gli strumenti di programmazione della Provincia, sulla base delle tendenze della domanda e dell'offerta turistica e in relazione alle caratteristiche della realtà socio-economica e ambientale del Trentino, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore turistico. La proposta di Linee Guida è inviata alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale, che può far pervenire le proprie osservazioni.

PROVINCIA AUTONOMA BOLZANO

Delibera 20 marzo 2018, n. 240 "Criteri di qualità per le organizzazioni turistiche"

Legge provinciale 19 settembre 2017, n. 15 "Ordinamento delle organizzazioni turistiche"

Legge provinciale 16 maggio 2012, n. 9 "Finanziamento in materia di turismo"

Decreto del Presidente della Provincia 1 febbraio 2013, n. 4 "Regolamento di esecuzione sull'imposta comunale di soggiorno"

Decreto del Presidente della Provincia 28 dicembre 2018, n. 39 "Regolamento di esecuzione dell'Ordinamento delle organizzazioni turistiche"

PIEMONTE

LR 14/2016 *Attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte* – La legge regola l'esercizio delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica in Piemonte e l'organizzazione delle strutture tecnico-operative preposte allo svolgimento delle stesse.

Nell'ambito delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica disciplinate dalla presente legge, la Regione:

- favorisce lo sviluppo economico e sociale del territorio attraverso la crescita di un turismo sostenibile e responsabile, promuovendo iniziative finalizzate a potenziare e migliorare la qualità del sistema di accoglienza turistica;
- cura i rapporti con il Governo e l'Unione europea per quanto riguarda la materia del turismo;
- svolge funzioni di indirizzo e di coordinamento delle attività e sovrintende all'organizzazione turistica;

- predispone i programmi annuali di cui all'articolo 3;
- monitora, anche tramite l'Osservatorio del turismo di cui all'articolo 4, lo sviluppo del sistema di informazione, di accoglienza e promozione turistica, in coerenza con gli indirizzi dei programmi regionali;
- promuove la costituzione dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e la promozione del turismo e dei prodotti agroalimentari di qualità in Piemonte, denominata "Destination Management Organization Turismo Piemonte" (DMO Turismo Piemonte), di cui all'articolo 5;
- riconosce le agenzie di accoglienza e promozione turistica locale (ATL) e vigila sul loro operato;
 - g bis) promuove il più ampio coinvolgimento dei soggetti privati nelle ATL, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e parità di trattamento; [1]
- effettua interventi di sostegno dell'organizzazione turistica, della promozione e commercializzazione del prodotto turistico.

LR 24/2015 Istituzione della figura di accompagnatore media montagna - A completamento delle professioni a servizio dei fruitori della montagna è istituita la figura dell'accompagnatore di media montagna

Accompagnatore di media montagna

- È accompagnatore di media montagna chi svolge professionalmente, anche in modo non esclusivo e non continuativo, l'attività di accompagnamento in escursioni su terreno montano, con l'esclusione delle zone rocciose, dei ghiacciai, dei terreni innevati e di tutti gli itinerari che richiedono per la progressione l'uso di tecniche e di materiali alpinistici ed illustra alle persone accompagnate le caratteristiche dell'ambiente montano percorso.
- Le guide alpine maestri di alpinismo e le aspiranti guide possono svolgere le attività di accompagnatore di media montagna.

LR 21/2015 e Regolamento attuativo 7/2017 Disciplina del turismo naturista –

La Regione promuove le condizioni necessarie per garantire la pratica del turismo naturista, quale pratica della nudità in comune, in armonia con la natura e nel rispetto di se stessi, degli altri e dell'ambiente.

Nella *LR 21 del 21 settembre 2015 - Disciplina del turismo naturista* Sono individuate le aree che possono essere adibite alla pratica naturista e le relative strutture.

Il *Regolamento regionale n. 7 del 02 maggio 2017 - " Caratteristiche tecniche e modalità di gestione delle strutture destinate alla pratica del turismo naturista ... "* Definisce le caratteristiche tecnico-funzionali e le modalità di gestione delle strutture ricettive e delle aree all'aperto destinate

alla pratica del turismo naturista, nonché i criteri per il rilascio delle concessioni di aree pubbliche e il logo distintivo per l'individuazione delle strutture e aree naturiste.

L.R 5/2019 *Disciplina dei complessi ricettivi all'aperto e del turismo itinerante*. La Regione, in armonia con la legislazione comunitaria e nazionale, promuove e disciplina le strutture ricettive all'aperto e del turismo itinerante al fine di:

- riconoscere il ruolo strategico del turismo all'aperto per lo sviluppo economico, sociale e occupazionale della Regione;
- favorire la crescita competitiva dell'offerta del sistema turistico regionale, anche ai fini dell'attuazione del riequilibrio territoriale dei flussi turistici e in relazione all'opportunità di indirizzare le presenze verso le aree meno congestionate e i piccoli borghi rappresentativi del territorio piemontese;
- valorizzare le risorse ambientali, i beni culturali, i beni e i valori paesaggistici e le tradizioni locali per uno sviluppo turistico sostenibile, con l'obiettivo di ampliare l'offerta integrata di servizi riguardanti arte, natura, ambiente, paesaggio, cultura ed enogastronomia;
- sostenere il ruolo delle imprese operanti nel settore turistico all'aperto, con particolare riguardo alle micro, piccole e medie imprese e migliorarne la qualità dell'organizzazione e dei relativi servizi;
- promuovere processi di riqualificazione urbanistica, paesaggistica e territoriale dei centri che rivestono una particolare rilevanza sotto il profilo turistico-ricettivo;
- incentivare il turismo itinerante per vivere la vacanza a stretto contatto con la natura e la cultura dei luoghi visitati, lontano dalle destinazioni di massa e dal turismo stanziale;
- proporre azioni condivise per agevolare la fruizione dei servizi turistici, con particolare riguardo ai soggetti con ridotte o impedito capacità motorie e sensoriali, in linea con i principi di diritto interno e internazionale in materia di accessibilità, con specifico riferimento alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, sottoscritta a New York il 13 dicembre 2006, ratificata e resa esecutiva dalla legge 3 marzo 2009, n.18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e istituzione dell'Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità);
- disciplinare l'offerta turistica all'aperto in aree e spazi privati in un'ottica di economia condivisa dei servizi offerti.

VALLE D'AOSTA

DGR 462/2017 Disposizioni applicative imprese turistico-ricettive e Disposizioni applicative imprese commerciali, di servizi e pubblici esercizi

--

2. Quali delle seguenti misure riportate come esempio sono state adottate al fine di limitare le attività che danneggiano l'ambiente? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Limitazione del traffico a motore privato	X
Limitazione delle modifiche del terreno per la realizzazione e manutenzione di piste da sci	X
Divieto di esercitare attività sportive che comportano l'uso di motori	X
Limitazione delle attività sportive che comportano l'uso di motori a determinate zone	X
Divieto di deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	X
Limitazione del deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi	X
Promozione di iniziative per il miglioramento dell'accessibilità delle località e dei centri turistici tramite mezzi pubblici	X

Altro	
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>Nelle Regioni dell'arco alpino vengono adottate diverse misure al fine di limitare le attività che danneggiano e mettono a rischio l'ambiente.</p> <p>Un esempio è una recente legge regionale del Piemonte, <u>Legge regionale 7 febbraio 2017, n. 1</u>. Revisione della disciplina regionale in materia di sicurezza nella pratica degli sport montani invernali ed estivi e disciplina delle attività di volo in zone di montagna. Modifiche della legge regionale 26 gennaio 2009, n. 2.</p> <p><i>“La Regione Piemonte, con la presente legge, nell'ambito dei principi contenuti nella legislazione nazionale vigente in materia di sicurezza nella pratica degli sport invernali da discesa e da fondo, disciplina la gestione e la fruizione in sicurezza delle aree sciabili e di sviluppo montano, la sicurezza nella pratica non agonistica degli sport invernali da discesa e da fondo e le attività ludico-sportive e ricreative invernali o estive”</i></p> <p><i>“La presente legge, al fine di riqualificare e razionalizzare le aree sciabili e di sviluppo montano ed assicurarne adeguate condizioni di agibilità nonché di garantire la salvaguardia ambientale e paesaggistica e la riduzione del consumo del suolo, disciplina il riconoscimento, la realizzazione, le modificazioni e l'esercizio delle aree sciabili e di sviluppo montano, con particolare riguardo all'aspetto della sicurezza nella pratica non agonistica dello sci di discesa e dello sci di fondo e allo sviluppo delle attività economiche nelle località montane</i></p> <p>Ad esempio, in Italia a livello locale sono state regolamentate le attività di eliski. L'eliski è vietato sul territorio delle Province Autonome di Trento e Bolzano. Recentemente è stato trovato un accordo tra Mountain Wilderness e la società delle funivie della Marmolada (Veneto) che fa cessare l'attività di eliski in quella zona. E' regolamentato in Valle d'Aosta dove i voli, pur essendo concentrati in quattro località, interessano tutte le valli laterali ad eccezione del Gran Paradiso in quanto Parco Nazionale. In Lombardia il Comune di Val Masino, in provincia di Sondrio, ha disposto una ordinanza apposita per vietare l'eliski, ovvero la risalita con elicotteri dei versanti della montagna per poi effettuare le discese con gli sci. Le motivazioni alla base della decisione sono dunque di natura ambientale. La Val Merdarola si trova accanto a un Sic (Sito di interesse comunitario da un punto di vista ambientalistico e naturalistico) e a una Zps (Zona di protezione speciale poste lungo le rotte di migrazione dell'avifauna, finalizzate al mantenimento e alla sistemazione di idonei habitat per la conservazione e gestione delle popolazioni di uccelli selvatici migratori), nell'ambito della Rete Natura 2000. Inoltre si trova di fronte alla riserva naturale della Val di Mello, istituita nel 2009.</p> <p>Come indicato nel provvedimento comunale, la pratica dell'eliski risulterebbe “invasiva per il disturbo degli animali, oltre che per gli altri frequentatori della montagna; favorisce il consumo</p>	

usa e getta del territorio, svisisce la fatica e quindi la filosofia di una pratica naturale della montagna; costituisce un turismo di spreco delle risorse ambientali senza apportare alcun beneficio per la valle; e rappresenta un'attività estremamente pericolosa implicando la discesa con lo sci fuoripista con il rischio di valanghe e slavine”.

Per queste ragioni il Comune ha optato per una scelta a tutela dell'ambiente naturale e del paesaggio, garantendo la conservazione dei preziosi ecosistemi alpini.

3. Viene tenuto conto delle esigenze sociali nell'ambito dello sviluppo delle attività turistiche e del tempo libero?

Sì

X

No

Se sì, come?

Si citano di seguito alcuni esempi di progetti attuati.

Montagna Futuro : Strategie giovani e digitali per lo sviluppo delle montagne di Lombardia.

Un progetto interessante realizzato dalla Regione Lombardia, volto alla realizzazione di una strategia per lo sviluppo e promozione turistica delle aree montane.

Il progetto Montagna Futuro si occupa principalmente di definire una strategia creata ad hoc per la promozione delle sue montagne attraverso la valorizzazione delle attività escursionistiche ed alpinistiche della Lombardia, lo sviluppo di attività rurali, la diffusione di forme di turismo eco-compatibili e la valorizzazione della montagna ed attività sportive in ambienti naturali.

Corso di alta formazione la gestione del turismo nelle località montane il turismo delle località alpine. Questo tipo di turismo ha caratteri e specificità proprie e soprattutto sta attraversando una fase di importante cambiamento, di cui si avvertono i segni, senza che altrettanto chiaramente si definiscano le prospettive future. promosso da SdM School of Management dell'Università degli Studi di Bergamo e da UNIMONT - Università della Montagna, polo d'Eccellenza dell'Università degli Studi di Milano, in collaborazione con ANEF - Associazione Nazionale Esercenti Funiviari e CAI - Club Alpino Italiano. Il corso intende offrire una opportunità di aggiornamento/ formazione agli attuali operatori della montagna, con l'obiettivo di:

- favorire l'individuazione di prospettive strategiche per la destinazione turistica;

- programmare e gestire con efficacia l'offerta della destinazione turistica, che tende a diversificarsi sempre più in relazione alle nuove aspettative della domanda;
- orientare la comunicazione e la promozione alla luce delle potenzialità che la tecnologia attuale offre e suggerisce;
- favorire una gestione del turismo invernale efficace sul piano della redditività e innovativo nella introduzione di nuove proposte di fruizione.

4. Sono state definite, secondo i criteri ecologici, zone di quiete in cui si rinuncia alle attività turistiche?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate i criteri che hanno determinato la definizione, l'estensione e la posizione di queste zone di quiete.

Come già illustrato in precedenza nel territorio alpino esistono delle Riserve Naturali integrali, luoghi destinati a rimanere incontaminati dove non è permessa alcuna attività che riguardi lo sfruttamento delle risorse.

Ad esempio, la **Riserva naturale integrale delle Tre Cime del Monte Bondone** si estende per 223 ettari nel territorio della Foresta demaniale del Monte Bondone, nella **Provincia Autonoma di Trento**; si trova a un'altitudine compresa tra 1580 e 2179 metri di quota ed è una vallata che in passato è stata modellata dal mutamento dei ghiacciai. Presenta una flora molto ricca, così come la fauna che comprende animali che naturalmente vivono l'habitat della montagna. La gestione della Riserva Naturale è affidata al Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale della Provincia Autonoma di Trento.

La Regione **Piemonte** ospita tre riserve naturali integrali. La **Riserva della Madonna della Neve sul Monte Lera** è stata istituita nel 1982, con l'obiettivo di proteggere e conservare una delle pochissime aree conosciute che ospitano l'Euphorbia gibelliana, una specie erbacea che cresce su terreni rocciosi con scarsa copertura arborea e che necessita per la sua fioritura una piovosità elevata e una certa umidità. La **Riserva naturale integrale Garzaia di Valenza Po** invece è stata creata per tutelare l'unica colonia piemontese di airone rosso, ma ospita anche esemplari di garzetta, nitticora, sgarza ciuffetto e del falco di palude. In Piemonte si trova anche la **Riserva naturale Val Grande**, l'area selvaggia più vasta d'Italia, un santuario dell'ambiente a due passi dal Lago Maggiore.

Altro esempio è **Riserva naturale Rocca San Giovanni – Saben** che si trova nel Parco Alpi Marittime nella Regione **Piemonte**.

La Riserva è accessibile per il sentiero del Vallone Scumbes che sale al Chiot la Crava e alla Cima Saben, mentre su tutto il resto del territorio protetto vige il divieto di accesso per tutelare le diverse specie animali e vegetali presenti, molte delle quali sono rare e particolarmente fragili e sensibili al disturbo umano.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

X Art. 2, comma 2, lettera j della CA - Obblighi generali nell'ambito dei trasporti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera j della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

j) Trasporti - al fine di ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico interalpino e transalpino ad un livello che sia tollerabile per l'uomo, la fauna, la flora e il loro habitat, tra l'altro attuando un più consistente trasferimento su rotaia dei trasporti e in particolare del trasporto merci, soprattutto mediante la creazione di infrastrutture adeguate e di incentivi conformi al mercato, senza discriminazione sulla base della nazionalità“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera j della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Le politiche nazionali in materia di trasporti della XVII Legislatura sono state caratterizzate dalla centralità degli interventi e degli investimenti per il **trasporto "sostenibile"** e per la sicurezza del trasporto.

Accanto al tema della **sicurezza stradale** sono stati posti in essere numerosi interventi per favorire, da un lato, il **rinnovo dei mezzi del trasporto pubblico locale**, al fine di migliorare sia la qualità del servizio sia le matrici ambientali, e dall'altro lato il consolidamento dei finanziamenti destinati alle regioni e agli enti locali nonché, con riferimento alla mobilità urbana, interventi relativi allo **sviluppo della mobilità ciclistica** e delle **infrastrutture per la ricarica dei veicoli ad alimentazione alternativa**.

In particolare, è stato fissato in via normativa l'importo del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario adeguando i criteri di attribuzione dei finanziamenti per il futuro. Con la **legge annuale per la concorrenza** è stata poi conferita al Governo la delega per il riordino del settore dell'**autotrasporto pubblico non di linea** (taxi, noleggio con conducente e nuove forme di trasporto condiviso). La Commissione ha inoltre posto in essere un'intensa attività volta alla **riforma del Codice della strada** che non si è tuttavia conclusa.

Con riferimento al **sistema ferroviario**, oltre alle iniziative di recepimento delle norme in materia di costituzione di uno spazio ferroviario unico e, in particolare, concernenti il recepimento del quarto pacchetto ferroviario, è stata adottata una politica di grandi investimenti infrastrutturali (la cosiddetta "cura del ferro") indirizzata sia al completamento delle reti ad alta velocità, con particolare riferimento alle connessioni transfrontaliere, che ai nodi. Sono state altresì stanziato risorse per rafforzare la **sicurezza delle ferrovie**, con particolare riferimento alla

sicurezza sulle reti regionali interconnesse e non interconnesse con la rete nazionale. E' stato infine avviato l'**iter di privatizzazione di una quota minoritaria del Gruppo Ferrovie dello Stato** (fino al 40 per cento), che non ha tuttavia trovato sviluppi nel corso della legislatura, mentre è stato disposto il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS.

Con riferimento al **settore aeroportuale** si è provveduto ad approvare il Piano nazionale degli aeroporti che ha tra l'altro definito gli aeroporti di interesse nazionale. Ulteriori disposizioni normative hanno riguardato la vicenda relativa alla crisi di Alitalia.

Nel **settore portuale** è stata realizzata una riorganizzazione della governance: in particolare, sulla base del piano nazionale della portualità e della logistica, si è proceduto all'istituzione delle Autorità di sistema portuale. Un ulteriore intervento di riforma, che ha caratterizzato la legislatura, ha riguardato il settore della nautica da diporto. Sono state introdotte, tra l'altro, riformando il codice della nautica da diporto, nuove disposizioni in merito alla classificazione delle unità da diporto, alle patenti nautiche e alla documentazione amministrativa e si è prevista l'istituzione del **Sistema telematico centrale della nautica da diporto**.⁴¹

Con la presentazione dell'Allegato al Documento Economico e Finanziario DEF (aprile 2016) con la "Strategia per le infrastrutture di Trasporto e della Logistica" è stata prevista una pianificazione dei trasporti, integrando politiche, regole, incentivi, selezione e realizzazione delle infrastrutture, come un unico disegno da reimpostare.

La programmazione delle infrastrutture viene demandata a due strumenti fondamentali:

- il **Piano Generale dei Trasporti e della Logistica** che deve indicare le politiche, gli obiettivi e gli strumenti, che motivano la scelta delle opere, che deve essere rielaborato e poi da aggiornare ogni tre anni;
- il **Documento Pluriennale di programmazione (DPP)** che deve integrare tutti i programmi esistenti nelle opere pubbliche – RFI, ANAS, Porti, Aeroporti, reti urbane, Concessionarie Autostradali - con coerenza secondo i principi del DgLS 228 del 2011. A questi strumenti si aggiunge la project review, per rivedere le opere non ancora avviate ma già decise con le procedure della Legge Obiettivo.

Nel secondo capitolo dell'Allegato al DEF vengono indicati quattro obiettivi prioritari della strategia per le infrastrutture ed i trasporti:

- Accessibilità ai territori, all'Europa ed al Mediterraneo
- Qualità della vita e competitività delle aree urbane
- Mobilità sostenibile e sicura
- Sostegno alle politiche industriali e di filiera

⁴¹ <https://temi.camera.it/leg17/area/32/edilizia-infrastrutture-e-trasporti.html>

Per l'accessibilità viene indicato un obiettivo, un target: il 30% della popolazione dovrà essere servita dall'Alta velocità entro il 2030, ed un massimo di due ore per accedere a porti ed aeroporti.

Per la politica dei valichi nel Documento ci si lega strettamente alla strategia europea delle reti TEN-T, le reti transeuropee di trasporto già note, con un insieme di infrastrutture lineari e puntuali di intervento. Si elencano i quattro corridoi prioritari che interessano l'Italia: Corridoio Mediterraneo Est-Ovest Torino-Trieste-Ravenna; Corridoio Reno Alpi (passa per i valichi di Domodossola e Chiasso, passa da Milano e si connette al porto di Genova); Corridoio Baltico Adriatico (dall'Austria e Slovenia per il valico del Tarvisio con Trieste Venezia Ravenna); Corridoio Scandinavo Mediterraneo (attraversa tutta l'Italia partendo dal valico del Brennero, verso Verona, Bologna, Firenze, Roma, Napoli, Reggio Calabria, Messina e Palermo).

Quattro sono i grandi corridoi ferroviari italiani che pur con modalità diverse potrebbero offrire efficaci alternative alla prevista crescita del traffico stradale: quello con i nuovi tunnel di base del Lötschberg e del San Gottardo e i tradizionali corridoi del Brennero, del Monginevro e di Tarvisio. Da ricordare che le ferrovie italiane e slovene hanno rinunciato ufficialmente al progetto di collegamento transfrontaliero ad alta velocità in galleria (Trieste)-Aurisina-Divača, ufficialmente approvato e finanziato dall'Unione Europea, che era arrivato allo stadio di un GEIE (Gruppo d'Interesse Comune).

La Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto l'istituzione di un fondo, con una dotazione di 1.900 mln€ per l'anno 2017, di 3.150 mln€ per l'anno 2018, di 3.500 mln€ per l'anno 2019 e di 3.000 mln€ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra l'altro, ai trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie.

Il fondo è stato rifinanziato dalla Legge di Stabilità per il 2018, per 800 mln€ per l'anno 2018, per 1.615 mln€ per l'anno 2019, per 2.180 mln€ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2023, per 2.480 mln€ per l'anno 2024 e per 2.500 mln€ per ciascuno degli anni dal 2025 al 2033. Il D.M. n.360 del 2018 ha previsto il riparto del fondo destinato al completamento degli interventi per il trasporto rapido di massa, assegnando a tale scopo 1,4 mld€. Per lo sviluppo delle ferrovie regionali, il Governo promuoverà poi una stretta collaborazione con le Regioni nel monitoraggio della rete, prevedendo, previa concertazione con le stesse, la possibilità di affidare a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) alcuni tratti oggi gestiti dalle Regioni. Per lo sviluppo delle Electric Road System (ERS), il Governo, sulla base degli esiti dei progetti sperimentali, valuterà la promozione di iniziative di possibile elettrificazione della rete autostradale che permettono la trazione dei veicoli ibridi per il trasporto merci e/o passeggeri con alimentazione con sistemi conduttivi o induttivi (eHighway). Con il D.Lgs. 257/2016 di recepimento della Direttiva 94/14 (DAFI) sono state introdotte misure in favore dello sviluppo e della diffusione della mobilità LNG o elettrica, e in particolare: - misure atte a favorire la diffusione di infrastrutture di ricarica negli edifici (art. 15, commi 1 e 2); - semplificazione delle autorizzazioni edilizie attraverso l'individuazione univoca di dichiarazioni, attestazioni, asseverazioni, nonché gli elaborati tecnici da presentare per la richiesta di

autorizzazione necessaria all'installazione di infrastrutture di ricarica (art. 15, comma 4); - introduzione dell'obbligo per le pubbliche amministrazioni, gli enti e le istituzioni da esse dipendenti o controllate, le Regioni, gli enti locali e i gestori di servizi di pubblica utilità da essi controllati, al momento della sostituzione del rispettivo parco autovetture, autobus e mezzi della raccolta dei rifiuti urbani all'acquisto di almeno il 25% di veicoli a GNC, GNL e veicoli elettrici (art. 18, comma 10); - modifica del Codice della Strada sulla regolamentazione delle aree di sosta e fermata dedicate (art. 17, comma 1); - previsione della stipula di un'intesa per assicurare la realizzazione di posizioni unitarie in termini di regolazione della sosta, accesso ad aree interne delle città, misure di incentivazione e l'armonizzazione degli interventi e degli obiettivi comuni nel territorio nazionale in materia di reti infrastrutturali di ricarica a servizio dei veicoli alimentati a energia elettrica (art. 17, comma 2); - misure volte a stimolare l'installazione di infrastrutture per combustibili alternativi presso nuovi e rinnovati impianti di distribuzione di carburante (art. 18); - mappa nazionale dei punti di ricarica o di rifornimento di combustibili alternativi, elettricità e idrogeno per il trasporto stradale accessibili al pubblico, consultabile sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La mappa è predisposta grazie alle informazioni acquisite attraverso la Piattaforma unica nazionale (PUN), prevista nell'ambito del PNIRE (art. 8, comma 5).

Il Decreto Legge 18 aprile 2019 stabilisce i modi e i tempi per la realizzazione della PUN. A questo proposito è in fase di finalizzazione il Decreto Ministeriale che stabilisce le modalità di realizzazione della PUN e i primi interventi di realizzazione del Piano nazionale infrastrutture di ricarica elettrica (PNIRE). Nella PUN saranno rese disponibili informazioni minime per meglio valutare i prezzi di ricarica offerti dagli operatori. A tale scopo è in fase di definizione un Decreto Ministeriale riguardante la comparabilità dei prezzi della ricarica di veicoli elettrici. In sintesi, il D.Lgs. n. 257/2016 prevede la crescita di: - punti di ricarica (pubblici e privati) per i veicoli elettrici dagli attuali 2.900 circa fino ad almeno 6.500 nel 2020; - punti vendita eroganti GNC dagli attuali 1.100 circa a 2.400 circa nel 2030; - punti vendita eroganti GNL dalle poche decine attuali a circa 800 nel 2030. Al fine di incentivare l'utilizzo e la diffusione dei veicoli elettrici si considererà anche l'introduzione di strumenti di tariffazione favorevole dell'energia elettrica, quali ad esempio l'esenzione dal pagamento degli oneri di sistema per il prelievo di energia elettrica adibita alla ricarica dei veicoli.

DECRETO 4 agosto 2017 Individuazione delle Linee Guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ha la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile, di seguito PUMS, su tutto il territorio nazionale. In coerenza con quanto definito nell'allegato al Documento di economia e finanze 2017 e fermo restando quanto prescritto all'art. 3, comma 1, le città metropolitane procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti

statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

Si riportano di seguito, a titolo di esempio non esaustivo, alcune iniziative a cui ha preso parte l'Italia:

Incontro "Strumenti di cooperazione: Il caso studio dell'area alpina", Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Sala del Parlamentino, 2.03.2016;

Convegno nazionale del progetto P4 "ESPO on the Road" e presentazione del volume "ESPO Italian evidence in changing Europe", Progetto ESPO, Parlamentino del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Roma 21.05.2014

"Report on Urban Mobility in the Alps" , Gruppo di Lavoro Trasporti della Convenzione delle Alpi sottogruppo Alpine Urban Mobility, Ed.Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, 2010, Angelini P. (prefazione e RPE);

"The true costs of transport on the transalpine corridors", Ed. EURAC - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sottogruppo Costi dei Trasporti della Convenzione delle Alpi, 2007, , Angelini P. (prefazione e RPE)

FRIULI VENEZIA GIULIA

L'introduzione e lo sviluppo di nuovi sistemi di trasporto che consentano di alleggerire la pressione delle nostre autostrade sono direttamente collegati con la necessità di migliorare le caratteristiche di vita e la qualità dell'ambiente che ci circonda, oltre che con l'obiettivo di rendere più competitiva sotto il profilo economico la realtà imprenditoriale che opera nel territorio regionale.

Per realizzare un'effettiva integrazione modale dei diversi sistemi di trasporto e trasferire quindi crescenti quote del traffico merci dalla strada alle modalità alternative (ferroviaria e marittima), la Regione sta sostenendo l'istituzione, l'avvio e la realizzazione di servizi di trasporto marittimo e ferroviario, con la seguente articolazione:

a) **servizi di trasporto ferroviario intermodale** in partenza e/o in arrivo dai nodi logistici e portuali siti nel territorio regionale, sulle direttrici di transito nazionale e internazionale; gli aiuti sono finalizzati a compensare i differenti costi esterni e di utilizzo dell'infrastruttura tra la modalità stradale e quella ferroviaria, nonché all'abbattimento degli extra-costi derivanti dalla presenza di penalizzazioni naturali e strutturali quali barriere fisiche, confini di diversi Stati membri e non membri, interscambio della trazione, mancata interoperabilità del materiale ferroviario impiegato, vincoli all'utilizzo del materiale rotabile e condizioni non omogenee nei costi di accesso all'infrastruttura ferroviaria tra i diversi paesi;

b) nuovi **servizi marittimi per il trasporto combinato delle merci** in arrivo e/o partenza dai porti siti nel territorio regionale, in conformità alle linee guida specificate nei nuovi orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea del trasporto.

Oltre ai servizi intermodali sopra illustrati ed in linea con le indicazioni contenute nel Libro Bianco dei Trasporti UE, la Regione sta attivando anche i seguenti progetti:

- promozione di nuovi **servizi di autostrada viaggiante su rotaia**;

- incentivazione al **trasporto combinato**;

- **iniziative di innovazione**: modernizzazione ed informatizzazione dei settori dei trasporti e della logistica

Legge regionale 23 febbraio 2018, n. 8 “Interventi per la promozione della nuova mobilità ciclistica sicura e diffusa”.

Si tratta di una legge di sistema che nell’ambito delle politiche per una mobilità sostenibile, in termini ambientali e sanitari, promuove la mobilità ciclistica urbana ed extraurbana e la realizzazione del sistema della ciclabilità diffusa sul territorio, con l'obiettivo di incrementare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo di trasporto.

L’incremento dei già consistenti flussi cicloturistici che interessano la regione potrà essere raggiunto attraverso il completamento della rete ciclabile regionale (ReciR), l’obiettivo nuovo e qualificante introdotto dalla legge è l’incentivazione dello trasferimento su bicicletta degli spostamenti pendolari che avvengono particolarmente in aree urbane e periurbane e tra capoluoghi e frazioni, mediante interventi e azioni volte a favorire spostamenti quotidiani, casa-scuola e casa-lavoro, contenendo così l'impatto ambientale e promuovendo nuovi stili di vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzione della salute della collettività e di una miglior fruizione del territorio.

L'incentivazione della mobilità ciclistica è attuata sia attraverso azioni di sensibilizzazione atte a far crescere la domanda, da attivarsi presso le istituzioni scolastiche, nonché presso ogni altra associazione o Ente possa ritenersi utile per la diffusione di una nuova cultura della mobilità, sia attraverso interventi infrastrutturali, quali a esempio quelli di nuova realizzazione, di recupero e riqualificazione, di moderazione del traffico, di messa in sicurezza delle intersezioni, atti a migliorare e incrementare l'offerta a favore della mobilità ciclistica con una fruizione in sicurezza della rete e per una efficace ripartizione modale degli spostamenti.

La legge introduce il Sistema della ciclabilità diffusa (SICID) e in particolare definisce il SICID come parte integrante del sistema regionale di mobilità delle persone che concorre quindi al raggiungimento degli obiettivi di efficientamento dei sistemi di trasporto e il sistema dei piani della mobilità ciclistica composto dal Piano regionale della mobilità ciclistica (PREMOCI) e il Biciplan comunale e quello delle UTI.

La legge introduce il Biciplan comunale e il Biciplan delle UTI come strumenti di pianificazione degli enti subordinati, strumento indispensabile per ottenere i finanziamenti per realizzare infrastrutture per la mobilità ciclistica e azioni di sostegno e di diffusione all’utilizzo di quello che è il mezzo di trasporto più contemporaneo e più idoneo ad affrontare la complessità del territorio

Il **progetto ICARUS**, acronimo di Intermodal Connections in Adriatic-Ionian Region to Upgrowth Seamless solutions for passenger, è finanziato dal programma Interreg V-A Italia – Croazia CBC (<http://italy-croatia.eu/>) e mira a promuovere i collegamenti intermodali nella regione Adriatico-Ionica. Intende infatti stimolare il cambiamento di mentalità nella mobilità basandosi sul concetto “Mobilità come Servizio”, dove i bisogni individuali degli utenti sono al centro dei servizi di trasporto. Infatti, i partner del progetto attueranno attività pilota e casi di studio offrendo soluzioni come armonizzazione degli orari, car/bike sharing, soluzioni ICT per un maggiore flusso d’informazioni, sistemi di pagamento integrati e multimodali, pianificazione dinamica del viaggio e servizi intermodali transfrontalieri. Le attività pilota si svolgeranno nelle regioni Emilia - Romagna, Abruzzo, Veneto, Friuli-Venezia Giulia, Primorsko-Goranska, Istarska, Sibensko-Kninska e Splitsko-Dalmatinska.

Nello specifico, la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia mira a migliorare la connessione intermodale bici-treno attraverso la realizzazione di nuove canaline per trasportare le biciclette dalla stazione al binario dei treni e viceversa lungo la ciclovia AlpeAdria CAAR e a rafforzare le connessioni bici-bus tra la Regione FVG e l’Istria per connettere la ciclovia AlpeAdria CAAR e la ciclovia Parenzana.

EMOTIONWay, acronimo di Eco&soft MObility Through Innovative and Optimized network of cross-border Natural and cultural Ways, ha come obiettivo principale la conservazione, protezione, promozione e sviluppo del patrimonio naturale e culturale attraverso la creazione di una rete transfrontaliera di ciclovie e cammini.

Il progetto, approvato e finanziato nell’ambito del 2° bando per progetti standard del Programma CT Interreg V-A Italia-Austria 2014-2020, viene attuato all’interno dell’Asse Prioritario 2 (Natura e Cultura) ed è strettamente collegato all’Obiettivo Specifico 4 (fare del patrimonio naturale e culturale una leva per lo sviluppo sostenibile e più equilibrato del territorio) in quanto contribuisce alla valorizzazione di siti culturali e naturali. Inoltre è coerente con la Strategia EU 2020, poiché contribuisce a ridurre le emissioni sviluppando nuovi modelli di intermodalità e ad innalzare il tasso di occupazione sostenendo la nascita di nuove imprese per un heritage tourism sostenibile.

In particolare, perseguendo l’obiettivo di creare una rete transfrontaliera di ciclovie e cammini migliorandone la connessione attraverso l’intermodalità bici-bus bici-treno, prevede l’attivazione di nuovi servizi transfrontalieri di trasporto pubblico locale e, una volta individuati i collegamenti mancanti, interventi pilota di collegamento intermodale bici-bus e bici-treno per creare la Rete Ciclovie Alpi Orientali.

Il **Progetto BIKE NAT**, approvato nell’ambito del Programma di Cooperazione territoriale Interreg V-A Italia–Austria 2014-2020, Asse Prioritario 2 - "Natura e cultura", Obiettivo specifico 4.2 – “Protezione, conservazione e valorizzazione soft del patrimonio naturale e culturale comune” ha per obiettivo la promozione, la conservazione e la protezione del patrimonio naturale e culturale attraverso l’individuazione e l’applicazione di misure mirate di carattere intermodale, infrastrutturale e promozionale, prevedendo risultati positivi sia in termini di impatto ambientale

transfrontaliero che di valorizzazione turistica.

L'iniziativa contribuirà a valorizzare il territorio transfrontaliero attraverso specifiche azioni di promozione turistica, migliorando l'accessibilità ai luoghi di interesse turistico e culturale, grazie alla realizzazione di progetti pilota dedicati all'eliminazione delle barriere architettoniche lungo la Ciclovía Alpe Adria - CAAR ed all'avvio di nuovi servizi intermodali e "bike friendly". Il Progetto, nello specifico, mira all'integrazione dell'accessibilità alla ciclovía stessa e al miglioramento dei collegamenti intermodali. In quest'ottica, saranno avviati sperimentalmente servizi intermodali integrativi dedicati ai ciclisti e saranno implementate attività in collegamento con le realtà imprenditoriali dell'area.

Alla luce di questi risultati attesi, il Progetto si pone anche l'obiettivo della progettazione degli strumenti informativi in loco ed on line, il miglioramento della qualità dei servizi e lo sviluppo di nuovi prodotti, anche attraverso l'attuazione di strategie di comunicazione proprie delle start-up activities e di targeted e public events.

Il progetto, di durata pari a 30 mesi, vede il coinvolgimento dei seguenti partners progettuali: Amt der Kärntner Landesregierung, Salzburger Land Tourismus GmbH, PromoTurismo FVG, Kärnten Werbung Marketing & Innovationsmanagement GesmbH, Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo, IAM – Institut für alternative Mobilität und Technologie (Klagenfurt-Austria)⁴²

NORMATIVA REGIONALE

LIGURIA

I compiti della Regione possono riassumersi in **programmazione, indirizzo, promozione, coordinamento e controllo** del trasporto pubblico locale, e in particolare nella programmazione del complessivo sistema del trasporto regionale e nella gestione diretta dei servizi ferroviari d'interesse regionale e locale.

La Regione, infatti, ha il compito di definire gli indirizzi strategici prioritari, attraverso gli strumenti di programmazione di sua competenza che sono:

- gli **indirizzi e i criteri** per la **pianificazione dei trasporti locali** e per l'elaborazione dei Piani di bacino da parte degli Enti di governo e il programma dei servizi di trasporto pubblico regionale e locale
- il **programma regionale dei trasporti** (Prt) all'interno del Piano regionale integrato delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti (Priimit) attualmente in corso di predisposizione
- gli **indirizzi per la programmazione** del servizio di trasporto ferroviario regionale e locale di competenza della Regione Liguria, attualmente in corso di definizione

⁴² <https://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/infrastrutture-lavori-pubblici/infrastrutture-logistica-trasporti/>

Legge regionale n. 24/2015 Modifiche alla legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale) e alla legge regionale 5 agosto 2014, n. 18 (Disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33).

Legge regionale n.33/2013 Riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale Modificata ed integrata dalla: Legge regionale n.18/2014 disposizioni urgenti di prima applicazione della legge regionale 7 novembre 2013, n. 33 (riforma del sistema di trasporto pubblico regionale e locale)

TRENTINO ALTO ADIGE

PROVINCIA AUTONOMA DI BOLZANO

La Provincia autonoma di Bolzano si è posta l'obiettivo di limitare il traffico di transito su strada in continuo aumento lungo il corridoio del Brennero in Alto Adige. Occorre trasferire il trasporto merci dalla strada alla rotaia con il supporto di misure di accompagnamento concrete.

La Provincia concede in tal senso contributi per l'incentivazione del trasporto intermodale.

Per promuovere il trasferimento del traffico dalla strada alla rotaia la Provincia concede contributi per il trasporto combinato in Provincia di Bolzano. I contributi sono volti a compensare i differenti costi esterni del trasporto merci su strada e rotaia e sono concessi per la prestazione di servizi di trasporto merci su rotaia a favore di MTO (Multimodal Transport Operator) e imprese ferroviarie. Sarà concesso un contributo per ogni unità di trasporto, trasportata nel trasporto combinato accompagnato e non accompagnato sulla tratta Brennero-Salorno. Non vengono concessi contributi per i viaggi a vuoto del materiale ferroviario.

La provincia Autonoma di Bolzano, inoltre, attraverso una stretta collaborazione con l'Autostrada del Brennero SpA e grazie al sostegno del FESR – il Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale, ha scelto di puntare sull'**Idrogeno**. Ricerca e Sviluppo nel settore dell'idrogeno attualmente sono settori in costante crescita che richiedono sempre più know how e lavoratori altamente qualificati.

Dal 2014 si possono rifornire i vari veicoli von cella a combustibile, che circolano sulle strade altoatesine grazie ai vari progetti UE, con questo idrogeno "verde" (cioè a zero emissioni).

L'idrogeno "verde" prodotto a Bolzano è al 100% a zero emissioni; ciò significa che la corrente impegnata nel processo di elettrolisi proviene da fonti rinnovabili.

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Il **Programma di Sviluppo Provinciale** è il documento di programmazione generale della Provincia autonoma, un quadro di riferimento per la predisposizione di tutti gli strumenti di programmazione provinciale.

Nelle premesse del Programma di Sviluppo Provinciale della XVI Legislatura si cita come il progetto “consentirà connessioni migliori e più veloci con l’Europa, generando nel contempo un mutamento profondo nel modo di essere e di produrre della nostra realtà, sociale ed economica. Considerato l’impatto che genererà, dovremo saper intervenire con adeguatezza di strategie e di mezzi, anche se consapevoli della complessità della partita. Come siamo consapevoli che la questione Tunnel non può essere trattata in modo disgiunto da quanto sta muovendosi in Autobrennero, come infrastruttura e come assetto societario, e dalla realizzazione del fondamentale collegamento con il Veneto attraverso la Valdadige. Si tratta quindi di tre grandi operazioni infrastrutturali e gestionali che devono essere considerate globalmente, valutando attentamente le interconnessioni e tenendo conto che gli indotti che ne derivano sono già operanti e devono poter coinvolgere e cointeressare sia la nostra economia che la nostra società.”

Gli obiettivi del Programma di Sviluppo Provinciale sono organizzati in aree strategiche e l’area strategica 6 consiste in “Per un Trentino di qualità, funzionale, interconnesso al suo interno e con l’esterno”. Viene riconosciuto che *“Una gestione del territorio trentino, al suo interno e nelle relazioni con le aree confinanti, che ne intenda valorizzare la qualità del territorio, rendendolo più incontrabile e vivibile, implica sia favorire e facilitare mobilità e interconnessione, rendendole più agili e più sicure, sia permettere, di conseguenza, che attività economiche e residenziali siano meno emarginate o emarginabili a causa di una minore accessibilità. Ciò favorisce anche l’abbattimento della diseguaglianza e di esistenti o potenziali forme di povertà.”*

Il quadruplicamento della ferrovia del Brennero, finalizzato ad un utilizzo ottimale della linea ad alta capacità garantita dal nuovo Tunnel di base del Brennero, interessa direttamente la provincia di Trento, che è attraversata dall’attuale ferrovia del Brennero lungo la valle dell’Adige. Il progetto si distingue in lotti funzionali: il lotto prioritario che interessa i centri urbani di Trento e Rovereto (denominato Lotto prioritario 3 “Circonvallazione di Trento e Rovereto”) e i lotti di completamento, che si raccordano a nord con la provincia di Bolzano e verso sud da Rovereto verso il confine meridionale del Trentino. Rete Ferroviaria italiana (RFI) SpA è il soggetto incaricato della progettazione, in accordo con la Provincia autonoma di Trento e gli enti locali.

Il progetto del quadruplicamento della ferrovia del Brennero è strategico per il Trentino perché contribuisce alla riduzione dell’impatto del trasporto merci che attraversa in direzione nord-sud il territorio e allo stesso tempo permette di beneficiare dei positivi effetti economici legati ad un trasporto reso più efficiente, sostenibile ed economico. La Provincia autonoma di Trento promuove una visione di trasporto: intermodale, che prevede cioè il trasferimento di quote importanti di merci dalla gomma alla rotaia, ovvero dal camion al treno; sostenibile sul piano ambientale, economico e sociale; meno impattante sulle popolazioni interessate, con riduzione degli impatti ambientali grazie alla riduzione del traffico su strada.

intermodale, con il trasferimento di quote importanti del traffico merci della gomma alla rotaia e la maggior valorizzazione dell’interporto di Trento Nord (Roncafort)

sostenibile, sul piano ambientale (minor emissioni), economico (più efficiente e rapido) e sociale (capace di mettere in connessione tutti i territori)

meno impattante, sulla popolazione, con minori impatti ambientali (inquinamento atmosferico e acustico) grazie alla riduzione del traffico su strada

LOMBARDIA

D.C.R. n. 1245 il 20 settembre 2016 Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT) è uno strumento che delinea il quadro di riferimento dello sviluppo futuro delle infrastrutture e dei servizi per la mobilità di persone e merci in Lombardia, approvato da Regione Lombardia con In particolare, il documento orienta le scelte infrastrutturali e rafforza la programmazione integrata di tutti i servizi (trasporto su ferro e su gomma, navigazione, mobilità ciclistica) per migliorare la qualità dell'offerta e l'efficienza della spesa, per una Lombardia "connessa col mondo", competitiva e accessibile.

Il Programma Regionale della Mobilità e dei Trasporti è stato costruito a partire da un rilevante lavoro di analisi della domanda di mobilità che ha anche prodotto una banca dati, quale la Matrice regionale Origine/Destinazione 2014, online sul portale Open Data.

È frutto di un articolato processo di confronto con gli stakeholder territoriali e di settore, che si è svolto nell'ambito di un percorso di Valutazione Ambientale Strategica.

Le scelte compiute nel Programma considerano la sua complessità e l'articolato contesto territoriale allargato con cui la Lombardia si confronta.

Con il supporto di modelli di previsione specifici sono stati stimati i **benefici che deriveranno dagli interventi programmati entro il 2020:**

- ridurre la congestione stradale, principalmente nelle aree e lungo gli assi più trafficati;
- migliorare i servizi del trasporto collettivo;
- incrementare l'offerta di trasporto intermodale;
- contribuire a ridurre gli impatti sull'ambiente;
- favorire la riduzione dell'incidentalità stradale rispettando gli obiettivi posti dalla UE.

L'approccio integrato che caratterizza il Programma lo rende strumento sensibile alle relazioni esistenti tra mobilità e territorio, ambiente e sistema economico. Tale approccio ha determinato la scelta di due livelli correlati di obiettivi: obiettivi generali (che contemplano aspetti intersettoriali) e obiettivi specifici (più specificamente legati al settore trasportistico). Dagli obiettivi specifici discendono strategie e azioni.

Pensato come strumento di lavoro dinamico, che vive e si aggiorna nel tempo, **il Programma definisce strumenti trasversali e attività di monitoraggio utili al raggiungimento degli**

obiettivi prefissi: ha come orizzonte temporale di riferimento il breve-medio periodo (indicativamente 5 anni), con un orizzonte di analisi e di prospettiva di medio-lungo termine.

Anche strumenti precedentemente predisposti da Regione sono importante supporto all'attuazione di quanto previsto nel PRMT, soprattutto nel contesto della nuova normativa nazionale sugli appalti. In particolare il riferimento è alle Linee Guida per la redazione di Studi di Fattibilità per gli interventi infrastrutturali.

2. Vengono adottate misure per contenere o ridurre gli effetti negativi e i rischi derivanti dal traffico intraalpino e transalpino?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Sì, si riportano di seguito alcuni esempi di misure adottate negli ultimi 10 anni.

La prima direttiva in materia di limiti nazionali delle emissioni, la direttiva 2001/81/CE era stata recepita in Italia dal decreto legislativo 21 maggio 2004, n. 171. Tale decreto prevedeva il rispetto, per il 2010 e per gli anni successivi, di limiti nazionali di emissione in relazione a ossidi di azoto, biossido di zolfo, composti organici volatili non metanici ed ammoniaca, da ottenere mediante l'attuazione di un programma nazionale di riduzione delle emissioni. Lo stesso decreto introduceva anche l'obbligo di elaborazione degli inventari e delle proiezioni nazionali delle emissioni, attività attribuita, sotto distinti profili, all'ISPRA e all'ENEA rispettivamente, individuati quali principali enti di supporto al Ministero dell'ambiente in materia. La nuova direttiva NEC, National Emission Ceiling la 2016/2284/UE, è stata recepita nell'ordinamento nazionale dal decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81 che abroga la normativa precedente e assume come finalità generale il miglioramento della qualità dell'aria e la salvaguardia della salute umana e dell'ambiente, mirando a fornire un contributo significativo al raggiungimento degli obiettivi del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 155, recante attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa. Il decreto legislativo prevede, in conformità alla direttiva 2016/2284, gli obiettivi di seguito elencati. 1) Ridurre le emissioni nazionali annue di origine antropica degli inquinanti biossido di zolfo, ossidi di azoto, composti organici volatili non metanici, ammoniaca e materiale particolato PM2,5 per

rispettare specifici obiettivi di riduzione entro il 2020 ed il 2030, assicurando il raggiungimento di livelli intermedi entro il 2025; la verifica del rispetto di tali impegni è effettuata tramite l'elaborazione e l'analisi di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea. 2) Attivare il monitoraggio delle emissioni di una serie di sostanze per cui non sono previsti obblighi di riduzione. Anche per la verifica di tale adempimento si prevede l'elaborazione di inventari e proiezioni nazionali delle emissioni da inviare con cadenza predefinita alla Commissione europea. 3) Ottenere, con un sistema di monitoraggio, dati relativi agli impatti dell'inquinamento atmosferico sugli ecosistemi. Per la verifica di tale adempimento si prevede la raccolta e l'invio alla Commissione europea, con cadenza predefinita, dei dati del monitoraggio. La riduzione delle emissioni è perseguita tramite l'adozione di un programma di controllo e lo schema di decreto disciplina in modo puntuale tutti gli aspetti procedurali ed istituzionali legati all'elaborazione, all'adozione e all'attuazione del primo e dei successivi programmi nazionali. Particolare rilievo è dato alla definizione di un quadro istituzionale atto ad assicurare un'azione coordinata ed omogenea di più autorità statali, regionali e locali che nasce dall'esigenza, espressamente prevista dalla direttiva, di garantire la coerenza tra il programma nazionale, le politiche in materia di clima e di energia e tutti gli strumenti che interessano i diversi settori fonti di emissioni. Come più volte ribadito, il decreto mira a contribuire, per quanto possibile, al raggiungimento degli obiettivi di qualità dell'aria e a perseguire un progressiva riduzione delle concentrazioni per favorire un allineamento, nel lungo termine, agli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità. Tende, inoltre, a contribuire al raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea in materia di biodiversità e di ecosistemi e a promuovere la sinergia tra le politiche in materia di qualità dell'aria e quelle inerenti i settori responsabili di emissioni interessate dagli impegni nazionali di riduzione, comprese le politiche in materia di clima e di energia.

Il PUMS (Piano Urbano della Mobilità Sostenibile) è un piano strategico che si basa sugli strumenti di pianificazione esistenti e tiene in debita considerazione i principi di integrazione, partecipazione e valutazione per soddisfare, oggi e domani, le necessità di mobilità delle persone e delle merci con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita nelle città e nei loro dintorni.

Le politiche e le misure definite in un PUMS devono riguardare tutti i modi e le forme di trasporto presenti sull'intero agglomerato urbano, pubbliche e private, passeggeri e merci, motorizzate e non motorizzate, di circolazione e sosta.

Le amministrazioni comunali non devono considerarlo come un piano aggiuntivo. È fondamentale rimarcare che un Piano Urbano della Mobilità Sostenibile si costruisce su piani già esistenti estendendone i contenuti

DECRETO 4 agosto 2017 Individuazione delle linee guida per i piani urbani di mobilità sostenibile, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257

Finalità

1. Ai sensi del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, art. 3, comma 7, il presente decreto ha la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata di linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile, di seguito PUMS, su tutto il territorio nazionale.

2. In coerenza con quanto definito nell'allegato al Documento di economia e finanze 2017 e fermo restando quanto prescritto all'art. 3, comma 1, le città metropolitane procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

Regione **Piemonte**⁴³ la situazione in Pianura Padana è critica: per il Piemonte ed il torinese, i dati regionali del Piano Regionale di Qualità dell'Aria sono tutt'altro che confortanti. Dal Piano Regionale di Qualità dell'Aria 2019 risulta che il traffico stradale, nel settore dei trasporti, è il principale responsabile per le emissioni degli ossidi di azoto (NOx) e per le emissioni di particolato (PMx) in atmosfera; le emissioni di ossidi di azoto sono ascrivibili in particolar modo ai veicoli pesanti e, in minor misura, alle automobili e ai veicoli leggeri; risultano invece evidenti le responsabilità dei combustibili diesel alle emissioni legate ai trasporti stradali sia di ossidi di azoto che di particolato PM10. Per quanto riguarda quest'ultimo inquinante, gioca un ruolo fondamentale la risospensione delle polveri sottili depositate al suolo generata dal passaggio dei veicoli (percentuale rappresentata nella Figura 23). Definito il quadro emissivo legato al comparto trasporti su strada, è stata utilizzata l'ultima versione disponibile dell'Inventario Regionale delle Emissioni (IREA) per predisporre la Valutazione dell'impatto dei Trasporti sulla Qualità dell'Aria nel settore dei trasporti, che raccoglie su scala comunale le emissioni inquinanti prodotte da circa 200 tipologie di attività antropiche e biogeniche presenti sul territorio regionale. La figura sottostante rappresenta in modo sintetico il contributo percentuale alle emissioni dei principali inquinanti da parte dei differenti comparti emissivi (in blu i trasporti stradali). Per quanto riguarda il traffico, la distribuzione delle emissioni di ossidi di azoto (NOx espressi come NO2) coincide con la rete stradale (autostrade, strade extraurbane e strade urbane). Le emissioni di particolato primario (PM10) risultano concentrate nei principali centri abitati, in quanto legate non solo alle emissioni veicolari esauste, ma anche a quelle non esauste (risospensione, polverosità derivante dall'usura dei freni e dei pneumatici).

⁴³ http://presidenza.governo.it/osservatorio_torino_lione/quaderni/Quaderno15.pdf

3. Vengono adottate misure per ridurre le emissioni prodotte dal traffico nel territorio alpino?

Sì

X

No

Se sì, quali? Segnalate anche la casistica eventualmente esistente che permette indicazioni qualitative.

La continua crescita del parco circolante dei veicoli comporta criticità soprattutto con riferimento alla gestione della mobilità nelle aree urbane, nelle quali si avvertono, in misura maggiore, gli effetti negativi della congestione del traffico, dell'inquinamento, dell'incidentalità. Nelle città, oltre il 66% degli spostamenti avviene con l'autovettura privata, il 15% a piedi e soltanto il 10% con i mezzi pubblici. Nelle grandi città gli spostamenti con l'autovettura privata si riducono al 47%, a fronte di un maggiore utilizzo dei mezzi pubblici, che sale al 23%¹⁰. La stessa indagine evidenzia, in generale, una propensione dei cittadini ad un maggiore utilizzo del trasporto collettivo, in presenza di una migliore qualità del servizio esistente. I dati sulla distanza media dei singoli spostamenti mostrano che oltre il 50% di essi avviene in un raggio di 5 km, entro il quale sarebbe auspicabile potenziare l'uso di mezzi alternativi all'auto privata, come la bicicletta o i servizi di trasporto collettivo o condiviso, quali ad esempio le forme di mobilità di car e scooter sharing, car pooling e bike sharing. Non si deve inoltre trascurare l'incidenza dell'autotrasporto sul traffico merci. A scala nazionale l'autotrasporto assorbe, infatti, quasi interamente il trasporto a breve distanza, e dall'altro completa, integrandole, le attività di trasporto marittimo, ferroviario ed aereo. Se si considerano gli spostamenti su distanze non superiori ai 50 km, è possibile affermare che il trasporto stradale delle merci in ambito urbano/locale ha assorbito nel 2013 il 49% delle tonnellate di merce movimentate dall'intero autotrasporto merci nazionale. Questa percentuale raggiunge il 66% se si considerano le merci trasportate entro un raggio di 100 km, evidenziando, quindi, che oltre la metà delle merci movimentate via strada copre percorsi in ambito urbano/metropolitano.

Il 30 dicembre 2015 è stato sottoscritto un importante Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente, la Conferenza delle Regioni e Province autonome e l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani per definire ed attuare misure omogenee su scala di bacino per il miglioramento e la tutela della qualità dell'aria e la riduzione di emissioni di gas climalteranti, con interventi prioritari nelle città metropolitane. Nell'ambito del protocollo il Ministero ha previsto l'utilizzo di risorse per l'attuazione di interventi nel campo della mobilità (piani spostamento casa scuola) ed energetico (efficienza energetica edifici), e istituito un bando per il finanziamento di interventi urgenti sulla qualità dell'aria in coincidenza con situazioni di inquinamento acuto (più di 5 giorni consecutivi di superamenti del valore limite giornaliero del PM10). In considerazione della permanenza di una situazione di estrema criticità sulla qualità dell'aria nelle Regioni del Bacino Padano, a partire dal 2016 è stato svolto un serrato confronto tra il Ministero e gli Assessori e i Presidenti di tali Regioni, dal quale si è pervenuti alla predisposizione e condivisione di un nuovo

accordo che prevede una serie di ulteriori misure di mitigazione dell'inquinamento atmosferico da adottare in modo congiunto e coordinato in tali realtà territoriali. L'accordo è stato sottoscritto a Bologna il 9 giugno 2017. Gli interventi individuati, come auspicabile, riguardano i tre settori che ad oggi maggiormente contribuiscono all'inquinamento e quindi i trasporti, il riscaldamento domestico a biomassa e l'agricoltura. In particolare, relativamente al settore dei trasporti, l'accordo prevede l'impegno da parte delle Regioni ad adottare in modo congiunto progressivi divieti di circolazione nei centri urbani con popolazione superiore ad una certa soglia e dotati di trasporto pubblico locale, di veicoli passeggeri e commerciali diesel fino alla motorizzazione Euro 5. In particolare tale motorizzazione sarà vietata a partire dal 2025. Non sono invece stati previsti ad oggi divieti per i veicoli Euro 6 diesel, stante l'impossibilità di valutare l'effettiva capacità di riduzione delle emissioni che tali veicoli avranno a partire dal 2021, successivamente all'introduzione dei nuovi cicli di guida di omologazione. Al fine di supportare tale misura, le Regioni si sono impegnate a prevedere appositi programmi di incentivazione alla sostituzione dei veicoli diesel con veicoli a basso impatto ambientale e a favorire sistemi di mobilità sostenibile, anche attraverso la diffusione di infrastrutture per i combustibili alternativi, di servizi di mobilità ciclopedonale e del car sharing. Il Ministero dell'ambiente, da parte sua, si è impegnato a contribuire con risorse dedicate.

4. Sono state adottate misure per la lotta all'impatto acustico che tengano conto della topografia del territorio alpino?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

A livello di Unione europea, la normativa di riferimento è rappresentata dalla **direttiva 2002/49/CE**, dedicata alla determinazione ed alla gestione del rumore ambientale, recepita nel nostro ordinamento con il **D.Lgs. n. 194/2005**. A livello nazionale tale normativa è da coordinarsi con la **legge n. 447/1995**, definita quale "legge-quadro", a sua volta preceduta dal d.p.c.m. 1° marzo 1991, che fissava i limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno. Alla legge-quadro fece seguito il **d.p.c.m. 14 novembre 1997**, di determinazione dei valori-limite delle sorgenti sonore. In funzione di tutela può inoltre essere applicato l'art. 659 c.p., che ha ad oggetto il disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone.

Gli strumenti individuati dalla legge-quadro sono di diverso tipo, comprendendo, oltre alla fissazione dei valori-limite, procedure di certificazione acustica dei prodotti; interventi attivi e passivi di riduzione delle emissioni sonore; attività di pianificazione urbanistica o, più in particolare, legate alla mobilità urbana ed extra-urbana (Piani dei trasporti urbani, Piani urbani del traffico, Piani dei trasporti provinciali o regionali, Piani del traffico per la mobilità extra-urbana) ed al sistema dei trasporti (stradale, ferroviario, aero- portuale e marittimo).

L'attività di pianificazione specifica si estrinseca invece nel **Piano di risanamento acustico**, che i Comuni sono tenuti ad adottare, assicurandone il coordinamento con il Piano urbano del traffico e con i piani previsti in materia ambientale, in caso di superamento dei valori di attenzione o qualora non sia possibile, a causa di preesistenti destinazioni d'uso, stabilire divieti di contatto diretto di aree i cui valori sonori si discostino sensibilmente. I Piani di risanamento acustico hanno come contenuto l'individuazione della tipologia, dell'entità dei rumori presenti, dei soggetti che devono intervenire, nonché le modalità degli interventi e le misure cautelari necessarie a fini di tutela sanitaria ed ambientale. Ai Comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti è inoltre prescritto di presentare una **relazione biennale sullo stato acustico** (artt. 6 e 7, legge n. 447/1995).

La legge-quadro prevede inoltre un'integrazione delle problematiche acustiche nell'ambito della valutazione di impatto ambientale, disponendo che **i progetti soggetti a VIA devono essere accompagnati da una documentazione di impatto acustico quando riguardino aeroporti, strade, ferrovie, discoteche**, impianti sportivi e ricreativi, circoli privati e pubblici esercizi ove siano installati impianti rumorosi. È inoltre fatto obbligo di produrre una **valutazione previsionale del clima acustico** delle aree interessate alla localizzazione di scuole ed asili, ospedali e case di cura, parchi pubblici. La documentazione di previsione di impatto acustico, con l'eventuale indicazione delle misure adottate per la riduzione delle emissioni sonore, deve essere inserita nelle domande per il rilascio di concessioni edilizie relativi ad impianti adibiti ad attività produttive, commerciali polifunzionali, sportive e ricreative, nonché nelle domande di autorizzazione per l'esercizio di attività produttive (art. 8, legge n. 447/1995).

Ordinanze motivate contingibili ed urgenti possono essere adottate, a diversi livelli, qualora vi siano eccezionali necessità di tutela della salute pubblica o dell'ambiente, disponendo il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o abbattimento delle emissioni sonore, ivi compresa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività (art. 9, legge n. 447/1995).

La legge-quadro prevede inoltre l’emanazione di regolamenti, distinti per sorgente sonora relativi al traffico veicolare, ferroviario, marittimo ed aereo. In questo senso, sono stati emanati il d.p.r. n. 459/1998 (traffico ferroviario), il d.p.r. n. 304/2001 (attività motoristiche) e il d.p.r. n. 142/2004 (traffico veicolare)⁴⁴

Ad esempio la **Provincia autonoma di Bolzano** è l’ente gestore delle strade statali e provinciali del territorio altoatesino e in quanto tale ha redatto la mappatura acustica ed elaborato un piano d’azione per gli assi stradali su cui transitano più di 3.000.000 di veicoli/anno. La mappatura acustica è la rappresentazione grafica dei livelli di rumore sulla base della quale avviene la progettazione delle future opere di risanamento. Oltre a dare una rapida e chiara informazione al cittadino, essa rappresenta un valido strumento per progettisti, urbanisti e Comuni al fine di pianificare correttamente lo sviluppo del territorio ed in particolare per individuare le future zone destinate all’edilizia residenziale. Il piano d’azione contiene i criteri per la predisposizione dei progetti di risanamento acustico e le modalità tecniche d’intervento. L’ufficio Aria e rumore è tra le prime realtà europee ad aver creato un sistema informativo capace di dare al cittadino un’informazione immediata sulla sua esposizione al rumore. Inoltre, chiunque voglia può calcolare l’esposizione sonora approssimativa del proprio edificio. Inserendo alcuni parametri che riguardano le caratteristiche della strada (tipo di strada, manto stradale, tipologia di traffico), la velocità consentita e la distanza della strada rispetto al ricettore, si calcola il rumore stradale teorico. Il risultato ovviamente è solo indicativo in quanto non tiene conto di eventuali schermature di altri edifici o di rilievi topografici e della possibile riflessione causata dalla presenza di fabbricati o muri di contenimento sulla carreggiata opposta. Normativa di riferimento in materia di rumore da traffico veicolare nella Provincia Autonoma di Bolzano:

Legge provinciale 05.12.2012, n. 20: "Disposizioni in materia di inquinamento acustico"

Decreto Legislativo 19.08.2005, n. 194: “Attuazione della direttiva 2002/49/CE relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale, il cui obiettivo è volto ad evitare, prevenire e ridurre gli effetti nocivi dell’esposizione al rumore ambientale”

Decreto del Presidente della Repubblica 30.03.2004, n. 142: “Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell’inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare”, nel quale sono anche stabiliti i valori limite di immissione sonora”

⁴⁴ <https://www.altalex.com/guide/inquinamento-acustico>

5. Sono state adottate misure infrastrutturali adeguate per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Sì, in particolare si citano di seguito alcuni esempi.

Scientific Workshop on Mountain Mobility and Transport, “*Oltre l’infrastruttura per una nuova cultura della mobilità*” 6 marzo 2015. Il Ministero dell’Ambiente italiano da anni promuove una mobilità sostenibile nelle Alpi e in generale nei territori di montagna. Ciò è reso maggiormente possibile anche grazie alla proficua partecipazione dell’Italia nell’ambito di numerosi progetti comunitari: Programma Spazio Alpino, Programma Europa Centrale, Programma Sud Est Europa, Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia.

Rispetto al trasporto ferroviario regionale, per le ferrovie regionali, previa valutazione congiunta della reale efficienza della modifica gestionale, si intende promuovere l’elettrificazione delle tratte ferroviarie regionali anche minori e il raddoppio dei binari delle maggiori tratte a binario unico, al fine di aumentare la sicurezza e velocizzare le tempistiche di percorrenza, rendendo così più appetibile la mobilità su ferro. Il Governo promuoverà una stretta collaborazione con le Regioni nel monitoraggio della rete, prevedendo - previa concertazione con le stesse - la possibilità di affidare a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) alcune tratte oggi gestite dalle Regioni. La Legge di Bilancio per il 2017 ha previsto l’istituzione di un fondo, con una dotazione di 1.900 mln€ per l’anno 2017, di 3.150 mln€ per l’anno 2018, di 3.500 mln€ per l’anno 2019 e di 3.000 mln€ per ciascuno degli anni dal 2020 al 2032, per assicurare il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo infrastrutturale del Paese nei settori di spesa relativi, tra l’altro, ai trasporti, viabilità, mobilità sostenibile, sicurezza stradale, riqualificazione e accessibilità delle stazioni ferroviarie. Shift modale nell’ambito del trasporto delle merci: In generale, emerge come sia utile promuovere l’integrazione tra le distanze medie e lunghe che debbono essere effettuate su ferro e nave e la distribuzione locale verso imprese, centri distribuzione, aree commerciali e città che deve essere effettuata su gomma con mezzi puliti e a basso impatto ambientale. Serve una distribuzione efficiente della catena logistica, dove gli snodi pubblici e privati (porti, interporti, scali ferroviari, GDO, distretti industriali) siano connessi alla rete ferroviaria, autostradale e locale.

- *Marebonus* Il Marebonus prevede l’erogazione di incentivi alle imprese di trasporto merci su gomma per l’adozione di modalità di trasporto combinato strada-mare.
- *Ferrobonus* Il Ferrobonus prevede l’erogazione di incentivi alle imprese di trasporto merci su gomma per l’adozione di modalità di trasporto combinato strada-rotaia.
- Piattaforma Logistica Nazionale (PLN) Proseguirà lo sviluppo della Piattaforma Logistica Nazionale (PLN), finalizzata a fornire servizi a tutti gli operatori della logistica e dei trasporti, con

l'obiettivo di ottimizzare i processi tramite l'incremento dell'interconnessione e la facilitazione gestionale dei dati.

6. Sono stati creati incentivi conformi al mercato per ottenere un più consistente trasferimento dei trasporti su rotaia, in particolare dei trasporti merci?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

All'interno del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (PNIEC) riguardo ai trasporti si attribuisce rilievo prioritario alle politiche per il contenimento del fabbisogno di mobilità e all'incremento della mobilità collettiva, in particolare su rotaia, compreso lo spostamento del trasporto merci da gomma a ferro. Difatti, è necessario integrare le cosiddette misure "improve" (relative all'efficienza e alle emissioni dei veicoli) con gli strumenti finalizzati a ridurre il fabbisogno di mobilità (misure "avoid") e l'efficienza dello spostamento (misure "shift"). Per il residuo fabbisogno di mobilità privata e merci, si intende promuovere l'uso dei carburanti alternativi e in particolare il vettore elettrico, accrescendo la quota di rinnovabili attraverso strumenti economici e di natura regolatoria, coordinati con le autonomie locali

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'energia

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera k della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

k) Energia - al fine di ottenere forme di produzione, distribuzione e utilizzazione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio, e di promuovere misure di risparmio energetico“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera k della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Il quadro normativo che regola la produzione e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili, si inserisce in un più ampio piano di sostenibilità ambientale e decarbonizzazione. Un quadro complesso, scandito da piani e direttive UE, recepiti in Italia in tempi più o meno rapidi.

Nel solo 2014, il fabbisogno energetico lordo, in Italia, è stato di 166,43 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (Mtep). Mentre in alcuni casi c'è stata una riduzione della domanda energetica, il settore edifici, che include anche le abitazioni residenziali, ha aumentato anno dopo anno la sua richiesta di energia (+36% dal 2000 al 2013). In particolare l'agricoltura e i trasporti hanno subito un calo pari al 6%, mentre nel comparto industriale la diminuzione di domanda energetica ha superato il 28%. A fronte di queste variazioni negative dei settori produttivi, prettamente legate al mutare della congiuntura economica, il settore edifici occupa ora il primo posto nella domanda energetica del Paese. Tuttavia, dal 2005, la tendenza del fabbisogno energetico appare nel suo complesso decrescente, con valori minimi raggiunti nel 2014. Poiché esiste una stretta relazione tra consumo di energia e livello di crescita economica, tale tendenza può essere in gran parte attribuita all'impatto della crisi economica che ha generato un persistente rallentamento della crescita del PIL. I fattori che influenzano il livello di pressione ambientale, dovuta alla componente energia, sono molteplici e, nel corso del tempo, il Paese ha di fatto cercato di contenere gli impatti, attuando una serie di politiche e strategie, che in ultima analisi fanno leva sulla variazione del mix energetico, sulla variazione della bilancia commerciale energetica e sul contenimento dei consumi finali. Grazie all'introduzione di nuove tecnologie di produzione basate sullo sfruttamento di fonti rinnovabili, come il fotovoltaico, le biomasse e l'eolico, l'Italia è riuscita a ridurre i livelli di emissioni di gas serra pur soddisfacendo la domanda di energia del Paese. Le fonti rinnovabili, che includono anche l'idroelettrico, hanno consolidato nel corso degli anni il loro ruolo nella strategia di produzione energetica nazionale, sia per la produzione di energia elettrica che per la produzione di calore (riscaldamento).

Decreto Legislativo 3 marzo 2011 n. 28 – “Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE”.

Il provvedimento definisce, per la prima volta, gli strumenti, i meccanismi, gli incentivi e il quadro istituzionale, finanziario e giuridico, necessari al raggiungimento degli obiettivi, fino al 2020, in materia di energia da fonti rinnovabili.

Decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102 Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE Art. 1. Finalità 1. Il presente decreto, in attuazione della direttiva 2012/27/UE, come modificata dalla direttiva (UE) 2018/2002, e nel rispetto dei criteri fissati dalla legge 6 agosto 2013, n. 96, stabilisce un quadro di misure per la promozione e il miglioramento dell'efficienza energetica che concorrono al conseguimento dell'obiettivo nazionale di risparmio energetico indicato all'articolo 3 e che contribuiscono all'attuazione del principio europeo che pone l'efficienza energetica "al primo posto". Il presente decreto, inoltre, detta norme finalizzate a rimuovere gli ostacoli sul mercato dell'energia e a superare le carenze del mercato che frenano l'efficienza nella fornitura e negli usi finali dell'energia.

Nel 2018, viene pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea la Direttiva (UE) 2018/844 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018, che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia e la direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica.

Obiettivo della Direttiva, entrata in vigore il 9 luglio 2018, è arrivare, entro il 2050, alla realizzazione di edifici pubblici e privati a consumo di energia vicino allo zero (NZEB – Nearly Zero Energy Building), assicurare la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra di almeno il 40% entro il 2030 rispetto al 1990 e, aspetto importante, aumentare la quota di consumo di energia da fonti rinnovabili e migliorare il risparmio energetico.

Entro il 2030, il 30% dell’energia consumata in Italia dovrà provenire da fonti rinnovabili: è uno degli obiettivi del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima – PNIEC, presentato dal Ministero dello Sviluppo Economico alla Commissione Europea a gennaio 2019.

Il documento – il cui testo definitivo è stato pubblicato il 21 gennaio 2020 – raccoglie le linee guida da seguire e gli obiettivi da raggiungere nel nostro Paese in materia di energia e tutela dell’ambiente, per il periodo 2021-2030.

Segna l’inizio di un cambiamento strategico nella politica energetica e ambientale dell’Italia, che si avvia così verso la decarbonizzazione. Nello specifico, le linee di intervento prevedono la decarbonizzazione, l’efficienza e la sicurezza energetica, lo sviluppo del mercato interno dell’energia, della ricerca, dell’innovazione e della competitività.

Un altro esempio è quello del **BLS – Business Location Sudtirolo** ente di promozione del territorio altoatesino è la società per l'insediamento di imprese e la promozione territoriale della Provincia Autonoma di Bolzano. BLS offre servizi completi e gratuiti a chi è interessato ad avviare un'attività imprenditoriale in Alto Adige. Fornisce consulenza sulla location di insediamento (ricerca di terreni, produttivi, immobili industriali, uffici, magazzini, laboratori), informazioni sul mercato potenziale, assistenza della ricerca di partner, informazioni su agevolazioni, autorità, permessi, finanziamenti e tutti gli aspetti di conduzione di impresa, assistenza nella ricerca di manager e personale.

BLS promuove buone pratiche per orientare gli investimenti che vanno nella direzione dello sviluppo che la stessa provincia immagina per il proprio territorio.

2. Quali misure adotta il vostro Paese per ottenere forme di produzione, utilizzazione e distribuzione dell'energia che rispettino la natura e il paesaggio?

Le misure per il **settore elettrico** saranno finalizzate a sostenere la realizzazione di nuovi impianti e la salvaguardia e il potenziamento del parco di impianti esistenti. Le misure di natura economica, regolamentare, programmatica, informativa e amministrativa sono calibrate sulla base della tipologia di intervento (nuova costruzione o ricostruzione), delle dimensioni degli impianti e dello stato di sviluppo delle tecnologie.

Al momento, sono considerate innovative, nel contesto nazionale, l'eolico off shore, il solare termodinamico, la geotermia a ridotto impatto ambientale e l'oceanica; sono considerate tecnologie più mature eolico on shore, solare fotovoltaico, idroelettrico, gas residuati dei processi di depurazione.

Tra le tecnologie più mature rientrano biomasse e biogas, che tuttavia ancora risentono di elevati costi di produzione, prevalentemente imputabili ai costi della materia prima. Peraltro, per le biomasse valgono le considerazioni svolte nel capitolo 2 sugli obiettivi.

Al fine di conseguire l'obiettivo nazionale vincolante in materia di energia rinnovabile, il contributo del **settore termico** è fondamentale.

I consumi termici finali lordi a livello nazionale destinati al riscaldamento e raffrescamento si aggirano infatti intorno ai 56 Mtep, pari a poco meno del 50% dei consumi finali di energia complessivi.

I principali strumenti che si conta di utilizzare per promuovere l'utilizzo delle fonti rinnovabili termiche sono sovente integrati con quelli per l'efficienza energetica e sono già operativi. Si tratta di:

- detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero edile del patrimonio edilizio esistente, entrambe destinate anche a rinnovabili termiche;
- Conto Termico;
- meccanismo dei Certificati Bianchi, compresa la promozione della Cogenerazione ad Alto Rendimento;
- obbligo di integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici;
- contributi ai Comuni per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile.

Contributi ai comuni per investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile Il Decreto-legge 30 aprile 2019, n.34 (D.L. Crescita), ha istituito un contributo in favore dei comuni, nel limite massimo di 500 mln€ per l'anno 2019 a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) per interventi relativi a investimenti nel campo dell'efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Il contributo è assegnato a ciascun Comune sulla base della popolazione residente alla data del 1 gennaio 2018

Si ricorda inoltre il già menzionato CIP6, una delibera del Comitato interministeriale prezzi del 29 aprile 1992, che stabilisce i prezzi incentivati per l'energia elettrica da fonti rinnovabili e assimilate.

CASACLIMA, sistema di certificazione energetica CasaClima, nato nel 2002 dall'iniziativa dell'allora direttore dell'Ufficio Aria e Rumore della provincia di Bolzano, Norbert Lantschner, riguardava la qualità costruttiva dell'involucro edilizio. L'efficienza dell'involucro costruttivo dell'edificio è fondamentale, perché permette di conservare la qualità del comfort abitativo che si desidera, garantendo un elevato grado di isolamento termico.

Tuttavia, oggi, con l'avvento dell'obbligo di certificazione energetica a livello nazionale, anche i sistemi impiantistici hanno assunto particolare rilevanza nella certificazione CasaClima.

Dunque, i materiali utilizzati devono avere precise caratteristiche, che consentano di mantenere temperature uniformi in casa, ma non solo. Anche i materiali dei serramenti, le tecniche costruttive, con cui vengono installati, e gli impianti, ricoprono un ruolo determinante.

I vantaggi di una casa a risparmio energetico non si limitano a garantire una riduzione delle spese di gestione. Riguardano anche l'assenza di ponti termici e di muffe sulle pareti, fenomeno che

angustia milioni di persone, obbligate a spendere tempo e risorse, per tamponare e risanare l'ambiente domestico.

3. Sono state adottate misure per ridurre il consumo di energia e per aumentare l'efficienza energetica?

Sì

X

No

Se sì, quali?

L'Italia, al fine di raggiungere il risparmio di energia finale cumulato da conseguire nel periodo 2021-2030 ai sensi dell'articolo 7 della Direttiva EED, confermato pari a 51,4 Mtep rispetto ai 50,98 Mtep calcolati sulla base del consumo di energia finale medio nel triennio 2016-2018, si avvarrà dello schema d'obbligo basato sui Certificati Bianchi e di un set di misure alternative già a oggi attive, che saranno oggetto di revisione e potenziamento nei prossimi anni al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Come emerso dalla consultazione della proposta di PNIEC, al fine di conseguire un miglioramento dell'efficacia nei regimi di sostegno vigenti si è orientati a promuovere una maggiore specializzazione degli strumenti per settori e per interventi, al fine di eliminare sovrapposizioni e concorrenzialità tra misure, concentrare le risorse, facilitare l'accesso, e massimizzare i risparmi. In particolare, gli strumenti espressamente dedicati alla promozione dell'efficienza energetica in vigore e monitorati ai fini del conseguimento del target di risparmio di cui all'articolo 7 della Direttiva EED sono i seguenti: - lo schema d'obbligo dei Certificati Bianchi; - le detrazioni fiscali per gli interventi di efficienza energetica e il recupero del patrimonio edilizio esistente; - il Conto Termico; - il Fondo Nazionale per l'Efficienza Energetica (FNEE); - il Piano Impresa 4.0; - il Programma per la Riquilificazione Energetica degli edifici della Pubblica Amministrazione Centrale (PREPAC); - il Programma di interventi di efficienza energetica promossi dalle politiche di coesione 2021-2027; - il Piano nazionale di Informazione e Formazione per l'efficienza energetica (PIF); - un set di misure per la mobilità sostenibile tra cui: il rinnovo del parco veicoli del trasporto pubblico locale; gli interventi di shift modale nel trasporto merci; altre misure ancora da valorizzare in termini di risparmi nel settore trasporti (rinnovo parco veicoli privati e merci, shift modale persone e sviluppo infrastrutture trasporti). Tutte le misure suddette, già operative a livello nazionale o in fase di avvio, in Italia sono attive o previste numerose misure di promozione dell'efficienza energetica, in particolare nel settore dei trasporti, che potranno essere sottoposte a monitoraggio e rendicontazione a seguito degli approfondimenti a oggi in corso.

4. Sono state adottate misure per tener conto della realtà dei costi?

Sì	X	No	
Se sì, quali?			

5. Viene incentivato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili nel vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, di quali energie si tratta e come?			
<p>Attualmente l'incentivazione per le fonti di energia rinnovabili in Italia è prevalentemente basata sui seguenti meccanismi: Certificati Verdi (CV) e tariffa omnicomprensiva, Conto Energia, Conto termico, Contributi comunitari, nazionali e regionali.</p> <p>Nel 1999 è stato istituito in Italia un sistema di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, definito con il nome di Certificati Verdi. Tecnicamente si tratta di titoli scambiabili/negoziabili sul mercato, corrispondenti ad una certa quantità di emissioni di CO₂, che vengono conferiti a titolo gratuito dal GSE al gestore di un impianto (alimentato da fonti rinnovabili) che produce energia, emettendo meno CO₂ di quanto farebbe un impianto alimentato con fonti fossili.</p> <p>Si tratta di un meccanismo piuttosto complesso derivante dalle previsioni del Decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, il cosiddetto decreto Bersani, con il quale si è imposto l'obbligo agli operatori che immettono in rete più di 100 GWh/anno, che almeno il 2% dell'elettricità provenisse da impianti a fonti rinnovabili entrati in esercizio o ripotenziati, limitatamente alla producibilità aggiuntiva, in data successiva al 1/4/99. (Tale obbligo è stato incrementato dello 0,35% dal 2004 al 2006 e dello 0,75% dal 2007 al 2012 e con la Legge 99/09 è stato trasferito sui soggetti che concludono con Terna contratti di dispacciamento di energia elettrica in prelievo, quindi ai distributori di energia elettrica).</p> <p>A fronte di questi obblighi posti a carico dei produttori ed importatori da fonti fossili, sono stati previsti benefici per i produttori da fonti rinnovabili. Così,</p> <ul style="list-style-type: none"> - I produttori da fonti fossili che non riescono a trasformare ogni anno una percentuale della loro produzione da fossile a rinnovabile, devono comperare Certificati Verdi in quantità corrispondente alla quota non trasformata e consegnarla al GSE; 			

- ai produttori da fonti rinnovabili viene concesso, ogni anno, un Certificato Verde per ogni MWh prodotto, che essi possono commercializzare, cioè cedere ai produttori da fonti fossili che non hanno raggiunto il risultato richiesto.

Questo sistema di incentivazione viene anche definito a quota, il singolo CV è un titolo annuo di valore pari o multiplo di 1 MWh, relativo alla produzione dell'anno di riferimento e viene utilizzato l'anno successivo depositandolo presso il gestore di rete per essere annullato come prova della quota verde da parte dell'operatore che lo deposita. È un certificato al portatore conferito sulla base della generazione elettrica netta per tutte le tecnologie elettriche connesse alla rete di distribuzione dal 1° aprile 1999, che può essere scambiato anche più volte tra privati o collocato sulla Borsa dell'energia. I primi CV negoziabili sono stati quelli emessi relativamente alla produzione 2002.

Alternativa ai Certificati Verdi e riservata a impianti qualificati IAFR (qualifica di impianto alimentato da fonti rinnovabili) di potenza nominale media annua non superiore ad 1 MW, o 0,2 MW per gli impianti eolici, esiste la cosiddetta Tariffa Onnicomprensiva, riconosciuta per un periodo di 15 anni, durante il quale resta fissa, in funzione della quota di energia immessa in rete, per tutti gli impianti (esclusi i fotovoltaici), secondo valori differenziati per fonte, che sono entrati in esercizio entro il 31 dicembre 2012. La tariffa onnicomprensiva è stata introdotta con la Finanziaria 2008 (legge 24 dicembre 2007, n. 244), il D.M. 18/12/08 e regolata dalla legge 23/7/09 n°99, è detta "onnicomprensiva" in quanto il suo valore include una componente incentivante e una componente di valorizzazione dell'energia elettrica immessa in rete, quindi fino allo scadere dei 15 anni per gli operatori che la scelgono, la tariffa costituisce l'unica fonte di remunerazione dell'energia prodotta. L'applicazione della tariffa fissa onnicomprensiva determina un onere per il sistema pari alla differenza tra i costi sostenuti dal GSE per il ritiro dell'energia elettrica, secondo le modalità e i prezzi definiti dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244, e i ricavi ottenuti dal GSE per la rivendita della medesima energia sul mercato.

A partire dal 2013 sono operativi due meccanismi per le FER-E (rinnovabili elettriche) che alimentano la rete di distribuzione (eccetto il fotovoltaico): uno schema FIT per gli impianti fino a 1 MW di potenza e uno schema FIP (Feed in Premium) per impianti con potenza superiore a 1 MW.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

XII Art. 2, comma 2, lettera l della CA - Obblighi generali nell'ambito dell'economia dei rifiuti

Secondo l'art. 2, comma 2, lettera l della CA:

„(2) Per il raggiungimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1, le Parti contraenti prenderanno misure adeguate in particolare nei seguenti campi: [...]

l) Economia dei rifiuti - al fine di assicurare la raccolta, il riciclaggio e il trattamento dei rifiuti in maniera adeguata alle specifiche esigenze topografiche, geologiche e climatiche dell'area alpina, tenuto conto in particolare della prevenzione della produzione dei rifiuti“.

1. Citate le norme giuridiche che mettono in atto gli obblighi previsti dall'art. 2, comma 2, lettera l della CA. Se non esistono norme giuridiche in tal senso o se quelle presenti non mettono del tutto in atto tali obblighi, spiegate il motivo.

Si riportano di seguito le principali iniziative, a titolo d'esempio non esaustivo, portate avanti a livello nazionale e locale negli ultimi 10 anni.

La riduzione delle emissioni nel settore dei rifiuti è principalmente legata all'incremento della raccolta differenziata e al conseguente riciclo delle frazioni raccolte separatamente. Infatti, le materie prime seconde generate dalla raccolta e dalla trasformazione dei rifiuti in nuove risorse consentono di risparmiare emissioni in maniera consistente rispetto all'utilizzo di materie vergini. Il guadagno netto è dipendente dal tipo di materiale (più elevato per alluminio e metalli) e dalle quantità raccolte. Per quanto riguarda la frazione organica della raccolta differenziata, il successivo trattamento aerobico/anaerobico per la produzione di compost consente di trasformare in fertilizzante ricco di materia organica il rifiuto che sarebbe altrimenti smaltito in discarica con conseguente emissione di metano in atmosfera. Sul piano quantitativo, il trattamento della frazione organica dei rifiuti urbani proveniente dalla raccolta differenziata è passato da 2,4 Mt del 2006 a 5,9 Mt del 2017. Quindi, negli ultimi 10 anni 3,5 Mt di rifiuti organici sono state intercettate con le raccolte differenziate e trattate, evitando il conferimento delle stesse in discarica. In futuro è previsto un incremento delle raccolte differenziate, anche a seguito del nuovo obbligo comunitario di raccolta della predetta frazione, con conseguente riciclaggio delle stesse. Anche lo sviluppo di sistemi di trattamento dei rifiuti organici di prossimità contribuirà ulteriormente a ridurre le emissioni diminuendo i trasporti dei rifiuti su lunghe distanze a impianti centralizzati. In questo quadro, sul piano quantitativo, nel rispetto della normativa vigente, si registra un progressivo aumento degli impianti di trattamento. Il trattamento delle frazioni residuali dei rifiuti che vengono inviate a impianti di selezione e stabilizzazione contribuisce ulteriormente a ridurre le emissioni in atmosfera. Rispetto al 2003 (anno di emanazione del decreto di recepimento della Direttiva sulle discariche), l'Italia ha provveduto a realizzare una capacità di trattamento delle frazioni residuali a copertura quasi totale del fabbisogno nazionale. In questo modo, il rifiuto residuo viene stabilizzato prima di essere conferito in discarica riducendo le emissioni di biogas dalle stesse. Il miglioramento della gestione complessiva dei rifiuti in relazione alla composizione (aumento della

differenziata) e alla quantità dei rifiuti smaltiti in discarica, a seguito del recepimento della Direttiva europea 1999/31/CE sulle discariche, con D.Lgs. 13/1/2003 n.36, ha determinato una riduzione degli impatti correlati al settore dei rifiuti. Tale dinamica può essere incoraggiata da nuove misure per favorire il riciclo dei rifiuti organici (DPCM 7 marzo 2016) e non (decreti End of Waste) coerentemente all'aggiornamento della legislazione in materia. Per quanto riguarda il futuro, l'approvazione del "pacchetto rifiuti" determinerà la necessità di incrementare ulteriormente le performance nazionali di raccolta e riciclaggio dei rifiuti, diminuendo al contempo le quantità smaltite in discarica. La nuova normativa che si sta predisponendo per il recepimento del "pacchetto rifiuti" prevede misure importanti in tema di competenze, responsabilità e incentivi al fine di dare piena implementazione ai nuovi obiettivi.

In tale ottica sono stati approvati il Decreto Legge n.34 del 30 aprile 2019 (D.L. Crescita) e la Legge 12 dicembre 2019, n.141, che ha convertito il Decreto Legge 14 ottobre 2019, n.111, che rappresentano un primo passo per la promozione dell'economia circolare. In particolare, la Legge 12 dicembre 2019, n.141 ha introdotto le seguenti misure:

- al fine di ridurre la produzione dei rifiuti e contenere le riduzioni di GHGs è previsto un contributo economico 40 mln€ a fondo perduto per gli anni 2020-2021 per la sperimentazione dei "green corner" per la vendita dei prodotti sfusi o alla spina nei negozi delle città, a partire da quelli piccoli e dalle botteghe, nonché per promuovere l'apertura di nuovi negozi interamente "green";
- al fine di contenere la produzione di rifiuti in plastica è prevista la istituzione del programma sperimentale "mangiaplastica" con una dotazione di 27 mln€ per il periodo 2019-2024 da fornire ai comuni e agli esercizi commerciali della grande distribuzione che vorranno dotarsi di macchinette cosiddette "mangia-plastica", che raccolgono bottiglie di plastica e in cambio restituiscono un bonus al cittadino;
- al fine di avviare campagne di informazione, formazione e sensibilizzazione sulle questioni ambientali nelle scuole è istituito uno specifico fondo denominato "Io sono Ambiente" con una dotazione di 6 mln€ per il periodo 2020-2022.

Il D.L. Crescita ha stabilito disposizioni in materia di rifiuti e imballaggi. In particolare, un'impresa che vende una determinata merce può riconoscere all'acquirente un abbuono a valere sul prezzo dei successivi acquisti, pari al 25% del prezzo dell'imballaggio contenente la merce stessa riconosciuto all'atto della resa dell'imballaggio in questione. All'impresa venditrice che riutilizza gli imballaggi usati o che differenzia gli stessi al fine di avviarli al riciclo è riconosciuto un credito d'imposta d'importo pari al doppio dell'importo riconosciuto agli acquirenti come abbuono. Il credito è riconosciuto fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 10 mln€ per l'anno 2020.

Inoltre, il D.L. Crescita riconosce, per l'anno 2020, un contributo pari al 25% del costo di acquisto:

- a) di semilavorati e prodotti finiti derivanti almeno per il 75% della loro composizione dal riciclaggio di rifiuti e rottami;

b) del compost di qualità derivante dal trattamento della frazione organica differenziata dei rifiuti.

Se gli acquirenti sono titolari di reddito da lavoro autonomo o sono imprese e utilizzano il bene nell'esercizio dell'attività economica o professionale, il contributo loro spettante è riconosciuto sotto forma di credito d'imposta fino all'importo massimo annuale di 10.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 10 mln€ per l'anno 2020.

Se gli acquirenti non destinano il bene all'attività economica o professionale il contributo massimo annuale loro spettante è di 5.000 euro per ciascun beneficiario nel limite complessivo di 10 mln€ per l'anno 2020. In questo caso il contributo è anticipato dal venditore dei beni come sconto sul prezzo di vendita e a questo rimborsato sotto forma di credito d'imposta di pari importo.⁴⁵

A titolo esemplificativo, il D.M. 15 maggio 2019, n.62 "*Regolamento recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da prodotti assorbenti per la persona (PAP)*" stabilisce i criteri specifici nel rispetto dei quali le plastiche eterogenee a base di poliolefine, il SAP e la cellulosa derivanti dal recupero di rifiuti di prodotti assorbenti per la persona (PAP), cessano di essere qualificati come rifiuto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 184-ter del D.Lgs. 3/4/2006, n.152. Si tratta di un processo tecnologico innovativo capace di riciclare i prodotti assorbenti per la persona usati, ottenendo preziose materie prime secondarie, evitando lo smaltimento in discarica, l'incenerimento e le conseguenti emissioni in atmosfera.

2. In che modo avviene lo smaltimento dei rifiuti nelle zone isolate del territorio alpino?

A titolo di esempio si riportano di seguito alcune tra le principali iniziative e i progetti portati avanti negli ultimi anni.

PROGETTO ARGE ALP Guida per la gestione dei rifiuti nei rifugi e nelle strutture in quota

Obiettivo principale del progetto era quello di individuare delle buone pratiche di gestione dei rifiuti da adottarsi negli esercizi di alta quota in modo tale da ridurre da un lato la produzione e dall'altro da agevolarne la gestione da parte degli esercenti.

I rifugi alpini assumono la funzione di enti di presidio del territorio montano con l'obbligo di occuparsi della raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti rinvenuti o prodotti nelle immediate vicinanze. Il progetto mirava quindi ad elaborare un piano per la gestione dei rifiuti nei rifugi alpini e nelle strutture in quota, che tenesse conto del loro importante ruolo nella protezione dell'ambiente montano.

I risultati sono stati riassunti in uno studio. Ai fini dello studio si sono eseguiti alcune analisi merceologiche su diverse tipologie di strutture d'alta quota, sia nella stagione estiva che invernale e si è effettuata anche una indagine statistica tramite somministrazione di un questionario on line.

⁴⁵ https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/PNIEC_finale_17012020.pdf

E' stata posta particolare attenzione alle strutture che erano oggetto di sperimentazione (ad esempio quelle cui era stata concessa in deroga la possibilità di conferire al depuratore l'organico mediante il collettamento fognario), in modo da verificare, oltre alla produzione di rifiuti connessa alle diverse tipologie di esercizio, l'efficacia e la potenzialità delle pratiche di smaltimento in uso.

I risultati dello studio mostrano che la maggior parte dei rifiuti prodotti è costituita da rifiuti organici, seguiti da vetro e plastica. Al fine di ridurre ulteriormente i rifiuti, il rapporto suggerisce l'uso di trituratori da sottolavello, l'uso di materiale organico come mangime per animali domestici, tecniche di compostaggio, l'uso di bevande "alla spina", l'uso di acqua potabile e erogatori di acqua al posto delle bottiglie di plastica, l'evitare gli sprechi di carta attraverso l'uso di tovaglioli di stoffa e tovaglie di plastica e l'installazione di appositi cestini per la raccolta differenziata ben visibili nelle capanne alpine

INTERREG ALCOTRA Progetto In.Te.Se. risponde alla sfida di definire **servizi innovativi per la gestione dei rifiuti urbani** in aree disperse turistiche e montane, in coerenza con la politica europea, per raggiungere l'obiettivo di legge sul riciclo e rispondere alle problematiche organizzative.

L'obiettivo generale è definire **un modello di servizio innovativo e flessibile**, con l'aiuto dell'informatica, e trasferibile a contesti simili. Il progetto ha concentrato la sua attenzione laddove la gestione dei rifiuti è più difficile per le condizioni logistico-organizzative (e quindi economiche) ed è quindi legata in modo forte alla qualità della vita delle persone che abitano quei territori dispersi e soggetti a "picchi" demografici nei periodi turistici.

I partner del progetto coinvolgono portatori d'interesse del territorio e centri di **ricerca nel monitoraggio e nel supporto alla ricerca di soluzioni innovative**. I dati vengono analizzati per fornire elementi innovativi per servizi in aree simili. Il partenariato ha esperienze pregresse complementari che consentono di avere un riferimento interno di buone pratiche da mettere a sistema. L'innovazione del progetto consiste nel dotare il partenariato di una **piattaforma informatica comune e transfrontaliera** che permetta il dialogo costante tra amministrazioni, territorio e stakeholder locali.

Il progetto In.Te.Se. intende **definire un modello innovativo per la gestione dei rifiuti urbani** in area alpina e in genere in aree disperse in risposta ai bisogni della popolazione residente e non.

Un nuovo servizio per le aree disperse e in particolare per le frazioni dei Comuni montani, attraverso la realizzazione di **cassette presidiate con all'interno i contenitori per la raccolta differenziata**, dotate di badge/trasponder per i residenti e i turisti, viene sperimentato.

Il progetto prevede anche la creazione di un innovativo servizio a chiamata per la raccolta e lo svuotamento dei bidoni per utenze raggiunte da un servizio porta a porta.

Un servizio innovativo per le strutture in area montana quali rifugi, ristoranti, mercati o stazioni sciistiche per il **compostaggio in loco dei rifiuti organici** è creato con composter anche

elettromeccanici. Almeno un'area sperimentale per territorio è individuata nella quale la frazione organica dei rifiuti sarà totalmente trattata in loco con composte individuali o collettive.

Il progetto prevede la realizzazione di **un nuovo centro del Riuso** presso il Comune di Bra (CN), **l'ampliamento funzionale del centro del riuso della Commuanuté de Commune du Parc des Ecrins** (e a servizio delle 3 Comunità di Comuni francesi) per poter raccogliere i materiali di costruzione/demolizione. Questo centro sarà anche fruibile dai cittadini attraverso un'applicazione (tracciabilità dei flussi).

In.Te.Se vuole promuovere il concetto di Riuso sul territorio del Consorzio Servizio Ecologia Ambiente attraverso centri temporanei del Riuso annuali di durata settimanale.

Il progetto vorrebbe che questi servizi innovativi migliorino la qualità della vita dei residenti, l'attrattività del territorio per i turisti, e facciano da apripista affinché territori simili possano replicare queste buone pratiche innovative nella gestione dei rifiuti.

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

C Obblighi trasversali della Convenzione delle Alpi e dei suoi protocolli di attuazione

Considerazione trasversale degli obiettivi di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA nel quadro di tutti i settori

1. Si tiene conto delle le politiche di tutti i settori citati nell'art. 2, comma 2 della CA in ognuno dei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Citate alcuni casi esemplari:

Relativamente all'argomento si rimanda a quanto descritto nella Parte Generale

La cooperazione tra le Parti contraenti

2. È stata intensificata nonché ampliata sul piano geografico e tematico la cooperazione internazionale e transfrontaliera nei seguenti campi?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

3. Sono stati eliminati gli eventuali ostacoli ancora esistenti per la cooperazione internazionale tra le amministrazioni regionali e gli enti territoriali dell'area alpina?			
Sì		No	

4. Viene promossa la soluzione di problemi comuni attraverso la cooperazione internazionale al livello territoriale più idoneo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

5. Viene promossa una cooperazione più intensa tra le rispettive istituzioni competenti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

6. Qualora gli enti territoriali non possano attuare delle misure perché di competenza nazionale o internazionale, vengono loro concesse delle possibilità per poter rappresentare in modo efficace gli interessi della popolazione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni indicandone il contenuto.

Sì, si riporta a titolo di esempio l'esperienza della "*Task Force Water-Food-Energy Ecosystems Nexus*".

Nel 2009 è stato avviato uno scambio di esperienze fra la Convenzione delle Alpi e la Convenzione per le Acque Transfrontaliere dell'UNECE.

La Conferenza delle Parti della Convenzione UNECE, nell'ambito delle attività 2013-2015, ha istituito la **Task Force «Water-Food-Energy Ecosystems Nexus»** allo scopo di approfondire i nessi esistenti fra la gestione delle risorse idriche, la gestione delle alluvioni e dei servizi ecosistemici in un contesto di crescenti usi della risorsa e alla luce degli impatti dei cambiamenti climatici. Le attività della task force si concentrano su 8 bacini transfrontalieri al mondo. Uno dei motivi per l'istituzione di una task force è anche quello di soddisfare in modo sostenibile le esigenze di sviluppo comuni, senza compromettere il funzionamento degli ecosistemi. Infatti, in un contesto transfrontaliero, i compromessi possono causare attrito tra i paesi confinanti, i quali possono avere interessi diversi. Obiettivo del lavoro della Task Force è affrontare, attraverso una più ampia conoscenza, i problemi legati ad una complessa integrazione tra le politiche settoriali, che spesso finiscono con il determinare impatti negativi sullo stato delle acque condivise. Un approccio intersettoriale per la gestione delle risorse può portare a miglioramenti in diversi settori a partire da quello dell'acqua, energia e sicurezza alimentare, aumentandone l'efficienza e portando alla costruzione di sinergie e al miglioramento della governance in tutti i settori.

Obiettivo concreto della task force Nexus è stimolare un più ampio dialogo transfrontaliero e migliorare la coerenza decisionale fra i diversi settori con il coinvolgimento degli attori istituzionali coinvolti.

1 ° incontro della Task Force Nexus (04/2013): la proposta di lavorare su un bacino transfrontaliero alpino è stata generalmente apprezzata. La Presidenza Italiana della Convenzione delle Alpi ha proposto la possibilità di un caso di studio UNECE per un bacino fluviale montano o meglio alpino ai gruppi di lavoro della Convenzione.

Tra le diverse proposte presentate alla Convenzione Acqua UNECE quella dell'**Isonzo/ Soča** è stata valutata la più interessante.

2° meeting della Task force Nexus, Ginevra: conferma dell'interesse a lavorare su un bacino transfrontaliero alpino, l'Isonzo/Soča

25-26 settembre 2014 (5° Water Conference Alpina-Trento): momento strategico per rafforzare il dialogo transfrontaliero

Enti coinvolti: Regione Friuli-Venezia Giulia; Autorità di Bacino Distrettuale territorialmente competenti; Piattaforma Acqua e Vertici della Delegazione Slovena in Convenzione delle Alpi; Istituto per l'Acqua della Repubblica Slovena e del Ministero dell'Ambiente della Slovenia; Commissione bilaterale italo-slovena per l'idroeconomia

Caso	Soca-Isonzo	dichiarazione	comune	tra
https://www.regione.fvg.it/rafv/export/sites/default/RAFVG/ambiente-territorio/tutela-ambiente-gestione-risorse-naturali/FOGLIA211/allegati/PARIS_Presentazione_AlpConv-Isonzo_Nexus - Gorizia_pdf.pdf				

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Partecipazione degli enti territoriali

7. Nei seguenti settori sono stati definiti i livelli più idonei per favorire l'armonizzazione e la cooperazione tra le istituzioni direttamente interessate e gli enti territoriali al fine di promuovere la responsabilità comune e utilizzare e sviluppare sinergie nell'attuare le politiche e le misure da esse risultanti?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

8. Gli enti territoriali direttamente interessati vengono coinvolti nei diversi stadi di preparazione e realizzazione di politiche e misure, nel rispetto delle loro competenze nel quadro dell'ordinamento istituzionale vigente per quanto riguarda i seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	

Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Relativamente all'argomento si rimanda a quanto descritto nella Parte Generale

Art. 3 della CA Ricerca e osservazione sistematica

9. Si effettuano lavori di ricerca e valutazioni scientifiche nei seguenti settori con gli obiettivi citati nell'art. 2 CA?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

10. Sono stati sviluppati assieme ad altre Parti contraenti programmi comuni o complementari per l'osservazione sistematica nei seguenti settori?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	
Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

11. I risultati della ricerca nazionale e dell'osservazione sistematica nei seguenti campi vengono integrati ed armonizzati ai fini dell'osservazione e informazione permanente?	Sì	No
Popolazione e cultura	X	
Pianificazione territoriale	X	
Salvaguardia della qualità dell'aria	X	
Difesa del suolo	X	
Idroeconomia	X	
Protezione della natura e tutela del paesaggio	X	
Agricoltura di montagna	X	
Foreste montane	X	
Turismo e attività del tempo libero	X	
Trasporti	X	

Energia	X	
Economia dei rifiuti	X	

12. Riportate i dettagli riguardanti i lavori di ricerca effettuati, l'osservazione sistematica e la cooperazione in questo settore.

Se uno o più Protocolli sono entrati in vigore nel vostro Paese, descrivete anche quanto la ricerca e l'osservazione sistematica corrispondono agli obblighi previsti dai rispettivi Protocolli.

Si veda quanto illustrato nella parte generale

Art. 4 della CA Collaborazione e scambio d'informazioni in campo giuridico, scientifico, economico e tecnico

13. Viene facilitato o promosso tra le Parti contraenti lo scambio di informazioni in ambito giuridico, scientifico, economico e tecnico di interesse per la Convenzione delle Alpi?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate dettagli.

Sì, si rimanda alla parte generale e a quanto già descritto per ciascun Protocollo.

14. Le altre Parti contraenti, al fine della massima considerazione delle esigenze regionali, vengono informate di tutti i provvedimenti di natura giuridica o economica dai quali possono derivare effetti specifici per il territorio alpino o parte di esso?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate dettagli.

Sì, si veda ad esempio il caso Isonzo/ Soča sopra descritto.

15. Le altre Parti contraenti vengono informate dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate degli esempi.

16. Il vostro Paese è stato sufficientemente informato dalle altre Parti contraenti dei progetti dai quali possono derivare effetti particolari per il territorio alpino o parte di esso?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate degli esempi. Se avete indicato „no“ come risposta specificate il/i caso/i in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.

Sì, anche se non sempre. Ad esempio, la Comunità di lavoro **Regio Insubrica** promuove la cooperazione transfrontaliera nella regione italo-svizzera dei Laghi Prealpini e favorisce la presa di coscienza dell'appartenenza ad un territorio che è iscritto, al di là dei confini istituzionali, nella geografia, nella storia, nella cultura e nella lingua.

--

17. Esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, al fine di attuare gli obblighi della Convenzione delle Alpi (e dei suoi Protocolli)?			
Sì	X	No	
Se sì, in quali settori? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).			
Popolazione e cultura			X
Pianificazione territoriale			X
Salvaguardia della qualità dell'aria			X
Difesa del suolo			X
Idroeconomia			X
Protezione della natura e tutela del paesaggio			X
Agricoltura di montagna			X
Foreste montane			X
Turismo e attività del tempo libero			X
Trasporti			X
Energia			X
Economia dei rifiuti			X
Se esiste una collaborazione con organizzazioni internazionali, governative e/o non governative, citate le organizzazioni e l'oggetto della collaborazione.			
<p>Sì, ad esempio si riporta l'Unità di Coordinamento per gli International Mountain Agreements (UdCIMA) di EURAC Research, istituita con accordo tra MATTM, Provincia Autonoma di Bolzano ed EURAC, con lo scopo di organizzare e dirigere lo sviluppo delle attività congiunte tra il MATTM e la Provincia Autonoma di Bolzano, il Comune di Bolzano e l' EURAC, in attuazione delle disposizioni derivanti dalle decisioni della VII Conferenza delle Alpi (ex lege 403/1999).</p> <p>La costituzione di partenariati bilaterali e multilaterali di lungo periodo, basati sullo sviluppo congiunto di progetti di ricerca e cooperazione con organizzazioni internazionali quali:</p>			

FAO-Mountain Partnership, con lo sviluppo congiunto di progetti in tema di partenariati montani. Tali progetti hanno condotto alla adesione di EURAC alla Mountain Partnership e alla assunzione della leadership della sezione Europe della "Policy & Law Initiative" della MP stessa. Tra i progetti sviluppati, ad esempio AlpCheck2;

UNEP-ROE, con azioni di "capacity building" e condivisione di esperienze tra Convenzione delle Alpi e Convenzione dei Carpazi al fine di fornire assistenza istituzionale e manageriale ai Ministeri competenti dei Paesi della regione carpatica e con la costituzione di un ufficio EURAC a Vienna

Art. 4 della CA Informazione dell'opinione pubblica sulle ricerche e sull'osservazione sistematica

18. L'opinione pubblica viene periodicamente informata dei risultati delle ricerche e dell'osservazione sistematica?			
Sì	X	No	
Se sì, in che modo? Riportate dettagli.			
Sì, si vedano a titolo di esempio le varie conferenze e gli incontri elencati nella parte generale			

19. Nell'ambito della ricerca e della rilevazione di dati e per quel che concerne la concessione dell'accesso a tali dati, le informazioni definite riservate vengono trattate come tali?			
Sì		No	

20. Sono state adottate misure al fine di informare l'opinione pubblica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Decisioni della Conferenza delle Alpi

21. In che modo sono state attuate le Decisioni assunte dalla Conferenza delle Alpi espressamente soggette all'obbligo di rapporto?

Vedi parte generale

D Domande integrative

Difficoltà nell'attuazione della CA

Attenzione: se le difficoltà dovessero riferirsi ad un settore per il quale le Parti contraenti dei Protocolli della Convenzione delle Alpi hanno già stipulato un Protocollo, è possibile fare un riferimento alla parte dedicata al protocollo in questione.

1. Si sono incontrate e si incontrano difficoltà nell'attuazione degli obblighi della Convenzione delle Alpi?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nella compilazione dell'intero questionario

2. Si sono presentate difficoltà nella compilazione del questionario? Questa domanda si riferisce a tutte le parti del questionario, sia a quella generale che a quella speciale.			
Sì		No	
Se sì, quali? Avete delle proposte di miglioramento?			

Parte 2: parte speciale riguardante gli obblighi specifici dei Protocolli

Attenzione: alle domande della parte speciale devono rispondere solamente le Parti contraenti che hanno aderito ai rispettivi Protocolli in base al diritto internazionale. L'ordine in cui vengono poste le domande sui singoli Protocolli è dato dalla successione dei singoli settori nell'art. 2, comma 2 della CA.

A Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della Pianificazione territoriale e dello sviluppo sostenibile (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Pianificazione territoriale - Cooperazione internazionale

1. Viene favorita una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nell'elaborazione di piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e lo sviluppo sostenibile (ai sensi dell'art. 8 del Protocollo Pianificazione territoriale) a livello nazionale e regionale?			
Sì	X	No	

2. Il vostro Paese promuove una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti nella definizione dei piani settoriali di interesse territoriale?			
Sì	X	No	

3. La cooperazione nelle aree di confine mira a coordinare la pianificazione territoriale con lo sviluppo economico e le esigenze ambientali?			
Sì	X	No	

Se sì, come? Riportate degli esempi.

Sì, di seguito si riportano degli esempi.

Legge 3 maggio 2016, n. 79 in materia di ratifica ed esecuzione di Accordi in materia ambientale. Ratifica del Protocollo sulla valutazione ambientale strategica alla Convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, fatto a Kiev il 21 maggio 2003. Nello specifico gli obiettivi del protocollo sono: 1) garantire che nella preparazione dei piani e programmi si tenga conto delle considerazioni ambientali e sanitarie, 2) contribuire alla considerazione delle questioni ambientali e sanitarie nell'elaborazione programmatica e legislativa, 3) istituire procedure chiare, trasparenti ed efficaci per la valutazione ambientale strategica, 4) prevedere la partecipazione del pubblico

alla valutazione ambientale strategica e 5) integrare in tal modo le questioni ambientali e sanitarie nelle misure e negli strumenti a favore dello sviluppo sostenibile.

Fondi ai territori di confine: Legge n. 191 del 23 dicembre 2009 (legge finanziaria 2010) legge n. 147 del 27 dicembre 2013, articolo 1, comma 519 (legge di stabilità 2014) istituisce un Comitato per la gestione dei fondi ai territori di confine. Il Comitato Paritetico per la Gestione delle risorse finanziarie dell'intesa sottoscritta il 30 novembre 2017, che integra e modifica quella del 19 settembre 2014, individua e garantisce forme di consultazione e partecipazione degli enti locali e delle rappresentanze interessate per la gestione di fondi da assegnare ai territori di confine delle province autonome di Trento e Bolzano. L'Intesa mira a favorire uno sviluppo coeso tra i territori confinanti delle province autonome di Trento e Bolzano e delle Regioni Lombardia e Veneto conseguendo obiettivi di perquazione e solidarietà tra i territori.

Il Comitato è composto dai Presidenti pro tempore delle Regioni Lombardia e del Veneto, dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie e dai Presidenti delle Province autonome di Trento e di Bolzano o dai rispettivi delegati. Partecipano ai lavori del Comitato i Presidenti delle province di Belluno e Sondrio con diritto di voto. Sono invitati a partecipare ai lavori del Comitato tre rappresentanti dei sindaci dei 48 comuni confinanti senza diritto di voto.

Le funzioni di presidenza sono svolte dal Ministro per gli affari regionali e le autonomie o da un suo delegato. Le funzioni amministrative a supporto del Comitato sono svolte dagli uffici appartenenti alla presidenza.

Il Comitato:

- definisce, a partire dall'annualità 2013, la ripartizione annuale delle risorse finanziarie sulla base di specifiche indicazioni e previsioni;
- definisce le modalità di gestione dei progetti approvati e finanziati nelle annualità 2010-2011 e 2012 e delle relative risorse;
- individua gli interventi;
- adotta, su proposta della Segreteria tecnica, il programma degli interventi, anche pluriennali, con l'individuazione, per ciascun intervento, del soggetto attuatore, dei costi con relativa copertura e dei tempi di attuazione;
- definisce i criteri, le modalità attuative ed operative dell'avviso di bando annuale inerente le priorità locali, e approva l'avviso e le relative graduatorie;
- valuta periodicamente l'efficacia delle azioni attivate sulla base di una relazione della Segreteria tecnica che evidenzia l'andamento degli interventi, le criticità in essere, le effettive ricadute prodotte sui territori confinanti;
- assume tutte le azioni necessarie per assicurare la piena attuazione degli interventi.

L'Italia partecipa inoltre ai programmi di cooperazione interterritoriale quali Alpine Space 2014-2020⁴⁶, INTERREG 2014-2020⁴⁷

⁴⁶ è un Programma transnazionale di “Cooperazione Territoriale Europea” contribuisce al miglioramento della cooperazione tra le regioni europee.

Il Programma supporta gli attori dell'intero arco alpino, di una piccola sezione della costa mediterranea e di quella adriatica, di parti dei grandi bacini fluviali di Danubio, Adige, Po, Rodano e Reno, nonché delle regioni prealpine e di pianura con le loro grandi città di dimensione e vocazione europea come Lione, Monaco di Baviera, Milano, Ginevra, Vienna e Lubiana.

Il programma prevede una collaborazione a livello transnazionale in diversi progetti, con una visione comune: supportare uno sviluppo regionale sostenibile nella regione Alpina. Contribuendo alla strategia EU 2020

<http://www.it.alpine-space.eu/spazio-alpino-14-20/il-programma-spazio-alpino-2014---2020/spazio-alpino-2014--2020>

⁴⁷ Programma di cooperazione interregionale INTERREG EUROPE finanziato dal Fondo Europeo per lo Sviluppo Regionale (FESR) nell'ambito della Cooperazione Territoriale Europea, il cui obiettivo è rafforzare la coesione economica e sociale in Europa e ridurre il divario tra i livelli di sviluppo delle varie regioni.

L'obiettivo generale del programma è migliorare l'attuazione delle politiche e dei programmi per lo sviluppo regionale, specialmente riguardo agli obiettivi prefissati all'interno dei programmi di Investimento per la crescita e l'occupazione e della Cooperazione Territoriale Europea (CTE). Per raggiungere questo obiettivo, INTERREG EUROPE incoraggia la condivisione di buone pratiche e di processi di policy learning tra le regioni europee.

I Programmi di cooperazione territoriale INTERREG fanno riferimento tre tipologie:

la cooperazione transfrontaliera (INTERREG A) fra regioni limitrofe mira a promuovere lo sviluppo regionale integrato fra regioni confinanti aventi frontiere marittime e terrestri in due o più Stati membri o fra regioni confinanti in almeno uno Stato membro e un paese terzo sui confini esterni dell'Unione diversi da quelli interessati dai programmi nell'ambito degli strumenti di finanziamento esterno dell'Unione;

la cooperazione transnazionale (INTERREG B): copre grandi aree di cooperazione come il Mar Baltico, l'area Alpina, le regioni del Mediterraneo, coinvolge partner nazionali, regionali e locali in 15 diversi Programmi di cooperazione

la cooperazione interregionale (INTERREG C): che coinvolge tutti i 28 Stati membri dell'Unione Europea e mira a rafforzare l'efficacia della politica di coesione, promuovendo lo scambio di esperienze, l'individuazione e la diffusione di buone prassi.

4. Contrassegnate con una crocetta la/e forma/e che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	X
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.	
Ad esempio è prevista la Consultazione di Paesi Terzi in sede di Valutazione Ambientale Strategica nel caso di piani o programmi aventi un presunto impatto transfrontaliero significativo e di progetti.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
I progetti comuni di cooperazione garantiscono la condivisione e l’applicazione uniforme dei criteri e delle regole comuni, consentendo inoltre un’ampia partecipazione di stakeholders pubblici e privati dei singoli territori.	

Art. 6 Protocollo Pianificazione territoriale - Coordinamento delle politiche settoriali

5. Esistono gli strumenti necessari per il coordinamento delle politiche settoriali al fine di promuovere lo sviluppo sostenibile nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6. Gli strumenti esistenti sono adeguati a prevenire i rischi connessi a usi unilaterali?			
Sì	X	No	

Se sì, riportate degli esempi.

Per esempio nel Piano di Gestione delle Acque i Contratti di fiume costituiscono una misura addizionale che concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale.

Nel Piano di Gestione del Rischio di Piano di Gestione del Rischio di i CdF sono uno strumento sono volontario di programmazione strategica che persegue l'attuazione strategica che persegue l'attuazione degli obiettivi del Piano (Art. 22 degli obiettivi del Piano (Art. 22 Norme di attuazione)

Dal momento che concorrono al raggiungimento degli obiettivi previsti da diverse pianificazioni i CdF sono considerati misure WIN-WIN

Ad esempio la pianificazione di bacino idrografico distrettuale (istituita con DLGS 152/2006) nasce appositamente per evitare usi unilaterali della risorsa acqua. I Piani Territoriali di Coordinamento (PTC) svolgono una funzione di programmazione generale che coordina i Piani Regolatori Generali dei comuni. I PTC, infatti, non sono piani essenzialmente urbanistici perché costituiscono degli strumenti di coordinamento di tutte le forme di attività (disciplinando quindi trasporti, comunicazioni, industrie, commerci, servizi pubblici, attività culturali, ecc.). Per quanto riguarda l'area alpina in particolare esistono i Piani Urbanistici di Comunità Montana (istituiti con DLGS 1102/1972) che disciplinano urbanistica, territorio, ambiente, sviluppo e i Piani territoriali paesistici regionali.

Art. 8 Protocollo Pianificazione territoriale - Elaborazione di piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

7. Rispondete alle seguenti domande apponendo una crocetta sul "sì" o sul "no".	Sì	No
Gli indirizzi di sviluppo sostenibile e pianificazione territoriale di aree continue vengono stabiliti mediante piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile?	X	
I piani e/o programmi per la pianificazione territoriale e/o per lo sviluppo sostenibile vengono definiti per tutto il territorio alpino dagli enti territoriali competenti?	X	
Gli enti territoriali confinanti vengono coinvolti nell'elaborazione dei piani e/o programmi all'occorrenza anche a livello transfrontaliero?	X	
I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile vengono coordinati tra i diversi livelli territoriali?	X	

Prima dell'elaborazione ed attuazione dei piani e/o programmi vengono effettuati dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	X	
Per l'elaborazione e l'attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto dei rilevamenti e degli studi preliminari per definire le particolari caratteristiche del territorio in questione?	X	
Viene effettuato un riesame periodico dei piani e/o dei programmi?	X	

8. Qualora venga effettuato un riesame periodico dei piani e programmi, con quale frequenza avviene e/o in quali occasioni?
<p>I piani e programmi sull'uso del territorio hanno durata generalmente decennale.</p> <p>Sono diversi a seconda dell'ente territoriale competente: Piano Regolatore Generale Comunale; Piano Urbanistico delle Comunità Montane; Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale; Piano Territoriale di Coordinamento Regionale; Piano Paesistico regionale; Piano del paesaggio regionale; Piano di Bacino Distrettuale. Piano di gestione Natura 2000, Piani per i Parchi Nazionale.</p> <p>Gli organi competenti nella pianificazione hanno competenza concorrente: Ministeri, autorità di bacino, regione, provincia, comuni e associazioni tra loro</p> <p>Ad esempio nella Regione Veneto la pianificazione territoriale paesaggistica si impegna a "proteggere e disciplinare il territorio per migliorare la qualità della vita in un'ottica di sviluppo sostenibile e in coerenza con i processi di integrazione e sviluppo dello spazio europeo, attuando la Convenzione europea del Paesaggio, contrastando i cambiamenti climatici e accrescendo la competitività".</p>

Art. 9 Protocollo Pianificazione territoriale - Contenuti dei piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile

9. I piani e/o programmi territoriali e di sviluppo sostenibile comprendono, al livello territoriale più idoneo e tenuto conto delle condizioni territoriali specifiche, in particolare quanto segue per ognuno dei settori (sottolineati)?	Sì	No
---	----	----

<u>Sviluppo economico regionale:</u>		
misure atte ad assicurare alla popolazione locale un'offerta di lavoro soddisfacente e la disponibilità di beni e servizi necessari allo sviluppo economico, sociale e culturale nonché a garantire loro pari opportunità	X	
misure atte a favorire la diversificazione economica al fine di rimuovere le carenze strutturali e i rischi di usi unilaterali	X	
misure finalizzate a rafforzare la cooperazione tra turismo, economia agricola e forestale nonché artigianato, in particolare attraverso la combinazione di attività creatrici d'impiego	X	
<u>Aree rurali:</u>		
riserva dei terreni adatti all'agricoltura, all'economia forestale e alla pastorizia	X	
definizione di misure per il mantenimento e lo sviluppo dell'economia agricola e forestale di montagna	X	
conservazione e risanamento di territori di gran valore ecologico e culturale	X	
determinazione delle aree e degli impianti necessari alle attività del tempo libero nel rispetto degli altri usi del suolo	X	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali, dove va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X	
<u>Aree urbanizzate:</u>		
delimitazione adeguata e contenuta delle aree urbanizzabili, nonché misure volte ad assicurare che le superfici così delimitate vengano effettivamente edificate	X	
riserva di terreni necessari alle attività economiche e culturali, ai servizi di approvvigionamento e alle attività del tempo libero	X	
determinazione delle zone esposte a rischi naturali in cui va evitata il più possibile la realizzazione di costruzioni ed impianti	X	
conservazione e realizzazione di spazi verdi nei centri abitati e di aree suburbane per il tempo libero	X	
limitazione delle seconde abitazioni	X	
urbanizzazione indirizzata e concentrata agli assi serviti dalle infrastrutture di trasporto e/o in continuità con le costruzioni esistenti	X	
conservazione dei siti urbani caratteristici	X	
conservazione e recupero del patrimonio architettonico caratteristico	X	

<u>Protezione della natura e del paesaggio:</u>		
delimitazione di aree di protezione della natura e del paesaggio, nonché per la tutela dei corsi d'acqua e di altre risorse naturali vitali	X	
delimitazione di zone di quiete e di altre aree in cui sono limitate o vietate la costruzione di edifici e infrastrutture, nonché altre attività dannose	X	
<u>Trasporti:</u>		
misure atte a migliorare i collegamenti regionali e sopraregionali	X	
misure atte a favorire l'uso dei mezzi di trasporto compatibili con l'ambiente	X	
misure atte a rafforzare il coordinamento e la cooperazione tra i diversi mezzi di trasporto	X	
misure di contenimento del traffico, ivi compresa, eventualmente, la limitazione del traffico motorizzato	X	
misure di miglioramento dell'offerta di trasporto pubblico per la popolazione locale e i turisti	X	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni sulla domanda 9:

Art. 10 Protocollo Pianificazione territoriale Compatibilità dei progetti

10. Sono state realizzate le condizioni necessarie all'esame degli effetti diretti ed indiretti dei progetti, suscettibili di compromettere in misura rilevante e duratura la natura, il paesaggio, il patrimonio architettonico e il territorio?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Ad esempio la Valutazione Ambientale Strategica (direttiva 2001/42/CE, recepita in Italia con DLGS 03 aprile 2006, n°152) prevede la consultazione con Paesi Terzi nel caso il piano o programma sottoposto a Valutazione possa avere significativi effetti transfrontalieri.</p> <p>Ad esempio prima di adottare il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale si svolge una fase di concertazione fra l'amministrazione provinciale e le amministrazioni comunali.</p> <p>Ad esempio per l'elaborazione dei PRG è obbligatorio realizzare e presentare il Quadro di Riferimento Ambientale o Conoscitivo (PRG precedenti, vincoli paesistici, assetto geologico, idrogeologico e sismico, aree boscate, SIC e rete Natura 2000, carta dell'uso del suolo, infrastrutture primarie, infrastrutture viarie, programmazione sovraordinata).</p> <p>Per l'elaborazione del Piano Paesaggistico è necessaria la "ricognizione del territorio oggetto di pianificazione, mediante l'analisi delle sue caratteristiche paesaggistiche, impresse dalla natura, dalla storia e dalle loro interrelazioni", ai sensi dell'articolo 143 del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, così come modificato dal Decreto Legislativo 26 marzo 2008, n. 63.</p>			

11. In questo esame si tiene conto delle condizioni di vita della popolazione locale (in particolare dei suoi interessi nel campo dello sviluppo economico, sociale e culturale)?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>I procedimenti di pianificazione territoriale sono di norma caratterizzati da un'istruttoria che si forma in contraddittorio con gli interessati: vengono, cioè, sollecitati i privati a partecipare in quanto soggetti esterni all'amministrazione procedente. Le loro deduzioni prendono il nome di "osservazioni ed opposizioni" e sono viste come forme di intervento che si concretizzano in</p>			

memorie scritte, le quali rivestono una funzione di garanzia, ovvero una finalità di collaborazione. Per l'amministrazione vi sarebbe solo l'obbligo di prenderle in esame e di indicare, anche in forma sintetica e cumulativa, le ragioni del loro eventuale non accoglimento.

Ad esempio la VAS, la VIA e l'AIA sono processi partecipati che coinvolgono diversi attori:

autorità competente: La pubblica amministrazione cui compete l'adozione del provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, l'elaborazione del parere motivato, nel caso di valutazione di piani e programmi, e l'adozione dei provvedimenti di VIA, nel caso di progetti ovvero il rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale o del provvedimento comunque denominato che autorizza l'esercizio

proponente: il soggetto pubblico o privato che elabora il piano, programma o progetto e lo sottopone alla valutazione (VAS per il piani e programmi, VIA per i progetti) dell'autorità competente per acquisire il relativo parere o provvedimento conclusivo

autorità procedente: la pubblica amministrazione che recepisce, adotta o approva il piano/programma; l'autorità procedente coincide con il proponente nel caso in cui svolge anche le attività di elaborazione del piano/programma

gestore: chi detiene o gestisce nella totalità o in parte l'installazione oggetto dell'autorizzazione integrata ambientale

soggetti competenti in materia ambientale: le pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici che, per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessate agli impatti sull'ambiente dovuti all'attuazione dei piani, programmi o progetti

pubblico: una o più persone fisiche o giuridiche nonché associazioni, organizzazioni o gruppi di tali persone

pubblico interessato: il pubblico che subisce o può subire gli effetti delle procedure decisionali in materia ambientale o che ha un interesse in tali procedure (le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell'ambiente e che soddisfano i requisiti previsti dalla normativa statale vigente, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative)

È inoltre previsto il coinvolgimento diretto dei cittadini nei processi partecipativi.

Un esempio è rappresentato dal LEADER/CLLD: La cooperazione transnazionale e interterritoriale ha assunto un'importanza sempre maggiore per i gruppi di interesse nelle zone rurali. Le significative esperienze acquisite nel corso delle precedenti generazioni di LEADER dimostrano come la cooperazione sia un efficace meccanismo a sostegno dei territori rurali per lo sviluppo congiunto e la condivisione di nuove soluzioni a problematiche comuni.

La cooperazione LEADER implica attività di rete, sebbene a un livello diverso, più dinamico. Incentiva e sostiene i gruppi di azione locale (GAL) a realizzare azioni congiunte con altri gruppi LEADER o con gruppi che adottano un approccio analogo in un'altra regione o Stato membro, con un'area urbana o una zona di pesca e persino con un gruppo rurale di un paese terzo.

L'obiettivo generale della cooperazione LEADER è assistere gli attori locali a migliorare le potenzialità dei rispettivi territori.

12. Il risultato dell'esame degli effetti diretti e indiretti dei progetti viene considerato nelle decisioni relative all'autorizzazione o alla realizzazione dei suddetti progetti?

Sì

X

No

Se sì, come?

Le Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) assicurano che piani, programmi e progetti siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile; L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

La Valutazione Ambientale Strategica (VAS) si applica a piani e programmi che riguardano diversi settori di attività come l'energia, i trasporti, la pianificazione del territorio e la gestione dei rifiuti.

La Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) si applica ai singoli progetti, quali, ad esempio, strade, elettrodotti, aeroporti e impianti industriali.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di competenza statale, si applica alle installazioni di cui all'Allegato XII alla parte seconda del D.Lgs.152/06 quali impianti di combustione con potenza ≥ 300 MWt, centrali di pompaggio gas, raffinerie, acciaierie integrate, grandi impianti chimici, impianti localizzati in mare.

13. Quando un progetto ha ripercussioni sulla pianificazione territoriale, sullo sviluppo sostenibile e sulle condizioni ambientali di una Parte contraente confinante, vengono informati tempestivamente gli organi competenti? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì

X

No

Se sì, citate come esempio uno o più casi in cui l'informazione è avvenuta in tempo utile. Indicate anche se e in che modo è stata considerata una presa di posizione eventualmente inoltrata.

Sì ad esempio dando 90 giorni di preavviso prima di avviare una procedura

All'interno del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. n. 152/2006) viene disciplinata la Valutazione Ambientale Strategica Transfrontaliera, agli artt. 32 e 32-bis; queste norme riprendono la disciplina della Convenzione Espoo (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context) adottata il 25 febbraio 1991, ratificata con la Legge n. 640/1994 "Ratifica ed esecuzione della convenzione sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transfrontaliero, con annessi, fatto a Espoo il 25 febbraio 1991". L'art. 2 della legge attribuisce piena ed intera esecuzione alla Convenzione Espoo a decorrere dalla data di effettiva entrata in vigore della legge n. 640 pubblicata in Gazzetta Ufficiale a far data dal 22 novembre 1994.

Così come previsto per la Valutazione di Impatto Ambientale, nel caso di piani e programmi assoggettati a VAS che possano generare impatti significativi sul territorio di un altro Stato, ovvero in taluni casi su richiesta stessa dello Stato estero, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del mare e del territorio, di concerto con il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del turismo e con il Ministero degli Esteri, notifica la documentazione afferente al relativo piano o programma, fissando nel contempo un termine non superiore a 60 giorni per la manifestazione di interesse a partecipare a tale procedura. Naturalmente siffatta comunicazione deve essere inserita sul sito web dell'autorità competente.

Qualora un soggetto dovesse manifestare interesse alla partecipazione, gli Stati interessati provvederanno – entro ulteriori 90 giorni a decorrere dalla espressa manifestazione di interesse a partecipare – i pareri delle autorità competenti e le osservazioni del pubblico ovvero secondo modalità e procedure concordate previamente dagli stati interessati.

Ai sensi dell'art. 32, comma IV del Testo Unico Ambientale, le spese relative alla procedura in questione saranno completamente a carico del proponente o del gestore o dell'autorità procedente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Nel caso di progetti di competenza regionale che impattino su altri paesi, le regioni competenti e le province autonome, fatto salvo quanto previsto in eventuali accordi internazionali, collaborano e coadiuvano il MATTM nello svolgimento dell'intero iter procedimentale.

L'art. 17 del D.Lgs. n. 152/2006 stabilisce le modalità di informazione sulla decisione.

In ragione della complessità ed importanza dei procedimenti di VAS transfrontaliera, ai sensi del comma IV dell'art. 32 succitato, le regioni e le province autonome interessate possono stipulare con i Paesi aderenti alla Convenzione Espoo accordi volti a disciplinare le fasi del procedimento al fine di semplificare e rendere più efficace l'attuazione della Convenzione medesima.

Nella lettura complessiva della disciplina sulla VAS Transfrontaliera si coglie l'intento del legislatore comunitario prima, e, di quello nazionale poi, di regolare le attività incidenti in più territori da un lato, e dall'altro la volontà di tutelare e conservare il patrimonio naturale e territoriale della Comunità a fronte di pericoli di compromissione dell'ambiente che sono di natura transfrontaliera.

La Convenzione Espoo ha subito due emendamenti entrati in vigore il primo dal 26 agosto 2014 ed il secondo dal 23 ottobre 2017.

Esempi:

Valutazione Ambientale Strategica della "Strategia di sviluppo territoriale della Slovenia 2050" - consultazione transfrontaliera (ai sensi del protocollo VAS alla convenzione di Espoo e direttiva 2011/42/UE) - Repubblica di Slovenia.

Proponente: Ministero dell'ambiente della Repubblica di Slovenia

Settore di programmazione: Risorse naturali, culturali e turismo

Regioni: Friuli Venezia Giulia

Province: Gorizia, Trieste

Comuni: Trieste, Gorizia

Valutazione Ambientale Strategica: consultazione transfrontaliera con la Repubblica di Slovenia "Programma nazionale per lo sviluppo delle infrastrutture di trasporto della Repubblica di Slovenia"

Il Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, Direzione Generale per le valutazioni e le autorizzazioni ambientali, ha riavviato la consultazione pubblica della "Strategia per lo sviluppo del trasporto della Repubblica di Slovenia".

Programma nazionale di gestione dei rifiuti radioattivi della Repubblica d'Austria

Proponente: Repubblica di Austria

Settore di programmazione: Rifiuti

Regioni: tutte le regioni d'Italia

Province: tutte le province di tutte le regioni d'Italia

Comuni: tutti i comuni di tutte le regioni d'Italia

Strategia di sviluppo dei trasporti della Repubblica di Croazia (2017-2030)

Proponente: Repubblica di Croazia

Settore di pianificazione: Trasporti

Regioni: tutte le regioni d'Italia

Province: tutte le province di tutte le regioni d'Italia

Comuni: tutti i comuni di tutte le regioni d'Italia

Piano di gestione del bacino idrografico della Repubblica di Croazia

Proponente: Repubblica di Croazia

Settore di pianificazione: Acqua

Regioni: Friuli Venezia Giulia, Veneto

Province: Gorizia, Udine, Rovigo, Trieste, Venezia

Piano di gestione del rischio di alluvioni del distretto idrografico del Fiume Po

Proponente: Autorità di bacino del fiume Po

Settore di pianificazione: Suolo

Descrizione: Il distretto idrografico del Po si estende in Valle D'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Emilia-Romagna, Veneto, nella Provincia Autonoma di Trento ed in Toscana ed interessa anche i territori della Svizzera e della Francia. Il piano ha l'obiettivo di ridurre le

potenziali conseguenze negative delle alluvioni sulla salute umana, sul territorio, sui beni, sull'ambiente, sul patrimonio culturale e sulle attività economiche e sociali.

14. Il vostro Paese è stato informato in tempo utile dalle Parti contraenti confinanti, quando un progetto da esse realizzato ha avuto ripercussioni o potrebbe averne avute sulla pianificazione territoriale e sullo sviluppo sostenibile nonché sulle condizioni ambientali del vostro Paese? (L'informazione è considerata tempestiva solamente se viene trasmessa in tempo utile per consentire alla Parte contraente interessata un esame e una presa di posizione integrati nel processo decisionale).

Sì	X	Non sempre		No	
----	---	------------	--	----	--

Se sì, riportate un esempio. Se avete risposto con un "No" o "Non sempre", citate i casi in cui il vostro Paese non è stato informato, indicando la Parte contraente interessata e la data approssimativa nella quale è stato realizzato il progetto su cui non avevate ricevuto informazioni.

Non siamo a conoscenza di progetti di cui non siamo stati preventivamente informati

Art. 11 Protocollo Pianificazione territoriale - Uso delle risorse, prestazioni di interesse generale, ostacoli naturali per la produzione e limitazioni dell'uso delle risorse

15. E' stato valutato in che misura è possibile, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, imputare agli utenti di risorse alpine prezzi di mercato che comprendono nel loro valore economico il costo della messa a disposizione di tali risorse?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
<p>Sì, ad esempio con la pubblicazione sulla verità dei costi nel settore dei trasporti "The true costs of transport on the transalpine corridors"⁴⁸, al fine di influire sulla ripartizione modale dei trasporti per mezzo di una migliore considerazione dei costi reali dei differenti vettori, le Parti contraenti convergono di applicare il principio di causalità e sostengono l'applicazione di un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi d'infrastruttura e di quelli esterni. L'obiettivo è quello di introdurre progressivamente sistemi di tassazione che permettano di coprire in modo equo questi costi reali e che</p> <p>a) favoriscano il ricorso ai vettori e ai mezzi di trasporto più rispettosi dell'ambiente;</p> <p>b) portino ad un'utilizzazione più equilibrata delle infrastrutture di trasporto;</p> <p>c) offrano incentivi che permettano una riduzione dell'impatto ecologico e socioeconomico tramite provvedimenti strutturali e territoriali che incidano sui trasporti</p>			

16. E' stato valutato come possano essere compensate, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, le prestazioni rese nell'interesse generale?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Si veda la risposta alla precedente domanda 15.			

⁴⁸ "The true costs of transport on the transalpine corridors", Ed. EURAC - Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Sottogruppo Costi dei Trasporti della Convenzione delle Alpi, 2007, Angelini P. (prefazione e RPE)



17. E' stato valutato come si può provvedere, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, ad un'equa compensazione per le attività economiche, soprattutto nel campo dell'economia agricola e forestale, svantaggiate a causa delle difficoltà naturali di produzione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Sono previsti dei sussidi all'agricoltura e alla silvicoltura di montagna nell'ambito dei Piani di Sviluppo Rurale. La politica di sviluppo rurale dell'Unione Europea per il settennio 2014-2020 è disciplinata da una serie di atti legislativi che includono:
- il quadro dell'approccio strategico comune per i Fondi Europei strutturali e di investimento
- il quadro della politica agricola comune riformata

18. E' stato valutato come si può assicurare, in conformità con il rispettivo diritto nazionale, un'equa remunerazione, definita mediante norme giuridiche o contratti, di ulteriori consistenti limitazioni per ottenere uno sfruttamento economico compatibile con l'ambiente del potenziale territoriale naturale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato.

Le misure volte a incoraggiare l'agricoltura verde e a far rispettare le norme ambientali costituiscono un elemento centrale della Politica Agricola Comune (PAC): le norme sulla condizionalità collegano il sostegno finanziario alle norme dell'UE in materia di ambiente, nonché di salute umana, vegetale e animale.

Art. 12 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure finanziarie ed economiche

19. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante misure di compensazione tra enti territoriali al livello più idoneo?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Sì, ad esempio attraverso le Strategie Regionali di sviluppo e nell'ambito del PSR.			

20. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo - mediante il riorientamento delle politiche per i settori tradizionali e l'impiego razionale degli incentivi esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Si veda la risposta alla precedente domanda 19.			

21. E' stato valutato come promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio alpino – obiettivo perseguito con il presente Protocollo – mediante il sostegno di progetti transfrontalieri?			
Sì	X	No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			
Sì, è già stato illustrato come l'Italia partecipi a numerosi progetti di cooperazione transfrontaliera, si riportano di seguito alcuni esempi: Interreg ALCOTRA, Alpi Latine Cooperazione Transfrontaliera , è uno dei programmi europei di cooperazione transfrontaliera. Copre il territorio alpino tra la Francia e l'Italia. Obiettivo Generale Migliorare la qualità di vita delle popolazioni e lo sviluppo sostenibile dei territori e dei sistemi economici e sociali transfrontalieri attraverso una cooperazione che coinvolge economia, ambiente e servizi ai cittadini.			

Interreg Alpine Space programma di cooperazione transnazionale europea per la regione alpina. Fornisce un quadro per facilitare la cooperazione tra i principali attori economici, sociali e ambientali in sette paesi alpini, nonché tra i vari livelli istituzionali quali: mondo accademico, amministrazione, imprese e settore dell'innovazione e processo decisionale.

Il programma è finanziato attraverso il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e attraverso il cofinanziamento nazionale pubblico e privato degli Stati partner.

GECT Alpi Marittime-Mercantour Gruppo europeo di Cooperazione Territoriale: struttura giuridica transfrontaliera prevista da un regolamento europeo (n. 1082/2006, modificato con il n. 1302/1913) e destinata agli organismi pubblici ed enti territoriali di stati diversi di creare una struttura giuridica sovranazionale. Uno strumento che l'Europa ha concepito per favorire la gestione dei fondi strutturali, per attuare una collaborazione strategica e per fornire servizi comuni. Il Gect può essere soggetto per la realizzazione operativa di progetti di cooperazione, non necessariamente finanziati da fondi comunitari.

Con la loro collaborazione trentennale, consolidata e positiva, i parchi transfrontalieri naturale delle Alpi Marittime e national du Mercantour non potevano non cogliere la grande opportunità offerta dall'Europa e nel 2013 hanno costituito il GECT Parc européen / Parco europeo Alpi Marittime Mercantour. La sede legale (presso il Comune) è stata individuata a Tenda (Francia). In base a questa scelta il GECT tra Marittime e Mercantour osserva le norme del diritto francese.

Il GECT Parc européen / Parco europeo Alpi Marittime Mercantour" attualmente è impegnato nell'elaborazione della candidatura a Patrimonio Mondiale UNESCO del territorio delle Alpi del Mediterraneo.

22. Viene o è già stato esaminato l'impatto, sull'ambiente e sul territorio, dei provvedimenti finanziari e politico-economici in atto e da adottare?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, viene poi attribuita priorità a quelle misure che sono compatibili con la protezione dell'ambiente e con gli obiettivi dello sviluppo sostenibile?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate degli esempi

Ad es. livello nazionale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (MATTM), nel 2013 ha delineato una Strategia Nazionale per il Consumo e la Produzione Sostenibile. Queste strategie pongono le basi per una politica industriale efficace che si integra con il territorio attraverso l'applicazione di processi di governance che vede coinvolti anche gli enti locali allo scopo di creare "sistema" e promuoverne le sinergie che possono attivarsi sia fra gruppi di imprese e sia tra settore pubblico e settore privato. Lo studio dei modelli di produzione e consumo sostenibile, individua gli strumenti applicati sul territorio che portano a risparmi economici, minori impatti e al mantenimento delle funzioni ecosistemiche.

In Italia, le APEA (area produttiva ecologicamente attrezzata) rappresentano un'applicazione simile ai parchi eco-industriali, ma con significative differenze. Infatti non nascono da un accordo tra imprese a fini commerciali ma hanno ricadute ambientali e sono determinate da un percorso di governance e pianificazione che vede una forte collaborazione pubblico-privato. Queste strutture sono disciplinate dalle Regioni in modo autonomo. Infatti il D.Lgs. 112/98 introduce le APEA in Italia e stabilisce, all'art. 26, che "Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano disciplinano, con proprie leggi, le aree industriali e le aree ecologicamente attrezzate, dotate delle infrastrutture e dei sistemi necessari a garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente"

Vedasi "Strumenti innovativi per una crescita economica sostenibile" ISPRA 2015

https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/documenti-tecnici/Scenari_impatto_ambientale.pdf

Altro recente esempio sono le disposizioni sulle Zea (Zone Economiche Ambientali) per agevolare l'economia dei territori che ricadono nei parchi. Sostenute con bando di finanziamento per le micro e piccole imprese incoraggiando a vivere, lavorare e investire nei parchi con il capitale naturale da tutelare e valorizzare, ovvero favorire la tutela ambientale e lo sviluppo economico che possono e devono coesistere.

Art. 13 Protocollo Pianificazione territoriale - Misure integrative

23. Sono state adottate misure integrative a quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

--

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Pianificazione territoriale

24. Sono state o vengono riscontrate delle difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

25. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:



B Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della difesa del suolo (Protocollo 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Difesa del suolo - Impegni fondamentali

1. Nell'ambito dei provvedimenti giuridici e amministrativi, se esiste il pericolo di compromissioni gravi e durature della funzionalità dei suoli, viene data priorità agli aspetti di protezione rispetto a quelli di utilizzo?			
Sì	X	No	
Se sì, come viene garantito tutto questo? Citate anche le relative disposizioni.			
Secondo quanto disposto a livello nazionale dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n°152, in particolare all'art.65 e attraverso strumenti di prevenzione quali la VIA, la VAS e l'AIA			

2. E' stato valutato come promuovere le misure perseguite da questo Protocollo per la difesa del suolo mediante provvedimenti di natura fiscale e/o finanziaria?			
Sì		No	
Se sì, specificate qual è stato il risultato.			

3. Vengono particolarmente incentivate le iniziative coerenti con la difesa del suolo e con il suo uso parsimonioso e nel rispetto dell'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Nella Pianificazione territoriale e nello sviluppo economico viene tenuto in considerazione ciò che riguarda l'esigenza della difesa del suolo. Per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia alla Parte Generale</p>			

Art. 5 Protocollo Difesa del suolo - Cooperazione internazionale

4. In quali dei seguenti settori viene sostenuta una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti?	
Realizzazione di catasti del suolo	X
Monitoraggio del suolo	X
Individuazione e controllo delle aree con suoli protetti e di quelle con suoli compromessi	X
Delimitazione e controllo di aree a rischio	X
Predisposizione e armonizzazione di basi di dati	X
Coordinamento della ricerca per la difesa del suolo nel territorio alpino	X
Informazione reciproca	X

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che meglio descrivono la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	

Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.

ARGE ALP - Comunità di Lavoro delle Regioni Alpine

Il progetto **Interreg “Alpe Adria Trail’s Tal”** nel programma V-A Italia-Austria (acronimo: AATT IT-AT 2029) con priorità d’investimento 6c (conservazione, tutela, promozione e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale) è stato approvato ufficialmente all’inizio del 2017 e sarà attivo fino al 30 settembre 2020. In cooperazione con PromoTurismo FVG (leading partner) e i partner di progetto Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e di passo Pramollo e Kärnten Werbung GmbH

Il Progetto **Interreg Alpine Space - Alpes** Servizi dell'ecosistema alpino: mappatura, manutenzione, gestione.

Diversi attori chiave dello Spazio Alpino saranno coinvolti nello sviluppo del progetto. In stretta collaborazione con le parti interessate, AlpeES:

1. sviluppare un concetto di servizi ecosistemici alpini
2. effettuerà una mappatura e una valutazione dei servizi ecosistemici per l'area dello spazio alpino, compresa la sperimentazione in regioni di studio selezionate in tutto lo spazio alpino
3. fornirà alle parti interessate i risultati attraverso un web GIS interattivo e
4. garantire un trasferimento multilivello e intersettoriale dei risultati di AlpeES a un numero massimo di stakeholder attraverso una suite di strumenti di apprendimento e attività mirate innovativi, personalizzati e trasferibili.

L’Italia ha sostenuto fortemente la nascita della strategia europea per la macroregione alpina, denominata EUSALP che dal 2014 lavora con un’ampia consultazione.

Le regioni alpine stanno quindi lavorando su progetti comuni nella Strategia dell’UE per la Regione Alpina (EUSALP) per rendere lo Spazio Alpino resiliente e adatto al futuro. Per farlo nel modo più sostenibile possibile, ora contano sul sostegno della prossima generazione.

I giovani tra i 18 e i 29 anni che vivono in una delle 48 regioni EUSALP in Germania, Francia, Italia, Austria, Slovenia, Svizzera o Liechtenstein possono candidarsi a far parte del Consiglio dei Giovani EUSALP ora e fino al 16 maggio 2021. Quattro giovani per ognuno dei sette paesi alpini - e quindi un totale di 28 giovani - avranno la possibilità di partecipare alla realizzazione dell'EUSALP per un anno.

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

I progetti comuni garantiscono omogeneità e applicazione uniforme dei criteri comuni e delle regole condivise inoltre essi consentono una più ampia partecipazione di attori istituzionali e stakeholders, garantendo allo stesso tempo un contatto stretto con il territorio.

Per esempio, tra Italia e Svizzera per la nascita del Parco del Locarnese - che sarebbe stato il secondo in Svizzera dopo quello dell'Engadina - erano già stati siglati anche accordi a livello nazionale tra Italia e Svizzera ma purtroppo l'operazione non si è completata per pochi voti nel referendum previsto dalla Svizzera per l'istituzione.

Art. 6 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione di aree

6. Nella individuazione di aree protette vengono inclusi anche i suoli meritevoli di protezione?			
Sì	X	No	
Vengono conservate in questo contesto le formazioni di suoli e rocce che hanno caratteristiche tipiche o di particolare significato per la documentazione della storia della terra?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate degli esempi.			
<p>Nel 2009 l'UNESCO ha iscritto le Dolomiti tra i Patrimoni naturali dell'umanità. Si tratta di un Bene complesso sia dal punto di vista geografico che amministrativo, composto da nove Sistemi ed esteso su 142mila ettari in 5 Province e 3 Regioni. Nel 2010 nasce, in accordo con UNESCO, la Fondazione, il cui compito è garantire una gestione efficace del Bene seriale, favorirne lo sviluppo sostenibile e promuovere la collaborazione tra gli Enti territoriali che amministrano il proprio territorio secondo diversi ordinamenti.</p>			

Art. 7 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso e rispettoso dei suoli

7. Nella predisposizione e attuazione dei piani e/o programmi si tiene conto delle esigenze della difesa del suolo e in particolare di un uso parsimonioso del terreno e del suolo?			
Sì	X	No	

8. Lo sviluppo degli insediamenti viene indirizzato di preferenza verso l'interno per limitarne la crescita verso l'esterno?			
Sì	X	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
<p>In tutto il territorio alpino italiano e nelle regioni viene posta attenzione ai processi che limitano l'impermeabilizzazione del suolo, privilegiando interventi di recupero di aree dimesse e degradate e tutelando le aree agricole e naturali, anche attraverso una revisione degli strumenti urbanistici e territoriali.</p> <p>Inoltre, si è addirittura arrivati a programmare che l'installazione dei pannelli fotovoltaici venga fatta sui tetti per non consumare ulteriore suolo (ad esempio 10000 tetti fotovoltaici)</p> <p>Si veda nel dettaglio la parte generale.</p>			

9. Nella valutazione dell'impatto territoriale e ambientale di grandi progetti nel settore dell'industria, dell'edilizia e delle infrastrutture (in particolare progetti nel campo dei trasporti, dell'energia e del turismo) si tiene conto della difesa del suolo e della limitata disponibilità di superfici nel territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.			
<p>Si veda il DLGS 3 aprile 2006, n°152, dispone in materia di VIA e VAS; tale decreto all'articolo 24 pone la difesa del suolo come una delle finalità della VIA.</p>			

10. Se le condizioni naturali lo permettono, i terreni non più utilizzati o compromessi, in particolare discariche di rifiuti e minerarie, infrastrutture, piste da sci, vengono rinaturalizzati o ricoltivati?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate le rispettive disposizioni/i rispettivi procedimenti.

La legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è stata profondamente aggiornata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga". ISPRA, in quanto organo di supporto tecnico al Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), ha tra le sue attività istituzionali il compito di redigere e aggiornare, anche in collaborazione con altri enti e istituti coinvolti, le linee guida per le attività di caratterizzazione e bonifica dei siti contaminati.

Art. 8 Protocollo Difesa del suolo - Uso parsimonioso delle risorse minerarie e delle attività estrattive rispettose del suolo

11. Si provvede ad un uso parsimonioso delle risorse minerarie?

Sì	X	No	
----	---	----	--

12. Allo scopo di usare con parsimonia le risorse minerarie, vengono utilizzate preferibilmente sostanze sostitutive idonee?

Sì	X	No	
----	---	----	--

13. Vengono sfruttate le possibilità di riciclaggio e viene favorito il loro sviluppo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, segnalate i materiali che vengono riutilizzati/riciclati per favorire l'uso parsimonioso delle risorse minerarie.

Si veda la precedente risposta alla domanda 10

14. Viene limitato il più possibile l'impatto dell'estrazione, della lavorazione e dell'impiego di risorse minerarie sulle altre funzioni del suolo?

Sì

X

No

Se sì, come?

La disciplina comunitaria assoggetta a V.I.A. le cave e attività minerarie a cielo aperto, con superficie del sito superiore a 25 ettari, rimettendo invece alla discrezionalità degli Stati membri la possibilità di assoggettare a V.I.A. tutte le altre cave e attività minerarie a cielo aperto.

In tema di VIA, alle domande di ampliamento del bacino estrattivo presentate prima del 14 marzo 1999 vanno applicate le disposizioni di cui alla direttiva 85/337/CEE nel testo vigente prima delle modifiche apportate dalla direttiva 97/11/CE.

15. Nelle aree di particolare interesse per la difesa delle funzioni del suolo e in quelle individuate per il prelievo di acqua potabile, si rinuncia all'estrazione di risorse minerarie?

Sì

X

No

Se sì, come? Citate le relative disposizioni.

Si veda la risposta alla domanda precedente 14.

Art. 9 Protocollo Difesa del suolo - Conservazione dei suoli in zone umide e torbiere

16. Viene garantita la conservazione delle torbiere alte e basse?

Sì

X

No

Se sì, come?

Le torbiere alte e basse rientrano nei “tipi di habitat naturali di interesse comunitario la cui conservazione richiede la designazione di aree speciali di conservazione”, come disposto dal Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n°357, che attua la direttiva 92/43/CEE “Habitat”.

Inoltre, le torbiere sono tutelate anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n°448, per l’esecuzione della Convenzione relativa alle Zone Umide firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.

17. Si estrae la torba?			
Sì		No	X

18. Ci sono piani concreti per la completa sostituzione della torba?			
Sì		No	X
Se sí, quali?			

19. Gli interventi di drenaggio dell'acqua nelle zone umide e nelle torbiere, salvo in casi eccezionali e giustificati, vengono limitati alla gestione delle reti esistenti?			
Sì	X	No	
Se sì, in quali casi eccezionali sono ancora permessi interventi di drenaggio nelle zone umide e nelle torbiere?			
Le zone umide e le torbiere sono aree protette; le torbiere sono tutelate anche ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n°448, per l'esecuzione della Convenzione relativa alle Zone Umide firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971.			

20. Si effettuano interventi di ripristino?			
Sì	X	No	

21. Vengono utilizzati i suoli di torbiera?			
Sì		No	X
Se sì, come?			

Art. 10 e 11 Protocollo Difesa del suolo - Delimitazione e trattamento di aree a rischio e aree a rischio d'erosione

22. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi che sono minacciate da rischi geologici, idrogeologici e idrologici, in particolare movimenti di masse (smottamenti di pendii, formazioni di frane e crolli di terreno), slavine e inondazioni?			
Sì	X	No	
Vengono delimitate le zone a rischio laddove necessario?			
Sì	X	No	
Si segnalano e/o si tiene conto anche dei rischi sismici?			
Sì	X	No	

23. Vengono cartografate e registrate in catasti le aree nelle Alpi interessate da erosioni estese, in base a criteri comparabili di quantificazione dei fenomeni erosivi del suolo?			
Sì	X	No	
Presso quali autorità/istituzioni si trovano le carte?			
Presso l'Istituto Superiore per la Protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA)			

24. Si applicano, per quanto possibile, tecniche naturalistiche ingegneristiche nelle aree a rischio?			
Sì	X	No	
25. Nelle aree a rischio vengono utilizzati materiali da costruzione locali e tradizionali, adatti alle condizioni paesaggistiche?			
Sì	X	No	

26. Nelle aree a rischio vengono eseguiti idonee misure silvicolturali?			
Sì	X	No	

27. Le superfici danneggiate dall'erosione e dagli smottamenti vengono risanate nella misura necessaria per la protezione dell'uomo e dei beni?			
Sì	X	No	

28. Vengono adottate misure per arginare l'erosione dovuta alle acque e contenere i deflussi in superficie, preferibilmente impiegando delle tecniche naturalistiche di regimazione delle acque, di ingegneria delle costruzioni e di gestione forestale?			
Sì	X	No	

Art. 12 Protocollo Difesa del suolo - Agricoltura, pastorizia ed economia forestale

29. Esistono basi giuridiche che prevedono pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale atte ad arginare l'erosione e i costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	X	No	

30. Sono stati elaborati e attuati dei criteri comuni con altre Parti contraenti per una buona pratica tecnica per quanto riguarda l'impiego di fertilizzanti e fitofarmaci nonché l'utilizzo di pratiche di coltivazione, pastorizia ed economia forestale?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

L'Italia dispone di una legislazione molto restrittiva circa l'autorizzazione e l'impiego dei fitofarmaci, caratterizzata soprattutto da norme che ne impongono l'uso limitato a quanto strettamente necessario per garantire la sicurezza alimentare ed elevati standard quantitativi e qualitativi delle produzioni agroalimentari;

Relativamente ai controlli ufficiali sull'immissione in commercio e sull'utilizzazione dei prodotti fitosanitari, opera anche il dipartimento dell'ispettorato centrale per la tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari (Icqrf). L'ispettorato, infatti, effettua sistematicamente verifiche finalizzate alla corretta commercializzazione dei mezzi tecnici utilizzati in agricoltura (fertilizzanti, sementi e fitofarmaci), attraverso controlli ispettivi e l'esame dei dispositivi di etichettatura e dei relativi sistemi di tracciabilità, nonché mediante il prelievo di campioni che vengono sottoposti alle analisi chimico-fisiche per la verifica della rispondenza merceologica dei prodotti agli standard di legge;

Il Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (Pan), adottato con decreto interministeriale 22 gennaio 2014 in attuazione del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 che recepisce la direttiva 2009/128/CE, evidenzia significative criticità in ordine alla necessità di una più attenta individuazione degli obiettivi quantitativi, dei tempi per la riduzione dei rischi e dell'impatto dei pesticidi sulla salute umana e sull'ambiente;

Le regioni e le province autonome, al fine di rilevare la presenza e gli eventuali effetti derivanti dall'uso di prodotti fitosanitari nell'ambiente acquatico, effettuano i monitoraggi dei residui di prodotti fitosanitari nelle acque, tenendo conto anche degli indirizzi specifici che sono stati forniti dall'Ispra;

Il Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN) di cui al Decreto interministeriale del 22 gennaio 2014, viene aggiornato periodicamente ai sensi di quanto previsto dalla Direttiva 2009/128/CE e dal decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012.

Pertanto, tenuto conto dei risultati del primo ciclo di applicazione del Piano e di quanto segnalato dai portatori di interesse, con il supporto del Consiglio Tecnico Scientifico, istituito ai sensi dell'articolo 5 del d.lgs. n. 150/2012, è stata predisposta una nuova proposta di Piano di azione quinquennale che sostituisce integralmente quello precedente.

Ai fini della prevista fase di consultazione del pubblico, è stata resa disponibile la bozza di Piano sui siti istituzionali dei Ministeri delle Politiche Agricole, dell'Ambiente e della Salute, per consentire di partecipare alla consultazione (associazioni, portatori di interesse, istituzioni, enti di ricerca, imprese e singoli cittadini) di trasmettere eventuali osservazioni sulla bozza di PAN. La fase di consultazione si è conclusa nel 2019.

Nel comparto agricoltura, le emissioni riflettono l'andamento di fattori quali il numero e il tipo di animali da allevamento, la variazione delle superfici coltivate e della tipologia di colture nonché l'uso dei fertilizzanti contenenti azoto. Queste variabili sono sensibili a cambiamenti delle pratiche agricole così come delineate dalla Politica Agricola Comune e nei Piani di Sviluppo Rurale. Negli ultimi dieci anni questo comparto, sul piano emissivo, è comunque restato relativamente stabile, solo marginalmente influenzato dalla produzione di biogas e dalla riduzione/cambiamento nell'uso dei fertilizzanti. Dal settore si attende una riduzione complessiva di circa 2 MtCO₂eq. Con riferimento al settore forestale, il contributo è limitato da quanto previsto dalla flessibilità LULUCF del Regolamento ESR (11,5 MtCO₂eq per tutto il periodo 2021-2030) e dalla regola del cosiddetto "no-debit" del Regolamento LULUCF (Regolamento UE 2018/841).

Negli ultimi 25 anni, i cambiamenti nell'uso del suolo in Italia hanno portato all'aumento della superficie forestale (+23%), di zone umide (+2%) e di area insediativa (+42%); si osserva inoltre una riduzione dell'area di pascolo (-5%) e dell'area coltivata (-18%) rispetto al 1990. L'Italia ha un ricco patrimonio biologico forestale con diversi tipi di paesaggio (da tipo continentale a mediterraneo). La superficie terrestre italiana appartenente alla categoria "Foresta" era di circa 7.590 kha nel 1990; 8.369 kha nel 2000; 9.032 kha nel 2010; e 9.305 kha nel 2015, pari al 31% della superficie nazionale.

31. Viene incentivato l'impiego di macchine agricole leggere per impedire il costipamento del terreno?

Sì	X	No	
----	---	----	--

32. Quali dei seguenti materiali/sostanze vengono impiegati sui terreni alpini? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Fertilizzanti minerali	X
Fitofarmaci sintetici	X

Fanghi di depurazione			X
Qualora siano stati impiegati tutti o alcuni dei materiali citati, il loro uso è stato ridotto nel periodo a cui si riferisce il presente rapporto?			
Sì	X	No	

Art. 13 Protocollo Difesa del suolo - Misure silvicolture e altre misure

33. Vengono conservate in loco le foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	X	No	

34. Viene attribuita priorità alla funzione protettiva delle foreste montane finalizzando alla stessa la gestione forestale?			
Sì	X	No	

35. Le foreste vengono utilizzate e gestite in modo da evitare erosioni e costipamenti dannosi del suolo?			
Sì	X	No	

36. Viene sostenuta una silvicoltura adatta al sito e i metodi naturali di rinnovazione forestale?			
Sì	X	No	

Art. 14 Protocollo Difesa del suolo - Effetti delle infrastrutture turistiche

37. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci in foreste aventi funzione di protezione?			
Sì		No	X
Se sì, le autorizzazioni prevedevano l'attuazione di misure di compensazione?			
Sì		No	
Se sì, citate le autorizzazioni e le misure di compensazione previste.			



38. Sono state concesse autorizzazioni per la costruzione di piste da sci su terreni instabili?			
Sì		No	X
Se si, quali?			
<p>Ad esempio, non è permesso realizzare piste in zone a rischio idrogeologico.</p> <p>Ad esempio <u>Legge Regionale Veneto n. 21 del 21 novembre 2008</u> all'art. 9 "Criteri di compatibilità territoriale" prevede che "le aree interessate dagli impianti e dalle piste devono essere idonee sotto l'aspetto idrogeologico e geotecnico; qualora le stesse siano interessate dal pericolo di frane e valanghe, l'incolumità delle persone e la stabilità delle strutture sono salvaguardate mediante idonee misure di difesa strutturali e gestionali".</p>			

39. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo Difesa del suolo sono stati autorizzati additivi chimici e biologici per la preparazione delle piste?			
Sì		No	X
È stata certificata la compatibilità con l'ambiente degli additivi chimici e biologici?			
Sì		No	X
Se si, citate le istituzioni che hanno certificato la compatibilità con l'ambiente.			
<p>Si veda Carta di Cortina parte generale (IX. Art. 2, comma 2, lettera i della CA Obblighi generali nell'ambito del turismo e delle attività del tempo libero)</p>			

40. Si sono constatati danni importanti al suolo e alla vegetazione nelle zone delle piste?			
Sì		No	X
Se sì, sono state adottate misure di ripristino?			
Sì		No	X
Se sì, citate i danni e le misure adottate.			

Art. 15 e 16 Protocollo Difesa del suolo - Limitazione dell'apporto di inquinanti e minimizzazione di sostanze antisdrucchiolo

41. Quale iniziativa è stata intrapresa per ridurre per quanto possibile e preventivamente gli apporti di inquinanti nei suoli tramite l'aria, l'acqua, i rifiuti e altre sostanze dannose per l'ambiente?			
Si rinvia alla Parte generale, riguardanti il Protocollo difesa e del suolo, il cui riferimento principale a livello nazionale è il Codice dell'Ambiente D.Lgs 152/2006			

42. Per evitare la contaminazione dei suoli derivante dall'uso di sostanze dannose sono stati adottati regolamenti tecnici, sono previsti controlli e vengono attuati programmi di ricerca e azioni di informazione?			
Sì	X	No	
Se sí, quali?			
Ad esempio, la <u>Legge 28 giugno 2016, n. 132</u> "Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell'ambiente e disciplina dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale". La rete del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente funziona attraverso le Agenzie Regionali e delle Province Autonome (ARPA e APPA) svolgono le funzioni di monitoraggio e controllo.			
La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:			
<ul style="list-style-type: none"> • attività ispettive nell'ambito delle funzioni di controllo ambientale • monitoraggio dello stato dell'ambiente 			

- controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento
- attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni
- supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale
- raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

Attraverso il Consiglio del SNPA, il Sistema esprime il proprio parere vincolante sui provvedimenti del Governo di natura tecnica in materia ambientale e segnala al MATTM e alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano l'opportunità di interventi, anche legislativi, ai fini del perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, della riduzione del consumo di suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali. Per assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica, sono istituiti i LEPTA, i Livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, che costituiscono il livello minimo omogeneo su tutto il territorio nazionale delle attività che il Sistema nazionale è tenuto a garantire, anche ai fini del perseguimento degli obiettivi di prevenzione collettiva previsti dai livelli essenziali di assistenza sanitaria. Il nuovo Sistema intende favorire la cooperazione, la collaborazione e lo sviluppo omogeneo dei temi di interesse comune dei ventidue soggetti che lo compongono, creando spazi di confronto, di discussione e di azione comune.⁴⁹

Inoltre l'Istituto Superiore per la Protezione dell'Ambiente (ISPRA) redige periodicamente il Rapporto sul Consumo di Suolo (l'ultimo rapporto è del 2019)

43. Dopo l'entrata in vigore del Protocollo è stato usato ancora il sale antigelo come sostanza antisdrucchiolo?

Sì	X	No	
Se sì, è prevista la sua sostituzione con sostanze antisdrucchiolo spuntanti e meno contaminanti?			
Sì	X	No	

⁴⁹ Fonte Sistema Nazionale Protezione Ambiente

Riportate i dettagli.

In generale ed indirettamente viene raccomandato un uso parsimonioso dei cloruri come antisdrucchiolo, tuttavia le relative disposizioni sono praticate a livello territoriale.

Infatti, a fronte di un comprovato aumento della sicurezza stradale, i limiti alla distribuzione delle quantità di sale che è possibile spargere per superficie stradale -e relative ricadute sulle varie componenti interessate (piante, acque di deflusso, suolo, ecc.)- sono difficili da quantificare. Analogamente, risulta impossibile generalizzare ed estrapolare dall'intero sistema le concentrazioni misurate nel suolo o all'interno delle foglie e degli aghi. Al tempo stesso anche le foglie che non evidenziano sintomi esterni visibili dei danni possono presentare dei livelli di sale assai elevati. Le concentrazioni rilevate non sono del resto direttamente correlate con le quantità di sale sparse sulle strade circostanti durante l'inverno precedente.

I gas di scarico, le polveri, le piogge acide, la siccità ed i primi segnali del riscaldamento globale sono comunque tutti ulteriori fattori di stress cumulativi per gli alberi, ai quali va ad aggiungersi anche il sale.

Tanto premesso, ai fini della prevenzione ambientale sia a livello generale che locale numerose sono le raccomandazioni sui **principali provvedimenti che permettono di ridurre i quantitativi di sale anti-ghiaccio:**

- un servizio di manutenzione stradale differenziato, adattato ad ogni categoria di strade, sulla base di un "concetto di servizio invernale";
- ottimizzazione della tecnica dispersione del sale e dei dosaggi adeguati per ogni situazione, soluzione che implica un equipaggiamento adeguato dei macchinari, nonché una formazione e una istruzione del personale idonei, che comprendono l'impiego di sale allo stato umido e di procedimenti che impiegano composti minerali salini mescolati ad acqua;
- spargere il sale sulle strade a scopo preventivo, al momento giusto e con i metodi corretti;
- la scelta di prodotti diversi dal sale per le strade poco frequentate, per le piste ciclabili, per i sentieri pedestri, o anche il rinunciare a sgomberare la neve su tratte debitamente segnalate;
- un cambiamento nel modo di assegnare gli incarichi di esecuzione dei servizi invernali a imprese private, non più remunerati in base alla quantità di prodotto utilizzato, ma a livello globale, secondo i miglioramenti ottenuti in termini di viabilità e percorribilità (rispetto al concetto adottato), con un uso parsimonioso del sale anti-ghiaccio.

Art. 17 Protocollo Difesa del suolo - Suoli contaminati, aree contaminate dismesse, gestione dei rifiuti

44. Sono state rilevate aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate?

Sì

X

No

Se sì, sono state registrate e catalogate?

Sì	X	No	
Se sì, presso quali autorità/istituzioni sono tenuti i catasti delle aree contaminate dismesse?			
Si rimanda a Legge 28 giugno 2016, n. 132 “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale” (si veda sopra SNPA, ARPA e APPA)			

45. Qualora siano conosciute aree contaminate dismesse o aree sospette di essere contaminate, viene esaminato lo stato di queste aree e valutato il livello di rischio potenziale con metodi comparabili a quelli di altre Parti contraenti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate i metodi indicandone la comparabilità.

Sì, ad esempio il Codice dell'Ambiente, Decreto legislativo 03 Aprile 2006, n. 152, alla Parte IV, Titolo V, "disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".

Inoltre, il Decreto Ministeriale 1° marzo 2019, n. 46 "Regolamento relativo agli interventi di bonifica, di ripristino ambientale e di messa in sicurezza, d'emergenza, operativa e permanente, delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento, ai sensi dell'articolo 241 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152" che disciplina, in conformità alla parte quarta, titolo V, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al principio comunitario «chi inquina paga», gli interventi di messa in sicurezza, bonifica e di ripristino ambientale delle aree destinate alla produzione agricola e all'allevamento oggetto di eventi che possono averne cagionato, anche potenzialmente, la contaminazione.

46. Sono stati definiti e realizzati dei sistemi di gestione dei rifiuti per evitare la contaminazione dei suoli, nonché per il trattamento preliminare, il trattamento e il deposito di rifiuti e di scorie?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate i sistemi.

La gestione dei rifiuti è disciplinata dal Codice dell'Ambiente, Decreto Legislativo 03 Aprile 2006, n.152, "Norme in materia ambientale" nella sua parte quarta.

47. Sono state istituite aree di osservazione permanente per la costituzione di una rete alpina di aree di osservazione dello stato dei suoli?

Sì	X	No	
----	---	----	--

48. L'osservazione dei suoli a livello nazionale viene coordinata con altri sistemi di osservazione ambientale nei settori dell'aria, dell'acqua, della flora e della fauna?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Sì, si veda per esempio il Geoportale Nazionale del Ministero dell'Ambiente, punto di accesso all'informazione ambientale e territoriale http://www.pcn.minambiente.it/mattm/			

Art. 18 Protocollo Difesa del suolo - Misure integrative

49. Sono state adottate misure integrative a quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Difesa del suolo

50. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

51. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Il trend di questi anni è positivo, c'è comunque ancora da lavorare

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

C Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 3 Protocollo Protezione della natura - Cooperazione internazionale

1. In quali dei seguenti settori viene incentivata una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Rilevamento cartografico	X
Istituzione, gestione e controllo delle aree protette e di altri elementi del paesaggio naturale e culturale meritevoli di protezione	X
Interconnessione a rete dei biotopi	X
Definizione di modelli, programmi/piani paesaggistici	X
Prevenzione/riequilibrio di compromissioni della natura e del paesaggio	X
Osservazione sistematica della natura e del paesaggio	X
Ricerca	X
Altre misure di protezione delle specie animali e vegetali selvatiche, della loro diversità e dei loro habitat, la definizione di criteri comparabili compresa	

2. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
<p>Come precedentemente sottolineato, l'Italia partecipa a programmi di cooperazione e provvede a consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo protocollo.</p>	



Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

3. Sono state create zone protette transfrontaliere?

Sì

X

No

Se sì, quali?

Tra i grandi complessi transfrontalieri vi sono:

Parco Nazionale del Gran Paradiso (I) – Parco Nazionale della Vanoise (F) – Riserva Naturale della Baillettaz (F), La Grande Sassiere (F), Plan de Tueda (F), Hauts de Villaroger (F), Tignes - Champagny (F) (272.541 ha)

Parco Naturale Vedrette di Ries - Aurina (I) – Parco Naturale della Zillertaler Hauptkamm (A) – Riserva Naturale Valsertal (A) – Parco Nazionale Hohe Tauern (A) – Riserve Naturali Kleinfragant (A), Wurten West (A), Bretterlich (A), Inneres Pöllatal (A), Paarseen – Schuhflicker – Heukareck (A), Zeller See (A), Sieben – Möser – Gerlosplatte (A), Rotmoos – Käfertal (A) – Riserva Naturale speciale del Piffkar (A)- Parco Nazionale Nockberge (A) (265.827 ha)

Parco Nazionale Svizzero (CH) – Parco Nazionale dello Stelvio (I) – Parco Naturale Adamello (I) – Parco Naturale Adamello Brenta (I) (264.720 ha)

Parco Nazionale Mercantour (F) – Parco Naturale delle Alpi Marittime (I) – Parco Naturale Alta Valle Pesio e Tanaro (I) – Riserva Naturale del Bosco e dei Laghi di Palanfré (I) (250.275 ha)

Parco Naturale delle Prealpi Giulie (I) – Parco Nazionale e Riserva di biosfere Triglav (SI) (205.125 ha)

Parco Naturale Gruppo di Tessa (I) – Area di Quietè Ötztaler Alpen (A) – Area di Quietè Stubai Alpen (A) – Riserva di biosfere del Gurgler Kamm (A) – Area di Quietè di Kalkkögel (A) (117.390 ha)

Parco Naturale Regionale del Queyras (F) – Riserva Naturale della Fascia fluviale del Po (I) (68.110 ha)

4. Vengono concertate condizioni quadro con altre Parti contraenti per l'adozione di vincoli limitativi degli usi in funzione degli obiettivi del Protocollo?

Sì	X	No		Non rilevante	
----	---	----	--	---------------	--

Riportate i dettagli.

Ad esempio, l'Espace Mont-Blanc è un'iniziativa di cooperazione transfrontaliera che riunisce Savoie, Haute-Savoie, Valle d'Aosta e Valais, impegnati nella protezione e valorizzazione di un territorio simbolo, dove l'eccezionale patrimonio naturale e ambientale coabita con attività economiche e turistiche di portata internazionale.

Art. 6 Protocollo Protezione della natura - Inventari

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di tre anni.

5. È stato presentato lo stato di fatto della protezione della natura e della tutela del paesaggio in merito alle seguenti materie (conformi all'Allegato I, inclusi i sottopunti in esso riportati)? Citate il relativo inventario nonché la data della sua prima redazione e/o dell'ultimo aggiornamento.		
Materie secondo l'allegato I	Inventario	Data della sua redazione e/o del suo ultimo aggiornamento
“1. Stato della popolazione delle specie animali e vegetali selvatiche e dei loro biotopi”	Annuario dei Dati Ambientali - ISPRA ⁵⁰	2020
“2. Aree protette (superficie, percentuale sul territorio complessivo, scopo protettivo, funzioni protettive, usi, articolazione degli usi, proprietà)”	2° Report Rete SAPA ⁵¹	2019
“3. Organizzazione della protezione della natura e della tutela del paesaggio (struttura, competenze/attività, dotazione personale e finanziaria)”	v. ISPRA	2020

⁵⁰ L'edizione 2020 è rappresentata dalla *Banca dati indicatori* e da *Annuario in cifre*.

Banca dati degli indicatori ambientali La Banca dati raccoglie oltre 300 indicatori, scelti per rappresentare le diverse tematiche ambientali (atmosfera, biosfera, geosfera, rifiuti, agricoltura, turismo, etc...) in cui è organizzata. Ogni indicatore contiene informazioni di tipo descrittivo quali, ad esempio, gli obiettivi da raggiungere, la valutazione dello stato, il trend e di tipo statistico rappresentate con grafici, tabelle e mappe. Il sistema permette la consultazione, l'organizzazione e la pubblicazione dei contenuti selezionati, secondo le esigenze degli utenti.

Annuario in cifre Documento di tipo statistico, presenta in forma sintetica una selezione dei contenuti e degli indicatori più significativi della Banca dati indicatori ambientali, organizzato per aree tematiche. A ciascun indicatore scelto corrisponde un grafico rappresentativo della situazione ambientale e/o l'andamento del fenomeno, corredato da commenti, brevi informazioni o dati particolarmente rilevanti posti in evidenza.

⁵¹ In attuazione dei propri Piani d'Azione, la Rete SAPA elabora dei report tematici che approfondiscono diverse tematiche prioritarie per la Rete e mirano a costituire uno strumento operativo di riferimento, nonché a indirizzare i prossimi passi da intraprendere nell'ambito della Rete SAPA. I report sono realizzati con i contributi della Rete e di enti scientifici e di ricerca (come ISPRA, Federparchi ed Eurac Research), con il coordinamento della Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi e con il supporto del Segretariato Permanente della Convenzione delle Alpi.

“4. Basi giuridiche (ai rispettivi livelli di competenza)”		
“5. Azioni di protezione della natura (quadro generale)”		
“6. Formazione e informazione pubblica (istituzioni/volontariato)”		
“7. Conclusioni, misure consigliate”		

Art. 7 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione paesaggistica

Attenzione: alle seguenti domande, relative all'art. 7, si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di cinque anni.

6. Esistono modelli, programmi e/o piani, con cui vengono definite le esigenze e le misure ai fini della realizzazione degli obiettivi della protezione della natura e della tutela del paesaggio nel territorio alpino?			
Sì	X	No	
Riportate dettagli.			
<p><u>Decreto legislativo 26 marzo 2008, n. 63</u> Ulteriori disposizioni integrative e correttive del Decreto legislativo 42/04, in relazione al paesaggio</p> <p><u>Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42</u>, Codice dei beni culturali e del paesaggio. Il Ministero ha il compito di individuare le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del paesaggio, con finalità di indirizzo della pianificazione (art. 145). Le regioni devono assicurare l'adeguata protezione e valorizzazione del paesaggio tramite l'approvazione di piani paesaggistici (o piani urbanistici – territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici) estesi a tutto il territorio regionale e non solo sulle aree tutelate per legge e sulle località dichiarate di notevole interesse pubblico.</p>			

7. Se esistono o sono in preparazione modelli, programmi e/o piani, sono in questi presentati i seguenti elementi?	
a) Stato di fatto della natura e del paesaggio e sua valutazione	X
b) Stato da perseguire della natura e del paesaggio nonché le misure a ciò necessarie, in particolare:	X
- misure generali di protezione, gestione e sviluppo	X
- misure per la protezione, la gestione e lo sviluppo di determinate parti della natura e del paesaggio	X
- misure per la protezione e la gestione di fauna e flora selvatiche	X

Art. 8 Protocollo Protezione della natura - Pianificazione

8. Avviene un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale?	
Sì, in misura notevole	X
Sì, in misura ridotta	
No	
Qualora avvenga un coordinamento della pianificazione paesaggistica e territoriale, riportatene i dettagli.	
Si rimanda al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio D.Lgs 42/2004, art. 145 “Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri strumenti di pianificazione”, modificato con <u>D.Lgs. 26 marzo 2008, n. 63</u> .	

Art. 9 Protocollo Protezione della natura - Interventi nella natura e nel paesaggio

9. Sono stati creati i presupposti per valutare, nei casi di misure e progetti di carattere privato e pubblico, suscettibili di compromettere in modo rilevante o duraturo la natura e il paesaggio, gli effetti diretti e indiretti sull'equilibrio naturale e sul quadro paesaggistico?			
Sì	X	No	
Se sì, quali progetti devono essere sottoposti ad una valutazione?			
Ad esempio, la Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull'ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.			
L'attuazione della procedura di V.I.A. mira dunque a			
– proteggere e migliorare la qualità della vita,			
– mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse,			

- salvaguardare la molteplicità delle specie,
- promuovere l'uso di risorse rinnovabili,
- garantire l'uso plurimo delle risorse

Le Valutazioni Ambientali (VAS e VIA) assicurano che piani, programmi e progetti siano realizzati nel rispetto dei principi di tutela dell'ambiente, della qualità della vita e dello sviluppo sostenibile.

L'Autorizzazione Integrata Ambientale(AIA) autorizza l'esercizio di una installazione a determinate condizioni che garantiscono la conformità ai requisiti IPPC (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento).

10. Il risultato della valutazione di misure e progetti privati e pubblici, suscettibili di compromettere in modo rilevante e duraturo la natura e il paesaggio, ha avuto effetto sull'autorizzazione/realizzazione dei progetti?

Sì	X	No	
----	---	----	--

11. Ci è garanzia che non si verifichino compromissioni evitabili?

Sì

X

No

Se sì, come? Citate anche le relative disposizioni.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) Parte sesta "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente"

Art. 301 "Attuazione del principio di precauzione" c. 1 "In applicazione del principio di precauzione di cui all'articolo 174, paragrafo 2, del Trattato CE, in caso di pericoli, anche solo potenziali, per la salute umana e per l'ambiente, deve essere assicurato un alto livello di protezione."

Art. 304 "Azione di prevenzione" c. 1 "Quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, l'operatore interessato adotta, entro ventiquattro ore e a proprie spese, le necessarie misure di prevenzione e di messa in sicurezza."

Decreto del Presidente Della Repubblica 5 luglio 2019, n. 102 Regolamento recante ulteriori modifiche dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche.

Legge 22 maggio 2015, n. 68 Disposizioni in materia di delitti contro l'ambiente.

Tale legge inserisce dopo il titolo VI del libro secondo del codice penale «Titolo VI-bis - Dei delitti contro l'ambiente. Art. 452-bis. (Inquinamento ambientale). - È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 10.000 a euro 100.000 chiunque abusivamente cagiona una compromissione o un deterioramento significativi e misurabili:

- 1) delle acque o dell'aria, o di porzioni estese o significative del suolo o del sottosuolo;
- 2) di un ecosistema, della biodiversità, anche agraria, della flora o della fauna.

Quando l'inquinamento è prodotto in un'area naturale protetta o sottoposta a vincolo paesaggistico, ambientale, storico, artistico, architettonico o archeologico, ovvero in danno di specie animali o vegetali protette, la pena è aumentata.

12. Il diritto nazionale prevede compensazioni obbligatorie per le compromissioni inevitabili?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Citate anche le relative disposizioni.

Ad esempio, la Valutazione di Incidenza Ambientale (in acronimo VINCA o VI) ha lo scopo di accertare preventivamente se determinati progetti possano avere incidenza significativa sui Siti di Importanza Comunitari (SIC), sulle Zone Speciali di Conservazione e sulle Zone di Protezione Speciale (ZPS).

Tale procedura è stata introdotta dall'articolo 6, comma 3, della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" con lo scopo di salvaguardare l'integrità dei siti attraverso l'esame delle interferenze di piani e progetti non direttamente connessi alla conservazione degli habitat e delle specie per cui essi sono stati individuati, ma in grado di condizionarne l'equilibrio ambientale. In Italia la valutazione di incidenza ambientale è introdotta dall'art. 5 D.P.R. n. 357/97

Le Misure di Compensazione si configurano come deroga alla Direttiva "Habitat" e per tale motivo il ricorso a questa tipologia di misura deve rispettare gli stringenti criteri previsti dall'art. 6, paragrafo 4, della Direttiva e dell'art. 5, commi 9 e 10, del DPR 357/97 e ss.mm.ii.

L'individuazione e la proposizione delle Misure di Compensazione ai sensi dell'art. 6 paragrafo 4 della direttiva Habitat deve infatti essere prevista specificatamente nei casi in cui dagli esiti della Valutazione Appropriata, per un piano, programma, progetto, intervento o attività (P/P/P/I/A), sia stata accertata l'incidenza negativa.

In presenza di motivi imperativi di rilevante interesse pubblico documentati e qualora si intenda realizzare comunque un piano o progetto nonostante gli esiti negativi della Valutazione di Incidenza, attraverso la predisposizione delle Misure di Compensazione, è necessario verificare se siano soddisfatte le tre uniche condizioni stabilite dal paragrafo 4, dell'art. 6, della Direttiva 92/43/CEE, che prevedono l'invio per informazione o per richiesta di parere alla Commissione europea.

Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale" (G.U. n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96) Parte sesta "Norme in materia di tutela risarcitoria contro i danni all'ambiente"

Gli artt. 305, 306, 308 affrontano il tema del ripristino ambientale e dei costi, dove si specifica che devono essere adottate tutte le iniziative per circoscrivere o eliminare qualsiasi fattore di danno e prendere tutte le misure di ripristino necessarie.

--

13. Vengono ammesse compromissioni non compensabili?

Sì		No	X
----	--	----	---

Se sì, a quali condizioni? Citate anche le relative disposizioni.

Generalmente no, In Italia sono state adottate numerose leggi al fine di ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio. Fra queste vi sono misure atte a controllare le emissioni inquinanti (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia alla Parte Generale). A livello nazionale vi è una legge quadro in materia di incendi boschivi (per ulteriori dettagli a questo proposito si rinvia alla parte generale).

Per quanto riguarda la tutela del paesaggio, vengono adottate numerose misure sia a livello nazionale che regionale. A livello nazionale risulta particolarmente rilevante l'art. 135 "Pianificazione paesaggistica" del Codice dei beni culturali e del paesaggio (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42). Ai sensi del suddetto articolo

«1. Le regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato. A tal fine sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici, concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici". 2. Il piano paesaggistico definisce, con particolare riferimento ai beni di cui all'articolo 134, le trasformazioni compatibili con i valori paesaggistici, le azioni di recupero e riqualificazione degli immobili e delle aree sottoposti a tutela, nonché gli interventi di valorizzazione del paesaggio, anche in relazione alle prospettive di sviluppo sostenibile.»

La parte VI (artt. 299-318) del D.lgs. 3 aprile 2006 ha recepito la Direttiva 2004/35/CE sostituendo l'intera disciplina del danno ambientale contenuta nell'art. 18, 1. 349/1986 (abrogato dall'art. 318 T.U.). In essa si evince:

— la definizione di danno ambientale, che invece non era presente nell'art. 18, 1. 349/1986, consistente, secondo l'art. 300, 1° comma, in "qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima", con l'espressa limitazione, in conformità alla Direttiva, al danno alle specie e habitat protetti, alle aree protette, alle acque ed al terreno (2° comma) salvo le specifiche esclusioni di cui art. 303;

— l'introduzione di meccanismi di attuazione del principio di "precauzione" di derivazione comunitaria incentrati sull'autocontrollo dell'operatore (ossia del soggetto che esercita o controlla un'attività professionale a rilevanza ambientale)

quando un danno ambientale non si è ancora verificato, ma esiste una minaccia imminente che si verifichi, con la definizione delle necessarie azioni di prevenzione da attuarsi sotto il controllo del Ministero dell'Ambiente (art. 304);

- l'attribuzione della prevenzione di controllo al Ministero dell'Ambiente occupa un ruolo centrale nella procedura amministrativa, volta all'individuazione delle misure di ripristino quando si è verificato un danno ambientale (artt.305-308);
- il conseguente ridimensionamento del ruolo degli enti locali cui viene attribuita la sola facoltà di sollecitare l'intervento statale (art.309) e di ricorrere in caso di inerzie o omissioni (art. 310), ma non la legittimazione ad agire o intervenire in proprio nei processi per danno ambientale;
- la parallela abrogazione dell'art. 9, 3° comma, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.) che consentiva alle associazioni di protezione ambientali (di cui art. 13, l.349/1986) di proporre le azioni risarcitorie di competenze del giudice ordinario spettanti al Comune e alla Provincia in seguito di danno ambientale;
- la previsione, per quanto riguarda il risarcimento del danno ambientale , dell'alternativa (artt.311, 1° comma, e 315) tra l'azione risarcitoria in sede giudiziaria e l'ordinanza a contenuto risarcitorio, ricorribile in via amministrativa che il Ministro dell'Ambiente può emanare secondo le previsioni degli artt. 312-314;
- l'individuazione di nuovi parametri di riferimento per le misure risarcitorie, sia in sede giudiziaria sia di ordinanza ministeriale (art. 311, 2° e 3° comma, come modificati dall'art.5 bis del D.lgs. 25 settembre 2009, n. 135, aggiunto dalla legge di conversione 20 novembre 2009, n.166).

Art. 10 Protocollo Protezione della natura - Protezione di base

14. Vengono adottate misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
A tal proposito si vedano gli strumenti delle valutazioni ambientali come VIA, VAS e AIA e la VINCA sopra descritti.			

15. In che modo si tiene conto degli interessi della popolazione locale nelle misure atte a ridurre gli impatti e le compromissioni a danno della natura e del paesaggio?			
La <u>Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge Quadro sulle aree protette (G.U. n. 292 del 13.12.1991)</u> : per l'elaborazione di specifiche politiche di sviluppo delle aree parco che, attraverso il coinvolgimento delle popolazioni interessate, possano conciliare gli obiettivi di conservazione della natura con quelli di sviluppo socio-economico, la legge quadro introduce negli art. 11, 12 e 14 (Regolamento del Parco - Piano per il parco - Iniziative per la promozione economica e sociale) gli strumenti di gestione adottati dall'Ente parco e dalla Comunità del parco.			

16. Vengono adottate misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi strutturali, naturali e quasi naturali del paesaggio, biotopi, ecosistemi e paesaggi culturali tradizionali?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			

A livello nazionale vengono adottate numerose misure idonee a conservare e ripristinare particolari elementi del paesaggio. A questo proposito, per esempio, è prevista una legge per il ripristino ambientale dei siti inquinati (si veda D.Lgs 152/2006)

17. Esistono accordi con i proprietari o gestori dei terreni utilizzati a fini agricoli e/o forestali allo scopo di ottenere la protezione, la conservazione e la gestione di biotopi quasi naturali e meritevoli di protezione?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Si vedano gli istituti del Maso Chiuso e le Regole d'Ampezzo descritte in precedenza (**IV Art. 2, comma 2, lettera d della CA Obblighi generali nell'ambito della difesa del suolo**)

18. Quali strumenti di controllo mutuati dall'economia di mercato vengono utilizzati per ottenere uno sfruttamento agricolo e forestale adatto?

Si vedano ad esempio i Piani di Sviluppo Regionale PSR illustrati in precedenza nella parte generale. **VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna**

19. Vengono impiegate le misure di incentivazione e di sostegno a favore dell'economia agricola e forestale (e di altri usi) per il raggiungimento degli obiettivi del Protocollo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

In Italia, i programmi di incentivazione dell'agricoltura sono definiti a livello regionale. Ciascuna provincia stabilisce, mediante un piano di sviluppo agricolo, gli obiettivi delle misure contrattuali. I programmi agroambientali sono finanziati da Stato e Regioni nel quadro generale della Politica Agricola Comune dell'UE.

Art. 11 Protocollo Protezione della natura - Aree protette

20. Quali delle seguenti misure sono state adottate nel periodo di rapporto? (Contrassegnate con una crocetta la risposta esatta).	
Le aree protette esistenti vengono conservate e gestite in coerenza con la loro funzione protettiva.	X
Sono state istituite nuove aree protette.	X
Sono state ampliate le aree protette esistenti.	X
Qualora la situazione fosse cambiata, riportate i dettagli (nome dell'area protetta, categoria nazionale o IUCN dell'area protetta, direttiva FFH o uccelli, posizione geografica, dimensioni, zonazione, data di istituzione/ampliamento).	
<p>Ad esempio, nel maggio del 2013, al termine di un percorso condiviso nell'ambito del P.I.T. "Monviso: l'uomo e le territoire", i Parchi del Monviso e del Queyras hanno ottenuto il riconoscimento MAB (Man and Biosphere) per ciascuna delle due vaste aree di riferimento, con l'intento di ottenere l'approvazione ad una unica riserva MAB transfrontaliera. Così, nel giugno 2014 l'UNESCO ha approvato la prima Riserva transfrontaliera italiana, estesa ben al di là del territorio dei due parchi naturali, ma che in essi trova la sua core zone. Con una superficie di circa 400.000 ettari, coinvolge oltre 300.000 abitanti distribuiti tra 86 Comuni italiani e 20 francesi e interessa ambienti che vanno dall'alta montagna (le valli intorno al Monviso nel cuore delle Alpi Cozie, le Hautes-Alpes e le Alpes dell'Haite Provence nella regione PACA), fino alla pianura torinese e cuneese, arrivando a lambire le prime colline delle Langhe. All'interno della Riserva MAB Monviso sono presenti inoltre 4 siti Patrimonio dell'Umanità (Castello di Racconigi, Castello di Pollenzo, città di Briançon e Fort Mont-Dauphin).</p> <p>La presenza del massiccio del Monviso, del fiume Po, di una pluralità di laghi alpini, di molteplici paesaggi caratterizzati dalla relazione equilibrata tra uomo e ambiente e da una elevata ricchezza ecologica e biologica fanno di questo territorio uno dei gioielli naturalistici nel cuore delle Alpi.</p>	

21. Quali misure sono state adottate per evitare compromissioni o distruzioni di aree protette nel territorio alpino (nel proprio Paese o in un altro)?

Ad esempio, Legge 6 dicembre 1991 n. 394 Legge quadro sulle aree protette, art. 6 “Misure di Salvaguardia”

22. È stata promossa l'istituzione o la gestione di parchi nazionali?

Sì, in misura notevole

X

Sì, in misura ridotta

No

Riportate i dettagli.

La Rete SAPA costituisce la rete alpina italiana di enti territoriali coinvolti nella gestione delle aree protette – Regioni, Province ed Enti parco – riconoscendo il potenziale di queste aree per lo sviluppo di alcuni settori dell'economia e per la gestione delle risorse naturali e promuovendo studi, azioni di condivisione e organizzazione di dati ed esperienze nell'arco alpino.

Con un accordo aggiuntivo al Protocollo d'Intesa del 2012*, nel 2014 viene istituito il Tavolo di coordinamento della Rete SAPA, in attuazione della L. 50/2012 di rettifica di alcuni Protocolli della Convenzione delle Alpi, tra cui i Protocolli in attuazione dei quali il Tavolo SAPA agisce: Protezione della natura e tutela del paesaggio, Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Agricoltura di montagna, Turismo sostenibile, Foreste montane.

Ad oggi, al Tavolo partecipano tutte le Regioni alpine (Liguria, Piemonte, Valle D'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia), le due Province Autonome alpine (Trento e Bolzano), la Provincia di Imperia e 19 enti di gestione di aree protette alpine. Il coordinamento è affidato alla Delegazione Italiana in Convenzione delle Alpi presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la collaborazione di enti come Federparchi, ISPRA, Università e centri di ricerca italiani.

23. Sono state istituite zone di rispetto e di quiete che garantiscono la priorità alle specie animali e vegetali selvatiche rispetto ad altri interessi?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Riportate i dettagli.

Vari parchi naturali istituiscono zone di rispetto e di quiete. Ad esempio, nelle Dolomiti, nel Parco naturale Puez – Odle, esistono zone di quiete in cui la circolazione è proibita. Si veda inoltre la parte generale **VI Art. 2, comma 2, lettera f della CA Obblighi generali nell'ambito della protezione della natura e tutela del paesaggio**

24. Sono state esaminate le condizioni di compensazione delle particolari prestazioni rese dalla popolazione locale, in conformità con il diritto nazionale?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, specificate qual è stato il risultato e se in seguito sono state adottate misure adeguate.

--

Art. 12 Protocollo Protezione della natura - Rete ecologica

25. Sono state adottate misure idonee a creare una rete nazionale di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sí, riportate i dettagli.			
<p>La rete SAPA nasce per rispondere all'esigenza di un migliore coordinamento tra le aree protette alpine italiane e tende a favorire la collaborazione tra gli enti gestori delle aree protette, al fine di facilitare la loro partecipazione a reti transfrontaliere e internazionali. Essa esercita un ruolo fondamentale per l'attuazione degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli, tra cui, per quanto riguarda le politiche per la conservazione della diversità biologica nella regione alpina e la promozione e attuazione della continuità ecologica regionale, di principale riferimento è il Protocollo "Protezione della natura e tutela del paesaggio" della Convenzione delle Alpi.</p> <p>Pertanto, la Rete SAPA persegue tre obiettivi strategici primari:</p> <p>a) migliorare il coordinamento delle aree protette alpine attraverso l'armonizzazione dei dati e delle metodologie per la loro raccolta e l'adozione di progetti comuni da finanziare con fondi europei e internazionali;</p> <p>b) migliorare il coordinamento tra aree protette alpine ed enti territoriali della regione biogeografica alpina mediante lo sviluppo di un modello di governance condiviso e in linea con obiettivi e risultati della Convenzione delle Alpi su materie affini;</p> <p>c) migliorare il coinvolgimento della rete di aree protette alpine italiane nelle reti europee e internazionali, in linea con le politiche europee e regionali.</p> <p>La Rete si configura come un sistema di partenariato aperto e autoregolato; vi partecipano tutti i livelli istituzionali (da nazionale a locale) che abbiano competenza in materia di connettività, biodiversità e gestione di aree protette, la comunità scientifica e tecnica (al fine di incentivare l'uso di strumenti e meccanismi innovativi di governance per queste aree) e, potenzialmente, anche il settore privato. In questo senso, la Rete SAPA è una sede promettente per la collaborazione tra enti territoriali alpini interessati a sperimentare politiche innovative.</p> <p>Con un accordo aggiuntivo al Protocollo d'Intesa del 2012 (aggiuntivo al Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, le Regioni e le Province Autonome dell'arco alpino, ISPRA e Federparchi Europarc Italia), nel 2014 viene istituito il Tavolo di coordinamento della Rete SAPA (Tavolo SAPA) come un sub-tavolo del Tavolo di coordinamento nazionale a supporto della Delegazione italiana in Convenzione delle Alpi,</p>			

in attuazione della L.N. 50/2012 di rettifica di alcuni Protocolli della Convenzione delle Alpi, tra cui i Protocolli in attuazione dei quali il Tavolo SAPA agisce: Protezione della natura e tutela del paesaggio, Pianificazione territoriale e sviluppo sostenibile, Agricoltura di montagna, Turismo sostenibile, Foreste montane.

26. Sono state adottate misure idonee a creare una rete transfrontaliera di aree protette individuate, biotopi e altri beni ambientali protetti e meritevoli di protezione?

Sì

No

Se sí, riportate i dettagli.

Sì, come detto l'Italia partecipa a programmi di cooperazione e aderisce alla rete ALPARC, la Rete delle Aree Protette Alpine.

A livello internazionale è previsto ad esempio lo strumento delle Liste Rosse è stato introdotto dall'attività dell'Unione Mondiale per la Conservazione della Natura (IUCN), la più antica e universalmente riconosciuta organizzazione internazionale che si occupa di conservazione della biodiversità, nella sua accezione più ampia. La metodologia e i criteri messi a punto dall'IUCN per la predisposizione delle Liste Rosse permettono di realizzare, a diverse scale territoriali, le valutazioni sullo stato di rischio di estinzione a livello di specie. L'utilizzo di tale strumento, adottato come riferimento e indicatore a livello internazionale, permette dunque di fornire informazioni sintetiche e confrontabili sullo stato di conservazione delle specie e sull'efficacia delle azioni intraprese e da intraprendere per contrastare i fattori di minaccia individuati e arrestare la perdita di biodiversità. Nell'ambito dell'Accordo Quadro triennale, sottoscritto il 10 novembre 2011 dal Ministro pro-tempore e dal Presidente della Federparchi, per una più proficua collaborazione sugli obiettivi d'interesse comune in termini di attuazione delle misure per la conservazione della biodiversità e per l'implementazione di azioni per lo sviluppo sostenibile nei territori delle aree protette, la Direzione per la Protezione della Natura e del Mare in quanto Autorità Nazionale dell'IUCN in Italia, ha stipulato la prima Convenzione attuativa attraverso la quale, tra l'altro, è stata condotta la valutazione di alcuni gruppi di animali e sviluppate Liste Rosse Nazionali definite attraverso l'applicazione della metodologia IUCN, con il coinvolgimento di ricercatori nelle specifiche discipline e di esperti nell'applicazione della metodologia (Comitato Italiano IUCN, ISPRA, Società scientifiche, LIPU e numerosi esperti nazionali).

--

27. Avviene un'armonizzazione degli obiettivi e delle misure in funzione di aree protette transfrontaliere?			
Sì	X	No	
Se sì, come? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).			
Tramite discussioni/scambi bilaterali			X
Tramite discussioni/scambi multilaterali			X
Tramite l'armonizzazione degli obiettivi e delle misure progetto per progetto			X
Altro			

Riportate i dettagli.	
Per maggiori dettagli si vedano gli esempi già citati come quello del Parco delle Alpi Marittime - Mercantour	

Art. 13 Protocollo Protezione della natura - Protezione di tipi di biotopi

28. Sono state adottate misure idonee ad assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			
Vedere i già citati Annuario Ambientale ISPRA 2020 e Report rete SAPA 2019			

29. Viene promossa la rinaturalizzazione di habitat compromessi?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
<p>Sì, ad esempio la legislazione nazionale in materia di bonifica dei siti contaminati, introdotta con il D.M. 471/99, è stata profondamente aggiornata dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. “Norme in materia ambientale” che, alla Parte Quarta, Titolo V “Bonifica di siti contaminati”, disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio "chi inquina paga".</p>			



Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

30. Ai fini della redazione di liste valide per l'intero territorio alpino, sono stati indicati i tipi di biotopi che richiedono l'adozione di misure per assicurare la conservazione duratura di tipi di biotopi naturali o quasi naturali in dimensione sufficiente e con una distribuzione territoriale conforme alle loro funzioni?			
Sì*	X	No	
Se sì, quando sono stati indicati i tipi di biotopi?			
<p>La Carta della Natura è un progetto nazionale coordinato da ISPRA (L. n. 394/91), cui partecipano Regioni e Agenzie Regionali per l'Ambiente, capace di fornire una rappresentazione complessa e nello stesso tempo sintetica del territorio; combinando tra loro fattori fisici, biotici e antropici, ne restituisce una visione d'insieme, dalla quale emergono le conoscenze di base e gli elementi di valore naturale ma anche di degrado e di fragilità degli ecosistemi. Le cartografie degli habitat prodotte, i parametri valutativi ad esse associati, nonché l'uso di procedure di calcolo standardizzate consentono di realizzare molteplici applicazioni, che interessano i campi del paesaggio, della biodiversità, delle aree naturali protette, nonché della pianificazione di livello nazionale e regionale.</p> <p>https://www.isprambiente.gov.it/files/carta-della-natura/cdn-manuale.pdf</p>			

* Va allegata la lista con i tipi di biotopi citati.

Art. 14 Protocollo Protezione della natura - Protezione delle specie

31. Sono state adottate misure al fine di conservare le specie animali e vegetali selvatiche autoctone con la loro diversità specifica e con popolazioni sufficienti e con habitat sufficientemente grandi?			
Sì		No	
Riportate i dettagli.			
<p>Si rinvia alla parte generale relativa alla normativa nazionale sulla conservazione delle specie animali e vegetali.</p> <p>Ad esempio, nel 2014 è stato redatto il Rapporto "Specie e habitat di interesse comunitario in Italia: distribuzione, stato di conservazione e trend" ISPRA è stato incaricato dal Ministero dell'Ambiente di coordinare la raccolta e l'analisi dei dati forniti dalle Amministrazioni locali. Le Regioni e le Province Autonome, nel corso del 2012, hanno elaborato 1.940 schede di valutazione</p>			

per la fauna, 358 schede per la flora, 1.126 per gli habitat e 2.926 mappe di presenza di specie e habitat a livello regionale.⁵²

Ad esempio, il Ministero dell'Ambiente ha dato mandato a ISPRA di produrre una **stima aggiornata della distribuzione e consistenza del lupo a livello nazionale**. Per rispondere a questa sfida ambiziosa, ISPRA ha creato un gruppo di lavoro altamente specializzato, che coinvolge zoologi e genetisti, e ha attivato una collaborazione con Federparchi Europarc Italia (la Federazione Italiana dei Parchi e delle Riserve Naturali) e con il progetto **LIFE WolfAlps-EU**⁵³

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

32. Ai fini dell'elaborazione di liste per tutta l'area alpina sono state indicate le specie che richiedono misure particolari di protezione, in quanto sono minacciate in modo specifico?			
Sì	X	No	
Se sì, quando?		Vedi sopra	

Art. 15 Protocollo Protezione della natura Divieti di prelievo e di commercio

33. Esistono norme giuridiche che vietano quanto segue?	Sì	No
La cattura, il possesso, il ferimento, l'uccisione di alcune specie di animali e in particolare il loro disturbo durante i periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento	X	
Ogni distruzione, prelievo e detenzione di uova provenienti dalla natura	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari delle specie medesime o loro parti, prelevati dalla natura	X	
La raccolta, la collezione, la recisione, il dissotterramento e l'estirpazione di determinate piante o parti di esse nel loro sito naturale	X	
Il possesso, l'offerta, l'acquisto e la vendita di esemplari prelevati dalla natura delle stesse specie	X	
Se sì, quali? Citate le disposizioni.		

⁵² <https://www.isprambiente.gov.it/it/pubblicazioni/rapporti/specie-e-habitat-di-interesse-comunitario-in-italia-distribuzione-stato-di-conservazione-e-trend>

⁵³ Link al progetto LIFE WolfAlps-EU <https://www.lifewolfalps.eu/>

Link alla pagina ISPRA dedicata <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/biodiversita/monitoraggio-nazionale-del-lupo>

Il 14 febbraio 2018 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.230 del 15 dicembre 2017 per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) n. 1143/2014 recante **disposizioni volte a prevenire e gestire l'introduzione e la diffusione delle specie esotiche invasive**.

Il Decreto Legislativo individua i seguenti principi e criteri.

- Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio (MATTM) è l'autorità nazionale competente individuata per i rapporti con la Commissione Europea, il coordinamento delle attività e il rilascio delle autorizzazioni e dei permessi.
- L'Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale (ISPRA) viene individuato quale ente tecnico scientifico di supporto al MATTM per lo svolgimento delle attività previste.
- Le Regioni e le Province Autonome, e i Parchi Nazionali, rientrano tra i destinatari primari della norma in virtù delle competenze in materia di monitoraggio e attuazione degli interventi di eradicazione e delle misure di gestione, nonché di ripristino degli ecosistemi danneggiati.

Vengono introdotti i seguenti divieti relativi alle specie esotiche invasive di rilevanza unionale (art.6):

- Introduzione o transito nel territorio nazionale;
- detenzione, anche in confinamento;
- allevamento e coltivazione, anche in confinamento;
- trasporto;
- vendita o messa in commercio;
- utilizzo, cessione a titolo gratuito o scambio;
- riproduzione o crescita spontanea;
- rilascio nell'ambiente.

Viene disciplinato il rilascio di permessi e autorizzazioni in deroga ai divieti sopra-elencati, ai sensi degli artt. 8 e 9 del Regolamento UE, e vengono disciplinate le ispezioni per la verifica del mantenimento dei requisiti necessari per i predetti provvedimenti. Il nuovo regime di autorizzazione instaurato si applica in particolare a orti botanici e giardini zoologici, che devono richiedere una specifica autorizzazione per la detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Anche istituti di ricerca e altri soggetti possono in casi particolari ottenere un'autorizzazione alla detenzione di specie esotiche invasive incluse nella lista per attività di ricerca o conservazione ex situ. È anche prevista, in casi eccezionali, la possibilità di

un'autorizzazione in deroga per motivi di interesse generale imperativo, compresi quelli di natura economica o sociale. Le richieste di autorizzazione o deroga vanno presentate al MATTM. Viene prevista l'esecuzione di ispezioni e controlli da parte del MATTM, con il supporto dell'ISPRA, delle Regioni e delle Province Autonome, al fine di garantire che gli istituti adempiano agli obblighi e alle condizioni previste nelle autorizzazioni rilasciate.

Vengono disciplinati i controlli ufficiali presso le Dogane, i Punti di entrata ex DLgs 214/2005 (nel caso di specie vegetali) e i Posti di Ispezione Frontaliere (PIF) (nel caso di specie animali) e stabiliti gli obblighi a carico degli importatori o dei loro rappresentanti in dogana.

Si stabilisce un sistema di sorveglianza delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale, coordinato dal MATTM con il supporto di ISPRA, finalizzato ad assicurare il monitoraggio del territorio nazionale. Il monitoraggio viene condotto dalle Regioni e dalle Province Autonome, con il supporto di ISPRA, che si avvalgono delle strutture deputate all'attuazione del monitoraggio ex art. 11 della direttiva 92/43/CEE, ex art. 8 della direttiva 2000/60/CE e ex art. 11 della direttiva 2008/56/CE.

Le Regioni e le Province autonome hanno l'obbligo di notificare al MATTM e all'ISPRA il rilevamento della comparsa (o della ricomparsa post eradicazione), sul proprio territorio di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Si prevede inoltre che il MATTM effettui a sua volta la notifica alla Commissione europea e informi le altre Regioni o Province Autonome.

Si stabilisce l'obbligo di eradicazione rapida delle popolazioni di specie esotiche invasive di rilevanza unionale. Le misure vengono disposte dal MATTM, con il supporto dell'ISPRA, e devono essere applicate dalle Regioni e dalle Province Autonome interessate, o dai Parchi Nazionali. I Sindaci devono garantire agli operatori degli interventi l'accesso ai terreni privati, quando questo è necessario per realizzare le eradicazioni.

Il Decreto Legislativo disciplina anche le eventuali deroghe dall'obbligo di eradicazione rapida, le misure di emergenza e le misure di gestione per le specie esotiche invasive di rilevanza unionale presenti o a rischio di introduzione in Italia, le misure di ripristino degli ecosistemi danneggiati e il recupero dei costi.

Vengono previste specifiche sanzioni penali e amministrative, calibrate in base alla gravità delle violazioni alle disposizioni del regolamento. Una parte dei proventi derivanti dalle sanzioni amministrative vengono destinati all'attuazione delle misure di eradicazione e di gestione.

Viene introdotto l'obbligo di denuncia del possesso di esemplari di specie esotiche invasive di rilevanza unionale e vengono previste disposizioni transitorie per i proprietari non commerciali e per le scorte commerciali.

Il Decreto Legislativo prevede inoltre la possibilità di adottare un elenco di specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, cui si applicano le disposizioni e i divieti previsti per le specie

esotiche di rilevanza unionale. Tale elenco potrà essere progressivamente integrato anche sulla base delle richieste di Regioni e Province Autonome.

Lo schema di decreto rinvia a quattro successivi decreti attuativi:

L'elenco delle specie esotiche invasive di rilevanza nazionale, ancora da sviluppare, che dovrà essere adottato con decreto del MATTM, sentiti il Ministero delle politiche agricole e forestali, l'ISPRA e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Uno o più piani d'azione mirati ai vettori principali di introduzione di specie esotiche invasive, finalizzati a ridurre i rischi di introduzione accidentale nel nostro Paese. I piani d'azione devono essere elaborati dall'ISPRA, e adottati con decreto del MATTM, sentiti i Ministeri interessati e la Conferenza permanente per i rapporti con lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e Bolzano.

Un registro di detenzione delle specie esotiche invasive di rilevanza unionale e nazionale ed obblighi dei soggetti autorizzati, che verrà istituito con decreto del MATTM, che deve essere detenuto da parte degli operatori autorizzati con i permessi e le autorizzazioni previsti del Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

Le tariffe, che verranno determinate con decreto del MATTM, concernenti le spese relative alle procedure per il rilascio dei permessi e delle autorizzazioni previsti dal Regolamento e dal relativo Decreto Legislativo attuativo.

Attenzione: alla seguente domanda si deve rispondere solo se il Protocollo è in vigore nel vostro Paese da più di due anni.

34. Sono state indicate le specie animali e vegetali protette dalle misure elencate nell'art. 15, commi 1 e 2 del Protocollo Protezione della natura?

Sì*

X

No

Se sì, quando?

***Va allegata la lista delle specie animali e vegetali indicate.**

35. Qualora siano stati emanati divieti di prelievo e di commercio in conformità all'art. 15 del Protocollo Protezione della natura, sono state autorizzate delle eccezioni a tali divieti?

Sì

No

Se sì, quali?

L'argomento principale della domanda è regolamentato in Italia principalmente dalla legge dell'11 febbraio 1992, n. 157, "Norme per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio", aggiornata poi al 21 febbraio 2019

Articolo 1 della legge 157/1992: "L a fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato ed è tutelata nell'interesse della comunità nazionale e internazionale". Conviene partire proprio da questo principio per comprendere la portata di questa legge, che ha definitivamente sancito lo status di bene prezioso e indisponibile degli animali selvatici.

Già affermato dalla precedente legge, la n. 968 del 1977, lo status della fauna quale patrimonio indisponibile della collettività è la garanzia fondamentale perché essa possa essere oggetto di conservazione e tutele adeguate. In passato, gli animali selvatici erano "res nullius", cosa di nessuno, *oggetti* dei quali chiunque, sebbene secondo determinate regole, poteva disporre. La crisi che nel tempo ha colpito molte specie animali – con la caccia eccessiva o la distruzione degli habitat – ha spinto la comunità internazionale, e molte comunità nazionali, a prevedere un sistema diverso, fondato sul principio dell'indisponibilità e di una più ampia protezione.

È quanto accaduto anche in Italia, dove la fauna selvatica da "cosa di nessuno" è diventata un bene collettivo da tutelare.

La legge n. 157/1992, che recepisce buona parte della Direttiva Uccelli, ha proprio il compito di tutelare gli animali selvatici e regolamentare la caccia (la forma più diretta e diffusa di abbattimento degli animali selvatici) in modo che essa si svolga senza pregiudicare la conservazione di specie e popolazioni: rispettando i periodi consoni, evitando di esercitarsi su specie in stato di conservazione negativo, utilizzando mezzi e sistemi adeguati. In definitiva, potendo svolgersi solo se realmente "sostenibile" e in una disciplina "concessoria" (cioè, "per una concessione che lo Stato rilascia ai cittadini che la richiedano e che posseggano i requisiti previsti dalla presente legge").

Composta da 38 articoli (i 37 originari più l'articolo 19 bis, introdotto nel 2002), la 157/1992 è una legge molto articolata, che funziona come "legge quadro", cioè riferimento giuridico entro cui le regioni devono muoversi con le proprie normative di recepimento. Va infatti ricordato, in proposito, che la Costituzione italiana (e la stessa legge 157) assegna alle regioni i compiti di attuazione della materia venatoria, lasciando tuttavia in capo allo Stato il compito primario di tutelare la fauna e la biodiversità in genere (articolo 117, 2, lettera s della Costituzione), stabilendo le misure minime e insormontabili di tutela.

L'articolo 1 della legge 157/1992 sancisce i principi generali, gli strumenti di protezione (ad esempio la tutela delle rotte di migrazione) e i recepimenti delle normative internazionali.

L'articolo 2 afferma che tutte le specie di uccelli e mammiferi – la cosiddetta fauna "omeoterma" – viventi nel territorio nazionale, sono protette, elencando anche quelle specie che godono di protezione particolare.

I temi della cattura e dell'utilizzo degli uccelli sono trattati agli articoli 4, 5 e 6 (divieto di uccellazione, regolamentazione della cattura temporanea e dell'uso dei richiami vivi).

L'articolo 7 individua nell'Istituto Nazionale per la Fauna Selvatica (INFS), oggi ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale) l'autorità scientifica nazionale deputata a

fornire la consulenza e i pareri sulle varie pratiche di gestione e utilizzo della fauna, nonché a incrementare le conoscenze su fauna e habitat naturali, mentre l'articolo 8 istituisce il Comitato Tecnico Faunistico Venatorio Nazionale quale organismo consultivo di carattere istituzionale e sociale (oltre a ministeri e soggetti tecnici, ne fanno parte anche associazioni venatorie, ambientaliste e agricole).

Gli articoli dal 9 al 16 si occupano della programmazione e dell'esercizio dell'attività venatoria (territori, mezzi, gestione programmata). Da segnalare la "quota" di aree di protezione, che non può scendere sotto una certa soglia in tutte le regioni (il 10% sulle Alpi, il 20% negli altri territori nazionali). Sono i Piani faunistico-venatori, predisposti dalle regioni, a doversi occupare del rispetto di tali soglie, oltre a dover fare attenzione che le popolazioni delle specie cacciabili non scendano al di sotto della dimensione ottimale.

L'articolo 18 elenca le specie cacciabili e i tempi di caccia: si possono cacciare solo determinate specie e solo in determinati periodi dell'anno, con i calendari venatori regionali da sottoporre al parere dell'autorità scientifica nazionale (ISPRA).

Gli articoli 19 e il 19 bis prevedono rispettivamente le attività di controllo della fauna e i meccanismi di deroga.

I divieti sono sanciti all'articolo 21, mentre gli articoli dal 27 al 33 sono dedicati ai temi della vigilanza e delle sanzioni per chi trasgredisce la legge.

In chiusura della legge l'articolo 35 che prevede la relazione sullo stato di attuazione delle sue norme, da realizzarsi attraverso le regioni e le amministrazioni centrali.

Si sta ora provvedendo con maggiori e più ampie previsioni tecnico-giuridiche su vari aspetti legati alla più ampia conservazione della natura. Le integrazioni alla legge, avvenute con la legge Comunitaria 2009 in risposta alle richieste della Commissione europea, hanno tuttavia introdotto alcuni nuovi e fondamentali passaggi per la conservazione della fauna, tra cui la necessità di mantenere o riportare le popolazioni di uccelli ad uno stato di conservazione soddisfacente (articolo 1, comma 1 bis), o il divieto di cacciare durante le fasi di riproduzione, dipendenza e migrazione prenuziale degli uccelli (articolo 18, comma 1 bis).

36. È avvenuta la definizione dei termini indicati nell'art. 15, comma 1 del Protocollo Protezione della natura e cioè "periodi di riproduzione, di crescita e di svernamento"?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, come? Riportate le definizioni

Vedere risposta a domande precedenti

37. È avvenuto il chiarimento di altri termini che potrebbero creare delle difficoltà di interpretazione scientifica?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali sono stati i termini e come sono stati definiti?

Art. 16 Protocollo Protezione della natura – Reintroduzione di specie autoctone

38. Il vostro Paese promuove la reintroduzione e la diffusione di specie animali e vegetali selvatiche autoctone nonché di sottospecie, razze ed ecotipi, a condizione che sussistano i presupposti contenuti nell'art. 16, comma 1 del Protocollo Protezione della natura?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
<p>Ad esempio, il Gipeto Barbuto, uno dei rapaci più grandi e più rari d'Europa, che fino all'inizio del XX Secolo, era presente in quasi in tutte le zone montuose dell'Europa meridionale, da cui è in seguito scomparso a causa della pressione antropica. Il progetto internazionale di reintroduzione nell'arco alpino è stato avviato nel 1978, nell'ambito del quale i Parchi delle Alpi Marittime e del Mercantour costituiscono i siti di rilascio più meridionali: ad anni alterni, una delle due aree protette ospita una coppia gipeti reintrodotti. A partire dal 1993, sono stati liberati 41 uccelli: nel 2012 l'operazione ha avuto luogo nel Parco delle Alpi Marittime e avviene nel Mercantour nel 2013. In questi ultimi anni, si è formata una coppia stabile nell'alta Valle dell'Ubaye, che è riuscita a riprodursi per la prima volta nel 2008</p>			

39. La reintroduzione e la diffusione avvengono sulla base di conoscenze scientifiche?			
Sì	X	No	
Riportate i dettagli.			
<p>Sì, sotto il controllo del Sistema Nazionale Protezione Ambiente SNPA, delle agenzie regionali e di ISPRA</p>			

40. Dopo la reintroduzione viene controllato e, se necessario, regolato lo sviluppo delle specie animali e vegetali interessate?					
Sì	X	No		Non applicabile	

Art. 17 Protocollo Protezione della natura - Divieto di introduzione

41. Vengono emanate disposizioni nazionali che garantiscono che non siano introdotte specie animali e vegetali selvatiche in una regione in cui queste non risultano comparse in modo naturale per un periodo storico accertato?				
Sì	X	No		
Se sì, queste disposizioni prevedono delle eccezioni?				
Sì	X	No		Non applicabile
Qualora esistano, indicate, se rilevanti, le rispettive disposizioni e le eventuali eccezioni.				
Sì, sotto il controllo e le autorizzazioni degli enti parco, delle agenzie regionali e di ISPRA				

Art. 18 Protocollo Protezione della natura - Rilascio di organismi mutati geneticamente

42. Esistono norme giuridiche che, prima del rilascio di organismi mutati geneticamente, prevedono la valutazione dei rischi che comportano per l'uomo e l'ambiente?				
Sì	X	No		
Se sì, quali? Citate le norme e indicatene il contenuto.				
<p><u>D.Lgs. n. 227/2016</u>, l'Italia potrà vietare o limitare, a determinate condizioni, la coltivazione degli Organismi Geneticamente Modificati (OGM) nel proprio territorio.</p> <p>In vigore dall'11 dicembre 2016, il decreto recepisce la direttiva europea 2015/412.</p> <p>L'autorità competente è il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali che nell'ambito della procedura per il rilascio dell'autorizzazione europea all'immissione in commercio di un dato OGM, dovrà informare le Regioni e le Province autonome sulla possibilità di presentare la richiesta di "adeguamento dell'ambito geografico": tali enti dovranno rispondere chiarendo se intendono, rispettivamente, dare la possibilità di coltivazione di OGM sul proprio territorio, escludere parte del proprio territorio dalla coltivazione dell'OGM oppure escludere tutto il proprio territorio detta coltivazione.</p> <p>DM 318 del 26 novembre 2018</p>				

Art. 19 Protocollo Protezione della natura - Misure integrative

43. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Protezione della natura

44. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

45. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

D Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'agricoltura di montagna (Protocollo del 20.12.1994)

Art. 4 Protocollo Agricoltura di montagna - Ruolo degli agricoltori

1. Vengono riconosciuti gli agricoltori nel territorio alpino per i loro compiti multifunzionali come protagonisti essenziali del mantenimento del paesaggio naturale e culturale?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Negli ultimi anni si è investito molto in progetti di sviluppo locale che non si basassero solo sullo sfruttamento della nuova domanda di prodotti agricoli locali alpini, ma anche sulla disponibilità degli operatori agricoli ad impegnarsi nei settori della qualificazione ambientale e paesistica come nuova frontiera della multifunzionalità. Tra il 2017 e il 2019, in seno ai lavori della Convenzione delle Alpi, l'Italia si è occupata di tematiche quale la transizione energetica in ambito agricolo e ha finalizzato la propria dichiarazione su "Agricoltura ed energia di montagna - energia da biomasse ed energia da altre fonti rinnovabili" sostenendo l'elaborazione di un messaggio politico ("Memorandum") sul futuro dell'agricoltura alpina, presentato alla Conferenza internazionale del 13/14 settembre 2017 a St. Johann e ha contribuito all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018 a dichiarazione sul ruolo speciale dei pascoli alpini come paesaggio naturale e culturale. La dichiarazione fornisce esempi innovativi sull'agricoltura di montagna e l'energia da fonti rinnovabili nell'area alpina. Inoltre menziona i potenziali, le sfide e le raccomandazioni sull'uso e la produzione di energia rinnovabile, nonché l'importanza di creare nuovi metodi per l'efficienza energetica. Come contributo all'Anno europeo del patrimonio culturale 2018, è stato preparato, approvato dal PC e trasmesso un comunicato sul ruolo complesso dei pascoli alpini. L'articolo descrive la storia e la tradizione dell'agricoltura alpina e il suo ruolo nell'economia e nell'ecologia regionali. Inoltre, sottolinea l'importanza dei pascoli alpini per il patrimonio culturale nelle regioni alpine.</p> <p>Nell'ambito della politica agricola attuata a livello nazionale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali coordina le attività di pianificazione e programmazione sulla base della Politica Agricola Comune (PAC). Il Ministero adotta il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), che è stato approvato nel 2015, mentre le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a adottare i propri Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). La pianificazione agricola è comunque principalmente orientata verso le politiche produttive e di qualità, oltre che a promuovere la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura. A livello locale, alcune regioni e province hanno adottato dei provvedimenti, linee guida o atti di pianificazione, volti a regolamentare lo sviluppo rurale del territorio, spesso coordinati con la pianificazione forestale. Tali atti sono spesso inseriti all'interno della pianificazione urbanistica territoriale, anche in considerazione del fatto che in molte zone italiane le coltivazioni agricole, o comunque la</p>			

produzione alimentare, vengono considerate parte della composizione paesaggistica locale e delle sue caratteristiche ambientali. Inoltre, all'interno della nuova Politica Agricola Comune (PAC), i programmi di sviluppo rurale - nazionali e regionali - devono tenere conto della gestione del rischio quale una delle linee direttrici della Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Tra i rischi oggetto di gestione vi è il rischio legato al cambiamento del clima nei confronti del quale sono richieste attività di prevenzione e adattamento.

Le misure di adattamento previste nella Strategia rientrano nelle politiche ambientali nazionali di protezione, prevenzione dei disastri naturali, gestione sostenibile delle risorse naturali e tutela della salute, nonché nell'ambito della condizionalità di inverdimento (*greening*) e rurale dei programmi di sviluppo (PSR) della Politica Agricola Comune (PAC). Lo scopo è la protezione del suolo attraverso la riduzione dei fenomeni erosivi, la conservazione delle sostanze organiche dello stesso, la protezione della struttura e il mantenimento del terreno in condizioni idonee alla coltivazione, qualità ambientale in genere, gestione e tutela delle risorse idriche e della loro qualità. Inoltre miglioramento dell'istruzione e della formazione sulle nuove tecniche agricole nel settore (compresa la selezione di genotipi e razze resistenti al clima) nonché sono state indicate alcune misure significative orientate alle imprese. Da menzionare, il miglioramento dell'efficienza aziendale, della loro sostenibilità economica e ambientale e integrazione territoriale anche attraverso la multifunzionalità, la valorizzazione delle assicurazioni e investimenti per migliorare la prevenzione e la gestione dei rischi in agricoltura, regionale valutazione economica dei benefici e dei costi delle misure di adattamento attuate

(PNACC 2017).

(per approfondimenti si veda il punto **VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna**)

In **Trentino** l'occasione dei Piani di comunità di valle è assolutamente tempestiva in questa prospettiva: la legge prevede che una aggregazione di comuni (geograficamente e paesisticamente ben assortita) si doti di un piano strategico integrato, che dialoga con i diversi settori dell'amministrazione provinciale, ponendo sul banco le specificità del proprio territorio, le fragilità ambientali, le identità paesistiche, le prospettive di sviluppo locale sostenibile. In particolare ci si può giovare di un apparato tecnico-amministrativo per la gestione delle produzioni rurali (agricoltura e foreste, comprendendo ovviamente l'allevamento) che in Trentino, forse sul solco della tradizione degli usi civici, ha mostrato una particolare attenzione per le grandi questioni territoriali che distinguono i vari ambiti provinciali. In particolare sarà utile approfondire localmente le dinamiche e le relazioni (interne ed esterne) dei due grandi sistemi rurali riconosciuti come caratterizzanti: quelli di montagna (forestale e di allevamento) e quelli dei fondovalle specializzati (legnose da frutto e da vite). Il tema delle produzioni rurali montane è affrontato dalla Provincia di Trento con un approccio integrato di esempio per la multifunzionalità dell'intero arco alpino italiano: la tutela ambientale e la produttività del bosco sono da sempre parte di un'unica strategia di

gestione che assicura la sicurezza del territorio, la qualità delle acque ma anche la capacità produttiva per l'edilizia e la produzione energetica.

Un passo verso la multifunzionalità agricola è stato compiuto da progetti legati all'agricoltura locale e a quella biologica in cui la gestione dell'agricoltura di fondovalle ha inteso valorizzare le produzioni rurali al punto da competere con gli usi urbani, in qualche caso studiando opportuni criteri di inserimento paesistico che hanno raggiunto in qualche caso il livello di buona pratica esemplare, dimostrano la potenzialità dell'agricoltura a partecipare da protagonista all'attuazione dei piani territoriali, soprattutto per gli aspetti paesistici. La produzione biologica è qui intesa come uno strumento dalla duplice funzione sociale: quella di risposta alla crescente domanda da parte dei consumatori e contemporaneamente di distribuzione di beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale. Con questo obiettivo nascono i **Distretti Bio**, strumento innovativo per promuovere la qualità delle produzioni e la tutela del territorio montano e dei suoi abitanti.

Le iniziative comprenderanno pertanto, la produzione agricola, la trasformazione dei prodotti, il commercio specializzato fino alla ristorazione e all'ospitalità. Contestualmente l'intesa prevede la promozione di **“Adotta una Valle Bio”**, progetto atto a favorire un'alleanza tra territori urbani e montani attraverso un diverso rapporto tra produttori e consumatori. *“L'obiettivo – si legge nel protocollo – è sostenere le realtà che si impegnano nel recupero e la salvaguardia ambientale delle aree, la difesa di varietà vegetali e animali a rischio di estinzione, la conservazione di sistemi di produzione storici di particolare pregio, favorendo la nascita di ‘comunità del cibo’ partecipate dai co-produttori”*. Il punto di forza sarà quello legato al rafforzamento del binomio **“agricoltura biologica-turismo responsabile”**, definito nel testo dell'intesa *“la chiave per una crescita economica locale sostenibile”*. *“Un turismo – osservano le parti – che non sia solo consumo di territorio, provvisoria e illusoria alternativa al degrado metropolitano, ma che sia strettamente legato alle culture locali”*

Sono comunque numerosi i progetti di cooperazione che vedono le regioni italiane dell'arco alpino tra i partecipanti e che si propongono di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficoltose di produzione. Per ulteriori esempi si veda il punto **VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna)**

In generale, la strada che si sta percorrendo è comunque quella degli incentivi e delle buone pratiche gestionali, affidati in larga misura alle aziende agricole che mostrano la capacità di attivarsi per gli obiettivi di qualificazione paesistica, con l'idea di procedere alla creazione di un coordinamento intersettoriale che possa calibrare gli aspetti specifici, i luoghi, le modalità dove applicare energie ed investimenti, in modo che risultino efficaci per i processi di valorizzazione ed entrino in sinergia con le altre azioni di governo del territorio (le infrastrutture, la tutela ambientale, i servizi per il turismo e il tempo libero, ad esempio).

2. Gli agricoltori nel territorio alpino vengono resi partecipi delle decisioni e delle misure per le zone montane?			
Sì		No	Ancora poco
Se sì, come?			

Art. 6 Protocollo Agricoltura di montagna - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale per quanto riguarda l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica agricola	x
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni di politica agricola per l'attuazione di questo Protocollo	

Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per assicurare la realizzazione degli obiettivi di questo Protocollo	
Promozione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione	x
Promozione della cooperazione internazionale tra organizzazioni agricole e ambientali	
Promozione di iniziative comuni	x
Promozione della cooperazione internazionale tra i media	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze	x

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	x
Accordi multilaterali	x
Sostegno finanziario	x
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	x
Altro	x
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.	
<p>Il sostegno finanziario alle imprese e ai progetti in ambito agricolo favorisce anche l'adesione a progetti comuni sul territorio, grazie anche alla cooperazione tra gli istituti di ricerca interessati. Quello dell'investimento economico in progetti d'interesse comune è probabilmente il metodo più veloce per l'avvio di attività di cooperazione in ambito agricolo rispetto al coinvolgimento delle differenti componenti politiche delle varie regioni alpine.</p>	

Art. 7 Protocollo Agricoltura di montagna - Incentivazione dell'agricoltura di montagna

5. Vengono adottate le seguenti misure per incentivare l'agricoltura di montagna? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Sì	No
Incentivazione differenziata delle misure di politica agricola, a tutti i livelli, in corrispondenza delle differenti condizioni dei siti	X	
Incentivazione dell'agricoltura di montagna che tiene conto delle condizioni naturali sfavorevoli dei siti	x	
Sostegno di aziende che garantiscano una coltivazione minima in siti estremi	x	
Equo compenso del contributo che l'agricoltura di montagna fornisce nell'interesse generale alla conservazione e alla cura del paesaggio naturale e culturale nonché alla prevenzione dei rischi naturali, e che supera gli obblighi generali in base ad accordi contrattuali, vincolati a progetti e a prestazioni.		
Se sono state adottate una o più misure di incentivazione tra quelle indicate, riportatene i dettagli.		
<p>Sono state citate, nella normativa regionale agli OBBLIGHI_ VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA (PUNTO 1) le cosiddette “indennità compensative” destinate agli agricoltori operanti nelle zone montane, erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per risarcire in tutto o in parte i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola in montagna.</p> <p>Inoltre, rispetto all’incentivazione e al sostegno dell’agricoltura di montagna nelle zone alpine vanno citati i cosiddetti Distretti Bio, strumento innovativo per promuovere la qualità delle produzioni e la tutela del territorio montano e dei suoi abitanti. I Distretti Bio sono il frutto del protocollo d’intesa siglato, nell’ambito della Convenzione delle Alpi, dal Ministero dell’Ambiente e l’associazione “Città del Bio”, associazione di Comuni, che unisce quanti condividono la scelta di promuovere l’agricoltura biologica. Grazie al nuovo accordo, saranno individuate sul territorio italiano le realtà su cui definire il modello più adeguato alle zone montane con lo scopo di avviare progetti di filiera dedicati al bio; secondo l’ultimo censimento dell’agricoltura, infatti, le aziende agricole biologiche sono localizzate prevalentemente nei territori collinari (61%) e montani (21%), a dimostrazione del fatto che le aree in apparenza meno favorevoli sono oggi quelle più portate a valorizzare i propri prodotti.</p> <p>Le iniziative comprenderanno pertanto, la produzione agricola, la trasformazione dei prodotti, il commercio specializzato fino alla ristorazione e all’ospitalità. Contestualmente l’intesa prevede la promozione di “Adotta una Valle Bio”, progetto atto a favorire un’alleanza tra territori urbani e montani attraverso un diverso rapporto tra produttori e consumatori. “<i>L’obiettivo – si legge nel protocollo – è sostenere le realtà che si impegnano nel recupero e la salvaguardia ambientale delle aree, la difesa di varietà vegetali e animali</i>”</p>		

a rischio di estinzione, la conservazione di sistemi di produzione storici di particolare pregio, favorendo la nascita di 'comunità del cibo' partecipate dai co-produttori". Il punto di forza sarà quello legato al rafforzamento del binomio "agricoltura biologica-turismo responsabile", definito nel testo dell'intesa "la chiave per una crescita economica locale sostenibile". "Un turismo – osservano le parti – che non sia solo consumo di territorio, provvisoria e illusoria alternativa al degrado metropolitano, ma che sia strettamente legato alle culture locali"

Sono numerosi i progetti di cooperazione che vedono le regioni italiane dell'arco alpino tra i partecipanti e che si propongono di preservare un'agricoltura adatta ai siti e compatibile con l'ambiente, tenendo conto delle condizioni più difficoltose di produzione. Di seguito si citano due esempi nell'ambito della cooperazione interregionale in materia di agricoltura e filiere produttive:

Progetto ARGE ALP "Patrimonio alimentare, filiere e paesaggi produttivi"

Interreg ALCOTRA - FINNOVER

Per i dettagli sui progetti si veda **OBBLIGHI_ VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA (PUNTO 3)**

Art. 8 Protocollo Agricoltura di montagna - Pianificazione territoriale e paesaggio culturale

6. Si tiene conto delle condizioni specifiche delle zone montane nell'ambito della pianificazione territoriale, della destinazione delle aree, del riordinamento e del miglioramento fondiario, nel rispetto del paesaggio naturale culturale?

Sì

x

No

Riportate i dettagli.

Per i dettagli si faccia riferimento alla multisettorialità paesistica di cui all'Art. 4.

Nella gestione del sistema rurale montano italiano si tende sempre più ad una nuova frontiera del rapporto con le attrezzature turistiche, della formazione più spinta di un sistema ibrido rurale, turistico e innovativo, mantenendo però i caratteri identitari delle singole valli ed

evolvendo con una propria specificità il paesaggio montano di ciascun sito, senza cedere a soluzioni prefabbricate nelle costruzioni e nelle modalità di conduzione delle aziende.

In molti casi, come in quello dell'agricoltura specializzata della frutta e della vite, l'innovazione e la ricerca hanno portato non solo un'alta qualità dei prodotti locali ma un vero e proprio nuovo paesaggio produttivo inquadrabile dal punto di vista ambientale, fruttivo e identitario e non solo produttivistico.

La gestione dell'agricoltura di fondovalle ha certo il merito di aver valorizzato le produzioni rurali al punto da competere con gli usi urbani, di fatto partecipando a disegnare il nuovo paesaggio periurbano del fondovalle Adige, premendo perché fossero definiti in modo concluso i bordi delle aree urbanizzate e in qualche caso studiando opportuni criteri di inserimento paesistico delle nuove tipologie di edifici produttivi.

Proprio questi esperimenti, che hanno raggiunto in qualche caso il livello di buona pratica esemplare, dimostrano la potenzialità dell'agricoltura a partecipare da protagonista all'attuazione dei piani territoriali, soprattutto per gli aspetti paesistici. La strada che l'Italia sta percorrendo in questi anni è quella dell'incentivo o promozione di intervento, che metta insieme i requisiti paesistici, di fruibilità turistica, di qualità ambientale con quelli produttivi, di efficienza aziendale e di sostenibilità economica delle pratiche agrarie.

La legge n. 221 del 28 dicembre 2015, collegata alla legge di stabilità 2016, ha introdotto nell'ordinamento italiano numerose "disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali". Tra queste, l'art. 72 dedicato alla predisposizione di una "Strategia nazionale delle Green community", si dimostra di particolare attenzione per le aree rurali e montane.

Tale articolo prevede, infatti, che il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie della Presidenza del Consiglio dei ministri – di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, nonché la Conferenza unificata (art. 8, d.lgs. n. 281/1997) – promuova la predisposizione della Strategia nazionale delle Green community.

La Strategia ha come scopo principale quello di potenziare il valore dei territori rurali e di montagna che «intendono sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono, tra cui in primo luogo acqua, boschi e paesaggio, e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane», attraverso l'elaborazione di un piano di sviluppo sostenibile dal punto di vista energetico, ambientale ed economico e, in particolare, nei seguenti campi:

- a) gestione integrata e certificata del patrimonio agro-forestale, anche tramite lo scambio dei crediti derivanti dalla cattura dell'anidride carbonica, la gestione della biodiversità e la certificazione della filiera del legno;
- b) gestione integrata e certificata delle risorse idriche;
- c) produzione di energia da fonti rinnovabili locali, quali i microimpianti idroelettrici, le biomasse, il biogas, l'eolico, la cogenerazione e il biometano;
- d) sviluppo di un turismo sostenibile, capace di valorizzare le produzioni locali;
- e) costruzione e gestione sostenibile del patrimonio edilizio e delle infrastrutture di una montagna moderna;
- f) efficienza energetica e integrazione intelligente degli impianti e delle reti;
- g) sviluppo sostenibile delle attività produttive (zero waste production);
- h) integrazione dei servizi di mobilità;
- i) sviluppo di un modello di azienda agricola sostenibile che sia anche energeticamente indipendente attraverso la produzione e l'uso di energia da fonti rinnovabili nei settori elettrico, termico e dei trasporti.

La Strategia, dunque, in linea con lo spirito della green economy e, dunque, col superamento della tradizionale contrapposizione tra esigenze della produzione e tutela ambientale, dovrebbe offrire un quadro di riferimento per quelle Comunità rurali e montane che vogliano puntare alla valorizzazione dei propri territori attraverso l'utilizzo sostenibile del capitale naturale di cui dispongono (in primo luogo, acqua, boschi, paesaggio) e la realizzazione di modelli di produzione e consumo innovativi e sostenibili in determinati settori (energia, trasporti, rifiuti, ecc.).

La norma, tra l'altro, col riferimento al «nuovo rapporto sussidiario e di scambio» con le comunità urbane e metropolitane sembrerebbe aprire alla possibilità di un rapporto di tipo "compensativo" in favore delle Comunità rurali e di montagna che, occupandosi della conservazione delle risorse naturali presenti nei propri territori, svolgono tutta una serie di servizi ecosistemici in favore dell'intera collettività. Basti pensare, come esempio, al bosco e a come la sua corretta gestione produca numerosi servizi ambientali a vantaggio della società intera: la fissazione del carbonio, la protezione del suolo, la regolazione del ciclo dell'acqua, la conservazione del paesaggio e della biodiversità. E non sembra un caso il fatto che l'art. 70 della stessa legge ha attribuito al Governo il compito di adottare uno o più decreti legislativi che introducano un sistema di pagamento dei sistemi ecosistemici e ambientali (Psea).

Quanto alla realizzazione della Strategia sul territorio, l'art. 72 prevede che siano le Regioni e le Province autonome a poter individuare, con legge, i tempi, le risorse e le modalità di implementazione della stessa, mentre spetta alle Unioni di comuni e alle Unioni di comuni montani, sulla base di tali leggi, promuoverne l'attuazione concreta sui territori. Sebbene la

norma faccia riferimento solo alle Unioni di comuni, verosimilmente anche le Province saranno coinvolte nella Strategia nazionale, dal momento che la legge n. 56/2014 ha conservato in capo a questi nuovi enti di area vasta anche funzioni fondamentali di rilievo per l'attuazione della stessa, come la "tutela e valorizzazione dell'ambiente" e la "pianificazione dei servizi di trasporto in ambito provinciale" (art. 85).

Nell'ambito della politica agricola attuata a livello nazionale, il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali coordina le attività di pianificazione e programmazione sulla base della Politica Agricola Comune (PAC). Il Ministero adotta il Programma di Sviluppo Rurale Nazionale (PSRN), che è stato approvato nel 2015, mentre le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano sono chiamate a adottare i propri Programmi di Sviluppo Rurale (PSR). La pianificazione agricola è comunque principalmente orientata verso le politiche produttive e di qualità, oltre che a promuovere la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse per l'agricoltura.

7. E' prevista la disponibilità di terreni necessari per un uso agricolo compatibile con l'ambiente e adatto ai siti, al fine di adempiere ai molteplici compiti dell'agricoltura di montagna ?

Sì

No

Se sì, secondo quali criteri sono stati scelti questi terreni?

Nella parte **OBBLIGHI_Art 2 punti 1 e 2** si riportano le principali iniziative e gli strumenti previsti per la pianificazione territoriale a livello regionale e locale e quelli per lo sviluppo e la pianificazione sostenibile.

A livello sia statale che regionale i piani e/o programmi per la pianificazione territoriale o le altre misure adottate a favore dell'utilizzazione contenuta e razionale e dello sviluppo sano e armonioso contengono adeguati chiarimenti e valutazioni sugli interessi di uso del territorio, una pianificazione integrata e a lungo termine e l'armonizzazione delle misure conseguenti.

La pianificazione territoriale è di per sé integrata poiché coinvolge tutti gli aspetti legati ad un'area determinata: geologici, ambientali, architettonici, ingegneristici, produttivi.

Lo scopo di una buona pianificazione territoriale è organizzare una corretta interazione tra le attività umane e il territorio su cui esse sono svolte, in modo da dare vita ad uno sviluppo territoriale sicuro e ad un uso sostenibile delle risorse. Attraverso gli strumenti di pianificazione già citati ai diversi livelli viene garantita la valutazione degli interessi sull'utilizzazione dei territori in un coordinamento costante tra gli enti preposti.

La conoscenza dei fattori che regolano l'insieme dei processi e dei fenomeni che agiscono nel suolo e sul territorio riveste un'importanza strategica per l'elaborazione di politiche di pianificazione territoriale attuate nell'ottica dello sviluppo sostenibile e, quindi, miranti a coniugare i fabbisogni e le esigenze della comunità (fattori socioeconomici), in termini anche di sicurezza, con la gestione oculata e rispettosa del patrimonio naturale e delle risorse a esso associate (fattori ambientali). [\[1\]](#)

Il DDL 164 precedentemente citato definisce per la prima volta nell'ordinamento italiano il Consumo di Suolo.

Per la prima volta vengono fissate le definizioni di:

- **consumo del suolo**, la variazione tra il suolo non consumato e quello consumato;
- **impermeabilizzazione**, il cambiamento della natura o copertura del suolo attraverso interventi che non siano connessi all'attività agricola tali da eliminarne la permeabilità;
- **superficie agricola**, naturale o seminaturale, ovvero terreni agricoli secondo gli strumenti urbanistici e altre superfici non impermeabilizzate;
- **area urbanizzata**, la parte del territorio formata dai centri storici, aree edificate con continuità a destinazione residenziale, industriale e artigianale, commerciale, direzionale, di servizio, turistico-ricettiva, parchi urbani, lotti e spazi inedificabili interclusi dotati di opere di urbanizzazione primaria;
- **rigenerazione urbana**, l'insieme di interventi urbanistici, edilizi nelle aree urbanizzate, compresi gli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana come gli

orti urbani e gli orti didattici.

Divieto di Consumo di Suolo in presenza di alternative
Il consumo del suolo è consentito esclusivamente nei casi in cui non esistano alternative di riuso e rigenerazione delle aree già urbanizzate.

Registro MIPAAF degli Enti Locali virtuosi
Prevista l'istituzione, presso il Ministero delle politiche agricole, di un registro dove sono iscritti i Comuni che hanno adeguato i propri strumenti urbanistici a quanto stabilito dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano in ordine alla riduzione quantitativa di consumo di suolo e ai criteri e modalità da rispettare nella pianificazione urbanistica comunale e nei quali non è previsto consumo di suolo agricolo o è prevista la riduzione del consumo di suolo superiore alla quantità definita dalla Regione di appartenenza.

Moratoria

Assicurata la sospensione delle trasformazioni che comportano nuovo consumo di suolo, in attesa che i meccanismi disegnati dal disegno di legge entrino pienamente in funzione. La disciplina transitoria va applicata dalla data di entrata in vigore della legge e fino all'adozione dei provvedimenti di attuazione della riduzione del consumo del suolo, non oltre il termine di 3 anni.

Finanziamenti statali e regionali per i comuni
Attribuita la priorità ai Comuni, iscritti nel registro degli Enti locali, nella concessione di finanziamenti statali e regionali finalizzati agli interventi di rigenerazione urbana e di bonifica dei siti contaminati e agli interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura urbana e il ripristino delle colture nei terreni agricoli incolti, abbandonati, inutilizzati o in ogni caso sfruttati ai fini agricoli.

Divieto di mutamento di destinazione per i terreni che ricevono contributi europei
Le superfici agricole che hanno ricevuto finanziamenti europei legati alla Politica Agricola Comune (PAC) e alla politica di sviluppo rurale non possono, per un periodo di 5 anni dall'ultima erogazione, essere destinate ad uso diverso da quello agricolo; essere oggetto di interventi di trasformazione edilizia non funzionali all'attività agricola, ad eccezione delle opere pubbliche.

Tutela e promozione dell'attività agricola
Le politiche di sviluppo territoriale regionali e nazionali devono favorire la destinazione agricola e l'esercizio di pratiche agricole, perseguendo così la tutela e la valorizzazione dell'attività agricola attraverso la riduzione del consumo del suolo.

Rigenerazione delle aree urbanizzate degradate
 Semplificazione delle procedure per gli interventi di rigenerazione delle aree urbanizzate degradate dal punto di vista urbanistico, socioeconomico, paesaggistico e ambientale per garantire forme di intervento attraverso progetti organici basati sul riuso del suolo, la riqualificazione, demolizione, ricostruzione e sostituzione degli edifici esistenti, la creazione di aree verdi, pedonalizzate e piste ciclabili.

Banca dati del patrimonio edilizio inutilizzato
 I Comuni sono chiamati a redigere un censimento degli edifici e delle aree dismesse non utilizzate o abbandonate esistenti. Il censimento in questione servirà agli Enti comunali a verificare se le previsioni urbanistiche che comportano consumo del suolo possono essere soddisfatte attraverso interventi di rigenerazione. Tutte le informazioni saranno pubblicate sui siti internet istituzionali dei Comuni interessati.^[2]
 Si vedano anche gli esempi del Maso Chiuso della Provincia Autonoma di Bolzano e le Regole d'Ampezzo.

^[1] ISPR
[https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/tematiche2011/10_Suolo_e_territorio_2011.p](https://www.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/statoambiente/tematiche2011/10_Suolo_e_territorio_2011.pdf)
^[2] MIPAAF 2016 <https://www.politicheagricole.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/10099>

Si veda **OBBLIGHI_VII Art. 2 (punto 1)** per le norme regionali all'incentivazione all'agricoltura, alla promozione e il **recupero produttivo delle superfici agricole e forestali abbandonate, incolte o sottoutilizzate.**

8. Vengono conservati e ripristinati gli elementi tradizionali del paesaggio culturale (boschi, margini boschivi, siepi, boscaglie, prati umidi, secchi e magri, alpeggi) e la loro coltivazione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, riportate degli esempi.

A seguito dell'approvazione da parte del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del Decreto n. 17070 del 19 novembre 2012, relativo all'istituzione dell'**Osservatorio Nazionale del Paesaggio Rurale, delle pratiche agricole e conoscenze tradizionali (ONPR)**, il paesaggio rurale e le pratiche tradizionali ad esso associate, hanno trovato una giusta collocazione nell'ambito della politica dello sviluppo rurale.

L'Osservatorio ha iniziato ad elaborare i principi generali e le linee guida per la tutela e la valorizzazione del paesaggio rurale per quanto attiene agli interventi previsti dalla politica agricola comune con particolare riferimento allo Sviluppo Rurale.

L'ONPR ha il compito di censire i paesaggi, la conservazione e valorizzazione delle pratiche agricole e delle conoscenze tradizionali, intese come sistemi complessi basati su tecniche ingegnose e diversificate, sulle conoscenze locali espresse dalla civiltà rurale che hanno fornito un contributo importante alla costruzione ed al mantenimento dei paesaggi tradizionali ad essi associati e di promuovere attività di ricerca che approfondiscano i valori connessi con il paesaggio rurale, la sua salvaguardia, la sua gestione e la sua pianificazione, anche al fine di preservare la diversità bio-culturale.

L'Osservatorio:

- Identifica e cataloga nel Registro i paesaggi rurali tradizionali o di interesse storico, le pratiche e le conoscenze tradizionali correlate presenti sul territorio nazionale, definendo la loro significatività, integrità e vulnerabilità, tenendo conto sia di valutazioni scientifiche, sia dei valori che sono loro attribuiti dalle comunità, dai soggetti e dalle popolazioni interessate;
- Organizza e gestisce la raccolta, l'analisi e la classificazione dei dati assicurando la loro conservazione per le generazioni future e l'accessibilità, anche attraverso un apposito sito internet, ai potenziali fruitori;
- Seleziona dal Registro le eventuali candidature di paesaggi rurali per l'iscrizione nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Mondiale dell'Umanità dell'UNESCO nonché le pratiche agricole e le conoscenze tradizionali da candidare nella Lista Rappresentativa del Patrimonio Immateriale dell'UNESCO. Ove ne sussistano le condizioni, l'Osservatorio seleziona dal Registro i paesaggi rurali da inserire nella Rete UNESCO delle Riserve di Biosfera nell'ambito del Programma MAB, nel rispetto delle procedure internazionali vigenti.^[1]

^[1] <https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/14404>

Le malghe rappresentano dei luoghi storici dell'economia rurale e centrali nella cultura delle comunità alpine. Nascono per esigenze produttive e per arricchire l'alimentazione del bestiame di pascolo, ma nel tempo stesso hanno acquisito altri valori e sono diventati nuovi e alternativi modelli di vita, oltre che detentrici di saperi tradizionali e presidi territoriali. Non solo, il fatto che l'alimentazione degli animali al pascolo sia composta esclusivamente da foraggi freschi contribuisce a caratterizzare i prodotti d'alpe dal punto di vista qualitativo e organolettico, rendendoli espressione delle peculiari condizioni dell'ambiente montano.

Per accrescere il valore e la riconoscibilità dei prodotti agroalimentari di montagna, ERSAF – in collaborazione con la DG Agricoltura di Regione Lombardia - ha proposto ad alcuni alpeggi regionali di sperimentare concretamente l'uso dell'indicazione facoltativa di qualità “prodotto di montagna”, istituita dalla Commissione Europea e specificata a livello nazionale dal MIPAAF, allo scopo di valutare la sua efficacia.

Una interessante opportunità che ERSAF, consolidando la propria missione volta a promuovere le filiere agroalimentari di montagna e le caratteristiche qualitative tipiche e identitarie di luoghi e tradizioni, ha voluto promuovere attraverso un percorso di accompagnamento e supporto ai produttori, individuando in particolare alcuni alpeggi all'interno di ambienti tutelati e paesaggisticamente di valore come le Foreste Regionali e il Parco Nazionale dello Stelvio.

La Giunta regionale della Lombardia ha approvato la manifestazione di interesse finalizzata ad attuare la strategia di rilancio economico e di sostegno al sistema rurale e ambientale per i territori montani, da attuarsi attraverso lo strumento dell'Accordo di rilancio economico sociale e territoriale (Arest).

Per altri esempi si veda il punto **VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna)**

9. Vengono adottate misure particolari per la conservazione delle fattorie e degli elementi architettonici rurali tradizionali, nonché per l'ulteriore impiego dei metodi e materiali caratteristici di costruzione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

L'architettura rurale trova tutela a livello nazionale in una serie di normative ed in particolare nella legge 24 dicembre 2003, n.378 "Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale" dove il legislatore pone come finalità la salvaguardia e la valorizzazione delle tipologie di architettura rurale quali insediamenti agricoli, edifici o fabbricati rurali realizzati tra il XIII ed il XIX secolo che costituiscono testimonianza dell'economia rurale tradizionale. Sulla stessa linea si collocano anche il decreto ministeriale 6 ottobre 2005, Individuazione delle diverse tipologie di architettura rurale presenti sul territorio nazionale e definizione dei criteri tecnico scientifici per la realizzazione degli interventi ai sensi della legge 24 dicembre 2003 n.378, recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale, e la direttiva 30 ottobre 2008 Interventi in materia di tutela e valorizzazione dell'architettura rurale.

A livello regionale le forme di architettura rurale trovano tutela nella legge regionale del Veneto 12 dicembre 2003, n.40 Nuove norme per gli interventi in agricoltura, che contempla in particolare una serie di benefici economici finalizzati al recupero e valorizzazione dei fabbricati rurali. Per completare il quadro normativo ulteriori forme di tutela sono reperibili nella legge regionale del Veneto 23 aprile 2004, n.11 Norme per il governo del territorio e in materia di paesaggio.

L'ultimo capitolo tratta della tutela indiretta dell'architettura rurale con un'analisi del Codice dei beni culturali e del paesaggio e di una serie di provvedimenti dove le forme di tutela trovano accoglimento nello stretto legame tra architettura rurale e funzione produttiva:

emblematico esempio il caso della DOP “Farina di castagne della Lunigiana”; e nel ruolo svolto dall’architettura rurale nell’impresa agrituristica, come definito alla luce della legge quadro Disciplina dell’agriturismo del 20 febbraio 2006, n.96; infine nella funzione che l’architettura rurale svolge nel mantenimento del paesaggio agrario tradizionale come espresso dai Programmi di Sviluppo Rurale del Veneto, in linea con quanto stabilito dalla nuova politica agricola comune 2014/2020 (PAC), dove gli agricoltori vengono indirizzati a tutelare colture e modi di produzione legati all’identità del territorio.

Si veda anche il punto **VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA Obblighi generali nell’ambito dell’agricoltura di montagna).**

Art. 9 Protocollo Agricoltura di montagna - Metodi di coltivazione adatti alla natura e prodotti tipici

10. Sono state adottate tutte le misure indispensabili per favorire l’impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali sono queste misure?

--

11. Sono stati cercati con altre Parti contraenti criteri comuni per favorire l’impiego e la diffusione nelle zone montane di metodi coltivazione estensiva, adatti alla natura e caratteristici del luogo, nonché a tutelare e a valorizzare i prodotti agricoli tipici, che si distinguono per i metodi di produzione originali, localmente limitati e adatti alla natura?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, quali sono questi criteri?

--



Art. 10 Protocollo Agricoltura di montagna - Allevamenti adatti ai siti e diversità genetica

12. Quali misure sono state adottate per mantenere gli allevamenti con la loro diversità di razze caratteristiche compresi gli animali domestici tradizionali e i rispettivi prodotti tipici, in modo adatto ai siti, limitato al terreno disponibile e compatibile con l'ambiente?

In linea generale le politiche agricole e gli strumenti finanziari per la gestione delle risorse agricole rivestono un ruolo determinante per la gestione e la conservazione della biodiversità: l'attuale Politica Agricola Comunitaria (PAC), infatti, è orientata anche al conseguimento di obiettivi di salvaguardia ambientale e di promozione sociale ed Economica. In tal senso la PAC riveste l'importante ruolo di promuovere modelli di produzione durevoli, economicamente sostenibili e che permettano, nel contempo, di intervenire sull'ambiente nonché sulla valorizzazione e sul ripristino della biodiversità del maggior numero di specie animali, vegetali e microbiche. In questa ottica, tra gli obiettivi specifici per favorire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità agricola: -promuovere la tutela e la valorizzazione di specie locali e autoctone;

-implementare le anagrafi delle specie da allevamento, così da censire e monitorare l'entità delle popolazioni di specie autoctone pure;

- promuovere l'uso delle terre in base alla loro attitudine/vocazione e favorire la tutela e la valorizzazione di specie locali e autoctone, anche valutando la necessità e l'opportunità di modificare le colture e le varietà sulla base delle tendenze climatiche;

Le priorità di intervento utili al raggiungimento degli obiettivi specifici riguardano la promozione e la diffusione di pratiche agricole finalizzate alla riduzione della perdita di biodiversità, con particolare riferimento alla biologia delle specie (alimentazione, riproduzione, migrazioni) e alla distruzione di habitat agricoli.

il 14 febbraio 2008 la Conferenza Stato-Regioni

italiane, su proposta del Ministero Politiche Agricole Alimentari e Forestali (Mipaaf), ha approvato

il Piano Nazionale sulla Biodiversità di interesse Agrario (PNBA). Il piano è stato definito in stretta

collaborazione con le Regioni e le Province Autonome italiane, con lo scopo di rappresentare la

strategia fondamentale dell'Italia per la tutela e la valorizzazione del ricchissimo patrimonio di biodiversità

agricola presente nel nostro paese, in sintonia con la Strategia Nazionale per la Biodiversità, approvata in Conferenza Stato-Regioni nel 2010.

Il Piano dà concretamente avvio ad una nuova fase di concertazione pluriennale mediante la quale lo Stato e gli Enti Locali si impegnano, ognuno secondo le proprie competenze, alla preservazione ed alla valorizzazione delle risorse genetiche per l'alimentazione e l'agricoltura. Nel Piano assume forte rilevanza la ricaduta, a livello locale, di tutte le azioni di tutela della biodiversità. Proprio per questo, al fine di garantire il collegamento tra i vari soggetti scientifici con le Regioni e le PPAA è stata prevista la costituzione di un Comitato Permanente per le Risorse Genetiche (CPRG) coordinato dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Prevale, pertanto, una strategia di lungo termine volta al coordinamento di azioni da realizzare soprattutto a livello locale con lo scopo di trasferire agli operatori e a chi ne ha interesse tutte le informazioni necessarie per la salvaguardia delle risorse tipiche locali della nostra agricoltura.

Nelle regioni della Convenzione delle Alpi vi sono molte iniziative volte alla produzione di specie colturali e di razze di animali da reddito un tempo diffuse nella regione alpina. Si tratta di specie che si sono adattate alle condizioni difficili del territorio (vallivo) alpino e consentono un utilizzo agricolo a quote limite. L'Italia cita come esempio le iniziative per l'allevamento e la commercializzazione della Villnösser Brillenschaf, la razza ovina più antica dell'Alto Adige. In Alto Adige, ad esempio, la promozione della cerealicoltura alpina tradizionale è sostenuta dal progetto "Regiokorn", che crea una rete di aziende agricole, mulini e panetterie. Per quanto riguarda la carne bovina del Trentino, i vitelli sono allevati nelle aziende della Federazione Provinciale Allevatori di Trento e macellati in loco. La carne dei vitelloni nati, allevati e macellati in Trentino viene venduta nello spaccio della Federazione a Trento e tramite le cooperative di consumo trentine.

In veneto la Burlina è considerata autoctona dell'area pedemontana veneta compresa tra le province di Treviso, Vicenza e Verona. Dal 2011 il programma di recupero e conservazione della razza in situ, privilegia l'allevamento presso le aziende dell'area di origine, e coinvolge oltre alle Associazioni provinciali allevatori (Treviso e Vicenza) enti regionali come Veneto Agricoltura e pubblici (Università degli Studi di Padova, Dipartimento di Scienze Animali, Provincia di Vicenza, Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie).

Si veda anche il punto **VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA Obblighi generali nell'ambito dell'agricoltura di montagna**).

13. Vengono mantenute le strutture agricole, pastorizie e forestali, necessarie per gli allevamenti tradizionali?			
Sì	X	No	

14. In caso di allevamenti erbivori estensivi viene mantenuto un rapporto adeguato ai rispettivi siti tra il bestiame e le superfici foraggere?			
Sì	X	No	

15. Sono state adottate le misure indispensabili per il mantenimento degli allevamenti tradizionali (in particolare nel campo della ricerca e della consulenza riguardante il mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture)?			
Sì	X	No	

Se sì, quali sono le misure adottate? Indicate in particolare anche gli eventuali risultati della ricerca e della consulenza.

La maggior parte delle misure adottate nell'ambito del mantenimento della diversità genetica delle razze di bestiame e delle colture fanno riferimento alle LINEE GUIDA per la conservazione e la caratterizzazione della biodiversità animale di interesse per l'agricoltura - piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo realizzato nel periodo 2010-2012 con il contributo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali (MiPAAF) nell'ambito del programma di attività per l'attuazione del Piano Nazionale per la Biodiversità di interesse agricolo (DM 28672 del 14/12/2009) e con la supervisione del Comitato Permanente per le Risorse Genetiche in Agricoltura. Le linee guida sono state approvate dalla conferenza Stato-Regioni e Province Autonome il 10 maggio 2012 e adottate dal Ministro delle Politiche Agricole con decreto del 6 luglio 2012, per essere parte integrante della nuova programmazione dei fondi comunitari, auspicandone l'inserimento all'interno dei programmi per lo sviluppo rurale. Ciò al fine di favorire la definizione di misure più specifiche, basate sia sul rischio di erosione della varietà/razze sia sulle loro potenzialità di valorizzazione attraverso il legame con le tradizioni e le pratiche locali, tali da riconoscere e sostenere appropriatamente le esternalità positive generate dall'agricoltore nel suo lavoro di conservazione della biodiversità.

Si veda anche art. 10.

Decreto Mipaaf 26 luglio 2017, consente l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "**prodotto di montagna**" e permette l'ingresso di questa tipologia nella grande famiglia dei prodotti di qualità per i quali l'Italia continua a mantenere un forte primato in Europa.

Questa rappresenta un'ulteriore interessante opportunità per i produttori della montagna, ma anche per la collettività, poiché rilanciare e valorizzare un prodotto tipico locale spesso favorisce la valorizzazione della biodiversità autoctona ovvero il recupero di razze o varietà dimenticate, che rischiano l'estinzione.

Art. 11 Protocollo Agricoltura di montagna - Commercializzazione

16. Sono state adottate misure per creare condizioni di commercializzazione a favore dei prodotti dell'agricoltura di montagna?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Col <u>Decreto 20 luglio 2018</u> , pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 181 del 6 agosto 2018, il Ministero ha fornito le linee guida sulla verifica di quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, del decreto 26 luglio 2017, concernente disposizioni nazionali per l'attuazione del regolamento (UE) n. 1151/2012 e del regolamento delegato (UE) n. 665/2014 sulle condizioni di utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in merito all'origine degli alimenti destinati all'alimentazione animale.</p> <p>Col <u>Decreto 2 agosto 2018</u>, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 227 del 29 settembre 2018, il Ministero ha infine istituito il logo identificativo per l'indicazione facoltativa di qualità «prodotto di montagna» in attuazione del Decreto ministeriale n. 57167 del 26 luglio 2017.</p> <p><u>Decreto Mipaaf 26 luglio 2017</u>, consente l'utilizzo dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e permette l'ingresso di questa tipologia nella grande famiglia dei prodotti di qualità per i quali l'Italia continua a mantenere un forte primato in Europa.</p> <p>Questa rappresenta un'ulteriore interessante opportunità per i produttori della montagna, ma anche per la collettività, poiché rilanciare e valorizzare un prodotto tipico locale spesso favorisce la valorizzazione della biodiversità autoctona ovvero il recupero di razze o varietà dimenticate, che rischiano l'estinzione. Oggi si nota il successo presso i consumatori del cibo di qualità proveniente da queste aree, con rilevanti benefici anche per l'ambiente e la conservazione del patrimonio genetico autoctono. In montagna la percentuale di aziende con attività connesse è più elevata che in altre aree del paese e questo indica la maggiore propensione alla diversificazione delle aziende che trasformano, offrono servizi anche ai turisti, gestiscono il territorio.</p> <p>Nelle Alpi italiane siamo di fronte alla sfida di realizzare forme di produzione, distribuzione e uso efficienti e compatibili con la tutela delle risorse naturali e del paesaggio agricolo alpino.</p> <p>In tale contesto l'agricoltura biologica è oggi un settore in espansione: lo stesso regolamento (UE) 2018/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, disciplinato in Italia dal D.M. sul biologico 6793 del 18 luglio 2018 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, sottolinea come "la produzione biologica è un sistema globale di gestione dell'azienda agricola e di produzione alimentare basato sull'interazione tra le migliori prassi in materia di ambiente ed azione per il clima, un alto livello di biodiversità, la salvaguardia delle risorse naturali e l'applicazione di criteri rigorosi in materia di benessere degli animali</p>			

e norme rigorose di produzione confacenti alle preferenze di un numero crescente di consumatori per prodotti ottenuti con sostanze e procedimenti naturali.”

La produzione biologica è qui intesa come uno strumento dalla duplice funzione sociale: quella di risposta alla crescente domanda da parte dei consumatori e contemporaneamente di distribuzione di beni che contribuiscono alla tutela dell'ambiente, al benessere degli animali e allo sviluppo rurale.

17. Esistono marchi di denominazione d'origine controllata e di garanzia della qualità, a tutela sia dei produttori che dei consumatori?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali? Elencate i marchi e indicate anche la rispettiva data di lancio.

In aggiunta a quanto suddetto, premiando 15 anni di impegno di Euromontana sul tema dei prodotti di montagna, l'uso del termine facoltativo di qualità (OQT) "prodotto di montagna" è stato protetto nel novembre 2012 dall'Unione Europea con il regolamento (UE) n. 1151/2012. Successivamente, la Commissione europea ha adottato l'atto delegato (UE) n. 665/2014 nel giugno 2014. Da allora, diversi paesi hanno proceduto all'attuazione dell'OQT a livello nazionale. L'atto delegato ha lasciato un certo margine di manovra agli Stati membri (SM) nell'attuazione del termine.

Il "Prodotto di montagna" è una **indicazione facoltativa di qualità**, istituita dall'**art. 31 del regolamento (UE) n. 1151/2012** sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari per migliorare la commercializzazione dei prodotti della montagna e comunicare ai consumatori la provenienza e le caratteristiche di questi prodotti.

L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" è utilizzata unicamente per identificare i prodotti destinati al consumo umano elencati nell'allegato I del Trattato UE per i quali sia le materie prime che gli alimenti degli animali provengono essenzialmente da **zone di montagna** e, nel caso di prodotti trasformati, **anche la trasformazione ha luogo in zone di montagna**.

Per zone di montagna si intendono le aree ubicate nei comuni classificati totalmente montani e parzialmente montani, di cui all'art. 32, paragrafo 1 del regolamento (UE) n. 1305/2013, e indicati nei Programmi di sviluppo rurale delle rispettive regioni.

L'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" può essere applicata ai prodotti:
- ottenuti da animali allevati nelle zone di montagna e trasformati in tali zone (es. uova, latte, ecc.)

- derivanti da animali allevati, per almeno gli ultimi due terzi del loro ciclo di vita, in zone di montagna, se i prodotti sono trasformati in tali zone (es. carni, ecc.)

- derivanti da animali transumanti allevati, per almeno un quarto della loro vita, in pascoli di transumanza nelle zone di montagna
- dell'apicoltura, se le api hanno raccolto il nettare e il polline esclusivamente nelle zone di montagna
- di origine vegetale, unicamente se le piante sono coltivate nelle zone di montagna.

Il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 57167 del 26 luglio 2017 disciplina le condizioni d'uso dell'indicazione facoltativa di qualità "prodotto di montagna" e la concessione delle deroghe per alcune operazioni di trasformazione svolte al di fuori della zona di montagna.

Per quanto riguarda **l'Italia**, il 26 luglio 2017 è stato adottato il decreto "Regolamento comunitario" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13 settembre 2017) per adeguare il regolamento UE per l'applicazione a livello nazionale. La scelta italiana si basa sul forte coinvolgimento delle Regioni nel monitoraggio e controllo dell'applicazione dell'uso della menzione facoltativa di qualità. Le linee guida nazionali sui controlli sono state adottate con decreto nazionale del 20 luglio 2018. Un logo nazionale è stato adottato con decreto nazionale il 2 agosto 2018. Dopo lunghe discussioni, l'Italia ha finalmente scelto di applicare una deroga di 10 km per la produzione di latte e prodotti lattiero-caseari, riducendo così la possibilità di 30 km data dal regolamento UE: questa misura aiuta a mantenere il beneficio per le zone di montagna. In Italia, infatti, la distanza di 30 km significa che grandi città come Torino o Milano avrebbero potuto beneficiare del regime se non fosse stata ridotta la distanza di elaborazione. La riduzione della distanza consente a molti piccoli impianti di lavorazione del latte e del latte di beneficiare del regime e di mantenere il valore aggiunto nelle zone di montagna. Questa riduzione della deroga non si applica alla carne e all'olio d'oliva per i quali è in vigore la deroga di 30 km. Se un impianto necessita di una deroga per la trasformazione, le autorità regionali devono essere ulteriormente informate. Gli agricoltori possono utilizzare il termine una volta che hanno notificato alle autorità regionali la loro intenzione di entrare nel sistema e di etichettare il prodotto con il regime di qualità opzionale. Gli agricoltori vengono così inseriti nella banca dati regionale. Ogni autorità regionale deve comunicare tale elenco di produttori una volta all'anno al Ministero nazionale dell'agricoltura. Sono stati istituiti controlli a livello di mercato, il che significa che i produttori sarebbero controllati solo dopo che hanno iniziato a utilizzare il termine. Con la normativa italiana sulla tracciabilità dei prodotti alimentari, le autorità di controllo competenti potrebbero risalire ai prodotti fino ai siti di trasformazione e produzione. Il numero totale di produttori registrati nelle diverse banche dati regionali è di 615 all'inizio del 2020. In Piemonte, 214 produttori utilizzavano il regime, principalmente per prodotti a base di carne fresca e trasformata, frutta, verdura e cereali non trasformati, ma anche latte e latticini e, in misura minore, miele. Nella regione Basilica, 106 produttori utilizzavano l'OQT: di cui 26 per latte e latticini, 45 prodotti a base di carne (animali e trasformati), olio d'oliva, frutta e cereali, erbe aromatiche. In Emilia Romagna, 88 produttori utilizzavano il regime: principalmente per il Parmigiano Reggiano ma anche molto miele e addirittura 6 produttori di zafferano. Le scelte italiane hanno

consentito un'ottima diffusione dell'OQT da parte degli agricoltori. Anche se ciò è stato facilitato dall'esistenza di un regime nazionale prima dell'OQT UE, il lavoro svolto dalle autorità nazionali e regionali con gli agricoltori ha facilitato questa adozione, come le scelte di utilizzare un'implementazione semplice per gli agricoltori (nessuna preautorizzazione, solo una notifica, ad esempio). Anche se resta ancora da fare per informare meglio sull'OQT, un logo nazionale facilita già la visibilità del programma.

Art. 12 Protocollo Agricoltura di montagna - Limitazioni della produzione

18. Nel caso di un'eventuale introduzione di limitazioni della produzione agricola è stato tenuto conto delle esigenze particolari di un'economia agricola nelle zone montane adatta ai siti e compatibile con l'ambiente?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p>Per quanto riguarda il settore agricolo e quello zootecnico sono state individuate le seguenti azioni:</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Codice nazionale indicativo di buone pratiche agricole per il controllo delle emissioni di ammoniaca</u> Il codice, che sarà inserito nel programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, prende in considerazione gli aspetti seguenti per la riduzione delle emissioni di ammoniaca:<ul style="list-style-type: none">- gestione dell'azoto, tenendo conto dell'intero ciclo dell'azoto;- strategie di alimentazione del bestiame;- tecniche di stoccaggio e di spandimento del letame che comportano emissioni ridotte;- sistemi di stabulazione che comportano emissioni ridotte;- possibilità di limitare le emissioni di ammoniaca derivanti dall'impiego di fertilizzanti minerali. <p>Il codice prevede misure obbligatorie per la mitigazione e per l'abbattimento dell'ammoniaca tramite: diverso uso dei fertilizzanti; tecniche di spandimento delle deiezioni e stoccaggi. Le misure di mitigazione facoltative sono finanziabili tramite fondi europei riconducibili alle politiche di sviluppo rurale.</p> <ul style="list-style-type: none">• <u>Politica Agricola Comune (PAC) 2021-2027</u> Le misure indicate nel citato codice nazionale trovano una risposta finanziaria e applicativa negli strumenti della Politica Agricola Comune (PAC), che, rispetto alla PAC 2014-2020, è maggiormente orientata al miglioramento dell'ambiente. Tali misure saranno attuabili nel periodo 2021-2027 e prevedono:<ul style="list-style-type: none">- il rafforzamento della condizionalità che vedrà pagamenti diretti subordinati a requisiti ambientali più rigorosi;- l'obbligo per gli Stati membri di introdurre regimi ecologici che abbiano un impatto positivo su clima e ambiente, ma il cui utilizzo è facoltativo per le singole aziende agricole, nel primo pilastro (sostegno diretto al reddito degli agricoltori e misure di mercato);- i pagamenti per impegni ambientali, climatici e altri impegni in materia di gestione, nel secondo pilastro (sviluppo rurale).• <u>Accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano</u> L'accordo del bacino padano 2017 individua interventi e azioni comuni per contrastare le emissioni, incluse quelle a effetto serra, e le polveri sottili.			

Nel campo agricolo e zootecnico si prevedono delle misure per cui le Regioni hanno l'obbligo, nell'ambito dei piani di qualità dell'aria, di applicare pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili.

Per il biogas di origine agricola va considerato il sistema di gestione dei reflui zootecnici e la destinazione d'uso del digestato, di rilievo specie nelle aree vulnerabili ai nitrati e affette da problemi di qualità dell'aria dovuti alla formazione di inquinanti di natura secondaria provenienti dalla ricombinazione dell'ammoniaca rilasciata in prevalenza in atmosfera dall'agricoltura.

- Promozione di misure per il sequestro della CO₂ nei suoli agricoli e nei sistemi forestali - Si valuteranno, in linea con quanto emerso anche dalla consultazione pubblica, eventuali azioni per la promozione di iniziative volte al sequestro della CO₂ nei suoli agricoli e nei sistemi forestali (suoli, biomassa ipogea, epigea, legno, ecc.), considerando anche potenziali misure di pagamento dei servizi ecosistemici per la silvicoltura e collegati ai suoli agricoli e ai sistemi colturali sia erbacei (seminativi, ecc.) che arborei.

Per gli incentivi alle misure di limitazione agricole a livello regionale, si veda OBBLIGHI VII Art. 2, comma 2, lettera g della CA (punto 1)

Art. 13 Protocollo Agricoltura di montagna - Economia agricola e forestale come unità

19. È stata incentivata la silvicoltura adatta alla natura sia come base di reddito complementare delle aziende agricole sia come attività lavorativa integrativa degli occupati nell'agricoltura?

Sì



No

Se sì, come?

In differenti ambiti regionali italiani ciò è stato praticato soprattutto attraverso i PSR come ad esempio nel caso della Liguria dove *l'apertura dei termini per le misure 10 e 11 del Psr 2014-2020 per le imprese agricole e per il settore del biologico, ha dato il via anche ad altre due misure del Psr 2014-2020 rivolte in particolare alla silvicoltura e all'allevamento con una dotazione finanziaria complessiva di 11,1 milioni di euro.*

I bandi rientrano nelle misure 12.1 **“indennità compensativa per le aree agricole Natura 2000”** da 400 mila euro e 12.2 **“per indennità compensativa per le aree forestali Natura 2000, salvaguardia e ripristino della biodiversità”** da 700 mila euro.

Nella Rete Natura 2000 rientrano le **aree a protezione speciale** (praterie-pascolo) e le **zone speciali di conservazione** dove sono previste particolari riduzioni di carico di bestiame. Per gli agricoltori che hanno pascoli compresi nelle zone a protezione speciale e zone speciali di conservazione, previsti premi da **80 euro per ettaro ad anno**. Le indennità per la salvaguardia e ripristino di biodiversità nelle aree forestali di Natura 2000, invece, sono comprese **tra i 325 euro per ettaro** (per superfici al taglio comprese tra i 2 e i 10 ettari) e **260 euro per ettaro** (per la frazione di superficie al taglio sopra i 10 ettari).

20. Si tiene conto delle funzioni protettive, produttive e ricreative, nonché di quelle ecologiche e biogenetiche del bosco, in un rapporto con le aree agricole adatto ai siti e in armonia con il paesaggio?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Con i temi affrontati e rinnovati dal TUFF (**d.lgs. n. 34/2018 Testo unico delle foreste e filiere forestali**) si traduce in legge una rigenerata sensibilità ed attenzione alla gestione del bosco, “quale atto di scelte responsabili e consapevoli che si contrappongono al disinteresse” (Romano, 2020), tra funzionalizzazione, sostenibilità e interessi pubblici, in ragione della molteplicità di benefici che il bosco assicura alla salute dell’uomo e del pianeta, ed il suo valore in sé, come valore di esistenza, nonché al suo valore definito come “trasformativo” cioè “con riguardo al ruolo che boschi e foreste rivestono nel condizionare lo sviluppo del carattere dell’uomo, nell’orientare la sua esperienza, nel costruire la sua identità sia come individuo sia come collettività” (Carmignani, 2019). Nell’ambito delle attività di gestione forestale, sono promosse forme di promozione dell’associazionismo fondiario e di gestione associata che si codificano negli strumenti di pianificazione come risposta alle ben note caratteristiche di frammentazione delle proprietà italiane e che impediscono, nei fatti, interventi che non siano semplici e periodiche utilizzazioni, se non l’abbandono culturale e il disinteresse. La disposizione è accompagnata, nel 2020, da un bando per lo sviluppo del sistema associazionistico che prevede la copertura dei costi di costituzione di forme associative o consortili fra proprietari o gestori delle superfici di proprietà pubbliche, private e collettive al fine di promuovere e sostenere la diffusione di nuove strutture di gestione forestale unitaria e su vaste aree. Il bando, previsto nell’ambito dei fondi FSC (POA agricoltura, Sottopiano 3 - "Multifunzionalità della foresta e uso sostenibile delle risorse rinnovabili nelle aree rurali"), prevede una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro e scadenza nel febbraio 2021.

In **Piemonte** l’art. 45 del Regolamento forestale consente il pascolo nei boschi coetanei con rinnovazione di almeno 10 cm di diametro e in alcune categorie forestali (lariceti, boscaglie di invasione, arbusteti montani e subalpini, querceti di roverella). In tutti i boschi è vietato il pascolo caprino ad eccezione di una fascia della profondità di 10 metri lungo la viabilità e per greggi di consistenza massima di 40 capi opportunamente sorvegliati. Regole diverse possono essere definite sulle superfici specificamente individuate nei Piani Forestali Aziendali (PFA) o nei piani pastorali a tal fine approvati dalla struttura regionale competente in materia Forestale. Per i siti della rN2000, invece, le MdC vietano il pascolo nei boschi costituenti habitat d’interesse comunitario, a meno che le aree di pascolamento non siano identificate e circoscritte. In assenza di pianificazione specifica, occorre verificare la presenza di indicazioni puntuali all’interno di altri strumenti di pianificazione eventualmente approvati, come i Piani

di Gestione o quelli Naturalistici, nelle MdC sito-specifiche o mettendosi in contatto con il Soggetto Gestore del sito. Il pascolo in bosco, infatti, è consentito nel caso sia previsto da progetti approvati

dal Soggetto Gestore o da Piani vigenti al fine di conservare habitat non forestali d'interesse comunitario, oppure con l'obiettivo di contrastare la diffusione di specie vegetali esotiche.

21. L'attività di pastorizia e di popolamento di selvaggina viene regolamentata tramite misure tali da evitare danni insostenibili alle foreste e alle aree ad uso agricolo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, come? Citate le relative disposizioni.

Vedere le risposte alle precedenti domande

Art. 14 Protocollo Agricoltura di montagna - Ulteriori fonti di reddito

22. Viene incentivata la creazione e lo sviluppo di ulteriori fonti di reddito nelle zone montane, soprattutto su iniziativa e a favore della popolazione locale, e in particolare nei settori connessi all'agricoltura come l'economia forestale, il turismo e l'artigianato, per sostenere la conduzione delle aziende familiari a reddito pieno, complementare e accessorio, in sintonia con la conservazione del paesaggio naturale e culturale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Riportate dettagli ed eventualmente esempi di incentivazione.

Il progetto 100% Local (agosto 2019- gennaio 2021) è incentrato sulla valorizzazione della filiera agroalimentare corta alpina, intesa come l'insieme degli attori coinvolti nella produzione, commercializzazione e vendita di prodotti, che offrono beni interamente prodotti e trasformati localmente.

Finanziamenti a carico del Fondo integrativo per i comuni montani, istituito dall'art. 1, commi 319- 321, della legge 24 dicembre 2012 n. 228 (Legge di stabilità 2013); **Fondo integrativo per comuni montani** istituito dalla legge stabilità 2013 (legge, n. 228/2012) destinato ai soli comuni classificati interamente montani (con esclusione dei capoluoghi di Provincia). Il Fondo ha avuto una dotazione di 1 milione di euro per il 2013 e di 5 milioni di euro per gli anni successivi, da destinare a progetti di sviluppo socio-economico, anche pluriennali, a carattere straordinario e che non possono riferirsi ad attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati.

In tutto il territorio nazionale si prevedono progetti d'area della Strategia Nazionale per le Aree Interne (**SNAI Legge 28 dicembre 2015, n. 208 - legge di stabilità 2016**) e Strategie di Sviluppo Locale della misura 19- Sviluppo locale LEADER del PSR 2014-2020. Quest 'ultimo si basa sullo sviluppo locale di tipo partecipativo (Community Led Local Development, CLLD) denominato L.E.A.D.E.R. che è lo strumento più importante e innovativo delle politiche comunitarie per lo sviluppo locale integrato e sostenibile dei territori rurali. Le strategie e i progetti d'area sono elaborati ed approvati dalle Regioni.

Per altri esempi a livello regionale si veda Obblighi_ART. 1 punto 3

Art. 15 Protocollo Agricoltura di montagna - Miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro

23. Quali delle seguenti misure sono state adottate per migliorare le condizioni degli addetti alle attività agricole e forestali nelle zone montane e raccordare lo sviluppo delle loro condizioni di vita e di lavoro con lo sviluppo economico e sociale in altri settori e altre zone del territorio alpino?

Il miglioramento dei collegamenti di trasporto	
Le costruzioni e le ristrutturazioni di abitazioni e fabbricati rurali	
L'acquisto e la manutenzione di impianti e macchinari	
Altro	x
Riportate i dettagli delle misure adottate.	
<p>L'importanza delle infrastrutture tecnologiche e della banda larga sono anche al centro di un nuovo fondamentale piano per la realizzazione di un sistema commerciale avanzato e per fornire servizi alla popolazione locale, nonchè incrementare le catene del valore e le filiere agro-montane. Su questi servizi è attualmente attivo il Comitato Banda Larga con l'obiettivo di rafforzare le imprese, le filiere e i canali aziendali a favore delle comunità locali.</p> <p>La Task Force Agenda Digitale Alpina è stata costituita con l'obiettivo di analizzare il divario digitale nelle Alpi e promuovere lo sviluppo di una Agenda Digitale calibrata sul fabbisogno della popolazione alpina, in tal senso sta implementando un documento che analizza le principali questioni legate all'ITC nelle Alpi e propone alcune soluzioni e best practices. Obiettivo dello studio è quello di favorire lo sviluppo della banda larga nelle aree remote e di alta montagna allo scopo di offrire servizi avanzati sia in ambito sociale, come ad esempio servizi di telemedicina o di educazione a distanza, sia in ambito economico, ad esempio attraverso la strutturazione di reti capaci di sostenere lo sviluppo di start up così da incentivare la permanenza o il rientro della popolazione giovanile in montagna. Il documento propone inoltre di uniformare i servizi digitali dell'amministrazione pubblica al fine di fornire prestazioni innovative ed utili alle popolazioni che vivono in aree isolate.</p> <p>Le priorità individuate dal rapporto costituiscono la base di una proposta per una Agenda Digitale Alpina che si propone di adottare alla XIII Conferenza delle Alpi di Torino.</p> <p>Per ulteriori dettagli si veda Obblighi_ART. I punto 4</p>	

Art. 16 Protocollo Agricoltura di montagna - Misure integrative

24. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì		No	x
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Agricoltura di montagna

25. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

26. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

E. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito delle foreste montane (Protocollo del 27.2.1996)

Art. 1 Protocollo Foreste montane - Finalità

1. Si provvede a conservare le foreste montane come habitat quasi naturale e, quando ciò sia necessario, a svilupparle o a aumentarne l'estensione e migliorarne la stabilità adottando le seguenti misure?	Sì	No
Si adottano metodi di rinnovazione forestale naturali.	x	
Si persegue un patrimonio forestale ben strutturato, stratificato, con specie arboree adatte al rispettivo sito.	Sempre quando possibile	
Si impiega materiale di riproduzione forestale autoctono.	x	
Si evitano erosioni e costipamenti del suolo, mediante metodi di uso e prelievo rispettosi dell'ambiente.	x	

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

Dal secondo dopoguerra ad oggi la superficie forestale italiana è aumentata costantemente ed è passata da 5,6 a 11,1 milioni di ettari. Dal 1985 al 2015—nel periodo intercorso tra il primo e ultimo inventario forestale nazionale condotti dall'ex Corpo Forestale dello Stato—le foreste hanno avuto un incremento pari al 28%, passando da 8.675.100 ettari a 11.110.315 ettari, in una graduale e costante espansione. La percentuale di territorio coperta da boschi ha raggiunto il 38%, un valore superiore a quella di due paesi “tradizionalmente” forestali come la Germania (31%) e la Svizzera (31%). Tale trend è legato principalmente all'abbandono delle aree agricole marginali di collina e montagna, che vengono colonizzate prima da comunità arbustive poi, con il progredire delle dinamiche vegetazionali, da nuovi boschi.

Se alcune tipologie forestali sono in espansione, grazie all'abbandono delle aree marginali soprattutto in aree montane, altre purtroppo si riducono in estensione. Sono divenuti ad esempio molto frammentati e rari i boschi igrofilo e ripariali e le preziose formazioni forestali planiziali, sempre più compromesse, destrutturate e ridotte in estensione, a causa soprattutto del consumo di suolo e dell'espansione agricola, che nelle aree di pianura non si arrestano. Queste foreste necessitano di maggiore e particolare attenzione e tutela.

Gran parte dei boschi italiani, oltre alla funzione di protezione diretta (a tutela di centri abitati, manufatti, infrastrutture, ecc.), svolge un importante ruolo di protezione indiretta, volta appunto alla prevenzione di eventi franosi, alluvionali e in genere legati al rischio naturale. Questo è legato al fatto che le aree forestali sono localizzate in prevalenza in zone collinari e montane: oltre il 65% della superficie boscata è a quote superiori a 500 m s.l.m. e circa il 45% ha una

pendenza superiore al 40%. Questi fattori, unitamente alle caratteristiche geo-morfologiche e climatiche del territorio italiano, determinano l'importanza delle formazioni forestali per contrastare i fenomeni di dissesto idrogeologico e prevenire l'erosione dei suoli. Il **vincolo idrogeologico, istituito dal R.D.L. 3267/23, interessa gran parte della superficie forestale del Paese (80,9%)**; la superficie del bosco con vincolo idrogeologico è pari all'87,1% del totale, mentre le altre terre boscate risultano vincolate per il 49,2% della superficie.

Negli ultimi decenni si è sempre più affermata la tendenza di gestire le foreste secondo criteri di sostenibilità. La gestione forestale sostenibile (GFS) significa “la gestione e l'uso delle foreste e dei terreni forestali nelle forme e ad un tasso di utilizzo che consentano di mantenerne la biodiversità, produttività, capacità di rinnovazione, vitalità e potenzialità di adempiere, ora e nel futuro, a rilevanti funzioni ecologiche, economiche e sociali a livello locale, nazionale e globale, senza comportare danni ad altri ecosistemi”.

A scala mondiale, l'aumento dell'estrazione di legname, sia a fini industriali sia energetici, spesso associato a fenomeni di illegalità dei tagli, della trasformazione e del commercio, ha generato importanti impatti negativi sia dal punto di vista ambientale sia socio-economico.

Nel settore forestale, da qualche decennio, sono andate consolidandosi delle forme di partenariato e di collaborazione pubblico-privata, mirate a favorire azioni di informazione, sensibilizzazione e diffusione di strumenti di supporto, sovente di tipo volontario, finalizzati alla promozione della gestione sostenibile delle foreste, all'adozione di pratiche di responsabilità sociale d'impresa ed al contrasto dei fenomeni di illegalità. Tra questi strumenti figurano gli schemi di certificazione forestale, con riferimento sia alla gestione delle foreste su scala nazionale e internazionale, sia alle cosiddette catene di custodia. Queste forme di certificazione e tutela mirano a garantire la tracciabilità dei prodotti forestali attraverso le varie fasi, dall'approvvigionamento alla lavorazione, al commercio e distribuzione del prodotto all'interno dell'intera filiera foresta-legno e carta.

La certificazione rappresenta un processo volontario che porta al rilascio, da parte di un organismo terzo e indipendente (ente di certificazione accreditato a livello nazionale o internazionale), di un certificato di gestione forestale o di tracciabilità, il quale costituisce appunto catena di custodia. Con esse si attesta che le forme di gestione di un determinato bosco o di un determinato territorio rispondano a specifici requisiti di tutela ambientale, di equità sociale e di efficienza economica, definiti in uno standard nazionale di riferimento. Nel caso della catena di custodia si certifica che il percorso intrapreso dai prodotti a partire dalla foresta oppure, nel caso di materiali di riciclo, dal momento in cui il materiale viene recuperato fino al punto in cui il prodotto viene venduto e/o viene finito ed etichettato, sia stato condotto secondo standard internazionali che ne garantiscono sostenibilità e tracciabilità.

Attualmente esistono due **schemi di certificazione forestale** applicabili al contesto

italiano aventi carattere internazionale, corrispondenti ad altrettante aziende di certificazione: il Forest Stewardship Council® (FSC®) e il Programme for Endorsement of Forest Certification schemes (PEFC™). In **Italia, al 31 dicembre 2018**, la superficie forestale certificata secondo lo schema PEFC™ è stata pari a 819.021 ettari, mentre la superficie certificata secondo lo schema FSC® ammonta a 63.601 ettari. La superficie con doppia certificazione PEFC-FSC, nel 2018, era di circa 52.000 ettari. **(ISPRA 2020)**

Il 3 aprile del 2018 è stato promulgato, come previsto dalla Legge delega n. 154/2016, conosciuta come “collegato agricolo”, il d.lgs. n. 34/2018 Testo unico delle foreste e filiere forestali (TUFF), con conseguente abrogazione del testo di legge previgente, il d.lgs. 227/2001 Orientamento e modernizzazione del settore forestale. L’aggiornamento normativo era da tempo atteso dal settore che invocava norme di rilancio delle filiere e di incardinamento nel panorama giurisprudenziale, dottrinario e tecnico che dal 2001 si era rapidamente evoluto.

Art. 2 Protocollo Foreste montane -Considerazioni delle finalità nelle altre politiche

2. Si tiene conto delle seguenti finalità/obblighi del Protocollo Foreste montane nelle altre politiche del vostro Paese?	Sì	No
L'inquinamento atmosferico viene gradualmente ridotto ad un livello che non sia dannoso per gli ecosistemi forestali. Ciò vale anche per l'inquinamento dovuto a trasmissioni transfrontaliere di inquinanti atmosferici.	X	
Sono state contenute le popolazioni di ungulati entro limiti che permettono la rinnovazione naturale di foreste montane idonee ai siti senza dover ricorrere a particolari misure protettive		
Nelle zone di confine, vengono armonizzate con altre Parti contraenti le rispettive misure di regolamentazione della selvaggina.		
Per il ripristino di una pressione selettiva naturale sulle specie di ungulati, nonché nell'interesse della protezione della natura viene favorita la reintroduzione di predatori, in misura adeguata alle esigenze generali della regione.	X	
La salvaguardia di foreste montane in grado di assolvere alle proprie funzioni ha priorità rispetto al pascolo boschivo. Il pascolo boschivo viene pertanto contenuto o, se necessario, del tutto soppresso, in misura tale da	X	

permettere la rinnovazione di foreste adatte ai siti, la prevenzione di danni del suolo e soprattutto la salvaguardia della funzione protettiva del bosco.		
L'uso delle foreste a scopi ricreativi viene gestito e, dove necessario, contenuto in modo tale da non pregiudicare la conservazione e la rinnovazione delle foreste montane. A questo proposito si deve tener conto delle esigenze dei sistemi ecoforestali.	X	
Considerata l'importanza di un utilizzo sostenibile del legno per l'economia nazionale e la cura delle foreste, viene promosso il potenziamento degli impieghi del legno proveniente da foreste coltivate in modo sostenibile.	X	
Al rischio di incendi boschivi si fa fronte tramite misure preventive adeguate e un'efficiente lotta antincendio.	x	
Non essendo possibile realizzare una silvicoltura con metodi naturali e finalizzata all'efficienza di tutte le funzioni delle foreste, senza disporre di personale qualificato idoneo, si provvede affinché il personale addetto sia sufficiente e qualificato.	X	
<p>Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:</p> <p>Il Ministero dell'Ambiente mette a disposizione un manuale per la prevenzione e gestione degli incendi boschivi nelle aree protette.</p> <p>Ogni regione ha il suo piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi</p> <p>Con Deliberazione di Giunta n. 10-2996 del 19.03.2021 è stato approvato in Piemonte il Piano regionale per la programmazione delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2021-2025.</p> <p>La Giunta regionale della Lombardia ha approvato il Piano regionale delle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi per il triennio 2020-2022, cosiddetto Piano Antincendio boschivo (AIB). Il Piano AIB 2020-2022 è stato approvato con d.g.r. n. 2725 del 23 dicembre 2019, pubblicata sul BURL n. 1, Serie Ordinaria, del 4 gennaio 2020.</p> <p>Per quanto concerne la preparazione del personale addetto alla silvicoltura, proprio per la delicatezza del compito, e i rischi anche per l'incolumità fisica cui i lavoratori forestali sono sottoposti, il TUFF (Testo Unico delle foreste e delle filiere forestali) prevede percorsi di formazione specialistici per gli operatori e la creazione di un albo per le imprese, rinviando i dettagli applicativi a due decreti attuativi (DD.MM. 4470 e 4472 del 29 aprile 2020). Metà del Fondo foreste del 2020, creato grazie agli artt. 663 e 664 della Legge n. 145/2018, sarà dedicato all'avvio del progetto "For.Italy" volto alla formazione dei formatori con l'allestimento di cantieri scuola nelle principali regioni forestali d'Italia. Il progetto ha preso avvio lo scorso ottobre con un evento di</p>		

lancio promosso nell'ambito della Rete rurale nazionale al fine di promuovere la formazione forestale, anche attraverso gli strumenti di sostegno dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione post 2020. La qualificazione degli operatori e la pianificazione forestale sono i due tasselli fondamentali per consentire ai prodotti forestali (intesi in senso ampio) le certificazioni di origine sostenibile, che il TUFF propone e raccomanda come ulteriore strumento di garanzia di sostenibilità delle filiere forestali.

Per ulteriori aspetti relativi agli obblighi, alla legislazione corrente e a quella regionale, si veda VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA (punto 1)

Art. 4 Protocollo Foreste montane - Cooperazione internazionale

3. Quali delle seguenti attività vengono perseguite nell'ambito della cooperazione internazionale? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	
Valutazioni comuni dello sviluppo della politica forestale.	
Consultazioni reciproche prima di importanti decisioni per l'attuazione di questo Protocollo.	
Cooperazione transfrontaliera tra tutte le autorità competenti, in particolare tra le amministrazioni regionali e gli enti locali per realizzare le finalità del Protocollo.	
Incentivazione della cooperazione internazionale tra istituti di ricerca e di formazione.	X
Incentivazione della cooperazione internazionale tra organizzazioni forestali e ambientali.	
Incentivazione di iniziative comuni.	X
Incentivazione della cooperazione internazionale tra i media.	
Promozione dello scambio di conoscenze ed esperienze.	x

4. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	x
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	x
Altro	X
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.	
Sì, anche in materia avvengono consultazioni con paesi terzi e vengono attuati progetti di cooperazione interterritoriale.	

Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Il sostegno finanziario alle imprese e ai progetti in ambito forestale favorisce anche l'adesione a progetti comuni sul territorio, grazie anche alla cooperazione tra gli istituti di ricerca interessati. Quello dell'investimento economico in progetti d'interesse comune, soprattutto in fase di ripristino di foreste di valore naturalistico e/o colpite da disastri ambientali, è probabilmente il metodo più veloce per l'avvio di attività di cooperazione in ambito forestale rispetto al coinvolgimento delle differenti componenti politiche delle varie regioni alpine.

Art. 5 Protocollo Foreste montane - Basi della pianificazione

5. Per il conseguimento degli obiettivi indicati da questo Protocollo sono state predisposte le basi necessarie alla pianificazione?

Sì

x

No

Se sì, è compreso anche il rilevamento delle funzioni delle foreste con particolare considerazione delle funzioni protettive nonché un'esauriente ricognizione dei siti?

Sì

X

No

A questo proposito quali organi sono/erano competenti?

L'art. 6 del TUFF riprende in parte l'art. 3 del d.lgs. n. 227/2001 disciplinando compiutamente i concetti di programmazione e pianificazione forestale, di cui si dirà successivamente, quali strumenti necessari e atti a garantire e migliorare la resilienza dei popolamenti forestali, la loro tutela, la qualità dei prodotti legnosi e non legnosi, dei servizi ambientali, conformandosi agli impegni internazionali di mitigazione e adattamento climatico, salvaguardia ambientale e conservazione paesaggistica. L'art. 7 si occupa invece di molti temi: governance delle attività di gestione forestale e disposizioni specifiche relative a tali attività, promozione di sistemi di riconoscimento dei servizi ecosistemici, ben noti dal punto di vista scientifico e sperimentale, ma la cui traduzione in atti concreti è ferma all'emanazione dell'art. 70 del Collegato ambientale Legge n. 221/2015.

Infine, il TUFF ha posto grande in materia di monitoraggio, statistiche e cartografia forestale. Con l'art. 15, alla Direzione competente del Mipaaf sono assegnati molti compiti legati all'approfondimento necessario per avere basi solide su cui ancorare le elaborazioni di politica

forestale. Una prima risposta è stata, nell'aprile del 2019, la pubblicazione del primo Rapporto sullo Stato delle foreste italiane.

In un recente parere nell'ambito di una complessa procedura contenziosa, il Consiglio di Stato ha riconosciuto che “ il d.lgs. n. 34 del 2018, in considerazione di questo inestricabile intreccio di valori-beni-interessi espressi dal patrimonio forestale e delle annesse e conseguenti competenze normative ed amministrative, ha avuto cura di costruire una sistema volto ad assicurare che tutti i diversi (e a volte confliggenti) interessi generali-pubblici messi in gioco dal tema della gestione del patrimonio forestale fossero adeguatamente rappresentati, acquisiti e valutati nei procedimenti attuativi, al fine di garantire, per quanto possibile, un ragionevole equilibrio tra le esigenze gestionali, anche di tipo economico- produttivo, e quelle di tutela ambientale e paesaggistica” (Cons. Stato, Sez I, n. 252/2020).

Tra il “Programma forestale regionale” e il “Piano di gestione forestale o strumenti equivalenti” (art.6, com. 6), in maniera del tutto innovativa, il TUFF propone, sulla scorta di alcune positive esperienze regionali, la possibilità di predisporre **strumenti di pianificazione intermedi**, denominati “Piani forestali di indirizzo territoriale” (art.6, com. 3), dedicati ad aree vaste e relativamente omogenee, contenti tra l'altro indicazioni di dettaglio sulle vocazioni delle singole compagini forestali, impossibili per uno strumento di dimensione regionale qual è il “Programma forestale regionale” ed eccessivamente onerose per la pianificazione di gestione aziendale.

Gli strumenti pianificatori sono ampiamente presenti in ogni disciplina che abbia risvolti territoriali, molto spesso senza alcun coordinamento tra loro, con quel sistema definito in dottrina delle “tutele parallele”, significando che i plurimi interessi che su quel territorio si concentrano si prefiggono ciascuno di moltiplicare i regimi amministrativi e sovrappongono le Autorità di volta in volta competenti, così come i singoli piani. Il TUFF delinea un coordinamento, sia sul fronte interno tra le diverse scale di pianificazione forestale, sia esterno con i piani dei parchi nazionali e regionali, con le misure di conservazione delle aree afferenti alla Rete Natura 2000, e con la pianificazione paesaggistica, alla cui redazione i “Piani forestali di indirizzo territoriale di area vasta” concorrono.

Attualmente la prima bozza di “Strategia Nazionale Foreste” è stata elaborata dal gruppo di lavoro ha tenuto in estrema considerazione il mandato conferito dal com. 1 dell'art 6 del TUFF, ponendosi in attuazione dei principi e delle finalità di cui agli artt. 1 e 2, degli impegni assunti a livello internazionale ed europeo dall'Italia, con particolare riferimento alla Strategia forestale dell'Unione europea ed in continuità con il PQSF. Il suo compito sarà quello di definire gli indirizzi nazionali di tutela, valorizzazione e gestione sostenibile del patrimonio forestale nazionale e per lo sviluppo del settore e delle sue filiere produttive, ambientali e socio-culturali, ivi compresa la filiera pioppiccola.

La **Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici (SNACC)** fornisce una visione per affrontare l'adattamento, azioni e linee guida per costruire la capacità di adattamento e proposte concrete per un adattamento efficace in termini di costi misure e priorità.

In Italia sono individuate sei regioni macroclimatiche coerenti con le variazioni attese in termini di temperatura e fenomeni fisici, nonché con gli impatti del cambiamento climatico classificate come minacce e opportunità (ovvero quelle negative e positive) per ciascuno dei macroregioni e settori. Ad ogni impatto è stato assegnato un livello di intensità (da basso ad alto). In linea con la prassi dell'UE e internazionale, le misure di adattamento sono suddivise in tre tipi (morbido, grigio e verde).

Le misure nazionali di adattamento per i settori forestale e agricolo comprendono la fornitura sostegno a soluzioni basate sui servizi ecosistemici, promuovendo la pianificazione forestale per prevenire e gestire i rischi, semplificare e armonizzare le leggi e la pianificazione forestale, migliorando la resilienza a diversi tipi di stress o impatti che possono aumentare a causa dei cambiamenti climatici, e investire in impianti e infrastrutture (ad es. strade forestali) che possano facilitare l'implementazione della gestione forestale sostenibile, produzione e consumo in settore (PNACC).

A livello locale, alcune regioni e province hanno adottato dei provvedimenti, linee guida o atti di pianificazione, volti a regolamentare lo sviluppo rurale del territorio, spesso coordinati con la pianificazione forestale. Tali atti sono spesso inseriti all'interno della pianificazione urbanistica territoriale, anche in considerazione del fatto che in molte zone italiane le coltivazioni agricole, o comunque la produzione alimentare, vengono considerate parte della composizione paesaggistica locale e delle sue caratteristiche ambientali. Inoltre, all'interno della nuova Politica Agricola Comune (PAC), i programmi di sviluppo rurale - nazionali e regionali - devono tenere conto della gestione del rischio quale una delle linee direttrici della Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici. Tra i rischi oggetto di gestione vi è il rischio legato al cambiamento del clima nei confronti del quale sono richieste attività di prevenzione e adattamento.

Le misure di adattamento previste nella Strategia rientrano nelle politiche ambientali nazionali di protezione, prevenzione dei disastri naturali, gestione sostenibile delle risorse naturali e tutela della salute, nonché nell'ambito della condizionalità di inverdimento (*greening*) e rurale dei programmi di sviluppo (PSR) della Politica Agricola Comune (PAC).

Lo scopo è la protezione del suolo attraverso la riduzione dei fenomeni erosivi, la conservazione delle sostanze organiche dello stesso, la protezione della struttura e il mantenimento del terreno in condizioni idonee alla coltivazione, qualità ambientale in genere, gestione e tutela delle risorse idriche e della loro qualità. Inoltre miglioramento dell'istruzione e della formazione sulle nuove tecniche agricole nel settore (compresa la selezione di genotipi e razze resistenti al clima) nonché sono state indicate alcune misure significative orientate alle imprese. Da menzionare, il miglioramento dell'efficienza aziendale, della loro sostenibilità economica e ambientale e integrazione territoriale anche attraverso la multifunzionalità, la valorizzazione delle assicurazioni

e investimenti per migliorare la prevenzione e la gestione dei rischi in agricoltura, regionale valutazione economica dei benefici e dei costi delle misure di adattamento attuate (PNACC 2017).

Si tratta di misure adottate a scala locale e diversificate dal punto di vista tecnico a seconda del contesto in cui sono applicate. Attualmente le opzioni di adattamento rientrano all'interno delle politiche nazionali di tutela dell'ambiente, di prevenzione dei disastri naturali, di gestione sostenibile delle risorse naturali e di tutela della salute, nonché all'interno della Condizionalità del greening e dei Programmi di Sviluppo Rurale (PSR) della Politica Agricola Comune. Nel complesso sono mirate alla tutela del suolo assicurata mediante la riduzione dei fenomeni erosivi, la conservazione della sostanza organica del suolo, la protezione della struttura ed il mantenimento del complesso suolo in condizioni idonee alla coltivazione ed all'ambiente in genere, e inoltre alla gestione ed alla protezione delle risorse idriche e della loro qualità.^[1]

^[1] https://pdc.minambiente.it/sites/default/files/allegati/Strategia_nazionale_adattamento_cambiamenti_climatici.pdf

Per ulteriori aspetti relativi alla legislazione corrente e a quella regionale in materia di pianificazione, si veda VIII Art. 2, comma 2, lettera h della CA (punto 1)

Art. 6 Protocollo Foreste montane - Funzioni protettive delle foreste montane

6. Viene attribuita priorità alla funzione altamente protettiva che hanno le foreste montane per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati ecc.?			
Sì	X	No	
Se sì, la gestione forestale si orienta a queste finalità protettive?			
Sì	X	No	

7. Vengono conservate in loco le foreste montane, che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	X	No	
----	---	----	--

8. Vengono attuati progetti di gestione e miglioramento delle foreste montane nel vostro Paese?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sí, quali?

Si è già sottolineata in precedenza l'importanza della recente normativa nazionale di riordino forestale, il D.lgs. 3 aprile 2018, n. 34 Testo Unico in materia di Foreste e Filiere forestali (TUFF) costituisce la legge quadro di indirizzo e coordinamento in materia di selvicoltura e filiere forestali le cui finalità sono volte all'aggiornamento della normativa nazionale di settore (abrogando il d.lgs. 18 maggio 2001, n. 227) e, in particolare, a: *“migliorare il potenziale protettivo e produttivo delle risorse forestali del Paese e lo sviluppo delle filiere locali a esso collegate, valorizzando il ruolo fondamentale della selvicoltura e ponendo l'interesse pubblico come limite all'interesse privato”*. In questa ottica, la gestione del bosco è intesa quale espressione di scelte strategiche e operative consapevoli, che trovano appropriata articolazione e implementazione mediante la pianificazione forestale. La pianificazione forestale è indispensabile per poter tutelare e valorizzare le funzioni ecosistemiche di ciascun bosco in una prospettiva di lungo periodo (Ciancio et al., 2002; Ciancio, 2005; Nocentini et al., 2017), nonché per poter alimentare in modo sostenibile le filiere produttive di beni e utilità.^[1]

Il **gruppo di lavoro ARGE ALP** ha elaborato il progetto **«Economia ed Ecologia nel bosco di protezione»** che è stato avviato nel 2009 su iniziativa del cantone di San Gallo (Svizzera) e rientra nelle numerose attività svolte dalla Comunità di Lavoro Regioni Alpine Arge Alp.

Il progetto ha le seguenti finalità:

- Trasferimento di know-how sulle operazioni di coltivazione del bosco di protezione, con particolare riferimento all'economia e all'ecologia
- Best practice per le utilizzazioni con linee teleferiche nel bosco di montagna
- Sensibilizzazione dell'opinione pubblica in merito al bosco di protezione

Nell'ambito del **Programma UE Spazio Alpino Interreg-AlpineSpace** è stato finanziato il progetto **ROCKTHEALPS** si occupa delle foreste che proteggono gli insediamenti umani e le infrastrutture dalla caduta di massi e dalle valanghe.

Il progetto raggruppa 15 partners provenienti dalle regioni alpine di 6 nazioni europee (Italia, Francia, Austria, Germania, Slovenia e Svizzera): si tratta di università, enti di ricerca, amministrazioni regionali preposte alla gestione forestale e alla prevenzione dei rischi naturali, tra le quali appunto il Servizio Foreste e fauna della PAT.

Confrontando ed armonizzando i dati e le conoscenze dei 15 soggetti partners (università, enti di ricerca, amministrazioni regionali preposte alla gestione forestale e alla prevenzione dei rischi naturali), e sviluppando ulteriormente le più recenti metodologie di modellizzazione dei fenomeni naturali di caduta massi si svilupperà una cartografia specifica dei boschi di protezione da caduta massi dell'arco Alpino.

<https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/21957>

Altri progetti:

Progetto NEWFOR: nuove tecnologie per le foreste alpine (2014)

Progetto LIFE14 IPE IT018 MANAGE 2020. Avviato a luglio 2018, dopo un'attenta preparazione dei progetti esecutivi che coinvolge un team di esperti multidisciplinari (forestali, naturalisti, ornitologi, entomologi), si concluderà alla fine del 2023.

I progetti di gestione forestale e protezione della Biodiversità (9 in tutto) coprono un'area complessiva di 100 ettari all'interno della Rete Natura 2000 della Regione Lombardia, su terreni di proprietà della regione gestiti da ERSAF, nelle province di Brescia, Como, Lecco e Sondrio.

Trentino Tree Agreement è la raccolta fondi gestita dalla Provincia Autonoma di Trento per ripristinare i boschi distrutti a seguito dell'anomala ondata di maltempo di fine ottobre 2018. Il progetto coinvolge anche Comuni e privati. Il progetto Trentino Tree Agreement vuole contribuire alla ricostruzione dei boschi trentini e diventare promotori di pratiche di sostenibilità ambientale.

Task force TEMPESTA VAIA: l'Università di Padova in qualità di coordinatore (A. Battisti, M. Faccoli), la Fondazione Edmund Mach (C. Salvadori), i servizi forestali di Distretti di Bolzano (A. Andriolo), Friuli VG (I. Bernardinelli), Lombardia (A. Ducoli), Trento (M. Confalonieri) e Veneto (G. Zanini), per favorire la cooperazione e avviare un programma di monitoraggio condiviso a seguito dei danni provocati dalla tempesta Vaia (2018). I servizi forestali austriaci sono stati prontamente contattati per estendere la cooperazione.

Il **PEFC**, il Programma per il mutuo riconoscimento degli schemi di certificazione forestale, è un'alleanza globale di sistemi nazionali di certificazione forestale. In quanto organizzazione internazionale senza scopo di lucro e non governativa, è impegnata a promuovere la gestione sostenibile delle foreste attraverso una certificazione indipendente di terza parte. La certificazione forestale avviene a livello locale, con organizzazioni nazionali per la promozione di una gestione forestale responsabile e attiva.

Riconoscendo la complessità della funzione protettiva delle foreste, dal 2008 la **Provincia Autonoma di Bolzano** ha elaborato mappe di localizzazione di tale funzione rispetto a specifici

pericoli naturali anticipando quanto previsto a livello nazionale dal d. lgs. 34/2018 “Testo unico in materia forestale e delle filiere forestali”. Attraverso un’analisi multilivello delle diverse componenti fisiche delle foreste e del territorio, sono state quindi classificate, individuate e mappate (GIS) diverse tipologie di foreste di protezione, in modo da fornire uno strumento aggiuntivo per la corretta realizzazione e pianificazione degli interventi di conservazione e gestione forestale, che non possono prescindere da un livello approfondito di conoscenza dei processi ecologici e protettivi.

9. Vengono pianificate e attuate con competenza tecnica, nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste, le misure necessarie per la conservazione di foreste montane che hanno una funzione altamente protettiva per i rispettivi siti e soprattutto per gli insediamenti abitativi, per le infrastrutture di trasporto, per i terreni agricoli coltivati, ecc.?

Sì	X	No	
Se sì, si tiene conto degli obiettivi di protezione della natura e della tutela del paesaggio nell'ambito di piani di gestione e piani di miglioramento delle foreste?			
Sì	X	No	

Art. 7 Protocollo Foreste montane - Funzione economica delle foreste montane

10. Nelle foreste montane, dove prevale la funzione economica e dove la situazione economica regionale lo renda necessario, si provvede affinché l'economia forestale montana possa svolgere il suo ruolo come fonte di occupazione e di reddito per la popolazione locale?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Si provvede alla certificazione forestale PEFC, si favoriscono le filiere forestali e la promozione di prodotti locali provenienti dalle catene del valore boschive			

11. Viene effettuata la rinnovazione forestale nelle foreste montane mediante specie arboree adatta ai rispettivi siti?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			
Un esempio è l'opera di ripiantumazione operata dopo la tempesta Vaia in Veneto e Trentino Alto Adige attraverso il progetto VAIA (https://www.vaiawood.eu/)			

12. L'utilizzo economico delle foreste montane avviene in modo accurato e rispettoso del suolo e del patrimonio forestale?			
Sì	x	No	
Se sí, riportate i dettagli.			
La prima proposta di legge per la limitazione del consumo di suolo risale al 2012 quando l'allora Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali presentò il Rapporto "Costruire il futuro: difendere l'agricoltura dalla cementificazione" e il disegno di legge "valorizzazione delle aree agricole e di contenimento del consumo di suolo", non approvato a causa della fine anticipata della Legislatura. Un nuovo disegno di legge di iniziativa governativa fu presentato nel 2014 e, dopo oltre due anni di discussione, approvato alla Camera il 12 maggio 2016. Sulla base dei dati contenuti			

negli ultimi rapporti ISPRA e delle considerazioni legate ai riconosciuti limiti della legge, le Commissioni riunite Territorio e Ambiente e Agricoltura del Senato, tra il 2016 e il 2017, a seguito di un approfondito ciclo di audizioni, arrivavano alla revisione significativa di alcuni articoli del testo di legge e all'introduzione di importanti elementi innovativi in grado di rendere più efficace la norma, con particolare riferimento al sistema delle definizioni, adeguate a quelle comunitarie e internazionali, all'individuazione, all'attuazione e al monitoraggio dei limiti progressivi al consumo di suolo, al riuso e alla rigenerazione urbana, alla tutela delle aree verdi in ambito urbano. In particolare, il testo prevedeva una riduzione progressiva del consumo di suolo almeno pari al 15 per cento ogni tre anni. Anche in questo caso, però, la fine della legislatura non consentì di arrivare all'approvazione finale. In questa cornice, ora rafforzata dal Green Deal presentato dalla Commissione UE, il legislatore italiano ha adottato interventi legislativi; nel quadro dell'attività legislativa più recente, numerosi sono gli interventi di recente apportati nella sfera dell'uso del suolo e degli strumenti di gestione del territorio, anche attraverso lo strumento della decretazione d'urgenza.

Per ulteriori informazioni si veda OBBLIGHI_ IV Art. 2 (punto 1)

^[1] Fonte ISPRA <https://www.isprambiente.gov.it/it/attivita/suolo-e-territorio/il-consumo-di-suolo>

Gli enti locali e territoriali di tutto l'arco alpino provvedono alla realizzazione di opere di rimboschimento, protezione della cortina erbosa, regimazione delle acque piovane, ingegneria naturalistica, costruzione di briglie, delimitazione di aree a rischio idraulico ed idrogeologico, miglioramenti fondiari.

Il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM)¹⁴, nel quadro delle sue competenze, nella Divisione Sicurezza del suolo e dell'acqua, coordina e cura le attività inerenti alla difesa del suolo nell'ambito di regolamenti, direttive, progetti ed iniziative dell'Unione Europea e di Organismi e/o Convenzioni internazionali.

La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni attribuite al Ministero nei seguenti ambiti:

- a) politiche di prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico, ivi incluse la realizzazione di interventi diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;
- b) politiche per l'uso eco-compatibile del suolo e per il contrasto alla desertificazione;
- c) politiche per garantire l'acqua quale bene comune universale e diritto umano fondamentale, e assicurarne un utilizzo consapevole;
- d) supporto, per il tramite dell'Ufficio di Gabinetto, alla partecipazione del Ministro alle Autorità di distretto; indirizzo e coordinamento dell'attività dei rappresentanti del Ministero negli organismi tecnici delle Autorità di distretto; monitoraggio e verifica delle attività delle Autorità di distretto e delle misure di salvaguardia e dei piani da esse adottati;
- e) Piano di gestione delle acque e rischio alluvioni;
- f) esercizio, nell'ambito delle proprie competenze, dei compiti di cui al decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 65, di attuazione della direttiva (UE) 2016/1148 in merito al settore fornitura e distribuzione di acqua potabile, in raccordo con l'Organo centrale di sicurezza ed in collaborazione con la Direzione generale delle politiche per l'innovazione, il personale e la partecipazione;
- g) attività unionale ed internazionale nelle materie di competenza, tra cui la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite per lotta alla desertificazione e i programmi intergovernativi idrogeologici

nell'ambito dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura (UNESCO) e quelli relativi all'acqua.

La Direzione generale per la sicurezza del suolo e dell'acqua svolge le funzioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 97 del 2019.

Si veda parte OBBLIGHI ART. 2 punto 5

Art. 8 Protocollo Foreste montane - Funzioni di carattere sociale ed ecologico della foreste montane

13. Vengono adottate misure che assicurano le importanti funzioni di carattere sociale ed ecologico delle foreste montane, quali l'efficacia per le risorse idriche, per l'equilibrio climatico, per il risanamento dell'aria e per la protezione acustica?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Si vedano le risposte alle domande precedenti

14. Vengono adottate misure che assicurano la diversità biologica delle foreste montane?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Al fine di tutelare e migliorare la biodiversità degli habitat forestali presenti nelle regioni sono state previste misure per la loro conservazione che occorre conoscere in relazione alle categorie di bosco nelle quali si opera. Tali misure recepiscono gli obiettivi dell'Unione Europea. Quelle valide per tutti i boschi sono contenute nel Regolamento forestale regionale delle varie regioni.

--

15. Vengono adottate misure che assicurano la fruizione della natura e le funzioni ricreative delle foreste montane?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Ad es. in Piemonte la legge forestale (l.r. 4/2009) riordina la materia forestale nel suo complesso e si prefigge la gestione e promozione economica delle foreste, riconoscendo il valore collettivo e sottolineandone la multifunzionalità.			

Art. 9 Protocollo Foreste montane - Accesso alle foreste

16. Ai fini della prevenzione dei danni alle foreste nonché per la loro gestione e cura con metodi naturali, vengono realizzati interventi che vi assicurino l'accesso, accuratamente pianificati e realizzati, tenendo conto delle esigenze della protezione della natura e del paesaggio?			
Sì	X	No	

Art. 10 Protocollo Foreste montane - Riserve forestali naturali

17. Sono state istituite riserve forestali naturali in numero ed estensione sufficienti e sono state trattate in funzione della salvaguardia delle dinamiche naturali e in conformità alla ricerca, nell'intento di sospendere in linea di principio ogni forma di sfruttamento o di adottarlo agli scopi della riserva?			
Sì	X	No	
Se sì, quante riserve forestali naturali sono state istituite nel territorio alpino del vostro Paese e qual è la loro quota sulla superficie forestale totale?			

18. Qualora siano state istituite delle riserve forestali naturali, sono rappresentati in queste possibilmente tutti gli ecosistemi forestali montani?			
Sì		No	

19. Viene assicurata l'indispensabile funzione protettiva di queste formazioni di riserve forestali naturali?			
Sì	X	No	

20. L'istituzione delle riserve forestali naturali nelle foreste di proprietà privata avviene di norma grazie a una tutela su base contrattuale a lungo termine?			
Sì		No	

21. Per la pianificazione e l'istituzione di riserve forestali naturali transfrontaliere si collabora e si è collaborato nella misura necessaria con altre Parti contraenti?			
Sì	x	No	

Art. 11 Protocollo Foreste montane - Incentivazione e compensazione

22. Viene incentivata in modo sufficiente l'attività forestale e in particolare le misure indicate negli articoli da 6 a 10 del Protocollo Foreste montane in considerazione delle condizioni economiche sfavorevoli del territorio alpino e tenuto conto delle prestazioni dell'economia forestale di montagna?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli (condizioni per l'incentivazione, tipo di incentivazione, mezzi finanziari impiegati allo scopo, ecc.).			
Vedere risposte a domande precedenti			

23. La proprietà forestale ha diritto ad una compensazione adeguata e commisurata alle prestazioni effettive, qualora le prestazioni richieste all'economia forestale montana superino quelle rientranti negli obblighi previsti dalla norme giuridiche vigenti e la loro necessità sia motivata sulla base di progetti?			
Sì	X	No	
Se sì, riportate i dettagli.			

Nei limiti sopra descritti. Vedere risposte a domande precedenti

24. Sono stati creati gli strumenti necessari per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione?

Sì	x	No	
Se sì, in sede di finanziamento si tiene conto oltre ai benefici economico-politici per l'intera popolazione anche dei benefici dei singoli?			
Sì	x	No	

Se sì, indicate gli strumenti creati per il finanziamento delle misure di incentivazione e compensazione.

La politica europea di Sviluppo rurale 2014-2020 riconosce le risorse forestali e il settore produttivo a esse collegato, come elementi cardine per il perseguimento degli obiettivi Europa 2020 e delle Priorità strategiche dello sviluppo rurale, con particolare riferimento alle priorità di “lotta al cambiamento climatico”, “sostenibilità energetica” e “conservazione della biodiversità”.

La silvicoltura viene considerata dal Reg. UE n. 1305/2013, come “parte integrante dello sviluppo rurale e il sostegno a un’utilizzazione del suolo che sia sostenibile e rispettosa del clima dovrebbe includere lo sviluppo delle aree forestali e la gestione sostenibile delle foreste”.

Pertanto, la politica di sviluppo rurale rappresenta il principale riferimento nazionale per una più rapida, efficace e omogenea attuazione sul territorio italiano della Strategia forestale comunitaria (GU C56 del 26.2.1999, aggiornata e sostituita con la Strategia della Commissione COM(2013) 659 final del 20/09/2013) e delle priorità definite nel Forest Action Plan (GU C56 del 26.2.1999), già recepite a livello nazionale nel PQSF e nei programmi e piani di settore regionali o altri strumenti equivalenti, previsti all’art. 3, comma 1 del D.Lgs. n. 227/2001.


Tutte le azioni e interventi a favore del settore forestale, potenzialmente attivabili sul territorio nazionale dai singoli PSR regionali nell’ambito delle Misure previste dal Reg. UE n. 1305/2013, trovano, quindi, nella gestione e tutela attiva del patrimonio forestale (come indicato dai criteri paneuropei di Gestione forestale sostenibile già recepiti nella normativa nazionale con il D.lgs. 227/2001, nel PQSF e nei programmi, piani di settore e normativa regionale) e nello sviluppo sostenibile della filiera foresta legno ed energia, gli strumenti principali per valorizzare le potenzialità del bosco come “risorsa” ambientale, economica e sociale indispensabile alla crescita delle aree rurali e del Paese.

Le singole Regioni, sulla base delle proprie situazioni ecologiche e socioeconomiche al fine di rispondere agli specifici fabbisogni, esigenze e necessità territoriali e di settore, definiscono gli Obiettivi strategici regionali per la valorizzazione e tutela delle proprie risorse forestali coerentemente con la strategia nazionale del PQSF e con i programmi e piani di settore regionali o gli altri strumenti regionali equivalenti.

Le Regioni attraverso l’attivazione delle misure dello sviluppo rurale per il periodo di programmazione 2014-2020 potranno concorrere nel: promuovere e incentivare la gestione forestale sostenibile al fine di tutelare il territorio, contenere il cambiamento climatico, attivando e rafforzando la filiera forestale dalla sua base produttiva e garantendo, nel lungo termine, la multifunzionalità e la diversità delle risorse forestali, generando così nuove opportunità imprenditoriali e occupazionali delle aree interne, rurali e montane del nostro Paese” come chiesto a livello comunitario, internazionale e ribadito dal PQSF.

Gli interventi d’interesse forestale attivabili nell’ambito delle Misure dei singoli PSR, vengono definiti e condivisi a livello di ciascuna Priorità dello sviluppo rurale con gli stakeholder locali e i principali portatori d’interesse, attraverso la consultazione di Focus Group specifici per Priorità e/o Focus Area tematica come previsto dalla programmazione FEASR 2014-2020.

Inoltre, al fine di poter dare risposte adeguate ed efficaci al raggiungimento degli Obiettivi strategici nazionali e regionali, ponendo particolare attenzione ai temi della competitività, dell’innovazione, dell’ambiente e della mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici le regioni con i propri PSR si impegnano a incentivare e sostenere la gestione forestale sostenibile promuovendo la pianificazione forestale delle proprietà pubbliche e private.



Art. 12 Protocollo Foreste montane - Misure integrative

25. Sono state adottate maggiori misure di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Foreste montane

26. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

27. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

F Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito del turismo (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Turismo - Cooperazione internazionale

1. Viene promossa una maggiore cooperazione internazionale tra le rispettive istituzioni competenti che danno particolare rilievo alla valorizzazione delle aree transfrontaliere, coordinando attività turistiche e ricreative che tutelano l'ambiente?			
Sì	X	No	
Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.			
Accordi bilaterali			X
Accordi multilaterali			X
Sostegno finanziario			X
Aggiornamento/Training			
Progetti comuni			X
Altro			
Se avete scelto la voce "Altro", riportate i dettagli della cooperazione.			
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.			
<p>Molte iniziative di cooperazione volontarie sembrano garantire un funzionamento efficace. Ad esempio alcune regioni alpine (es. Piemonte) hanno aderito alla Rete europea delle regioni per il turismo sostenibile e competitivo, che promuove attività di ricerca applicata al turismo sostenibile e la condivisione/promozione di ogni forma di coordinamento di progetti, metodi e procedure in tema di nuovi prodotti turistici); aree alpine rientrano anche nell'Associazione europea delle vie francigene (AEVF) che dialoga con istituzioni europee, regioni, collettività locali per promuovere i valori dei cammini e dei pellegrinaggi, partendo dallo sviluppo sostenibile dei territori attraverso un approccio culturale, identitario, turistico.</p> <p>Particolarmente efficaci sono anche diversi progetti promossi nell'ambito della cooperazione europea transfrontaliera. In ambito di Progr. Spazio Alpino si ricordano: Alpfoodways, dedicato alla promozione della cucina alpina e HEALPS2 dedicato al turismo per la salute nelle Alpi. Sempre in ambito di turismo enogastronomico, tra i tanti progetti, si richiama la <i>Vi.A - Strada dei Vigneti Alpini</i>.</p>			

Art. 5 Protocollo Turismo - Pianificazione dell'offerta

2. Sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali a favore di uno sviluppo turistico sostenibile tenendo conto degli obiettivi di questo Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, sono state già realizzate?			
Sì	X	No	
Lo sviluppo e la realizzazione sono avvenute al livello più appropriato?			
Sì	X	No	
Se sì, le linee guida, i programmi di sviluppo e i piani settoriali permettono di valutare e comparare i vantaggi e gli inconvenienti degli sviluppi previsti in relazione ai seguenti aspetti?		Sì	No
Conseguenze socioeconomiche per le popolazioni locali		X	
Conseguenze per i suoli, l'acqua, l'aria, l'equilibrio naturale e i paesaggi tenendo conto dei dati ecologici specifici, delle risorse naturali e dei limiti di adattamento degli ecosistemi		X	
Conseguenze sulle finanze pubbliche		X	

3. Sono state eseguite su tutto il territorio pianificazioni che assicurano uno sviluppo regionale sostenibile tenendo conto di tutte le esigenze d'uso (turismo, trasporti, economia agricola e forestale, aree urbanizzate)?			
Sì	X	No	

4. Per la pianificazione e la realizzazione di aree destinate a scopi turistici sono state eseguite verifiche di compatibilità?			
Sì	X	No	
A questo proposito esistono delle norme giuridiche?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>In linea generale, le aree turistiche quando richiedano attività di infrastrutturazione potenzialmente incidenti sull'ambiente e sul territorio sono soggette alle procedure previste dalla legge nazionale e regionale come indicato nella parte generale, pertanto le procedure di VIA, VAS, VInCA e integrazioni regionali e locali sono abitualmente impiegate.</p>			

5. Se sono state elaborate linee guida a favore di uno sviluppo sostenibile di destinazioni turistiche, spiegate quali.			
<p>La Carta di Cortina per la sostenibilità degli sport invernali nasce per ridurre l'impatto che gli sport invernali hanno su territori ricchi di biodiversità e che costituiscono un importante patrimonio naturale e culturale. A questo fine prevede diverse azioni coordinate tra enti pubblici e portatori di interessi territoriali.</p> <p>Nel sito delle Dolomiti UNESCO sia il piano di gestione sia le strategie di promozione e gestione sostenibile dell'area dedicano ampio spazio alla promozione economica e di marketing di destinazioni sostenibili con un ampio ruolo delle comunità locali.</p>			

6. La popolazione locale è stata coinvolta nello sviluppo delle linee guida?			
Sì	X	No	

7. Se sono state sviluppate linee guida, programmi di sviluppo e piani settoriali, gli stessi contengono quanto viene riportato qui di seguito? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).

Definizione di modelli e offerte per un turismo compatibile con la natura	X
Certificazione ed etichettatura con marchi ambientali per le offerte turistiche	X
Incentivazione e introduzione di sistemi di gestione ambientale	X
Altro	X
Se avete scelto più opzioni tra quelle sopra indicate, riportatene i dettagli.	

In linea con la normativa nazionale di riferimento (principalmente il Piano Strategico del Turismo del Ministero per i beni e le attività culturali), i numerosi piani strategici realizzati dalle regioni alpine tendono a richiamare diverse iniziative legate alla certificazione e promozione del turismo sostenibile. A titolo di esempio si citano la Carta Cortina (v. Parte generale), e diversi piani annuali per la promozione del turismo nelle regioni (v. Regione Piemonte) che prevedono azioni per la promozione del turismo culturale, religioso, enogastronomico, sportivo, green, turismo per tutti, ecc.

Sistema 5T Olimpiadi di Torino 5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. Gli azionisti di 5T sono: Gruppo Torinese Trasporti - GTT S.p.A., Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte. La società nasce nel 1992, come consorzio per l'innovativo progetto di ricerca europeo "Quartet +" il cui merito è stato quello di sperimentare le prime tecnologie telematiche volte alla gestione del traffico e del servizio di trasporto pubblico in contesti urbani. Nel 2006, 5T è stata incaricata di progettare e gestire il Traffic Operation Centre (TOC) dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 su tutta l'area olimpica. Grazie ad oltre 20 anni di esperienza, 5T è in grado di supportare gli Enti locali nella realizzazione di interventi e infrastrutture nel settore trasporti e mobilità, fornendo servizi di consulenza altamente specializzati nel campo ITS. Dalle pionieristiche soluzioni dei primi anni '90, 5T ha progettato e implementato e attualmente gestisce sistemi ITS efficienti e affidabili per conto dei propri soci. In particolare, 5T ha maturato forti competenze in: analisi dei bisogni e definizione dei requisiti, progettazione di soluzioni ITS, coordinamento nella realizzazione dei sistemi ITS, integrazione dei sistemi in un'unica piattaforma, gestione operativa e tecnica dei sistemi per conto dei propri soci. Ad oggi, 5T gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico dell'area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, al fine di migliorare la fluidità del traffico e le prestazioni del trasporto pubblico. Per conto della Regione Piemonte, 5T sta sviluppando l'estensione del sistema di controllo del traffico all'intero territorio regionale (Traffic Operation Center regionale), attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, con oltre 33.000 km di strade monitorate ed il progetto regionale di bigliettazione elettronica (BIP – Biglietto Integrato Piemonte) che doterà i cittadini piemontesi di un'unica smart card per la mobilità, coinvolgendo più di oltre 100 operatori locali di trasporto pubblico. Inoltre, 5T partecipa attivamente a numerosi progetti di ricerca e innovazione nel campo ITS a livello nazionale ed europeo.

Regione Piemonte: Piano annuale delle attività di promozione, accoglienza e informazione turistica anno 2020 - approvato con Dgr n. 3 - 1822 del 5/8/2020

Esso prevede:

Azioni di promozione e di comunicazione sviluppate anche in compartecipazione con altri soggetti, nell'ambito di grandi eventi e progetti di rilevanza regionale per la promozione del turismo culturale, religioso, enogastronomico, sportivo, green, turismo per tutti, ecc., idonei a valorizzare il territorio turistico piemontese

avviate iniziative finalizzate a riconoscere ed aumentare la consapevolezza verso le tematiche della sostenibilità e dell'accessibilità e a promuovere il Piemonte come una destinazione ospitale e accogliente per tutti.

Piano Strategico del Turismo (PST) elaborato dal Comitato Permanente di Promozione del Turismo, con il coordinamento della Direzione Generale Turismo del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo - MiBACT, rappresenta l'occasione per dare piena operatività all'indirizzo strategico di dotare di una visione unitaria l'Italia del turismo e della cultura, rispondendo all'esigenza di porre il settore turistico al centro delle politiche di sviluppo del Paese.

Il PST è elaborato secondo le indicazioni del Decreto 8 agosto 2014 del Ministro dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo recante "Istituzione e compiti del Comitato Permanente di Promozione del Turismo in Italia, ai sensi dell'articolo 58 del Decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 e successive modificazioni", come integrato dal Decreto dello stesso Ministro del 21 luglio 2015 (da qui in avanti D.M. 8 agosto 2014)

Art. 6 Protocollo Turismo - Orientamenti dello sviluppo turistico

8. Si tiene conto delle esigenze di protezione della natura e della salvaguardia del paesaggio nello sviluppo turistico?

Sì	X	No	
----	---	----	--

9. Vengono promossi soltanto progetti turistici che rispettano il paesaggio e sono compatibili con l'ambiente?

Sì	X	No	
----	---	----	--

10. Viene rafforzata dalla politica la competitività del turismo prossimo alle condizioni naturali nel territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Sia programmi nazionali sia strategie e fondi regionali e locali sono impiegati a promozione di iniziative turistiche <i>nature-friendly</i> e che associno turismo con attività fortemente legate alla promozione delle risorse naturali e agricole delle Alpi, anche attraverso strumenti di politica agricola e rurale (PSR). Ad esempio la valorizzazione di prodotti tipici a fini turistici e lo sviluppo di turismo rurale e montano costituiscono un elemento centrale nelle politiche dei parchi di diverse regioni alpine (es. Liguria, Piemonte, Prov. Aut. Bolzano).			

11. Vengono privilegiate le misure a favore dell'innovazione e della diversificazione dell'offerta?			
Sì	X	No	
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			
Sia il PST suddetto sia i piani regionali nelle Alpi prevedono sempre la promozione di una offerta turistica diversificata e sostenibile (v. Parte generale e domande precedenti per alcuni esempi). Es. Innovazione offerte SPA-Centri benessere			

12. Nelle zone fortemente turistiche viene perseguito un rapporto equilibrato tra le forme di turismo intensivo e estensivo?			
Sì	X	No	

13. Per le misure da incentivare e incentivate vengono rispettati i seguenti aspetti?	Sì	No
Per il turismo intensivo: l'adattamento delle strutture e degli impianti turistici esistenti alle esigenze ecologiche	X	
Per il turismo intensivo: lo sviluppo di nuove strutture conformi agli obiettivi del Protocollo	X	
Per il turismo estensivo: il mantenimento e lo sviluppo di un'offerta turistica prossima alle condizioni naturali e che rispetti l'ambiente	X	
Per il turismo estensivo: la valorizzazione del patrimonio naturale e culturale delle regioni turistiche	X	

Art. 7 Protocollo Turismo - Ricerca della qualità

14. La politica del vostro Paese mira alla ricerca permanente e sistematica della qualità dell'offerta turistica su tutto il territorio alpino tenendo conto in particolare delle esigenze ecologiche?			
Sì	X	No	

15. Vengono favoriti lo scambio di esperienze con altre Parti contraenti e la realizzazione di programmi d'azione comuni che tendono ad un miglioramento qualitativo in particolare nei seguenti settori?	Sì	No
Inserimento di attrezzature e impianti turistici nei paesaggi e nell'ambiente naturale	X	
Urbanistica, architettura (nuove costruzioni e recupero dei paesi)	X	
Strutture alberghiere e offerte di servizi turistici	X	
Diversificazione dell'offerta turistica nel territorio alpino, valorizzando le attività culturali delle diverse zone interessate	X	
Citate degli esempi sui settori per i quali avete dato una risposta positiva.		
Esistono iniziative di tipo progettuale specialmente a livello di cooperazione transfrontaliera (es. Interreg), inoltre alcune associazioni sono attive per la diffusione di buone pratiche (es. Associazione Architetti Alpini) e alcuni progetti di cooperazione hanno teso a valorizzare emergenze culturali comuni (es. Alpine Space Alpfoodways sulla cucina alpina, Alpine Space Cheers sul patrimonio culturale, Musei della montagna di Torino e Chamonix, etc.).		

Art. 8 Protocollo Turismo - Controllo dei flussi turistici

16. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici nelle aree protette			
Sì	x	No	
17. Quali misure vengono adottate per pianificare i flussi turistici al di fuori delle aree protette?			
Sì	x	No	

Art. 9 Protocollo Turismo - Limiti naturali dello sviluppo

18. Lo sviluppo turistico viene adeguato alle peculiarità dell'ambiente e alle risorse disponibili della località e della regione interessate?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
v. 5			

19. I progetti che potrebbero avere un forte impatto ambientale vengono sottoposti ad una valutazione preventiva?			
Sì	x	No	
Se sì, si tiene conto dei risultati di tale valutazione al momento della decisione?			
Sì	x	No	

Art. 10 Protocollo Turismo - Zone di quiete

20. Sono state istituite zone di quiete in cui si rinuncia agli impianti turistici?			
Sì	x	No	

Art. 11 Protocollo Turismo - Politica alberghiera

21. Le politiche alberghiere tengono conto della scarsità dello spazio disponibile mediante le seguenti misure?	Sì	No
Predilezione della ricettività commerciale	x	
Recupero ed uso degli edifici esistenti	x	
Rimodernamento e miglioramento qualitativo delle strutture ricettive esistenti	x	

Art. 12 Protocollo Turismo - Impianti di risalita

22. Viene garantito che nuove autorizzazioni per gli impianti di risalita tengano conto anche delle esigenze ecologiche e paesaggistiche?			
Sì		No	
	x		
Se sì, con quali strumenti e/o in base a quali norme giuridiche?			
In linea generale gli impianti di risalita, in relazione alla loro dimensione, sono soggetti alla normativa nazionale e sottoposte alle relative valutazioni di impatto. Ad esempio, la legge regionale 12/2009 che norma la procedura di VIA in Valle d'Aosta prevede siano sottoposte a VIA le funivie bifune, funicolari ed impianti a fune ad ammodernamento automatico insistenti su nuovi tracciati (Allegato A, punto 25: https://www.regione.vda.it/gestione/riviweb/templates/asp/environnement.aspx?pkArt=1601)			

23. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate allo smontaggio e alla rimozione di impianti di risalita fuori esercizio?			
Sì		No	
	x		

24. Le nuove autorizzazioni all'esercizio e le concessioni per impianti di risalita sono collegate alla rinaturalizzazione di superfici inutilizzate con priorità alle specie vegetali di origine locale?			
Sì		No	
	x		

Art. 13 Protocollo Turismo - Traffico e trasporti turistici

25. Sono state incentivate misure destinate a ridurre il traffico individuale a motore all'interno delle stazioni turistiche nel periodo di rapporto?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali?			
<p>Ad esempio, 5T Torino. 5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. Gli azionisti di 5T sono: Gruppo Torinese Trasporti - GTT S.p.A., Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte. La società nasce nel 1992, come consorzio per l'innovativo progetto di ricerca europeo "Quartet +" il cui merito è stato quello di sperimentare le prime tecnologie telematiche volte alla gestione del traffico e del servizio di trasporto pubblico in contesti urbani. Nel 2006, 5T è stata incaricata di progettare e gestire il Traffic Operation Centre (TOC) dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 su tutta l'area olimpica. Grazie ad oltre 20 anni di esperienza, 5T è in grado di supportare gli Enti locali nella realizzazione di interventi e infrastrutture nel settore trasporti e mobilità, fornendo servizi di consulenza altamente specializzati nel campo ITS. Dalle pionieristiche soluzioni dei primi anni '90, 5T ha progettato e implementato e attualmente gestisce sistemi ITS efficienti e affidabili per conto dei propri soci. In particolare, 5T ha maturato forti competenze in: analisi dei bisogni e definizione dei requisiti, progettazione di soluzioni ITS, coordinamento nella realizzazione dei sistemi ITS, integrazione dei sistemi in un'unica piattaforma, gestione operativa e tecnica dei sistemi per conto dei propri soci. Ad oggi, 5T gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico dell'area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, al fine di migliorare la fluidità del traffico e le prestazioni del trasporto pubblico. Per conto della Regione Piemonte, 5T sta sviluppando l'estensione del sistema di controllo del traffico all'intero territorio regionale (Traffic Operation Center regionale), attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, con oltre 33.000 km di strade monitorate ed il progetto regionale di bigliettazione elettronica (BIP – Biglietto Integrato Piemonte) che doterà i cittadini piemontesi di un'unica smart card per la mobilità, coinvolgendo più di oltre 100 operatori locali di trasporto pubblico. Inoltre, 5T partecipa attivamente a numerosi progetti di ricerca e innovazione nel campo ITS a livello nazionale ed europeo.</p>			

26. È stato limitato il traffico motorizzato individuale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

27. Vengono incoraggiate le iniziative private o pubbliche che intendono migliorare l'accesso ai siti e ai centri turistici tramite i mezzi pubblici e incentivarne l'uso da parte dei turisti?			
Sì	x	No	
Se sì, come?			
<p>Numerosi centri turistici in tutte le Alpi promuovono servizi di trasporto pubblico locale dedicate ai turisti, anche a cadenza stagionale (es. navette, treni speciali, etc...) come ad es. Dolomitibus in provincia di Belluno.</p> <p>Nota è la misura relativa alla regolamentazione del traffico sui Passi dolomitici durante alcune stagioni in particolare, che prevede azioni di monitoraggio, incentivo di auto non inquinanti, incremento del trasporto pubblico, parcheggi e comunicazione e può giungere fino al blocco del traffico (v. Protocollo d'intesa fra le Province autonome di Trento e di Bolzano, il Comune di Selva di Val Gardena, il Comune di Corvara, il Comune di Canazei, la Regione Veneto, la Provincia di Belluno e il Comune di Livinallongo)</p>			

Art. 14 Protocollo Turismo - Tecniche particolari di assetto territoriale

28. Vengono integrati nel paesaggio nel miglior modo possibile la realizzazione, la manutenzione e l'esercizio delle piste da sci?			
Sì	x	No	
In tale contesto viene tenuto conto degli equilibri naturali e della sensibilità dei biotopi?			
Sì	x	No	

29. Vengono autorizzati impianti di innevamento?			
Sì	x	No	
Se sì, a quali condizioni avviene l'autorizzazione di impianti di innevamento e quali disposizioni legislative ne regolano l'utilizzo? Spiegate in particolare come vengono rilevate le condizioni idrologiche ed ecologiche per l'utilizzo di impianti di innevamento.			

In genere sono soggetti ad autorizzazioni a seconda delle dimensioni in linea con la legislazione nazionale (es. VIA, etc.), inoltre le regioni alpine hanno spesso introdotto normative specifiche che richiamano anche tali aspetti (per es. Decreto Legislativo 11 febbraio 1998, n. 79 "Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Valle d'Aosta in materia di impianti a fune, piste da sci ed innevamento artificiale")

<https://www.camera.it/parlam/leggi/deleghe/98079dl.htm>

Il d.lgs. 152/2006 assegna alle regioni una competenza sulla assoggettabilità a VIA di alcuni progetti tra cui gli impianti sciistici di certe dimensioni: la VIA è richiesta nel caso in cui essi possano avere impatti significativi sull'ambiente. Anche i Comuni e le comunità montane secondo la l. 20/1999 sono autorità competenti nella VIA per alcune opere definite dalle Regioni. Inoltre gli impianti ricadenti in aree protette sono pure soggetti a VIA.

30. Vengono limitate le modifiche del terreno?

Sì	x	No	
----	---	----	--

31. La vegetazione viene ripristinata nelle aree modificate dando priorità alle specie di origine locale?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Art. 15 Protocollo Turismo Attività sportive

32. Sono state adottate misure di controllo delle attività sportive all'aperto?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

A seguito dell'emergenza da Coronavirus (COVID-19), su tutto il territorio nazionale, sono stati sospesi in vari periodi di massima diffusione del virus gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, nonché tutte le manifestazioni organizzate di carattere sportivo e le attività di palestre, centri sportivi, piscine e impianti sportivi. Inoltre, è stata disposta la chiusura degli impianti nei comprensori sciistici.

Delibera n.692 con la quale la Provincia Autonoma di Trento, approva i criteri per l'istituzione della rete provinciale dei percorsi in mountain bike, e per la gestione dei casi di divieto di circolazione sui tracciati alpini e su altri sentieri. Nello specifico: Articoli 22 e 22 bis della legge

provinciale 15 marzo 1993, n. 8 e s.m. "*Ordinamento dei rifugi alpini, bivacchi, sentieri e vie ferrate*".

33. Esistono limitazioni delle attività sportive che comportano l'uso di motori?

Sì

x

No

Se sì, quali?

Ad esempio, sono presenti delle regole per il divieto di utilizzo di quad o motocross, limitazione trial off-road. Il Codice della Strada (legge 30 aprile 1992 n. 285 e successive modificazioni) all'articolo 2 indica le strade destinate alla circolazione dei mezzi motorizzati.

In Regione Piemonte nei sentieri di montagna, nelle mulattiere e nelle strade forestali è fatto assoluto divieto di transito con mezzi a motore dei percorsi suddetti su tutto il territorio regionale, ai sensi del comma 2 dell'art. 11 della l.r. 32/1982, il transito fuoristrada di mezzi motorizzati può svolgersi esclusivamente su percorsi a fini turistici, sportivi e non agonistici o competitivi, preliminarmente individuati dalle Unioni dei Comuni o dai Comuni solamente in mancanza di esse, ai sensi dell'art. 11 della l.r. 32/1982 e opportunamente segnalati.

Nel Veneto la viabilità, fuori dalle normali strade di circolazione, è normata dalla legge regionale n. 14/1992: "Disciplina della viabilità silvo pastorale" e successive modifiche e dalla Delibera della Giunta Regionale n. 341/2012: "Nuove direttive per l'applicazione della 'Disciplina sulla viabilità silvo-pastorale

Art. 16 Protocollo Turismo Deposito da aeromobili

34. È permesso il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori degli aerodromi?

Sì

No

Se sì, a quali condizioni? Indicate in particolare le località e le condizioni locali in cui ciò è permesso e in che misura. Indicate anche le disposizioni che regolano il deposito da aeromobili a fini sportivi al di fuori di aerodromi.

Art. 17 Protocollo Turismo - Sviluppo delle regioni e delle aree economicamente deboli

35. Vengono studiate e sviluppate soluzioni adeguate che permettano uno sviluppo equilibrato delle aree economicamente deboli?			
Sì		No	
Se sì, quali?			
<p>Alcune delle aree alpine rientrano nell'ambito della Strategia Nazionale Aree interne (SNAI) che prevede numerose misure attraverso strategie d'area a favore di aree interne. Inoltre, molte aree alpine sono qualificate come agricole o rurali e possono pertanto giovare delle misure attuative di PSR regionali spesso riferite anche alla promozione turistica sostenibile e di attività agrituristiche (es. Liguria). Si segnalano anche iniziative per la valorizzazione e la promozione delle aree di confine, considerate aree territoriali svantaggiate confinanti con le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dal D.L. n. 81/2007, articolo 6, comma 7 (cd. "Fondo Letta")</p> <p>http://www.anciveneto.org/attachments/article/14323/2%20ALL2.pdf</p> <p>Articolo 1, comma 969 (Fondo aree di confine)</p>			

Art. 18 Protocollo Turismo - Scaglionamento delle vacanze

36. Sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nello spazio e nel tempo della domanda turistica nelle regioni turistiche?			
Sì	x	No	
Se sì, ciò è stato raggiunto nell'ambito di una cooperazione fra gli Stati?			
Sì	x	No	

37. Se sono state adottate misure per migliorare lo scaglionamento nel tempo e nello spazio della domanda turistica, quali sono queste misure?			
Le misure citate con riferimento alla destagionalizzazione e all'ampliamento dell'offerta turistica a tutto l'anno sono da considerarsi coerenti con l'obiettivo di scaglionare la domanda turistica. In particolare, il PST 2017-2022 prevede la destagionalizzazione come elemento chiave per accrescere la competitività del sistema turistico e prevede stanziamenti a favore delle aziende che vi si impegnino. Coerentemente si sviluppa la politica regionale e locale in area alpina			

Art. 19 Protocollo Turismo - Incentivazione dell'innovazione

38. Sono state sviluppate forme di incentivazione che favoriscono l'attuazione degli orientamenti di questo Protocollo?			
Sì	x	No	
Se sì, quali? Riportate anche degli esempi.			
Il PST richiama l'innovazione tecnologica e organizzativa come driver centrale per il turismo nazionale. In particolare, strategie, interventi e azioni del PST devono contribuire a innovare sistematicamente prodotti, processi, tecnologie e organizzazione dell'attività turistica, a innovare il mercato e le modalità di fruizione, a creare competenze nuove e più avanzate, a supportare la rivoluzione digitale e a rendere più integrata e interoperabile la governance del settore turistico. La Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente compone in un quadro sistemico le competenze tecnologiche e imprenditoriali sedimentate a livello regionale incrociandole con le agende strategiche europee. Tra le 5 Aree tematiche nazionali su cui concentrare risorse e investimenti figura quella relativa a "Turismo, patrimonio culturale e industria della creatività". A tale obiettivo rispondono anche la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 promossa dal Governo italiano e il laboratorio TdLAB del la Strategia per la crescita digitale 2014-2020 promossa dal Governo italiano, nonché il lavoro svolto dallo stesso MiBACT con il laboratorio TdLAB, sintetizzato nel Piano Strategico per la Digitalizzazione del Turismo Italiano.			

39. Quali innovazioni sono state favorite dall'attuazione del Protocollo Turismo?

Ad esempio, c'è un incremento dell'informatizzazione degli itinerari viaggio. Nell'ottica dei prodotti e servizi innovativi, sono state create una serie di app che rappresentano un'evoluzione rispetto al semplice portale che i turisti avevano a disposizione fino a pochi anni fa e che consentono di visitare e fruire dei beni e dei servizi del territorio trentino, sperimentando anche esperienze di realtà virtuale e aumentata.

Applicazioni e social network sono utilizzati dai turisti non solo per la ricerca di informazioni ma anche per la condivisione di esperienze in tutte le fasi del viaggio e successive, contribuendo, di fatto, a ridefinire anche l'offerta turistica.

Art. 20 Protocollo Turismo Cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato

40. Viene promossa la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato?			
Sì	x	No	
Vengono favorite in particolare le combinazioni di attività in grado di creare posti di lavoro nell'ottica di uno sviluppo sostenibile?			
Sì	x	No	
Se il vostro Paese promuove la cooperazione tra turismo, agricoltura, economia forestale e artigianato, spiegate come questo avviene.			
<p>Come già riferito sopra, molti dei programmi di sviluppo territoriale adottati a livello nazionale e regionale favoriscono una stretta integrazione tra turismo, agricoltura e gestione forestale. Particolarmente diffusa la pratica dell'agriturismo, incentivata o promossa in tutto il territorio alpino italiano (riferimento nazionale rimane la L. 20 febbraio 2006 n. 96, ma le regioni hanno normato ampiamente a riguardo).</p> <p>Esempi Progettuali:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Sviluppo di una comunità locale accogliente con la creazione di un "Paese Albergo"</i> <p>Il Comune di Saint-Marcel (AO) tramite un corso di formazione inserito nel progetto FSE "Per lo sviluppo di una comunità locale accogliente", ha puntato sul coinvolgimento della comunità locale in un progetto di turismo sostenibile attraverso la creazione di un Paese Albergo, al fine di promuovere, organizzare e gestire eventi finalizzati alla valorizzazione del territorio nelle sue componenti socio-culturali, tradizionali, turistiche ed economiche a favore dei propri associati anche in collaborazione con altri enti sia pubblici che privati.</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>Tu.S.Alp</i> <p>E' un progetto coordinato da Cipra Italia su incarico del Segretariato della Convenzione delle Alpi e in accordo con il Ministero dell'Ambiente, sul tema della sostenibilità del turismo in un quadro di green economy.</p> <p>L'obiettivo progettuale è quello di analizzare le pratiche di turismo sostenibile, non intese come esperienze a sé, quanto piuttosto come un elemento che integra ed è integrato in un sistema economico complesso che valorizza le risorse locali in un'ottica di rispetto e ri-produzione del territorio alpino.</p>			

Art. 21 Protocollo Turismo - Misure integrative

41. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?

Sì		No	
Se sì, quali?			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Turismo

42. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

43. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!
<p>La centralità del turismo montano nella promozione complessiva e nella strategia per il turismo italiana rende le misure molto presenti e in larga misura applicate. Si prevede un aumento graduale dell'efficacia delle stesse in considerazione del graduale sviluppo di una offerta turistica destagionalizzata e dei tempi per ottenere una innovazione soprattutto sulle modalità di turismo meno praticate (es. Turismo naturalistico, etc.)</p>

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

G. Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dei trasporti (Protocollo del 31.10.2000)

Art. 7 Protocollo Trasporti - Strategia generale della politica dei trasporti

1. Viene attuata una gestione razionale e sicura dei trasporti nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?			
Sì	X	No	

2. Vengono attuate le seguenti misure nel contesto di una rete di trasporti integrata, coordinata e transfrontaliera?	Sì	No
Vengono coordinati i vettori, i mezzi di trasporto e i tipi di trasporto e favorita l'intermodalità.	X	
I sistemi e le infrastrutture di trasporto esistenti nel territorio alpino vengono sfruttati nel modo migliore, tra l'altro con l'impiego della telematica.	X	
I costi esterni e infrastrutturali vengono imputati a coloro che li causano, differenziandoli a seconda dell'impatto causato.	X	
Tramite interventi di assetto del territorio e strutturali si influisce sui trasporti a favore del trasferimento dei servizi di trasporto di persone e merci su quel vettore che di volta in volta risulti il più rispettoso dell'ambiente, nonché sui sistemi intermodali di trasporto.	X	
I potenziali di riduzione del volume di traffico vengono valorizzati e sfruttati.	X	

3. I seguenti interventi vengono realizzati nel modo migliore?	Sì	No
Protezione delle vie di trasporto contro i rischi naturali	X	
Interventi per la protezione dell'uomo e dell'ambiente nelle aree soggette a particolare impatto dovuto ai trasporti	X	
Raggiungimento di una graduale riduzione delle emissioni di sostanze nocive e delle emissioni sonore per tutti i vettori anche sulla base delle migliori tecnologie disponibili	X	
Incremento della sicurezza dei trasporti	X	

Art. 8 Protocollo Trasporti - Valutazione di progetti e procedura di consultazione interstatale

4. Nel caso di grandi costruzioni nuove, trasformazioni sostanziali o potenziamento delle infrastrutture di trasporto esistenti vengono realizzate le seguenti verifiche/analisi?		Sì	No
Verifiche di opportunità		X	
Valutazioni dell'impatto ambientale		X	
Analisi dei rischi		X	
Altre verifiche		X	
Se avete scelto la voce "Altre verifiche", indicate il tipo di verifica.			
Se precedentemente avete risposto di "Sì": si tiene conto dei risultati delle verifiche/analisi ai fini degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	X	No	

5. Vengono coordinati e concertati con altre Parti contraenti i progetti di realizzazione delle infrastrutture di trasporto nel territorio alpino?			
Sì	X	No	

6. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero vengono realizzate consultazioni preventive con le altre Parti contraenti interessate, al più tardi nel momento in cui siano disponibili i risultati delle suddette verifiche?			
Sì	X	No	
Se sì, citate degli esempi.			
Sì, ad esempio nel caso del progetto di costruzione del tratto Trieste-Divaccia-Capodistria ad oggi continuano le consultazioni tra la Regione Friuli-Venezia Giulia e la Slovenia.			

7. Nel caso di progetti aventi un significativo impatto transfrontaliero, previsti o/e eseguiti da un'altra Parte contraente, il vostro Paese è stato consultato preventivamente?					
Sì	X	Non sempre		No	
Se avete risposto “no” o “non sempre”, citate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto di cui non siete stati informati.					
Non ci risultano opere o attività delle quali non siamo stati preventivamente informati					

8. Viene sostenuta una maggiore considerazione della componente trasporti nella gestione ambientale delle imprese site nel vostro Paese?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			

Art. 9 Protocollo Trasporti - Trasporti pubblici

9. Viene sostenuta l'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Ad es. Elastibus, il servizio a chiamata nella Provincia Autonoma di Trento. Elastibus vuole fornire un servizio di trasporto pubblico personalizzato che si adatta alle esigenze del cittadino, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita di chi abita in valle. È un servizio di massima flessibilità per rendere il trasporto pubblico veramente conveniente per chi lo utilizza e più efficiente per chi lo eroga.			

10. L'istituzione e il potenziamento di sistemi di trasporto pubblico ecocompatibili e orientati agli utenti hanno contribuito a preservare e migliorare in modo sostenibile la struttura insediativa ed economica, nonché la vocazione ricreativa e turistica del territorio alpino?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
Es. Elastibus Trentino, il servizio a chiamata Provincia Autonoma di Trento			

Art. 10 Protocollo Trasporti - Trasporto su rotaia e navigazione

11. Sono state/vengono sostenute le seguenti misure al fine di un migliore sfruttamento della rete ferroviaria per il trasporto a lunga distanza nonché per la valorizzazione economica e turistica del territorio alpino?	Sì	No
--	----	----

Il miglioramento dell'infrastruttura ferroviaria tramite la costruzione e lo sviluppo di grandi assi alpini, inclusi i relativi accordi e adeguati terminali	X	
L'ulteriore ottimizzazione gestionale e l'ammodernamento della ferrovia, in particolare per i trasporti transfrontalieri	X	
I provvedimenti atti a trasferire su rotaia in particolare il trasporto merci a lunga distanza nonché ad armonizzare maggiormente la tariffazione per l'utilizzo delle infrastrutture di trasporto	X	
Creazione di sistemi di trasporto intermodali, trasporti merci combinati	X	
Ulteriore sviluppo tecnico della ferrovia per aumentare le capacità produttive e contemporaneamente ridurre le emissioni acustiche	X	
Il maggiore utilizzo della ferrovia e la creazione di sinergie orientate all'utenza nel trasporto passeggeri a lunga distanza, regionale e locale	X	

12. Vengono sostenuti gli sforzi tesi al maggiore utilizzo delle potenzialità della navigazione al fine di ridurre la quota di transito terrestre del trasporto merci?			
Sì	X	No	
Se sì, come?			
<p>Nell'ammodernamento di alcune importanti aree portuali come ad esempio quella di Trieste</p>			

Art. 11 Protocollo Trasporti - Trasporto su strada

13. Sono state costruite nuove strade di grande comunicazione per il trasporto transalpino nel periodo di rapporto?			
Sì		No	X
Se sí, quali?			
<p></p>			

14. Come sono state attuate nel vostro Paese le condizioni di cui all'art. 11, comma 2?

--

Art. 12 Protocollo Trasporti - Trasporto aereo

15. Sono state adottate misure per ridurre l'impatto ambientale e acustico prodotto dal traffico aereo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sí, quali?

Sì, a seguito di negoziato sulle rotte riguardo all'impatto ambientale, sull'impatto acustico vige la normativa europea

16. È permesso il deposito da aeromobili al di fuori degli aerodromi?

Sì		No	
----	--	----	--

Se si, a quali condizioni?

--

17. Sono state adottate misure per limitare in termini di tempo e di spazio il traffico aereo sportivo non motorizzato al fine di proteggere la fauna selvatica?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Sì, ad esempio negli studi di incidenza e nelle procedure di valutazione			

18. È stato migliorato il sistema dei trasporti pubblici che collega gli aeroporti siti nelle vicinanze delle Alpi con le diverse regioni alpine per poter far fronte alla domanda di trasporto aereo senza aumentare l'impatto sull'ambiente?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Citate degli esempi			
Sì, ad esempio l'Alto Adige è ben collegato con diversi aeroporti italiani ed esteri. I più vicini sono quelli di Verona, Venezia ed Innsbruck. Non distanti si trovano anche quelli di Treviso, Bergamo, Milano e Monaco. Attualmente l'aeroporto provinciale di Bolzano non offre voli di linea ma sono presenti numerosi collegamenti (treni, autobus, shuttle) verso gli altri aeroporti.			

19. Dall'entrata in vigore del Protocollo sono stati costruiti nuovi aeroporti o potenziati significativamente gli aeroporti già esistenti nel territorio alpino?			
Sì		No	X ⁵⁴ S

Art. 13 Protocollo Trasporti - Impianti turistici

20. Sono stati/vengono valutati gli effetti prodotti sul settore dei trasporti da nuovi impianti turistici, tenendo conto degli obiettivi del presente Protocollo?			
Sì	X	No	

⁵⁴ Per un periodo di tempo sono stati chiusi gli aeroporti di Bolzano e di Aosta

Una tale verifica è prevista da norme giuridiche?			
Sì		No	
Se sì, citate le norme giuridiche.			
Sì, si vedano le già citate procedure di VIA, VAS, AIA e VinCA			

21. La creazione di nuovi impianti turistici, all'occorrenza, è vincolata da misure di prevenzione e di compensazione al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Protocollo o degli altri Protocolli?			
Sì	X	No	

22. Viene data la precedenza ai trasporti pubblici quando si creano installazioni turistiche?			
Sì		No	

23. Vengono sostenute la creazione e la conservazione di zone a bassa intensità di traffico o vietate al traffico nei centri turistici e tutte le misure atte a favorire l'accesso e il soggiorno dei turisti senza automobili?			
Sì	X	No	
Se sì, come? Citate anche degli esempi.			
<p>Ad esempio, il sistema 5T adottato durante olimpiadi Torino. 5T Srl è una società a totale partecipazione pubblica che opera nel campo dei sistemi ITS (Intelligent Transport Systems) e dell'infomobilità. Gli azionisti di 5T sono: Gruppo Torinese Trasporti - GTT S.p.A., Città di Torino, Provincia di Torino e Regione Piemonte. La società nasce nel 1992, come consorzio per l'innovativo progetto di ricerca europeo "Quartet +" il cui merito è stato quello di sperimentare le prime tecnologie telematiche volte alla gestione del traffico e del servizio di trasporto pubblico in contesti urbani. Nel 2006, 5T è stata incaricata di progettare e gestire il Traffic Operation Centre (TOC) dei Giochi Olimpici Invernali di Torino 2006 su tutta l'area olimpica. Grazie ad oltre 20 anni di esperienza, 5T è in grado di supportare gli Enti locali nella realizzazione di interventi e infrastrutture nel settore trasporti e mobilità, fornendo servizi di consulenza altamente specializzati nel campo ITS. Dalle pionieristiche soluzioni dei primi anni '90, 5T ha progettato e implementato e attualmente gestisce sistemi ITS efficienti e affidabili per conto dei propri soci. In particolare, 5T ha maturato forti competenze in: analisi dei bisogni e definizione dei requisiti, progettazione di</p>			

soluzioni ITS, coordinamento nella realizzazione dei sistemi ITS, integrazione dei sistemi in un'unica piattaforma, gestione operativa e tecnica dei sistemi per conto dei propri soci.

Ad oggi, 5T gestisce la centrale operativa di monitoraggio del traffico dell'area metropolitana torinese, integrata con il sistema di monitoraggio dei mezzi del trasporto pubblico locale, al fine di migliorare la fluidità del traffico e le prestazioni del trasporto pubblico. Per conto della Regione Piemonte, 5T sta sviluppando l'estensione del sistema di controllo del traffico all'intero territorio regionale (Traffic Operation Center regionale), attraverso l'utilizzo di tecnologie innovative, con oltre 33.000 km di strade monitorate ed il progetto regionale di bigliettazione elettronica (BIP – Biglietto Integrato Piemonte) che doterà i cittadini piemontesi di un'unica smart card per la mobilità, coinvolgendo più di oltre 100 operatori locali di trasporto pubblico. Inoltre, 5T partecipa attivamente a numerosi progetti di ricerca e innovazione nel campo ITS a livello nazionale ed europeo.

Art. 14 Protocollo Trasporti - Verità dei costi

24. Si applica il principio della causalità al fine di permettere un migliore calcolo dei costi dei differenti vettori, inclusi i costi dell'infrastruttura e quelli esterni (ad es. per incidenti e attività inquinanti l'ambiente)?

Sì	X	No	
----	---	----	--

25. È stato elaborato un sistema di calcolo che permetta l'individuazione dei costi dell'infrastruttura e dei costi esterni?			
Sì	X	No	

26. Sono stati introdotti altri sistemi specifici di tassazione del traffico che permettono di addebitare i costi reali secondo il principio della causalità?	
No	
No, sono in fase di preparazione (stadio iniziale)	
No, sono in fase di preparazione (stadio avanzato)	
Sì	X
Sì, vengono già applicati	
Se sì, come sono questi sistemi di tassazione? Citate dei dettagli.	
<p>Il sistema attualmente in uso consiste in un mix di tasse fondate sul principio della nazionalità (per es. le tasse annuali sugli autoveicoli), in forza del quale i tributi vengono versati alla fiscalità generale, e sul principio della territorialità, per il quale è previsto che le tariffe vengano pagate nel luogo in cui si determinano i costi (per es. i pedaggi, i diritti di utenza stradale e, in minor misura, le accise sui carburanti). Indubbiamente, la necessità di provvedere ad una migliore imputazione dei costi agli utenti delle infrastrutture, significa che si dovrà applicare maggiormente il principio della territorialità.</p> <p>Il sistema di fiscalità applicato alla mobilità prevede alcune misure tendenti a internalizzare i costi esterni, mediante tariffe differenziate a beneficio dei veicoli ambientalmente meno impattanti. Ad esempio, su scala nazionale, i pedaggi dei veicoli commerciali vengono rimborsati agli autotrasportatori solo se riferiti a veicoli commerciali dell'ultima generazione delle Classi Euro. Su scala regionale, inoltre, ci sono alcune misure tendenti a favorire la diffusione dei veicoli commerciali a basso impatto per l'ambiente (LNG, Ibrido, Elettrico, Idrogeno), prevedendo l'esenzione dalla tassa di proprietà (Liguria, Lombardia, prov Trento, prov Bolzano) oppure la riduzione del pedaggio su alcuni tronchi autostradali (ad esempio, la Bre.Be.Mi e la Tangenziale Esterna di Milano).</p> <p>Si veda anche il “Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2018-2019”, scaricabile dal sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it), si articola in:</p> <ul style="list-style-type: none"> - una ampia parte introduttiva che, dopo una breve sintesi sull'andamento dell'economia internazionale, presenta statistiche ed informazioni di dettaglio ed aggiornate sull'evoluzione dei principali aggregati dell'economia nazionale, sui trasporti, sulle costruzioni, sui programmi relativi alle infrastrutture, ai lavori pubblici, all'abusivismo edilizio ed alle politiche abitative; 	

- quattordici Capitoli, uno in più rispetto alle precedenti edizioni, ed in una considerevole appendice statistica contenente un rilevante numero di tabelle e di serie storiche di dati e statistiche su infrastrutture, mezzi, traffico e spese di settore per modo di trasporto, offerta, domanda e indicatori di mobilità urbana, ambiente ed esternalità derivanti dai trasporti, reti trans-europee di trasporto e programmi nazionali ed europei su infrastrutture e reti di trasporto;

- ulteriori cartelle e sottocartelle, molte delle quali nuove ed in larga parte aggiornate ai primi mesi del 2020, riguardanti altre statistiche nonché documenti prodotti da Enti di settore. In questi ultimi anni tutti i comparti delle infrastrutture e dei trasporti hanno avviato rilevanti trasformazioni digitali, tra le quali cito, in particolare, lo sviluppo della mobilità innovativa;

Il Ministero ha avviato, insieme ad Istituzioni Pubbliche, Università, Imprese ed Enti di Ricerca, la cornice regolatoria per la sperimentazione di veicoli e mezzi di trasporto innovativi a guida autonoma e connessa, su strada pubblica. Tutto questo prevede, anzitutto, l'ammmodernamento e la digitalizzazione delle infrastrutture viarie, con le cosiddette smart road, per rendere possibile la comunicazione e l'interconnessione con i veicoli che le percorrono, con l'obiettivo primario di aumentare la sicurezza stradale, riducendo drasticamente i casi di errore umano, e la previsione di poter attivare nuove competenze e figure professionali, servizi ad elevato impatto economico, sociale ed ambientale e condizioni abilitanti al trasferimento tecnologico da parte del mondo della ricerca. A tale riguardo il CNIT, per quanto riguarda qualità, quantità, livelli di armonizzazione e fruibilità delle statistiche prodotte, offre, ormai da decenni, informazioni molto utili come supporto per la realizzazione dei principali programmi innovativi e di crescita del settore e, in un contesto come quello attuale, è assolutamente indispensabile operare scelte di sviluppo ed ammodernamento settoriale qualitativamente e quantitativamente all'altezza delle esigenze dei cittadini e delle imprese.

Art. 15 Protocollo Trasporti - Offerta e utilizzazione di infrastrutture di trasporto

27. Viene registrato e aggiornato periodicamente lo stato attuale, l'evoluzione e lo sfruttamento ovvero il miglioramento dell'infrastruttura e dei sistemi di trasporto ad alta capacità, nonché la riduzione dell'impatto ambientale, seguendo uno schema unitario in un apposito documento di riferimento?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, dove si può prendere visione di questo documento di riferimento?

Sì, si veda anche il "Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei Trasporti - Anni 2018-2019", scaricabile dal sito web del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (www.mit.gov.it)

--

28. Qualora si rediga un documento di riferimento, viene verificato in base allo stesso in quale misura i vari provvedimenti attuativi contribuiscano al raggiungimento e all'ulteriore sviluppo degli obiettivi della Convenzione delle Alpi e in particolare del presente Protocollo?

Sì	<input type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	--------------------------	----	--------------------------

Se sì, qual è stato il risultato di questa verifica?

--

Art. 16 Protocollo Trasporti - Obiettivi di qualità ambientale, standard e indicatori

29. Sono stati stabiliti e adottati obiettivi di qualità ambientale tesi al raggiungimento della sostenibilità dei trasporti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, a quali condizioni e in quali norme giuridiche sono regolamentati?

Sì, si veda ad esempio la Legge di bilancio 2017 dell'11 dicembre 2016, n. 232 art.1 comma 613 prevede che “Al fine di realizzare un **Piano strategico nazionale della mobilità sostenibile** destinato al rinnovo del parco degli autobus dei servizi di trasporto pubblico locale e regionale, alla promozione e al miglioramento della qualità dell'aria con tecnologie innovative, in attuazione degli accordi internazionali nonché degli orientamenti e della normativa dell'Unione europea, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 866, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è incrementato di 200 milioni di euro per l'anno 2019 e di 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2033. Per la promozione dello sviluppo e della diffusione di autobus ad alimentazione alternativa, il Fondo può essere destinato anche al finanziamento delle relative infrastrutture tecnologiche di supporto. Nell'ambito del Piano strategico nazionale è previsto un programma di interventi finalizzati ad aumentare la competitività delle imprese produttrici di beni e di servizi nella filiera dei mezzi di trasporto pubblico su gomma e dei sistemi intelligenti per il trasporto, attraverso il sostegno agli investimenti produttivi finalizzati alla transizione verso forme produttive più moderne e sostenibili, con particolare riferimento alla ricerca e allo sviluppo di modalità di alimentazione

alternativa, per il quale è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2017 e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018 e 2019”

Si veda inoltre il DM 4 agosto 2017 “*Individuazione delle Linee Guida per i Piani Urbani di Mobilità Sostenibile*”, ai sensi dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257, ha la finalità di favorire l'applicazione omogenea e coordinata di **linee guida per la redazione di Piani urbani di mobilità sostenibile (PUMS)**, su tutto il territorio nazionale. In coerenza con quanto definito nell'allegato al Documento di economia e finanze 2017 e fermo restando quanto prescritto all'art. 3, comma 1, le città metropolitane procedono, avvalendosi delle linee guida adottate con il presente decreto, alla definizione dei PUMS al fine di accedere ai finanziamenti statali di infrastrutture per nuovi interventi per il trasporto rapido di massa, quali Sistemi ferroviari metropolitani, metro e tram.

Art. 17 Protocollo Trasporti - Coordinamento, ricerca, formazione e informazione

30. Prima di prendere decisioni importanti per il settore dei trasporti ha luogo una consultazione con altre Parti contraenti al fine di coinvolgerle in particolare in una politica di assetto territoriale transfrontaliera e armonizzata?

Sì		No	
----	--	----	--

Si sono già verificate tali armonizzazioni?

Sì		No	
----	--	----	--

Se sì, citate degli esempi.

--

31. Si sono svolti degli incontri con altre Parti contraenti per promuovere lo scambio di informazioni ai fini dell'attuazione di questo Protocollo e/o per verificare gli effetti degli interventi realizzati in base al suddetto Protocollo?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, citate degli esempi.

L'Italia partecipa costantemente sia al gruppo di lavoro della Convenzione delle Alpi sia al gruppo di Zurigo in materia di Trasporti, inoltre, ai lavori dell'Unione Europea in materia di trasporti e ai lavori sull'Eurovignette.

Art. 6 Protocollo Trasporti - Misure integrative a livello nazionale

32. Sono state adottate misure integrative di protezione che vanno al di là di quelle previste da questo Protocollo?

Sì

No

Se sì, quali?

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Trasporti

33. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

34. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni:

H Protocollo di attuazione della Convenzione delle Alpi del 1991 nell'ambito dell'energia (Protocollo del 16.10.1998)

Art. 2 Protocollo Energia - Impegni fondamentali della cooperazione internazionale

1. Viene promosso l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili nel territorio alpino nell'ambito di programmi di sviluppo in cooperazione con altre Parti contraenti?			
Sì	X	No	

2. Vengono preservate le aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete, nonché quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico e vengono ottimizzate le infrastrutture energetiche in funzione dei differenti livelli di vulnerabilità, di tolleranza e di degrado in atto negli ecosistemi alpini?			
Sì	x	No	

3. Si collabora con altre Parti contraenti in campo energetico nello sviluppo di metodi che tengono in maggior conto la realtà dei costi?			
Sì	x	No	

4. Viene incoraggiata una maggiore cooperazione internazionale tra le istituzioni direttamente interessate ai problemi dell'energia e dell'ambiente allo scopo di favorire l'accordo sulle soluzioni di problemi comuni?			
Sì	X ⁵⁵	No	

5. Contrassegnate con una crocetta le forme che descrivono meglio la cooperazione.	
Accordi bilaterali	X
Accordi multilaterali	X
Sostegno finanziario	X
Aggiornamento/Training	
Progetti comuni	X
Altro	X

⁵⁵ programma IRENA e supporto tecnico e finanziario progetto NEXUS della United Nation Water Convention sul conflitto delle risorse idriche tra energia e agricoltura, in Italia svolto sull'Isonzo tra Italia e Slovenia

Se avete scelto la voce “Altro”, riportate i dettagli della cooperazione.
Consultazioni con paesi terzi e partecipazione ai programmi di cooperazione tra Stati
Spiegate quali forme di cooperazione funzionano meglio e perché.

Art. 3 Protocollo Energia - Conformità con il diritto internazionale e con le altre politiche

6. L'attuazione del Protocollo Energia avviene in conformità con le norme giuridiche internazionali, in particolare con quelle della Convenzione delle Alpi e dei suoi Protocolli di attuazione nonché con gli accordi internazionali vigenti?			
Sì	X	No	

Art. 5 Protocollo Energia - Risparmio energetico ed uso razionale dell'energia

7. Per migliorare la compatibilità ambientale dell'utilizzo dell'energia, sono state elaborate strategie che promuovono prioritariamente il risparmio di energia e l'uso razionale di quest'ultima in particolare nei processi produttivi, nei servizi pubblici e nei grandi esercizi alberghieri, nonché negli impianti di trasporto e per le attività sportive e del tempo libero?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
<p>Il meccanismo dei certificati bianchi, entrato in vigore nel 2005, è il principale strumento di promozione dell'efficienza energetica in Italia.</p> <p>I certificati bianchi sono titoli negoziabili che certificano il conseguimento di risparmi negli usi finali di energia attraverso interventi e progetti di incremento dell'efficienza energetica. Un certificato equivale al risparmio di una Tonnellata Equivalente di Petrolio (TEP)</p>			

Chiamati anche Titoli di Efficienza Energetica (TEE), i certificati bianchi sono il principale meccanismo di incentivazione dell'efficienza energetica nel settore industriale, delle infrastrutture a rete, dei servizi e dei trasporti, ma riguardano anche interventi realizzati nel settore civile e misure comportamentali.

Il GSE (Gestore Servizi Energetici) riconosce un certificato per ogni TEP di risparmio conseguito grazie alla realizzazione dell'intervento di efficienza energetica. Su indicazione del GSE, i certificati vengono poi emessi dal Gestore dei Mercati Energetici (GME) su appositi conti.

I certificati bianchi possono essere scambiati e valorizzati sulla piattaforma di mercato gestita dal GME o attraverso contrattazioni bilaterali. A tal fine, tutti i soggetti ammessi al meccanismo sono inseriti nel Registro Elettronico dei Titoli di Efficienza Energetica del GME.

Il valore economico dei titoli è definito nelle sessioni di scambio sul mercato.

Il sistema prevede obblighi di risparmio di energia primaria per i distributori di energia elettrica e gas naturale con più di 50.000 clienti finali (i "Soggetti obbligati") e attribuisce, per ogni anno, obiettivi da raggiungere.

I soggetti obbligati possono adempiere alla quota d'obbligo di risparmio in due modi:

- realizzando direttamente i progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo
- acquistando i titoli dagli altri soggetti ammessi al meccanismo

8. Sono state adottate misure e disposizioni in modo particolare nei seguenti settori?	Si	No
Miglioramento della coibentazione degli edifici e dell'efficienza di sistemi di distribuzione del calore	X	
Ottimizzazione degli impianti termici di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione	X	
Controllo periodico ed eventualmente riduzione delle emissioni ambientalmente dannose degli impianti termici	X	
Risparmio energetico con ricorso a processi tecnologici avanzati per l'utilizzazione e la trasformazione dell'energia	X	
Calcolo dei costi di riscaldamento e di fornitura di acqua calda in base ai consumi	X	
Progettazione e promozione di nuovi edifici che adottano tecnologie a basso consumo energetico	X	
Promozione e attuazione di piani energetici e climatici comunali/locali nel rispetto dei provvedimenti di cui all'art. 2, comma 1, lettera c del Protocollo Energia	X	
Risanamento energetico degli edifici in caso di ristrutturazioni e incoraggiamento dell'adozione di sistemi di riscaldamento ecocompatibili	X	

Art. 6 Protocollo Energia - Fonti energetiche rinnovabili

9. Viene promosso e privilegiato l'impiego di fonti energetiche rinnovabili con modalità compatibili con l'ambiente e il paesaggio?			
Si	X	No	

10. Quali strumenti e provvedimenti politici generali (ad es. compensi per energia immessa in rete, programmi di promozione, incentivazione della ricerca, ecc.) vengono utilizzati per l'incentivazione del potenziamento di energie rinnovabili?
<p>Il primo schema di supporto alle fonti energetiche rinnovabili (FER) fu lanciato in Italia nel 1992, includendo negli incentivi tutte le tecnologie FER Elettriche (FER-E), tale schema è del tipo FIT (Feed in Tariff), noto anche come CIP6. Tale normativa conteneva ai fini di incentivazione, la equiparazione delle fonti rinnovabili propriamente dette a quelle assimilate, ovvero a termiche con utilizzo dei reflui. Queste ultime, caratterizzate da potenze e costi impiantistici superiori di diversi ordini di grandezza alle rinnovabili disponibili all'epoca, hanno esaurito velocemente la capienza</p>

economica degli incentivi in conto capitale di tali leggi (9 e 10 del 1991 e CIP6 del 1992) ritardando, secondo alcuni analisti, la produzione di vera energia rinnovabile.

Attualmente l'incentivazione per le fonti di energia rinnovabili in Italia è prevalentemente basata sui seguenti meccanismi: Certificati Verdi (CV) e tariffa omnicomprensiva, Conto Energia, Conto termico, Contributi comunitari, nazionali e regionali.

Dal 2013 sono operativi gli incentivi FER-E (rinnovabili elettriche, escluso il fotovoltaico).

Il Decreto FER 1 (del 4 luglio 2019, nella Gazzetta Ufficiale n. 186 del 9 agosto 2019) incentiva la produzione di energia elettrica prodotta da impianti eolici on shore, solari fotovoltaici, idroelettrici e a gas residuati dei processi di depurazione.

Il regime di incentivazione è dunque differenziato per fonte rinnovabile, dimensione degli impianti, data di costruzione o allacciamento alla rete di distribuzione.

Il Decreto Rinnovabili suddivide gli impianti incentivabili in 4 gruppi in base a tipologia, fonte e categoria di intervento:

Gruppo A: impianti eolici “on-shore” di nuova costruzione, integrale ricostruzione, riattivazione o potenziamento; fotovoltaici di nuova costruzione.

Gruppo A-2: impianti fotovoltaici di nuova costruzione, i cui moduli sono installati in sostituzione di coperture di edifici e fabbricati rurali su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto.

Gruppo B: impianti idroelettrici di nuova costruzione, integrale ricostruzione (esclusi gli impianti su acquedotto), riattivazione o potenziamento; impianti a gas residuati dei processi di depurazione di nuova costruzione, riattivazione o potenziamento.

Gruppo C: impianti oggetto di rifacimento totale o parziale eolici “on-shore”; idroelettrici; a gas residuati dei processi di depurazione.

Secondo il provvedimento Cip n. 6/92, sono considerati in Italia, impianti alimentati da fonti rinnovabili quelli che producono energia elettrica utilizzando il sole, il vento, l’acqua, le risorse geotermiche, le maree, il moto ondoso e la trasformazione dei rifiuti organici ed inorganici o di biomasse.

11. Le strategie comprendono in particolare quanto previsto qui di seguito?	Si	No
---	----	----

Supporto dell'uso di impianti decentrali per lo sfruttamento di fonti energetiche rinnovabili, come l'acqua, il sole e la biomassa	X	
Sostegno dell'utilizzo di fonti di energia rinnovabili anche in combinazione con l'esistente approvvigionamento convenzionale	X	
Promozione dell'utilizzo razionale di risorse idriche e del legno proveniente dalla gestione durevole delle foreste montane per la produzione di energia	X	

12. Se viene promosso l'utilizzo di impianti decentrali di produzione energetica, spiegate come.
Si veda la parte generale XI Art. 2, comma 2, lettera k della CA Obblighi generali nell'ambito dell'energia e quanto suddetto in materia.

13. È aumentata, rimasta invariata o diminuita la percentuale delle energie rinnovabili per l'approvvigionamento di energia elettrica e riscaldamento nonché di messa a disposizione dei carburanti? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Aumentata ⁵⁶	Rimasta invariata	Diminuita
Sole	X		
Biomassa	X		
Acqua	X		
Vento	X		
Energia geotermica	X		

Art. 7 Protocollo Energia - Energia idroelettrica

⁵⁶ fonti ufficiali italiane, a partire dal MISE, che pubblica notizie e decreti in materia e dal GSE, che si occupa di promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica. Va intanto notato che l'Unione Europea ha predisposto una direttiva che poneva ai suoi membri due obiettivi:

coprire con il 20% di rinnovabili i consumi finali lordi di energia entro il 2020 (per l'Italia l'obiettivo è del 17%). Coprire con il 10% di rinnovabili i consumi finali di energia legati ai trasporti entro il 2020.

L'Italia ha risposto nel 2010 con un piano decennale nazionale, PAN, Piano d'Azione Nazionale per le energie rinnovabili, nel quale questi obiettivi si articolavano ed ampliavano, e nel quale si delineavano gli strumenti normativi ma soprattutto economici per realizzarlo, per esempio le forme di incentivazione all'adozione, per uso civile o industriale, di energia da fonti rinnovabili.

L'ultimo rapporto statistico disponibile fa riferimento ai dati del 2018, dunque rende conto dell'80% del percorso del decennio 2010-2020 sulla strada delle rinnovabili in Italia rispetto agli obiettivi europei.

Secondo questo rapporto l'Italia già nel 2018 era più che in linea con l'obiettivo europeo del 17%

14. Vengono assicurate sia per gli impianti idroelettrici di nuova costruzione che, per quanto praticabile, per quelli già esistenti, la funzionalità ecologica dei corsi d'acqua e l'integrità paesaggistica mediante misure appropriate quali la definizione delle portate minime, l'adozione di regolamenti mirati alla riduzione delle oscillazioni artificiali del livello delle acque e la garanzia della migrazione della fauna?

Sì	x	No	
----	---	----	--

Se sì, come?

Le dinamiche più innovative del sistema energetico nazionale si manifestano nei settori delle fonti rinnovabili, dell'efficienza energetica e dell'utilizzo delle infrastrutture del gas, coerentemente con gli impegni assunti dal nostro Paese anche nel Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) trasmesso alla Commissione europea il 31 dicembre 2019.

Per le fonti energetiche rinnovabili (FER- biomasse, eolico, geotermico, idroelettrico, solare), si sono rilevati trend di crescita in tutti i settori di impiego (elettrico, termico, trasporti); la quota stimata dei consumi complessivi nazionali di energia coperta da rinnovabili ha superato la soglia del 18%. Le FER si confermano una risorsa strategica anche in termini economici e occupazionali, per lo sviluppo sostenibile del Paese. Per quanto riguarda il settore termico, gli investimenti rimangono in linea con quelli stimati nell'anno precedente, intorno a 3 miliardi di euro. In lieve calo, invece, gli investimenti in nuovi impianti per la produzione di energia elettrica, con valori intorno a 1,6 miliardi.⁵⁷

15. Viene salvaguardato il regime idrico delle zone di vincolo idropotabile e nelle aree protette con le loro zone cuscinetto, nelle zone di rispetto e di quiete, nonché in quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali misure vengono adottate a questo scopo?

La normativa concernente le **procedure autorizzative per la costruzione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonte idroelettrica** è rappresentata dal Dlgs n. 387/2003, che ha introdotto il procedimento semplificato di Autorizzazione unica per gli impianti FER, e dalle successive linee guida attuative (Dm sviluppo 10 settembre 2010).

⁵⁷ https://dgsaie.mise.gov.it/pub/sen/relazioni/relazione_annuale_situazione_energetica_nazionale_dati_2019.pdf

La tabella A allegata all'articolo 12 del Dlgs n. 387/2003 indica in 100 kW la potenza elettrica al di sopra della quale gli impianti idroelettrici devono obbligatoriamente essere autorizzati mediante il procedimento di Autorizzazione unica. L'Autorizzazione unica, che costituisce titolo a costruire e a esercire l'impianto, viene rilasciata al termine di un "procedimento unico" svolto nell'ambito della Conferenza dei servizi (legge n. 241/1990), a cui partecipano tutte le amministrazioni interessate. Al di sotto dei 100 kW di potenza, è possibile optare per la PAS (Procedura abilitativa semplificata), introdotta dal Dlgs n. 28/2011 al posto della previgente DIA. C'è anche un caso particolare (punto 12.7 delle linee guida nazionali) in cui il piccolo impianto idroelettrico può essere considerato attività ad edilizia libera ed essere quindi realizzato mediante previa comunicazione al Comune. Si tratta degli impianti idroelettrici "realizzati in edifici esistenti, sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell'edificio, non comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implicino incremento dei parametri urbanistici"; tali impianti, inoltre, devono "avere una capacità di generazione compatibile con il regime di scambio sul posto".

Va osservato che tutti questi procedimenti autorizzativi non sono coordinati, a livello normativo, con le regole per il rilascio della Concessione. Ad esempio, al netto di alcune semplificazioni regionali, la procedura per l'ottenimento della Concessione non confluisce nel procedimento autorizzativo, ma lo precede. Questo comporta in pratica un "doppio procedimento" (Concessione + autorizzazione alla costruzione e all'esercizio), che ha come conseguenza un forte allungamento delle tempistiche autorizzative degli impianti idroelettrici, assai penalizzante rispetto alle altre FER.

Meritano infine un cenno anche le procedure più prettamente ambientali che caratterizzano l'iter autorizzativo degli impianti idroelettrici, anche a motivo delle numerose matrici ambientali coinvolte (acqua, flora, fauna, consumo di suolo, ecc.). I principali procedimenti ambientali sono rappresentati dalla VIA (Valutazione di impatto ambientale), dallo screening (ovvero dalla Verifica di assoggettabilità alla VIA) e dalla Valutazione di incidenza.

Secondo quanto stabilito dal Dlgs 152/2006, la VIA è di competenza statale solo nel caso di "centrali per la produzione dell'energia idroelettrica con potenza di concessione superiore a 30 MW incluse le dighe ed invasi direttamente asserviti". Sono invece sottoposti a screening, di competenza delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, le tre seguenti tipologie di impianti idroelettrici:

- con potenza nominale di concessione superiore a 100 kW;
- gestiti da consorzi di bonifica e irrigazione, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW;
- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata, con potenza nominale di concessione superiore a 250 kW.

Scopo dello screening è valutare se un impianto può avere un impatto significativo sull'ambiente e se – conseguentemente – debba essere sottoposto alla VIA (in questo caso, di competenza delle

Regioni e delle Province autonome). Qualora un impianto ricada anche parzialmente in aree protette, scatta immediatamente la VIA senza che vi sia la sottoposizione a screening. Va tenuto anche in considerazione che le linee guida per lo screening (Dm Ambiente 30 marzo 2015) sono andate ad integrare i criteri puramente dimensionali con cui il Dlgs 152/2006 indica le soglie per l'assoggettamento o meno a VIA/screening. Quindi, a fronte di ulteriori criteri ambientali considerati nel valutare l'impatto ambientale di un progetto (come, ad esempio, il cumulo con altri progetti insistenti sullo stesso territorio), la soglia dei 100 o dei 250 kW potrebbe non essere garanzia sufficiente per l'esclusione dallo screening.

La Valutazione di incidenza, infine, si attiva qualora il progetto dell'impianto ricada in aree SIC (Sito di importanza comunitaria) o ZPS (Zone a protezione speciale), o quando è ubicato all'esterno di tali aree ma può avere influenza sulle stesse. Non esistono soglie dimensionali sotto le quali si sia esentati da tale procedura.

16. Vengono creati incentivi o ci sono disposizioni per la riattivazione di impianti idroelettrici dismessi mantenendo la funzionalità degli ecosistemi idrici e altri sistemi interessati – preferendoli ad una nuova costruzione?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, quali?

Da un punto di vista territoriale l'80,5% degli impianti sono installati al Nord. Le Regioni italiane in cui c'è la maggiore potenza installata sono la Lombardia con 5.082 MW distribuiti in 542 impianti, il Trentino-Alto Adige con 3.288 MW e 744 impianti, il Piemonte con 2.687 MW e 760 impianti e il Veneto con 1.150 MW e 356 impianti.

In Italia di recente l'orientamento è di ripotenziare impianti idroelettrici esistenti più che costruirne di nuovi e rispetto alle altre fonti rinnovabili si è registrato un decremento. Le installazioni degli ultimi anni sono riconducibili quasi esclusivamente a impianti ad acqua fluente con potenza inferiore a 1 MW.

Ciò anche in armonia con la Strategia UE per la Biodiversità 2030 prevede la rinaturalizzazione di 25.000 km di corsi d'acqua in Europa e questo contrasta con i prelievi a cui sono sottoposti i corpi idrici montani per gran parte del loro corso, al fine di una produzione energetica non significativa. Occorre avviare interventi per la rinaturalizzazione ed il ripristino della continuità fluviale tali da

incrementare la biodiversità, la qualità ambientale e paesaggistica degli ambiti fluviali e la stessa sicurezza del territorio.

17. È stato esaminato come possono essere imputati ai consumatori di risorse alpine prezzi di mercato, nonché in quale modo e misura si possono ricompensare equamente le popolazioni locali per prestazioni rese nell'interesse della comunità?			
Sì		No	
Se sì, qual è stato il risultato dell'esame?			

Art. 8 Protocollo Energia - Energia da combustibili fossili

18. Viene garantito che, nel caso di costruzione di nuovi impianti termici a combustibili fossili per la produzione di energia elettrica e/o di calore, vengano utilizzate le migliori tecnologie disponibili?			
Sì	x	No	
Se sì, esistono norme giuridiche che regolano tutto questo?			
Sì	x	No	

19. Nel caso di impianti esistenti nel territorio alpino vengono limitate le emissioni utilizzando a tal fine tecnologie e/o combustibili appropriati?			
Sì	x	No	
Che effetto hanno avuto sul volume delle emissioni? (Contrassegnate con una crocetta la vostra risposta).	Aumentato	Rimasto invariato	Diminuito
			x

20. È stata verificata la fattibilità tecnica ed economica nonché la convenienza ambientale della sostituzione di impianti termici utilizzando combustibili fossili con impianti utilizzando fonti di energia rinnovabile e con impianti decentralizzati?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, qual è il risultato della verifica?

Tale analisi di fattibilità è stata compiuta in gran parte e sono ancora in corso le valutazioni di tipo socioeconomico.

21. Sono state adottate misure atte a favorire la cogenerazione?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, quali?

Sì, nell'ambito del PNIEC, si veda quanto illustrato in precedenza.

22. Si è provveduto ad armonizzare e collegare i sistemi di monitoraggio delle emissioni e delle immissioni nelle zone di confine con quelli di altre Parti contraenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	<input type="checkbox"/>
----	-------------------------------------	----	--------------------------

Se sì, riportate i dettagli.

Sì, come previsto nell'ambito degli accordi internazionali e in particolare quelli europei in materia.

Art. 9 Protocollo Energia - Energia nucleare

23. Avviene un vasto scambio di informazioni nell'ambito delle Convenzioni internazionali sulle centrali nucleari e altri impianti tecnici nucleari che hanno o potrebbero avere effetti sul territorio alpino, con lo scopo di garantire la tutela durevole della salute dell'uomo, del patrimonio faunistico e vegetazionale, delle loro comunità biocenotiche e dei loro habitat con le relative interazioni?

Sì

x

No

Se sì, riportate i dettagli.

Sì, nei limiti previsti dagli accordi internazionali. Comunque, l'Italia, per scelta, non produce più da anni energia nucleare. Tuttavia, esistono un impianto a ridosso dell'area alpina in fase di dismissione a Trino Vercellese:

La centrale nucleare "Enrico Fermi" di Trino è stata costruita da un consorzio di imprese guidate da Edison e ha rappresentato la prima iniziativa industriale italiana nel settore nucleare. La sua costruzione è iniziata nel 1961. Dopo appena tre anni, nell'ottobre 1964, la centrale ha cominciato la produzione di energia elettrica. L'impianto, di tipo PWR (Pressurized Water Reactor), aveva una potenza di produzione elettrica di 270 MWe. Nel 1966 la proprietà è passata a Enel e nel 1987, all'indomani del referendum sul nucleare, la centrale è stata fermata. Nel 1990 l'impianto è stato definitivamente disattivato. Da allora è stato garantito il mantenimento in sicurezza delle strutture e degli impianti a tutela della popolazione e dell'ambiente. La centrale, con il migliore standard di rendimento fra quelle italiane, ha complessivamente prodotto 26 miliardi di kWh di energia elettrica. Nel 1999 Sogin ne è divenuta proprietaria con l'obiettivo di realizzarne il decommissioning.

Altro esempio, la centrale nucleare di Caorso, la più grande d'Italia, con una potenza di 860 MW, è stata progettata e realizzata nei primi anni settanta dal raggruppamento Enel - Ansaldo Meccanica Nucleare - GETSCO.

La centrale, di tipo BWR (Boiling Water Reactor), appartiene alla seconda generazione di impianti nucleari. Il collegamento con la rete elettrica nazionale è avvenuto nel maggio del 1978, l'esercizio è iniziato nel dicembre 1981. Nell'ottobre del 1986 l'impianto è stato fermato per la periodica ricarica del combustibile e non è stato più riavviato, anche a seguito dell'esito del referendum sul nucleare del 1987.

Nel 1990 è stato deciso di fermare definitivamente l'esercizio commerciale della centrale. Da allora è stato garantito il mantenimento in sicurezza delle strutture e degli impianti a tutela della popolazione e dell'ambiente.

L'impianto, nel suo pur breve periodo di esercizio, ha prodotto circa 29 miliardi di kWh. Nel 1999 Sogin è divenuta proprietaria della centrale con l'obiettivo di realizzarne il decommissioning. Le attività propedeutiche allo smantellamento sono state avviate a seguito dell'emanazione del Decreto

del Ministero dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato (ora Sviluppo Economico) del 2000, con cui è stata autorizzata la strategia di decommissioning accelerato della centrale.

Nel 2008 è stato ottenuto il Decreto di Compatibilità Ambientale (VIA) per il progetto di decommissioning della centrale. Nel 2014 il Ministero dello Sviluppo Economico ha emesso il decreto per la disattivazione della centrale che consente, attraverso la predisposizione e l'autorizzazione dei singoli progetti, di terminare lo smantellamento dell'impianto.

24. Sono stati armonizzati e collegati in rete i sistemi di monitoraggio della radioattività nell'ambiente con quelli di altre Parti contraenti?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, riportate i dettagli.

Sì, nei limiti previsti dagli accordi internazionali. Comunque, l'Italia, per scelta, non produce più da anni energia nucleare. Tuttavia, esistono un impianto a ridosso dell'area alpina in fase di dismissione a Trino Vercellese. Si veda risposta precedente.

Art. 10 Protocollo Energia - Trasporto e distribuzione dell'energia

25. Per la costruzione di elettrodotti e delle relative stazioni elettriche, nonché di oleodotti e gasdotti, incluse le stazioni di pompaggio e compressione e altri impianti di elevata rilevanza ambientale, vengono messi in atto tutti quegli accorgimenti necessari ad attenuare il disagio per le popolazioni e per l'ambiente?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, quali?			
In Italia vengono svolti degli studi di compatibilità ambientale e la costruzione di impianti di elevata rilevanza ambientale è sottoposta a valutazioni, si veda quanto descritto in precedenza.			

26. Viene garantito che, ove possibile, vengano utilizzate le opere e i percorsi delle condutture già esistenti?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come?			

27. Si tiene conto dell'importanza delle aree protette con le loro zone cuscinetto, le zone di rispetto e di quiete e di quelle integre dal punto di vista naturalistico e paesaggistico nonché dell'avifauna per quanto riguarda le linee di trasporto dell'energia?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
Se sì, come?			
In Italia vengono svolti degli studi di compatibilità ambientale e procedimenti di valutazione, si veda quanto detto in precedenza in tema di AIA, VIA, VAS e VINCA.			

--

Art. 11 Protocollo Energia - Rinaturalizzazione ed ingegneria naturalistica

28. Nei progetti di massima quali sono le modalità di rinaturalizzazione dei siti e recupero dei corpi idrici, a seguito dell'esecuzione delle opere pubbliche e private nel campo energetico che interessano l'ambiente e gli ecosistemi del territorio alpino? (Citate i dettagli e le norme giuridiche).

--

Art. 12 Protocollo Energia - Valutazione dell'impatto ambientale

29. Per la progettazione di installazioni energetiche, di cui agli articoli 7, 8, 9 e 10 del Protocollo Energia nonché per modifiche sostanziali di tali impianti vengono eseguite valutazioni dell'impatto ambientale?

Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	
----	-------------------------------------	----	--

Se sì, dove e con quale contenuto sono regolamentate tali valutazioni?

Si veda quanto detto in precedenza in tema di AIA, VIA, VAS e VINCA.

30. Le norme nazionali vigenti contengono disposizioni secondo le quali si devono applicare le migliori tecniche disponibili per eliminare o attenuare il disagio ambientale?			
Sì	<input checked="" type="checkbox"/>	No	

31. È previsto anche lo smantellamento di strutture in disuso non ecocompatibili come una delle alternative possibili per evitare il disagio ambientale?			
Sì	X	No	
Se sì, a quali condizioni e dove è regolamentato tutto ciò?			
Sì, si veda ad esempio quanto detto in precedenza sulla centrale nucleare in dismissione di Trino Vercellese.			

32. Per la costruzione di nuove grandi infrastrutture energetiche e per il rilevante potenziamento di quelle esistenti, vengono effettuate verifiche dell'impatto ambientale nel territorio alpino nonché la valutazione dei loro effetti territoriali e socioeconomici, che, in caso di possibili effetti transfrontalieri, includa anche il diritto di espressione di parere in ambito internazionale?			
Sì	X	No	

Art. 13 Protocollo Energia - Concertazione

33. Vengono effettuate consultazioni preventive per i progetti con possibili effetti transfrontalieri in relazione ai loro impatti?			
Sì	X	No	

34. Per i progetti con possibili effetti transfrontalieri viene offerta alle Parti contraenti interessate l'opportunità di formulare in tempo utile le proprie osservazioni?			
Sì	X	No	
Se sì, si tiene conto adeguatamente delle osservazioni nell'ambito del processo autorizzativo?			
Sì	X	No	

35. L'esecuzione di consultazioni e la possibilità di formulare pareri nonché tenerne conto sono regolamentati da norme giuridiche?

Sì	X	No	
----	---	----	--

Se sì, dove? Citate le norme.

Sì, ad esempio nella Provincia Autonoma di Bolzano la considerazione che i rotori e le pale eoliche possono pregiudicare il paesaggio ha indotto la Giunta provinciale a porre il freno allo sviluppo della produzione di energia eolica in Alto Adige. Anche a fronte del fatto che si accumulano le richieste in merito, la Giunta ha verificato la situazione e constatato che gli svantaggi, specie sul paesaggio, sono prevalenti.

36. In caso di progetti energetici che hanno potenzialmente un significativo impatto transfrontaliero e che un'altra Parte contraente ha previsto e/o eseguito, il vostro Paese è stato consultato prima della realizzazione del progetto?

Sì		Non sempre		No	
----	--	------------	--	----	--

Se avete risposto “no” o “non sempre”, specificate i casi in cui il vostro Paese non è stato consultato indicando la rispettiva Parte contraente e la data approssimativa in cui è stato realizzato il progetto del quale non siete stati informati.

Art. 14 Protocollo Energia - Misure integrative

37. Sono state adottate misure integrative che vanno al di là di quelle previste dal presente Protocollo?			
Sì	X	No	
Se sì, quali?			
Eliminazione della produzione di energia nucleare.			

Difficoltà nell'attuazione del Protocollo Energia

38. Sono state o vengono riscontrate difficoltà nell'attuazione del Protocollo?			
Sì		No	
Se sì, quali?			

Valutazione dell'efficacia delle misure adottate

39. Giudicate l'efficacia delle misure adottate!			

Spazio per eventuali e ulteriori osservazioni: